

CATTOLICA & NON PROFIT

IMPRESE SOCIALI

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DEGLI
ENTI NON PROFIT E DEL TERZO SETTORE



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

Ultimo aggiornamento: 28.06.2025

CATTOLICA^{*}
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](https://www.cattolica.it)

scarica l'app     

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi Infortuni e Malattia, Perdite pecuniarie, Responsabilità civile, Tutela legale, Cyber Risk, Danni ai beni da Incendio e altri eventi, Furto e Rapina e Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Cattolica&Non Profit - Imprese sociali"

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Cattolica&Non Profit – Imprese sociali è un'Assicurazione multirischio che si rivolge alle Imprese sociali per soddisfare le esigenze di protezione:

- della salute delle persone che partecipano alle attività dell'ente Contraente;
- del patrimonio e dei beni dell'ente Contraente e dei suoi Associati, Volontari e Addetti;
- delle esigenze di assistenza e soccorso legate alla persona e ai beni.



Che cosa è assicurato?

Il prodotto prevede tre aree di protezione a loro volta articolate in diverse sezioni

PROTEZIONE DELLA PERSONA

Sezione Prevenzione e Assistenza - Assistenza Persona

- Pacchetto di Prestazioni di Assistenza legate a Infortuni e Malattie degli
- ✓ Consulenza medica telefonica; Invio di un medico in Italia; Invio di un'autoambulanza
 - ✓ Rientro nella residenza a seguito di dimissione ospedaliera
 - ✓ Invio medicinali all'estero; Rimpatrio sanitario all'estero
 - ✓ Monitoraggio del ricovero ospedaliero; Viaggio di un familiare
 - ✓ Recapito messaggi urgenti; Rientro anticipato in Italia
 - ✓ Assistenza infermieristica post ricovero; Assistenza fisioterapica post ricovero
 - ✓ Consegna farmaci presso l'abitazione; Spesa a casa; Custodia animali,
 - ✓ Invio baby sitter; Informazioni sanitarie e farmaceutiche in abbinamento a Garanzie della sezione Salute e Benessere:

Salve specifiche previsioni per le singole Prestazioni, sono Assicurati i Volontari e gli Addetti dell'Impresa sociale Contraente per i quali sono attive Garanzie della sezione Salute e Benessere.

Sezione Salute e Benessere

A copertura dei danni da Infortunio accaduto durante lo svolgimento delle attività dell'Impresa sociale indicate in Polizza. Possono essere assicurati Volontari, Volontari Occasionali, Associati e Addetti dell'Impresa sociale.

Sono previste le seguenti Garanzie base:

- ✓ Morte per infortunio
- ✓ Invalidità permanente per infortunio
- ✓ Diaria da ricovero per infortunio

Possono inoltre essere attivate diverse Garanzie opzionali, sia Infortuni che Malattia:

- ✓ Spese di cura per infortunio
- ✓ Diaria da immobilizzo
- ✓ Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio
- ✓ Contagio HIV – Infortunio biologico e malattie infettive (riservata a Volontari e Volontari occasionale dell'Impresa sociale)
- ✓ Danno estetico
- ✓ Tutela della disabilità
- ✓ Spese per l'accompagnatore
- ✓ Diaria da ricovero per malattia
- ✓ Diaria da convalescenza post ricovero per malattia
- ✓ Malattie professionali per volontari
- ✓ Infortuni per fruitori

Sezione Difesa del reddito

A copertura delle perdite pecuniarie in caso di grave Infortunio accaduto durante lo svolgimento delle attività assicurate in favore dell'Impresa sociale Contraente o di Malattia insorta in conseguenza di tali attività. Possono essere assicurati i Volontari dell'Impresa sociale Contraente. Garanzie offerte al Volontario assicurato:

- ✓ Prestito sicuro Indennizzo pari all'importo del rapporto bancario passivo o relativo a un suo finanziamento/mutuo Indennizzo fisso indicato in Polizza all'assicurato di età non superiore a 60 anni
- ✓ Sostegno per gravi eventi Rimborsamento delle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche nell'abitazione in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio, compresi gli eventuali costi di progettazione

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - IN ACCORDO

Sezione Responsabilità civile generale

- ✓ Responsabilità civile verso terzi (RCT)
A tutela del patrimonio dell'Impresa sociale, dei suoi Addetti e di Volontari, Volontari occasionali e Associati assicurati per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento delle attività indicate in Polizza, compresi i rischi che derivano da proprietà e conduzione dei locali in cui si svolgono.
- ✓ Rischi temporanei – Organizzazione di eventi
Sono inoltre disponibili diverse Garanzie opzionali:
- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
- ✓ Malattie professionali
- ✓ Danni alle cose in consegna e custodia (esclusi i veicoli)
- ✓ Parcheggio veicoli



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni relative alle Garanzie di ciascuna Sezione sono contenute nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere grassetto.

Di seguito le principali esclusioni previste per ciascuna sezione.

PROTEZIONE DELLA PERSONA

Sezione Prevenzione e Assistenza - Assistenza Persona

- × eventi avvenuti in occasione di guerra, terremoti, calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni da accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di guerra, terrorismo e vandalismo, invasione, occupazione militare; insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse, rivoluzioni, movimenti popolari, saccheggi;
- × eventi determinati da dolo dell'Assicurato o dall'intervento di Pubbliche Autorità.

Sezione Salute e Benessere

- × Infortuni correlati a sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, Parkinson, Alzheimer;
- × Infortuni, Malattie e stati patologici noti o che hanno dato origine a cure o esami o diagnosticati prima della stipula del contratto.

Sezione Difesa del reddito

- × Infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o sostanze allucinogene; azioni o comportamenti correlati a epilessia e i sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO – IN ACCORDO

Sezione Responsabilità Civile Generale

Non sono considerati terzi:

- × legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore dell'Impresa sociale assicurata e le persone che sono con loro nei rapporti indicati al punto che segue;
- × nel caso in cui un Assicurato ha concorso con colpa all'evento che ha causato il danno:
 - qualsiasi parente o affine che risulta con lui convivente dal Certificato di Stato di famiglia;
 - il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente di fatto a termini di legge, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti anche se non risultano conviventi;
- × le società che, rispetto all'Impresa sociale Contraente assicurata, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate e i loro Amministratori;
- × gli Addetti dell'Impresa sociale assicurata che subiscono il danno durante il lavoro o servizio, salvo quanto coperto con le Garanzie opzionali Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) e Malattie professionali, se attivate;
- × tutte le altre persone (esclusi Volontari, Volontari occasionali e Associati) diverse da quelle indicate al punto precedente che subiscono il danno durante la loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i Subappaltatori, salvo quanto coperto con le Garanzie opzionali Responsabilità civile attività agricola (RC attività agricola) e Responsabilità civile attività edilizia (RC attività edilizia), se attivate;
- × L'Impresa sociale Contraente rispetto ai singoli Volontari e Associati, salvo quanto previsto per la Garanzia opzionale Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti, se attivata.
I singoli Volontari, Volontari occasionali e Associati, se assicurati, sono invece terzi tra loro per il caso di morte o di lesioni personali e comunque rispetto all'Impresa sociale Contraente.
- × **Esclusione Cyber Risk:**
Sono esclusi perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi o attribuibili, anche in parte, ai seguenti eventi: "Atto Cyber" e "Incidente Cyber", inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

- ✓ Smercio di prodotti
- ✓ Responsabilità civile attività edilizia
- ✓ Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dirigenti

Sezione Responsabilità civile prodotti

Per i rischi di Richieste di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi da prodotti difettosi per i quali l'impresa sociale riveste in Italia la qualifica di produttore anche venduti o distribuiti, dopo la loro consegna a terzi.

La copertura può essere integrata con le seguenti estensioni:

- ✓ Estensione in USA e Canada
- ✓ Danni al prodotto contenuto
- ✓ Danni al prodotto finito
- ✓ Danni a immobili o manufatti con componenti in polizza
- ✓ Estensione Ritiro prodotti
- ✓ Contaminazione dolosa

Sezione Tutela legale

Copertura delle spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, per la difesa degli Assicurati nei seguenti casi:

- ✓ Danni subiti per fatti illeciti di terzi
- ✓ Difesa per delitti colposi e contravvenzioni
- ✓ Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi (in caso di assoluzione definitiva, derubricazione del reato, archiviazione)
- ✓ Difesa civile a seguito di Richieste di risarcimento per danni extra contrattuali.

IN ATTIVITÀ

Sezione Cyber Risk

Sono previste le seguenti Garanzie:

- ✓ Danni al Sistema Informativo: a copertura dei costi sostenuti dall'Impresa sociale a seguito di Evento Cyber che colpisce il Sistema Informativo aziendale, che si verifica e viene scoperto durante il periodo di assicurazione.
- ✓ Responsabilità civile da Evento Cyber: Garanzia opzionale a tutela del patrimonio dell'Impresa sociale rispetto ai danni provocati a terzi da Evento Cyber che colpisce il Sistema Informativo aziendale.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Sezione Prevenzione e Assistenza - Assistenza Fabbricato

Pacchetto di Prestazioni di Assistenza legate a emergenze che interessano il o i Fabbricati, in cui sono svolte le attività dell'Impresa sociale Contraente assicurati con la sezione In Solidità:

- ✓ Invio di un idraulico per interventi di emergenza;
- ✓ Pronto intervento per danni da acqua;
- ✓ Invio di un elettricista per interventi di emergenza;
- ✓ Fornitura temporanea di energia elettrica;
- ✓ Invio di un fabbro, di un vetraio, di un frigorista, per interventi di emergenza;
- ✓ Invio di un serrandista in caso di emergenza, di un tecnico di condizionatori; di un sorvegliante; Rientro anticipato; Trasloco; Prenotazione autovettura sostitutiva;
- ✓ Informazioni immobiliari sull'esercizio;
- ✓ Informazioni sugli autonoleggi in Italia; su fiere nazionali e internazionali.

IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI DA INCENDIO E ALTRI EVENTI

A sua volta si articola in 4 sezioni, una base e tre opzionali

Sezione Stabile start sezione base, con le seguenti garanzie principali:

- ✓ **Danni ai beni da Incendio e altri eventi**
Copre i Danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi ai Fabbricati assicurati, in cui l'Impresa sociale Contraente svolge le proprie attività, e al relativo Contenuto, se assicurate le rispettive Partite: Incendio, Esplosione e Scoppio, Azione meccanica del fulmine, Implosione, Caduta di aeromobili e veicoli spaziali, Onda sonora, Fumo, gas o vapori, Crollo di ponti, cavalcavia, viadotti, Urto di veicoli stradali o natanti, Caduta ascensori e montacarichi.
- ✓ **Spese supplementari** per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i residui del Sinistro, rimuovere e depositare il Contenuto assicurato non danneggiato o solo parzialmente danneggiato e per gli oneri che il Contraente deve versare a Enti o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del Sinistro.
- ✓ **Rischio locativo**
In caso di esercizio dell'attività in Fabbricati condotti in locazione dall'Impresa sociale Contraente, per i danni al Fabbricato, è possibile assicurare la responsabilità che può derivargli in relazione agli eventi Incendio, Esplosione e Scoppio.

Sezione Eventi naturali - Eventi atmosferici: sezioni opzionali

Sezione Eventi straordinari e impianti che a loro volta prevedono

Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse garanzie

IN SOLIDITÀ - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

- ✓ Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da **Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione**, Frana, se i beni assicurati si trovano in un'area individuata nei provvedimenti delle autorità competenti. Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Terreni". In aggiunta, se presente anche la sezione Stabile start, la copertura può inoltre essere estesa alla Partita "Rimanenze" ("Arredamento" e "Merci").
- ✓ Se attiva anche la copertura per danni da Incendio e altri eventi, sono inoltre coperte, con specifici limiti, **le spese supplementari** per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro.

Sezione Responsabilità civile prodotti

Non sono considerati terzi:

- ✗ legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore dell'Impresa sociale Contraente;
- ✗ le società controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e i loro Amministratori.

Sono escluse:

- ✗ le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
 - ✗ le spese e oneri per il ritiro dal mercato o il richiamo di qualsiasi prodotto.
- Sezione Tutela legale
- ✗ multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo di ogni genere e specie;
 - ✗ danni che derivano da impiego o detenzione di sostanze radioattive, verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

IN ATTIVITÀ

Sezione Cyber Risk

- ✗ danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:
- ✗ danni che derivano da impiego o detenzione di sostanze radioattive, verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Sezione Prevenzione e Assistenza - Assistenza Fabbricato

Valgono le stesse esclusioni principali indicate per la Garanzia Assistenza Persona.

IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI DA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono sempre esclusi i danni conseguenze di:

- ✗ **eruzioni vulcaniche, Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento e Bombe d'acqua**, rischi ai quali è dedicata l'autonoma sezione In solidità - Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali;
- ✗ **atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;**
- ✗ **esplosione nucleare o contaminazione da radioattività o radiazione ionizzante determinata da materia nucleare;**
- ✗ **causati con dolo dell'Assicurato.**

Per la Sezione **Apparecchiature elettriche ed elettroniche** sono sempre esclusi:

- ✗ **i danni da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la disponibilità delle Apparecchiature elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse;** se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili, Generali Italia è obbligata esclusivamente per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati conseguenti da questi ultimi;
- ✗ **per Archivi e Supporti di Dati, il valore intrinseco dei dati in essi contenuti;**
- ✗ **per i Supporti di dati, anche i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.**

Per le altre Sezioni opera la seguente **Esclusione Cyber:**

- ✗ **Sono esclusi perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato informatico" stesso direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi o attribuibili, anche in parte, ai seguenti eventi: "Atto Cyber" e "Incidente Cyber", inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.**

IN GUARDIA

Sezione Furto e Rapina

Sono esclusi i danni:

- ✗ **agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata**
- ✗ **commessi o agevolati con dolo da:**
 - **persone che abitano con i suddetti soggetti o agli stessi legate da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti o che occupano i locali che contengono le cose assicurate o con questi comunicanti;**
 - **persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto per la Garanzia base Garanzia Furto Contenuto;**
 - **incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.**

Ulteriori esclusioni sono riportate nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di Indennizzo specifici per alcune coperture, Franchigie, Scoperti e Termini di aspettativa, che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto e riepilogati in Polizza.

! Per Franchigia si intende la parte del danno accertato o del Danno liquidabile - espressa in cifra fissa o, per le Garanzie infortuni e malattia, in punti percentuali (per le invalidità) o in giorni (per le diarie) - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

! Per Scoperto si intende la percentuale di danno accertato o del Danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro..

Per i Terreni sono coperte le sole spese sostenute per sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche.

IN GUARDIA - Sezione Furto e Rapina: Generali Italia indennizza i danni di Furto e Rapina del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, e altri rischi accessori.

Tutte le Garanzie offerte con le varie Sezioni sono prestate nell'ambito dei Massimali e delle Somme assicurate rispettivamente indicati in Polizza. ratura può essere integrata con le seguenti estensioni:

! Per Termine di aspettativa si intende il periodo di tempo, successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione e al pagamento del relativo Premio di perfezionamento, durante il quale le Garanzie per cui è previsto, in tutto o in parte, non operano.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Assistenza Persona:** alcune Prestazioni operano in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; altre in tutto il mondo. Sono comunque esclusi dalle Prestazioni i Sinistri nei paesi in cui è in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.
- ✓ **Sezioni Salute e Benessere e Difesa del reddito:** le Garanzie operano in tutto il mondo.
- ✓ **Sezione Responsabilità civile generale:** la Garanzia Responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei e, per la partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, è estesa a tutto il mondo, esclusi Stati Uniti e Canada; la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione Responsabilità civile prodotti:** la garanzia base vale nel modo intero, esclusi USA e Canada, cui può essere estesa con alcune limitazioni.
- ✓ **Sezione Tutela legale:** tutte le Garanzie operano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino; alcune Garanzie operano anche nei paesi dell'Unione Europea, in Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco.
- ✓ **Sezione Cyber Risk: - Garanzia Danni al Sistema Informativo:** opera per i danni subiti dal Sistema Informativo dell'Assicurato ubicato in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e, per la copertura Costi di Notifica - "Breach of privacy", anche per i dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato è titolare del trattamento ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia e Andorra.
- ✓ **Sezione Cyber Risk: - Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber:** opera per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informativo dell'Assicurato ubicato in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.
- ✓ **Le Garanzie Protezione dell'attività** sono valide per i rischi ubicati nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Il Contraente o l'Assicurato, all'attivazione delle Garanzie **deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi** e, durante il periodo di validità delle Garanzie, deve **comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.**
 - In caso di Sinistro, **la denuncia deve essere presentata a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni (10 giorni in caso di Sinistro Infortuni o malattia) da quando l'Assicurato (o se impossibilitato, i suoi familiari o eredi) ne ha avuto conoscenza;** in caso di Sinistro di Tutela Legale **la denuncia deve essere effettuata a DAS;** Prestazioni e servizi Prevenzione e Assistenza sono attivabili telefonicamente;
 - L'Assicurato deve inoltre **far pervenire tempestivamente a Generali Italia, notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**
 - In caso di procedimento penale l'Assicurato deve **denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**
 - In caso di Sinistro che colpisce i beni assicurati, il Contraente e l'Assicurato devono **fare il possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno, salvaguardare le cose rimaste e conservare le tracce e i residui del Sinistro.**
 - In caso di Sinistro Infortuni o malattia, l'Assicurato deve **sottoporsi a visita medica,** se richiesto da Generali Italia e **documentare il decorso delle Lesioni.**
- Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o in più rate.

Le rate possono essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrali (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua), quadrimestrali (con una maggiorazione del Premio del 3% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In caso di recesso per Sinistro e in caso di recesso dalle Garanzie Eventi Catastrofali da parte del Contraente o di Generali Italia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura ha la durata indicata in Polizza per ciascuna Garanzia e, se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza è prorogata per una durata pari a un anno e così successivamente. Le Garanzie Eventi atmosferici, le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofici e le Garanzie della sezione Cyber risks hanno sempre durata annuale; per tali Garanzie non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio.

In generale, le Garanzie operano per i Sinistri che si verificano in corso di efficacia delle stesse, fino alla scadenza.

La Garanzia opzionale Vertenze contrattuali della sezione Tutela legale opera dopo il decorso del **Termine di aspettativa di 90 giorni.**

Le Garanzie Eventi atmosferici e Calamità naturali ed eventi catastrofici operano dopo il decorso del **Termine di aspettativa di 15 giorni.**

Alcune Garanzie di Responsabilità civile operano solo se l'Assicurato riceve la Richiesta di risarcimento in corso di contratto. La Garanzia Danni al Sistema informatico vale per gli 'Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informativo nel corso della validità della stessa solo se tali eventi sono stati anche scoperti nello stesso periodo.



Come posso disdire la polizza?

Per impedire la tacita proroga dell'Assicurazione, se prevista, il Contraente o Generali Italia devono **inviare comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza** indicata in Polizza o alla scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata. La comunicazione vale per tutte le Garanzie attivate in scadenza, con l'eccezione della disdetta comunicata solo per le Garanzie Eventi atmosferici, Calamità naturali ed eventi catastrofici o Cyber Risk, le quali hanno sempre durata annuale, anche in caso di durata poliennale delle altre Garanzie. **Nel caso di sottoscrizione di una copertura di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge in caso di Garanzie poliennali, il Contraente può esercitare il diritto di recesso dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 30 giorni.** Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Generali Italia ha inoltre facoltà di recedere per Sinistro dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, inviando la relativa comunicazione entro tale termine. **Il Contraente o Generali Italia hanno facoltà di recedere in ogni momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 giorni.**

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione Infortuni e Malattia, Perdite pecuniarie, Responsabilità civile, Tutela legale, Cyber Risk, Danni ai beni da Incendio e altri eventi, Furto e Rapina e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: **Cattolica&Non Profit - Imprese sociali**

data di aggiornamento: 28.06.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchese,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati in Polizza.

Sono previste le seguenti **OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO**

- PROTEZIONE DELLA PERSONA - SEZIONE SALUTE E BENESSERE

Il Premio della Garanzia *Invalità permanente per infortunio* è legato a Franchigia e Tabella di determinazione dell'Invalità permanente scelte.

1. Le opzioni di Franchigia, in ordine decrescente di Premio, sono le seguenti:

- Franchigia assoluta 3% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (5% e 10% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 3% ASSOLUTA
- Franchigia assoluta 5% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (10% e 15% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 5% ASSOLUTA

2. La scelta della Tabella ANIA comporta l'applicazione di un Premio minore rispetto alla scelta della Tabella INAIL

- PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - SEZIONE IN GUARDIA – FURTO

1. Franchigia opzionale per Sinistro al Contenuto: il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con detrazione di un importo calcolato come segue: 10% della Somma assicurata con il minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 5.000,00 euro.

2. Impianto di allarme: i locali che contengono le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto con le seguenti caratteristiche:

- volumetrico o perimetrale,
- dotato di registrazione di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato tramite combinatore telefonico, ponte radio o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine o Istituto di vigilanza privato.

Oltre a quelle indicate nel DIP Danni, sono previste le seguenti **OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO**

- PROTEZIONE DELLA PERSONA - SEZIONE SALUTE E BENESSERE

L'opzione Franchigia opzionale riassorbibile per la Garanzia *Invalità permanente per infortunio* determina un aumento del Premio.

- PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ – IN SOLIDITÀ :Garanzie opzionali

Ricorso terzi	Tiene indenne l'Impresa sociale assicurata di quanto è tenuta a pagare in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della copertura Incendio e altri eventi che ha colpito i beni assicurati relativamente alle coperture previste dalla Sezione Stabile start
Eventi atmosferici	Copre i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da uragano, bufera, tempesta, ciclone; vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve quando avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali i eventi atmosferici.
Sovraccarico neve	Copre i Danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto assicurati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve e i conseguenti danni da bagnamento.
Grandine su fragili	Copre i Danni materiali alle cose assicurate direttamente causati dalla grandine a serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali, manufatti di materia plastica, impianti solari termici o fotovoltaici, guaine impermeabilizzanti.
Atti vandalici e dolosi	Copre i Danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiono individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici.
Terrorismo e sabotaggio	Copre i Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.
Beni in cassaforte	In caso di scasso asportazione della cassaforte copre, nei limiti pattuiti, il furto di gioielli e preziosi, oggetti pregiati, collezioni valori e documenti contenutivi
Fenomeno elettrico	Copre i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Fenomeno elettrico a impianti tecnici a servizio del Fabbricato e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine, se assicurato il Contenuto.

Commercio ambulante - Incendio	Indennizza i danni causati al Contenuto utilizzato durante lo svolgimento dell'attività di commercio ambulante che derivano dagli eventi garantiti nelle sezioni In solidità. Le Garanzie prestate sulle cose assicurate operano durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa e nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante.		
• PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ – IN GUARDIA: Garanzie opzionali			
Beni in cassaforte	Portavalori	Commercio ambulante - Furto	Contenuto posto all'aperto
 Che cosa NON è assicurato?			
Sezione Salute e Benessere			
<ul style="list-style-type: none"> • Infortuni causati da azioni o comportamenti correlati a infezioni da HIV; guida di veicoli o natanti da Assicurato non abilitato, di mezzi di locomozione acquatici, aerei o subacquei a uso professionale; guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; • azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato; • Infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza; causati da manovre o esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi; prestazioni sanitarie, cure e interventi per l'eliminazione o correzione di Malformazioni o Difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto; 	<ul style="list-style-type: none"> • complicanze, conseguenze dirette e indirette di Infortuni subiti prima della stipula del contratto e relativi postumi; • trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale; • Infortuni subiti durante la pratica di qualsiasi sport professionistico o di attività sportive ad alto rischio come, a titolo di esempio, arti marziali e sport aerei; • Infortuni che derivano da: trasmutazione del nucleo dell'atomo, guerre, fenomeni atmosferici con caratteristica di calamità naturale; contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche, atti di terrorismo; <p>Le coperture Malattia inoltre non comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Day hospital con finalità diagnostiche; • prestazioni e terapie con finalità estetiche, Ricoveri per la cura della parodontite e cure dentarie in genere. 		
Sezione Responsabilità civile generale			
<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cose oggetto di: lavorazione direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi; movimentazione, sollevamento, carico e scarico, trasporto; • da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno; • alle condutture o agli impianti sotterranei, subacquei e danni conseguenti; • di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile (responsabilità dell'albergatore); • da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati o dalle modalità adottate dall'Assicurato; • indennizzabili a termine delle Garanzie In solidità; • da gestione di case di riposo, residenze sanitarie assistite, cliniche, case di cura, presidi ospedalieri; dall'effettuazione di interventi chirurgici, atti invasivi, di chirurgia minore in ambulatori medici o in regime di Day Hospital/Day Surgery, di analisi chimico – cliniche - biologiche, diagnostica per immagini, mammografia, esercizio/fornitura di personale per RSA/Case di riposo, distribuzione di sangue • da svolgimento di attività professionale medica o infermieristica e di qualunque attività sanitaria che ricade nell'ambito della legge 8 marzo 2017 n.24 (cd legge Gelli -Bianco). <p>Sono inoltre esclusi i danni causati da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asbesto; esplodenti, armi da fuoco; • atti di guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, ordigni di guerra; • difetto originario delle cose vendute, consegnate o somministrate; • emissione di onde e di campi elettromagnetici; • furto, smarrimento ed errata consegna; 	<ul style="list-style-type: none"> • umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali in cui è svolta l'attività impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento; • lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; • operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori; • opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; • proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree equiparate per i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; • proprietà e conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata; • proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, natanti a motore; aeromobili, droni e apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo; • proprietà e uso di teleferiche, funicolari e impianti simili; • responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato che non derivano direttamente dalla legge; • subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato; • eventi catastrofici come terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche; • trapianti di organi umani e impiego di sostanze biologiche di origine umana; utilizzo di organismi geneticamente modificati (O.G.M.); • TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili), influenza aviaria, alcool, tabacco; • organizzazione di attività sportiva non a titolo ricreativo o strumentale all'attività dell'Ente. <p>Sono sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.</p>		
Sezione Responsabilità civile prodotti			
<p>Spese escluse</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto. • se non autorizzate da Generali Italia, le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini per accertare le cause del danno. <p>Danni esclusi: sono previste specifiche esclusioni relative a: AZIONI, PRODOTTI CHIMICA E FISICA, TOSSICITÀ, INQUINANTI INFORMATICA E DATI</p>	<p>Prodotti sempre esclusi</p> <p>Sono sempre e comunque esclusi i prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • destinati all'industria aerospaziale, aeronautica o militare, nonché alla relativa industria componentistica; • farmaceutici. <p>Per i danni che si verificano nei territori di USA e Canada, sono inoltre esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chimici e cosmetici; • apparecchi medicali e biomedicali; • caschi; • esplosivi e sostanze esplodenti; • destinati all'industria automobilistica ("automotive") e alla relativa industria componentistica. 		
Sezione Tutela legale			
<p>Spese sempre escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compensi dell'avvocato definiti tramite patti di quota lite; • compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se non ne segue il rinvio a giudizio della conteroparte; compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da DAS; 	<ul style="list-style-type: none"> • spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; • imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; • multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; • spese liquidate a lle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali espese non concordate con D.A.S.; 		

<ul style="list-style-type: none"> spese per l'indennità di trasferta e spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Sinistro; 	<ul style="list-style-type: none"> in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
<p>Sezioni Stabile start, Eventi atmosferici, Eventi straordinari e Impianti</p> <p>Sono esclusi i danni che derivano da:</p> <ul style="list-style-type: none"> dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; precarie condizioni di statica e manutenzione dei Fabbricati; difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità; urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati; deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato originati da qualsiasi evento; occupazione abusiva, guerra o guerra informatica, insurrezione, perquisizioni o altri interventi dell'autorità pubblica; cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine; vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione; 	
<ul style="list-style-type: none"> movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica; vegetali, animali, microrganismi, funghi, muffa e batteri; errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, installazione e fabbricazione usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento; inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, contaminazione da sostanze radioattive; emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, accelerazione artificiale di particelle atomiche; <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> di Furto, Rapina, impossessamento, Truffa, Estorsione, Appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento; a Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione. 	

Sezione In solidità – Eventi naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali:

Sono esclusi dalla copertura i beni immobili in costruzione; già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi; gravati da abuso edilizio anche sorto successivamente alla data di costruzione; costruiti in carenza di autorizzazioni, nonché i beni in essi contenuti.

Sono esclusi i danni a: beni in leasing già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione; gioielli, pietre e metalli preziosi; collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro; boschi, coltivazioni, piante, animali in genere; merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se già assicurati; aeromobili e natanti. Nella Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) salvo diversa pattuizione tra le parti. Sono esclusi i danni: conseguenza del comportamento attivo dell'uomo; provocati a terzi dai beni assicurati a seguito di eventi; conseguenza di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio; relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione; di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti; da mancata o anormale distribuzione di energia se non sono diretta conseguenza degli eventi assicurati sulle cose assicurate; da perdita o alterazione della funzionalità di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata, utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare o trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni. **Sisma**: la copertura opera se il Fabbricato assicurato e l'intera costruzione di cui è parte ha caratteristiche che corrispondono a quanto dichiarato e sono esclusi i danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina e i danni che derivano dall'intervento dell'uomo. **Alluvione, Inondazione ed esondazione**: sono esclusi i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazione della falda freatica, Frane, maremoti, maree, mareggiate, penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento dell'uomo; alle Rimanezze poste all'aperto, alle Merci con base posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o poste in locali interrati o seminterrati. **Frana**: sono esclusi i danni da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione, movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra, frane dovute a errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, frane già note o potenzialmente già note e a cose mobili all'aperto.

 Ci sono limiti di copertura?			
Garanzie	Franchigia per Sinistro	Limite di indennizzo	
Spese di cura per infortunio:	200,00 euro per cure psicoterapiche	20% col minimo di 100,00 euro per Assicurato in assenza di Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale e per cure e protesi dentarie	
Responsabilità civile verso terzi	500,00 euro per danni a Cose e per specifiche coperture	<ul style="list-style-type: none"> 10% col minimo di 1.000,00 euro per Danni da inquinamento accidentale e da interruzione di attività – minimo 1.500,00 euro per Danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio Indicato in Polizza per specifiche coperture 	
Garanzia	Franchigia per Sinistro	Garanzie	Limite di indennizzo
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e Malattie professionali	1.500,00 euro	Responsabilità civile prodotti	10% con il minimo e il massimo rispettivamente indicati in Polizza per danni in tutto il mondo, esclusi USA e Canada e Danni in USA e Canada (se attivata l'estensione)
Responsabilità Civile da Evento Cyber	250,00 euro	Danni al Sistema Informatico	10% col minimo di 250,00 euro
Rottura Lastre Furto dei fissi e infissi e guasti causati dai ladri	200,00 euro	Garanzie Eventi atmosferici ed Eventi straordinari e impianti	indicati in Polizza
		Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Per Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana non superiore al 15%
		Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofali	
		Furto Contenuto	

 A chi è rivolto questo prodotto?
<p>Il prodotto è destinato come target elettivo alle Imprese sociali e alle persone che partecipano nelle varie forme alla vita sociale delle stesse ed è rivolto al cliente che ha espresso i bisogni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> Assistenza e soccorso e Cura della persona (Garanzie PROTEZIONE DELLA PERSONA), Protezione del patrimonio (Garanzie PROTEZIONE DEL PATRIMONIO e PROTEZIONE DELLA PERSONA – sezione Difesa del reddito), Assistenza e soccorso e Protezione dei beni (Garanzie PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ e PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - sezione In Attività – Garanzia Danni al Sistema Informatico).

 Quali costi devo sostenere?	
Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 23,00% del Premio imponibile pagato dal Contraente.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contemporaneamente notizia della trasmissione al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	<p>Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), PEC: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
Negoziazione assistita	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di controversie di natura medica relative alle Garanzie delle sezioni Salute e Benessere e Difesa del reddito o di controversie relative alla determinazione e stima dei danni nell'ambito della Garanzia Danni al Sistema informatico della sezione Cyber Risk, delle Garanzie In solidità – Danni ai beni da Incendio e altri eventi o delle Garanzie In guardia – Furto, si può ricorrere alle perizie contrattuali previste nelle Condizioni di assicurazione. In tali casi l'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchese,14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - PEC: generalialitalia@pec.generaligroup.com.</p> <p>Per la Sezione Tutela legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; - Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it. <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).</p>
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,5% per le Garanzie Infortuni e Malattia; • 10% per le Garanzie Assistenza; • 21,25% per le Garanzie Difesa del reddito, Tutela legale, Apparecchiature elettriche ed elettroniche e per la Garanzia Danni al Sistema informatico; • 22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antirackett – antiusura), per le altre Garanzie In solidità, le Garanzie In guardia – Furto e per le Garanzie di Responsabilità civile.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:	
<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; • VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; • PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; • CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; • SEGNALARE UN SINISTRO. 	

Struttura

Il Contratto di assicurazione “Cattolica&Non Profit - *Imprese sociali*” è un contratto multirischi e comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto “Cattolica&Non Profit - *Imprese sociali*” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- Definizioni;
- Condizioni Specifiche delle Garanzie;
- Condizioni speciali
- Condizioni Generali che regolano il contratto;
- Norme che operano in caso di sinistro.

Le Condizioni Specifiche sono suddivise per aree di Protezione in relazione al tipo di bisogni soddisfatti dalle Garanzie rispettivamente disciplinatevi o agli eventi cui sono legate e sono composte come segue.

PROTEZIONE DELLA PERSONA

- Prevenzione e Assistenza - Assistenza Persona
- Salute e Benessere: Infortuni e malattia
- Difesa del reddito: Perdite pecuniarie da infortunio o malattia

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

- o IN ACCORDO:
 - Responsabilità civile generale
 - Responsabilità civile prodotti
 - Tutela legale
- o IN ATTIVITÀ:
 - Cyber Risk

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

- Prevenzione e Assistenza - Assistenza Fabbricato
- o IN SOLIDITÀ - Danni materiali e diretti ai beni da Incendio e altri eventi:
 - Stabile start
 - Eventi naturali – Eventi atmosferici
 - Eventi straordinari e impianti
 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- o IN SOLIDITÀ - EVENTI NATURALI - Calamità naturali ed eventi catastrofici
- o IN GUARDIA:
 - Furto e Rapina

Le Garanzie raggruppate sotto **ciascuna delle tre aree** di protezione:

- sono suddivise in **sezioni** che a loro volta possono contenere **Garanzie base** e **Garanzie opzionali**;
- sono **attivabili autonomamente** rispetto a quelle raggruppate nelle altre aree di protezione, **con le seguenti eccezioni**:
 - per attivare le Garanzie della sezione *Cyber Risk* (Protezione del patrimonio – In attività) è necessario avere attivato la sezione *Apparecchiature elettriche ed elettroniche* (Protezione dell'attività – In solidità);
 - per attivare le Garanzie della sezione *Tutela legale* (Protezione del patrimonio – In accordo), se non attivata anche la sezione *Responsabilità civile generale*, è necessario attivare la sezione *Stabile start* (Protezione dell'attività – In solidità) per almeno un Fabbricato.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio.

DEFINIZIONI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

DEFINIZIONI COMUNI

Addetti	Titolari, soci, prestatori di lavoro, borsisti, stagisti, tirocinanti, lavoratori socialmente utili. Gli Addetti Assicurati sono identificati come previsto dall'articolo <i>Identificazione degli Assicurati</i> delle Condizioni Generali che regolano il contratto.
Assicurati	Soggetti il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Vedi Definizioni "Assicurati" nelle Definizioni specifiche Protezione della persona e Protezione del patrimonio.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione multirischi "Cattolica&Non Profit - Imprese sociali".
Assistenza	L'aiuto tempestivo, in denaro o in servizi, fornito da Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di un Sinistro.
Associati o Aderenti	Coloro che aderiscono all'Impresa sociale Contraente come iscritti mediante il versamento della quota associativa. Per gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono registrati nel Libro degli associati o aderenti ai sensi dell'art.15, comma I, lettera a) del Codice del Terzo Settore.
Attività dichiarata	L'attività svolta dall' Impresa sociale Contraente e dichiarata in Polizza. Attività di interesse generale: quelle elencate dal Codice del Terzo Settore ¹ per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previste dallo statuto dell'Ente e che rappresenta l'attività che lo contraddistingue. Attività commerciali e produttive: attività, previste dallo Statuto dell'Impresa sociale, strumentali rispetto a quella di interesse generale, funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Impresa Sociale.
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali o anche una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili , indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un " Sistema Informatico ".
Circostanza	Qualsiasi rilievo o contestazione oppure qualsiasi atto o fatto, scritti o espressi, che sono rivolti direttamente verso l'Assicurato, riguardanti la sua condotta, da cui può derivare una Richiesta di risarcimento in relazione a un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione dell'Assicurazione.
Codice del Terzo Settore	Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.
Contraente	L'Impresa sociale che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio o di altri o di entrambi ed è tenuta al pagamento del Premio.
Danno	Il danno determinato in base alle condizioni tutte di Assicurazione senza tener conto di eventuali Franchigie, Scoperti e limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento.
Danno liquidabile	Danno il cui ammontare viene determinato sulla base delle presenti Condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento previsti in Polizza e nelle presenti Condizioni di assicurazione ma senza tenere conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (esempio: testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un " Sistema Informatico ".
Dipendente	Per Dipendente si intende: <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che l'Impresa sociale Contraente ha diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative e remunera attraverso salari o stipendi o attraverso commissioni o con entrambe le modalità;

	<ul style="list-style-type: none"> qualsiasi lavoratore autonomo o lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture dell'Impresa sociale Contraente se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione della stessa, alla stessa maniera indicata per i dipendenti di cui al precedente punto, nello svolgimento di attività istituzionali dell'Impresa sociale Contraente.
Ente di Terzo Settore (abbreviato in E.T.S.)	Le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS), gli enti filantropici, le Reti associative, le Società di Mutuo Soccorso, le Associazioni, riconosciute o non riconosciute, Fondazioni e gli altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Fruitori	Coloro che usufruiscono/beneficiano dei Servizi erogati dall'Impresa sociale Contraente. I fruitori assicurati sono quelli identificati come previsto dall'articolo <i>Identificazione degli assicurati</i> delle Condizioni Generali che regolano il contratto.
Furto	È il reato previsto dal Codice penale ² integrato dall'impossessamento di un bene mobile altrui sottraendolo a chi lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia	Copertura assicurativa di Generali Italia S.p.A. che prevede il pagamento di un Indennizzo, Risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una Prestazione in caso di Sinistro.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Marocchese 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV).
Impresa sociale	Ente del Terzo Settore che esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Incidente Cyber	<ul style="list-style-type: none"> Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"; Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".
Indennizzo/Risarcimento	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi, a titolo esemplificativo, "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un " Sistema Informatico ".
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie per Sinistro e, nei casi in cui è previsto, per ciascun danneggiato o anche per annualità assicurativa, a prescindere dal numero di Sinistri. Qualsiasi sottolimito di Massimale eventualmente indicato nelle presenti Condizioni di assicurazione, in Polizza, o in entrambi, costituisce parte del Massimale e non è in aggiunta a esso.
Nucleo familiare	Le persone legate da rapporti di coniugio, parentela o affinità, che hanno la stessa residenza anagrafica. Si intende equiparato al coniuge il partner nell'unione civile o nella convivenza di fatto ³ .
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione e definisce l'ambito di tutte le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.

Rapina	Reato previsto dal Codice penale ⁴ integrato, nella forma propria, dall'impossessamento di cose mobili altrui sottraendole a chi le detiene mediante violenza alla persona o minacce (anche con armi), al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri. La rapina impropria risulta, invece, integrata quando il colpevole usa la violenza o la minaccia o entrambe subito dopo aver sottratto il bene per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene o l'impunità.
Registro dei Volontari	Registro nel quale devono essere iscritti i Volontari dell'Impresa sociale Contraente che svolgono la loro attività in modo non occasionale, previsto all'art. 17, comma 1, del Codice del Terzo Settore.
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (abbreviato RUNTS)	Registro pubblico di cui all'art.11 del Codice del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale sono iscritti gli Enti e le Imprese sociali che, con l'iscrizione, ottengono la qualifica di Ente del Terzo Settore.
Registro/Libro degli Associati o Aderenti	Registro nel quale devono essere iscritti gli Associati o Aderenti all'Impresa sociale Contraente previsto all'art. 15, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo Settore.
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro	Vedi Definizioni "Sinistro" per le diverse sezioni nelle Definizioni specifiche.
Sistema Informatico Sistema IT	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Per la sola sezione Cyber Risk si intendono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema informatico.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Somma assicurata	La somma indicata in Polizza quale limite massimo dell'Indennizzo dovuto da Generali Italia in caso di Sinistro.
Supporto per l'elaborazione dei dati Supporto di dati	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i "Dati informatici" stessi.
Termine di aspettativa	Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le Garanzie per cui è previsto non sono, in tutto o in parte, operanti.
Volontario	Colui che, per sua libera scelta, svolge attività in modo non occasionale in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i Volontari sono coloro che risultano iscritti nel registro di cui al comma 1. dell'art.17 del Codice del Terzo Settore. Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i Volontari sono coloro che risultano iscritti nei registri dei Volontari di ODV e APS ai sensi, rispettivamente, delle leggi 11 agosto 1991 n. 266 e 7 dicembre 2000 n. 383. I Volontari Assicurati sono coloro che sono identificati come previsto dall'articolo <i>Identificazione degli assicurati</i> delle Condizioni Generali che regolano il contratto.

Volontario occasionale	<p>Colui che, per sua libera scelta, svolge attività in modo occasionale in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. In ragione della sporadicità dell'attività prestata, non rientra nel "Registro dei Volontari".</p> <p>I Volontari occasionali Assicurati sono quelli identificati come previsto dall'articolo <i>Identificazione degli assicurati</i> delle Condizioni Generali che regolano il contratto.</p>
-------------------------------	--

DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA

ASSISTENZA PERSONA SALUTE E BENESSERE DIFESA DEL REDDITO

Accertamento diagnostico	Prestazione medica strumentale atta a ricercare, a definire la presenza o il decorso di una patologia derivante da Malattia o Infortunio a carattere anche cruento o invasivo.
Ambulatorio	Struttura o centro attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, a erogare prestazioni medico-chirurgiche, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.
Assicurati	<p>SEZIONE ASSISTENZA PERSONA</p> <p>Salve le specifiche previsioni per le singole Prestazioni, per Assicurati si intendono, se ne è indicata la copertura in Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Volontari • gli Addetti <p>dell'Impresa sociale Contraente.</p> <p>SEZIONE SALUTE E BENESSERE</p> <p>Salve le specifiche previsioni per le singole coperture assicurative, per Assicurati si intendono, per le Garanzie per cui ne è rispettivamente indicata la copertura in Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Volontari (se ne è indicata la copertura in Polizza) • i Volontari occasionali (se ne è indicata la copertura in Polizza) • gli Associati (se ne è indicata la copertura in Polizza) • gli Addetti (se ne è indicata la copertura in Polizza) • i Fruitori (se ne è indicata la copertura in Polizza - sola Garanzia <i>Infortuni per fruitori</i>) <p>dell'Impresa sociale Contraente.</p> <p>SEZIONE DIFESA DEL REDDITO</p> <p>Per Assicurati si intendono i soli Volontari dell'Impresa sociale Contraente, se ne è indicata la copertura in Polizza, dell'Impresa sociale Contraente.</p>
Atto terroristico	Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica alla quale Generali Italia paga l'Indennizzo in caso di Infortunio mortale dell'Assicurato.
Cartella clinica	Documento ufficiale e atto pubblico redatto durante il Ricovero o il Day hospital o a seguito di intervento ambulatoriale, contenente le generalità dell'Assicurato, la Diagnosi, l'anamnesi patologica prossima e remota, le terapie effettuate, gli Interventi chirurgici effettuati, gli esami e il diario clinico, nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

Convalescenza	Il periodo successivo a un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un Infortunio o da una Malattia, indennizzabile a termini di Polizza.
Day hospital	La degenza diurna, in Istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Diagnosi	Determinazione della natura o della sede di una Malattia in base alla valutazione dei sintomi.
Difetto fisico	Mancanza o imperfezione (genetica e non) non presenti alla nascita, di un organo, di un apparato o di una funzione anche se non note o non diagnosticate al momento dell'attivazione della Garanzia. Per esempio, sono considerati Difetti fisici: alluce valgo, dito a martello, piede piatto, vizi di rifrazione, deviazione del setto nasale, ginocchia vare o valghe, cheratocono, scoliosi.
Franchigia	Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in punti percentuali per le invalidità, in giorni per le diarie e come importo fisso per i rimborsi spese.
Frattura scheletrica (ossea)	Interruzione traumatica dell'integrità parziale o totale di un osso (tecnicamente, la soluzione di continuo di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza) strumentalmente accertata attraverso idonea indagine radiografica: raggi standard, RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'esame diagnostico strumentale deve essere corredato da un referto medico di Pronto soccorso ospedaliero o di uno specialista ortopedico. Non sono da considerare Fratture: <ul style="list-style-type: none"> • i distacchi parcellari; • le lesioni a strutture cartilaginee; • le infrazioni.
Immobilizzo	Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da gesso o altro apparecchio immobilizzante prescritto dal medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi, limitatamente al trattamento di fratture radiologicamente accertate.
Indennità sostitutiva	Indennizzo forfettario giornaliero riconosciuto in caso di Ricovero che non comporta rimborso di spese sanitarie.
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro anche sotto forma di rimborso spese.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce Lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza il decesso, l'Invalidità permanente o un'Inabilità temporanea.
Infortunio biologico	Per Infortunio di rilevanza biologica si intende qualsiasi contatto accidentale con strumenti contaminati da sangue o da altro materiale biologico di persone potenzialmente infette, che ha per conseguenza un contagio.
Insorgenza della Malattia	Inizio, anche se asintomatico, della Malattia.
Intervento chirurgico	Atto medico, con finalità terapeutica o diagnostica, eseguito con qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, incidendo la cute o comunque dei tessuti dell'organismo anche con l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. I punti di sutura non sono considerati Intervento chirurgico.
Intervento chirurgico ambulatoriale	Intervento di chirurgia effettuato senza degenza da medico chirurgo in Istituto di cura, centro medico o studio medico chirurgico e che per la tipologia dell'atto non richiede la permanenza in osservazione nel post intervento. Può comportare anche biopsia, diatermocoagulazione, crioterapia, endoscopia con biopsia, laserterapia operativa, infiltrazioni articolari, ago aspirato, ozonoterapia.
Invalidità permanente (IP)	Perdita permanente, definitiva e irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura	<p>Ospedale pubblico, clinica o casa di cura (convenzionata con SSN o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al Ricovero e all'assistenza sanitaria anche in regime di degenza diurna e dotati di attrezzature per il pernottamento dei pazienti e per le terapie di stati patologici mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato.</p> <p>Non sono considerati Istituti di cura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fisioterapici; • le case di riposo, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza finalizzata alla riabilitazione in seguito a un Ricovero o Intervento, per la cura di malati cronici; • le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche; • i Centri Benessere in genere e le Beauty Farm o Istituti assimilabili.
Lesione	Qualsiasi modificazione menomante a carico di un organo o di un tessuto, con alterazione della continuità della forma, della struttura e della funzione provocata da cause fisiche (agenti traumatici), chimiche (intossicazioni) o biologiche (microrganismi).
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia improvvisa	Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non è a conoscenza al momento della decorrenza dell'Assicurazione e che comunque non è una manifestazione, anche se improvvisa, di una Malattia preesistente nota all'Assicurato.
Malattie professionali	Le Malattie attualmente riconosciute all'interno delle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come risultano dall'elenco riportato nell D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche che riducono l'attitudine generica al lavoro in misura maggiore del 20% della totale.
Malformazione	Ogni alterazione fisica o psichica (genetica e non) sviluppatasi durante la vita intrauterina.
Manifestazione della Malattia	Sintomi o segni della Malattia.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per la Garanzia <i>Spese di cura per infortunio</i> , in relazione a ciascun Assicurato, per Sinistro e annualità assicurativa.
Prestazione (per la sezione Assistenza Persona)	Le assistenze prestate all'Assicurato. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa, che agisce per conto di Generali Italia S.p.A.
Pronto soccorso	Struttura che garantisce solo il trattamento delle emergenze-urgenze, cioè di quelle condizioni patologiche, spontanee o traumatiche, che richiedono immediati interventi diagnostici e terapeutici.
Protesi	Dispositivo anatomico-funzionale usato per sostituire parzialmente o totalmente una parte del corpo umano non più in grado di operare correttamente.
Recidiva	Riacutizzarsi di una Malattia in via di guarigione o apparentemente già guarita.
Ricovero/degenza	La permanenza, in qualità di paziente, presso reparto di Istituto di cura, che comporta almeno un pernottamento, documentato da Cartella clinica.
Scoperto	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo.
Sforzo	L'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di un'energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell'Assicurato.
Sinistro	<p>PER LA SEZIONE ASSISTENZA PERSONA</p> <p>Per Sinistro si intende il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato e che rientra nella copertura.</p> <p>PER LE SEZIONI SALUTE E BENESSERE E DIFESA DEL REDDITO</p> <p>Per Sinistro si intende l'evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione.</p>

Sport professionistico	L'attività sportiva svolta da atleti a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline che hanno riconosciuto il professionismo e regolamentate dal CONI ⁶ o che comporta remunerazione diretta (compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti di uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una società o di un ente sportivo). Non è considerato Sport professionistico quello con remunerazione indiretta (compenso monetario, forfettario, a carattere non continuativo, percepito sotto forma di rimborsi delle spese sostenute dai praticanti uno sport o sotto forma di diarie, come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti o con premi monetari in base alla classifica di una gara/competizione).
SSN	Servizio Sanitario Nazionale - il complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti ed erogati dalle Regioni Italiane.
Struttura Organizzativa	La struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4, Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto ministeriale del 2 giugno 1993 (G.U. del 1° luglio 1993 n. 1529), iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale che appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.
Ticket sanitario	Il contributo dovuto per la prestazione ricevuta, calcolato sulle tariffe del Servizio Sanitario Nazionale. La prestazione può essere erogata da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura privata in regime di convenzione.
Trattamenti fisioterapici e rieducativi	Prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguite da medico o da professionista con laurea in fisioterapia o titolo equipollente riconosciuto in Italia, tese al recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da Malattia o Infortunio indennizzabili in base alla copertura assicurativa. Sono escluse tutte le prestazioni finalizzate a trattare problematiche di natura estetica, e quelle eseguite con strumenti il cui utilizzo prevalente avviene nell'ambito della medicina estetica.
Ubbriachezza	Si considera in stato di ubbriachezza l'Assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcolemico superiore alla limitazione imposta della normativa vigente.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

IN ACCORDO:

- RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
- RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
- TUTELA LEGALE

IN ATTIVITÀ: CYBER RISK

Aggiornamento (per la sezione Cyber Risk)	Operazione di manutenzione del Software installato, consistente nel mantenimento dello stesso alle versioni raccomandate dal produttore; detta operazione può essere effettuata mediante applicazioni di Patch o mediante installazione di nuove release del Software.
Amministratore	<ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi persona fisica membro dell'organo collegiale statutariamente investito delle funzioni di amministrazione, o delegato allo svolgimento delle stesse, incaricato della funzione di controllo. • Qualsiasi persona fisica che, individualmente o quale componente dell'organismo collegiale, esercita le funzioni di controllo e vigilanza previste dalla legge o dallo statuto.

Animali non pericolosi (per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi)	Animali da compagnia (esclusi i cani iscritti nel registro dei cani morsicatori) e da cortile, cavalli e altri animali da sella.
Antivirus (per la sezione Cyber Risk)	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
Appropriazione indebita (per la sezione Cyber Risk)	È il reato previsto dal Codice penale ⁶ integrato dall'appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui da parte di chi ne ha a qualsiasi titolo il possesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Archivio Informatico (per la sezione Cyber Risk)	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Assicurati	<p>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE</p> <p>Salve le specifiche previsioni per le singole coperture assicurative e Garanzie, per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi, per Assicurati si intendono l'Impresa sociale Contraente e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Volontari (se ne è indicata la copertura in Polizza) • i Volontari occasionali (se ne è indicata la copertura in Polizza) • gli Associati (se ne è indicata la copertura in Polizza) • gli Addetti <p>dell'Impresa sociale Contraente.</p> <p>Per la Garanzia Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti, per Assicurati si intendono i soggetti che, durante il periodo di assicurazione, esercitano le funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore • membro del Consiglio Direttivo • incaricato della funzione di controllo o Dirigente (tra gli altri, i Dirigenti predisposti alla redazione di documenti contabili dell'Impresa sociale Contraente, i dipendenti volontari designati come responsabili della sicurezza⁷ e della tutela della Privacy⁸) <p>dell'Impresa sociale Contraente.</p> <p>SEZIONE TUTELA LEGALE</p> <p>Salve le specifiche previsioni per le singole coperture assicurative e Garanzie, per Assicurati si intendono:</p> <p>l'Impresa sociale Contraente e</p> <ul style="list-style-type: none"> • i membri del Consiglio Direttivo • i Volontari (se ne è indicata la copertura in Polizza) • i Volontari occasionali (se ne è indicata la copertura in Polizza) • gli Addetti <p>dell'Impresa sociale Contraente.</p> <p>Nel caso di vertenze tra Assicurati, le Garanzie operano unicamente a favore dell'Impresa sociale Contraente.</p>
Atti invasivi (per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi)	<p>Tecniche diagnostiche o terapeutiche che non richiedono l'impiego di anestesia generale o l'accesso alla sala operatoria e comprendono la puntura o l'incisione della cute o l'inserimento di uno strumento di materiale estraneo nell'organismo.</p> <p>Non sono considerati atti invasivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i prelievi venosi e le iniezioni intramuscolari o endovenose di farmaci o soluzioni fisiologiche - l'applicazione o rimozione di punti di sutura che non richiedono l'impiego di anestesie.

Autenticazione (per la sezione Cyber Risk)	Processo tramite il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione al fine di usufruire dei relativi servizi associati.
Backdoor (per la sezione Cyber Risk)	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.
Backup (per la sezione Cyber Risk)	Ridondanza fisica dei Dati informatici consistente nella replicazione, su un qualunque Supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Botnet (per la sezione Cyber Risk)	Rete formata da dispositivi informatici collegati ad Internet ed infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta anche Botmaster.
Brute Force (per la sezione Cyber Risk)	Algoritmo di risoluzione di un problema data (ad esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta.
Bug (per la sezione Cyber Risk)	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Client (per la sezione Cyber Risk)	Componente che accede ai servizi o alle risorse di un Server.
Cose (per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi)	Oggetti materiali e, per convenzione, animali.
Committente	Il soggetto che affida a terzi lo studio o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura o entrambi.
Compromissione (per la sezione Cyber Risk)	Riferito ad un Sistema Informatico o ad un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità (per la sezione Cyber Risk)	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entri in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche (per la sezione Cyber Risk)	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Macchine Elettroniche (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato della periodica manutenzione, della eliminazione dei guasti verificatesi senza il concorso di cause esterne e del mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Contratto di Manutenzione per il Software (per la sezione Cyber Risk)	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato dell'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi, dell'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso, e con il quale si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Credenziali (per la sezione Cyber Risk)	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere ad un Sistema Informatico.
Credenziali di Default (per la sezione Cyber Risk)	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico, al fine di permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note ad un numero imprecisato di soggetti.
Danno accidentale	Il danno direttamente o indirettamente conseguente a cause ed eventi esterni compresi cadute, urti o collisioni involontarie, che pregiudicano il corretto funzionamento/o l'integrità di un bene. Sono esclusi i danni conseguenti ad atti dolosi del proprietario, dell'utilizzatore o di altri soggetti terzi.
Danni corporali	Morte e lesioni personali.
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito in Polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

Danni patrimoniali (per la Garanzia Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti)	Qualsiasi pregiudizio economico per il quale gli Assicurati sono ritenuti responsabili a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo dell'assicuratore, in seguito a un Sinistro.
DAS	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
DDSoS	Attacco DoS realizzato con una Botnet.
Dirigente	Qualsiasi persona fisica a cui sono delegate, da un Amministratore o dall'Impresa sociale Contraente, funzioni manageriali o di supervisione. Rientra in tale definizione anche il dipendente dell'Impresa sociale Contraente che svolge funzioni manageriali o di supervisione.
Disaster Recovery (per la sezione Cyber Risk)	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività.
Disponibilità (per la sezione Cyber Risk)	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
DoS (Denial of Service)	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai Client richiedenti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Evento Cyber (per la sezione Cyber Risk)	<p>L'atto doloso che colpisce il Sistema Informatico rientrando esclusivamente in uno o più dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accesso illegale (l'accesso non autorizzato) a un Sistema Informatico e ai Dati informatici in esso contenuti; • intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico; • interferenze di Dati: danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici; • messa in atto di sistemi di interferenza: interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico mediante l'immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici. <p>Agli effetti dell'indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber deve avere luogo per il tramite di, o essere originato da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato: <ol style="list-style-type: none"> a) per mezzo di un terminale fisicamente collegato a essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato; b) tramite le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging; 2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit); 3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche; 4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, mediante installazione manuale di dispositivi fisici atti a carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote; 5) Utilizzo di Backdoor, fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili;

	<p>6) Impedimento di utilizzo o di accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DoS o DDoS.</p> <p>Non viene considerato Evento Cyber qualunque atto doloso consistente esclusivamente nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema Informatico.</p>
Exploit (per la sezione Cyber Risk)	Porzione di codice o, per estensione, tecnica di attacco che, sfruttando un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.
Fase giudiziale (per la sezione Tutela legale)	La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
Fase stragiudiziale (per la sezione Tutela legale)	La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con procedure quali la mediazione, la negoziazione assistita e la conciliazione paritetica al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Fatto illecito (per la sezione Tutela legale)	L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
Fatturato	Il volume di affari dichiarato ai fini IVA relativo all'attività esercitata per la quale è prestata l'assicurazione, al netto dell'IVA e degli introiti derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili e dall'intermediazione immobiliare.
Fatturato USA e Canada (per la sezione Responsabilità civile prodotti)	Il volume degli affari dichiarato ai fini IVA, derivante dalle esportazioni dirette in USA e Canada dei prodotti assicurati, al netto dell'IVA. È escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.
Fatturato resto del mondo - R.O.W. (per la sezione Responsabilità civile prodotti)	Il volume degli affari dichiarato ai fini IVA, derivante dalle vendite e dalle esportazioni nei paesi del Mondo, esclusi USA e Canada, dei prodotti assicurati, al netto dell'IVA. È escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.
File (per la sezione Cyber Risk)	Contenitore di informazioni/Dati informatici in formato digitale, tipicamente presente su un Supporto digitale di memorizzazione opportunamente predisposto (formattato).
Firewall (per la sezione Cyber Risk)	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
Franchigia	<p>Per le Garanzie della sezione Responsabilità civile generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per Franchigia si intende la parte del Danno liquidabile, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Esempio: Danno a terzi nell'esercizio dell'attività assicurata – Garanzia Responsabilità civile verso terzi (RCT) Franchigia pattuita in Polizza: 500,00 euro per danni a Cose</p> <ul style="list-style-type: none"> - Massimale unico per Sinistro/persona/Cose Garanzia Responsabilità civile verso terzi: 500.000,00 euro - Danno a terzi accertato: 10.000,00 euro - Danno liquidabile: 10.000,00 euro <p>Indennizzo/Risarcimento liquidato: 9.500,00 euro, pari a 10.000,00 euro - 500,00 euro (Danno liquidabile - Franchigia pattuita in Polizza)</p> </div> <p>Per le Garanzie della sezione Cyber Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per Franchigia si intende la parte del danno accertato, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro: il relativo importo è quindi detratto dall'ammontare del Danno, fero il limite di Risarcimento pattuito, secondo la disciplina contenuta nelle Condizioni Specifiche della sezione.

Freeware (per la sezione Cyber Risk)	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
Guerra (per la sezione Cyber Risk)	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica (per la sezione Cyber Risk)	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware (per la sezione Cyber Risk)	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Identità Digitale (per la sezione Cyber Risk)	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico ad un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inquinamento	La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa, che sia dannosa per l'ambiente, compresi tra gli altri radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.
Internet (per la sezione Cyber Risk)	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Integrità (per la sezione Cyber Risk)	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.
Keylogging (per la sezione Cyber Risk)	Tecnica di intercettazione e cattura in maniera occulta di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera ad insaputa dell'utente, allo scopo di acquisire Dati informatici confidenziali.
Licenza (per la sezione Cyber Risk)	Contratto tra due soggetti, fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
Log (per la sezione Cyber Risk)	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.
MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico	Codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete prodotta al mondo.
Patch (per la sezione Cyber Risk)	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
Perdite patrimoniali	I pregiudizi economici (capitale, interessi e spese) che non sono la conseguenza diretta o indiretta di Danni materiali o Danni corporali. Per la sola Garanzia Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti , per Perdite patrimoniali si intende più precisamente: Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a decesso, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo di Generali Italia, in seguito a un Sinistro risarcibile.

Perito (per la sezione Tutela legale)	L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
Policy (per la sezione Cyber Risk)	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività; a titolo di esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati informatici, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati informatici da copiare, luogo di custodia delle copie.
Reato (per la sezione Tutela legale)	Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in: <ul style="list-style-type: none"> • Delitti (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione, della multa o entrambe; • Contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto, dell'ammenda o entrambe.
Responsabilità contrattuale (per la sezione Tutela legale)	La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale (per la sezione Tutela legale)	La responsabilità del soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
Rete Rete Informatica (per la sezione Cyber Risk)	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informatici e risorse tra diversi componenti Hardware.
Richiesta di risarcimento	Qualsiasi richiesta di risarcimento danni pervenuta da parte di un terzo danneggiato nei confronti dell'Assicurato, anche derivante dall'avvio di un procedimento giudiziario, chiamata in causa, istanza di mediazione da parte di un organismo di mediazione o invito a partecipare a un tentativo di conciliazione. Per le specificità relative alle singole Garanzie, vedi Definizione "Sinistro".
Rottura accidentale (di condutture o impianti)	Situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, la condotta o l'impianto si spezza o subisce falle o fenditure.
Scoperto	<p>Per le Garanzie delle sezioni Responsabilità civile generale e Responsabilità civile prodotti:</p> <p>- per Scoperto si intende la parte del Danno liquidabile, espressa in valore percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Esempio: Danno a terzi da interruzione di attività – Garanzia <i>Responsabilità civile verso terzi</i> Scoperto previsto per la copertura 10% col minimo di 1.000,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massimale Responsabilità civile verso terzi: 1.000.000,00 di euro per Sinistro • Limite di Indennizzo per Danni da interruzione di attività: 100.000,00 euro per Sinistro • Danno a terzi accertato: 500.000,00 euro • Danno liquidabile: 100.000,00 euro • Scoperto: 10.000,00 euro (10% del Danno liquidabile) <p>Indennizzo/Risarcimento liquidato: 90.000,00 euro, pari a 100.000,00 euro - 10.000,00 euro (Danno liquidabile – Scoperto previsto per la Garanzia).</p> </div> <p>Per le Garanzie della sezione Cyber Risk:</p> <p>- per Scoperto si intende la parte del danno accertato, espressa in valore percentuale sull'ammontare dello stesso, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro: il relativo importo è quindi detratto dall'ammontare del Danno, fermo il limite di Indennizzo/Risarcimento pattuito, secondo la disciplina specifica contenuta nelle relative Condizioni Specifiche.</p>

<p>Scoppio</p>	<p>Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.</p> <p>Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.</p>
<p>Server (per la sezione Cyber Risk)</p>	<p>Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.</p>
<p>Sinistro</p>	<p>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE</p> <p>Per la Garanzia Malattie professionali il termine Sinistro indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le Malattie professionali che si manifestano per la prima volta in data successiva all'effetto della Garanzia e sono conseguenza di fatti colposi accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione o nei sei mesi precedenti la data di effetto della Garanzia, - se tali fatti sono denunciati a Generali Italia in corso di contratto. <p>Sono comunque escluse le Malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Per la Garanzia Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti, Il termine Sinistro indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il ricevimento da parte dell'Assicurato di una Richiesta di risarcimento, di natura giudiziale, arbitrale o stragiudiziale, come conseguenza di un comportamento colposo posto in essere da o attribuibile all'Assicurato; • il ricevimento da parte dell'Assicurato della notizia formale dell'avvio di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica nei confronti dell'Assicurato o dell'Impresa sociale Contraente. <p>La Richiesta di risarcimento deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere presentata per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione; - essere denunciata dall'Assicurato a Generali Italia nello stesso periodo; - discendere da comportamenti colposi tenuti, o da fatti colposi, verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione. <p>Per tutte le altre coperture, salve indicazioni specifiche, Il termine Sinistro indica il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.</p> <p>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI</p> <p>Per la Garanzia Responsabilità civile prodotti, Il termine Sinistro indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>se prestata in tutto il mondo, esclusi USA e Canada,</u> la Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, se i prodotti assicurati sono stati consegnati a terzi non oltre 10 anni prima della decorrenza dell'Assicurazione;

	<ul style="list-style-type: none"> per l'estensione alla vendita diretta in USA e Canada, la Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, se i prodotti assicurati sono stati consegnati a terzi nello stesso periodo. <p>(esempi riportati nell'articolo Responsabilità civile prodotti)</p> <p>SEZIONE TUTELA LEGALE</p> <p>Per le Garanzie della sezione Tutela Legale, per Sinistro si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> il danno o un presunto danno subito o causato dall'Assicurato; la violazione o la presunta violazione del contratto; la violazione o la presunta violazione della norma di legge. <p>SEZIONE CYBER RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> Per la Garanzia base <i>Danni al Sistema Informatico</i>: per Sinistro si intende l'Evento Cyber che colpisce il Sistema Informatico verificatosi e scoperto nel corso dell'efficacia dell'Assicurazione. Per la Garanzia opzionale <i>Responsabilità civile da Evento Cyber</i>: per Sinistro si intende la Richiesta di risarcimento <ul style="list-style-type: none"> pervenuta per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza, se conseguente a Evento Cyber accaduto nello stesso periodo.
Social Media (per la sezione Cyber Risk)	Insieme di tecnologie e strumenti afferenti all'ambito dell'informatica e delle telecomunicazioni, che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio; tipicamente si declinano in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
Spese di giustizia (per la sezione Tutela legale)	Le spese definite dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, e successivi modificazioni e integrazioni.
Spese di soccombenza (per la sezione Tutela legale)	Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Spese peritali (per la sezione Tutela legale)	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico d'ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Tempo Zero (per la sezione Cyber Risk)	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato o si manifesta, o entrambe le cose, per la prima volta.
TPM (Trusted Platform Module)	Processore crittografico installabile dal produttore su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
Violazione della sicurezza (per la sezione Cyber Risk)	Accesso non autorizzato a Dati informatici, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
Virus (per la sezione Cyber Risk)	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: <ol style="list-style-type: none"> una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; una non utilizzabilità dei Dati informatici, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; una non utilizzabilità dei Dati informatici o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti.
	Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

Vertenza (per la sezione Tutela legale)	Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
Vulnerabilità (per la sezione Cyber Risk)	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse in quanto rappresenta un punto di debolezza del Sistema Informatico e consente a un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in: <ul style="list-style-type: none"> • "Vulnerabilità software", se c'è un difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software, • "Vulnerabilità dei protocolli", se dovute alle intrinseche caratteristiche di funzionamento del protocollo stesso. La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico ma, se sfruttata adeguatamente (Exploit), può determinare un Evento Cyber.
WPA28 (per la sezione Cyber Risk)	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
Wireless (per la sezione Cyber Risk)	Comunicazione tra componenti Hardware che non fa uso di cavi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

DEFINIZIONI SPECIFICHE

- ASSISTENZA FABBRICATO
- IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI DA INCENDIO E ALTRI EVENTI
- IN GUARDIA

Allagamento	La presenza di acqua che si è accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocata.
Anno di costruzione	Anno di costruzione del Fabbricato. Nel caso di più corpi di Fabbricato, ai fini della dichiarazione da rendere in Polizza, deve essere considerato l'anno di costruzione del corpo più vecchio.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a impiego mobile, presenti/in uso nei locali o normalmente utilizzate per lo svolgimento dell'attività professionale. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Esempi: <ul style="list-style-type: none"> • stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, • impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione; • terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario; • bilance elettroniche e registratori di cassa. </div> <p>Dalla copertura sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.</p>
Autocarro	Veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. Sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Autocombustione	Combustione spontanea senza fiamma.
Cappotto termico	Elemento termico intonacabile per facciate del Fabbricato atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.
Conduttori esterni	L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo (sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini), collegati alle apparecchiature assicurate e che non costituiscono la dotazione degli impianti e delle apparecchiature stesse.
Contenuto	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione valida per le Garanzie della Sezione In solidità: L'insieme di <ul style="list-style-type: none"> - macchinari, attrezzature, arredamento, Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Merci, posti ovunque all'interno del recinto dell'Impresa Assicurata, secondo naturale destinazione (anche se all'aperto o su mezzi di trasporto); - elaboratori e impianti di automazione o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine e impianti, e unità di controllo e manovra a essi connesse; - impianti di controllo dei materiali; - impianti e apparecchi per la preparazione di cliché e matrici; - Raccolte e collezioni, Oggetti Pregiati, Gioielli e preziosi, Valori. • Definizione valida per le Garanzie della Sezione In guardia: Insieme di macchinari, attrezzature e impianti tecnici al servizio del Fabbricato, arredamento e Merci.
Contratto di assistenza tecnica	L'accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore o organizzazioni da esso autorizzate, le cui prestazioni consistono in: <ul style="list-style-type: none"> • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; • aggiornamento tecnologico dell'impianto; • riparazione di danni e disturbi per parti di ricambio e costi di manodopera, non determinati da cause esterne.
Cose particolari	<ul style="list-style-type: none"> • Disegni, modelli, cliché, stampi, garbi; • messe in carta (cioè "armature" o prove di modelli tessili), cartoni per telai; • pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; • registri, stampati, archivi, documenti; • pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili; • schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo. <p>Se le cose particolari costituiscono i prodotti dell'attività assicurata, vengono considerate Merci.</p>
Cristalli	Vedi Lastre.
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito in Polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati

Dipendenze e pertinenze	<p>Locali comunicanti e non col Fabbricato assicurato o posti anche in corpi separati, se si trovano nella stessa ubicazione, entro i relativi spazi recintati, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte, e rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>✓ Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • centrali termiche • cantine • garage • solai • box • vani tecnici </div>
Danno accidentale	<p>Il danno direttamente o indirettamente conseguente a cause ed eventi esterni, compresi cadute, urti o collisioni involontarie, se pregiudicano il corretto funzionamento, l'integrità di un bene o entrambi. Sono esclusi i danni conseguenti ad atti dolosi del proprietario, dell'utilizzatore o di altri soggetti terzi.</p>
Documenti	<p>Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività esercitata nei locali del Fabbricato Assicurato, anche di proprietà di altri soggetti terzi.</p>
Esplosione	<p>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.</p>
Estorsione	<p>È il reato previsto dal Codice penale⁹ integrato quando si costringe qualcuno a fare o non fare qualcosa con l'uso della minaccia o della violenza per procurare a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno.</p>
Fabbricato	<p>Costruzione edile, adibita all'esercizio delle attività dell'Impresa sociale Contraente, indicata in Polizza. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti idrici, igienico sanitari e fognari, • fissi ed infissi; • facciate strutturali; • opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi; • camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati; • tutte le pertinenze/dipendenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni; • eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; • tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi; • antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di potenza massima pari a 250 kWp; • altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione. • tutto quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione di finitura.

	<p> ATTENZIONE:</p> <p>L'Assicurazione è operante se Il Fabbricato assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è in buone condizioni di statica e manutenzione • ha caratteristiche costruttive conformi a una delle seguenti tipologie: <table border="1" data-bbox="464 439 1469 869"> <tr> <td data-bbox="464 439 679 544">Tipo 1</td> <td data-bbox="679 439 1469 544">Le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto sono in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai in cemento armato e laterizi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 544 679 649">Tipo 2</td> <td data-bbox="679 544 1469 649">Le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto sono in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai comunque costruiti.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 649 679 754">Tipo 3</td> <td data-bbox="679 649 1469 754">Le strutture portanti verticali e le pareti esterne siano in materiali incombustibili, le strutture portanti del tetto, dei solai e la copertura del tetto siano comunque costruite.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 754 679 869">Tipo 4</td> <td data-bbox="679 754 1469 869">Le strutture portanti verticali, le pareti esterne le strutture portanti del tetto, dei solai e la copertura del tetto siano comunque costruite.</td> </tr> </table>	Tipo 1	Le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto sono in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai in cemento armato e laterizi.	Tipo 2	Le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto sono in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai comunque costruiti.	Tipo 3	Le strutture portanti verticali e le pareti esterne siano in materiali incombustibili, le strutture portanti del tetto, dei solai e la copertura del tetto siano comunque costruite.	Tipo 4	Le strutture portanti verticali, le pareti esterne le strutture portanti del tetto, dei solai e la copertura del tetto siano comunque costruite.
Tipo 1	Le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto sono in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai in cemento armato e laterizi.								
Tipo 2	Le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto sono in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai comunque costruiti.								
Tipo 3	Le strutture portanti verticali e le pareti esterne siano in materiali incombustibili, le strutture portanti del tetto, dei solai e la copertura del tetto siano comunque costruite.								
Tipo 4	Le strutture portanti verticali, le pareti esterne le strutture portanti del tetto, dei solai e la copertura del tetto siano comunque costruite.								
Fenomeno Elettrico	<p>Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; • Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; • Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; • Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. 								
Fissi e Infissi	<ul style="list-style-type: none"> • Fissi: grondaie, pluviali e ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o di protezione (come strutture portanti ancorate di tende e verande); • Infissi: serramenti e strutture rigide e fisse ancorate al muro tramite viti e tasselli o attraverso un controtelaio in muratura, che fungono da supporto ai serramenti consentendone l'apertura e la chiusura. 								
Forma di garanzia	<p>Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle Somme assicurate e dell'Indennizzo.</p> <p>Può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valore Intero (->definizione) • Primo Rischio Assoluto (->definizione) 								
Fragili	<p>Elementi fissi a completamento e servizio del Fabbricato realizzati con materiali che per loro natura possono risultare facilmente danneggiabili in occasione di eventi atmosferici di particolare violenza.</p> <p>Rientrano tra i Fragili esclusivamente i seguenti beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tettoie, • verande, • vetrate, • lucernai, • lastre in fibrocemento, • manufatti in materia plastica. 								
Frana	<p>Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.</p>								

<p>Franchigia</p>	<p>Per le Garanzie a Valore intero: la parte del danno accertato, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>✓ Esempio: Danno da acqua al Fabbricato assicurato - Garanzia a Valore intero <i>Danni da acqua e Ricerca e riparazione del guasto</i> Franchigia pattuita in Polizza: 500,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valore a nuovo del Fabbricato: 300.000,00 euro - Somma assicurata: 300.000,00 euro - Danno accertato: 30.000,00 euro - Danno liquidabile: 30.000,00 euro - Danno accertato al netto della Franchigia: 29.500,00 euro (30.000,00 – 500,00) <p>Indennizzo liquidato: euro 29.500,00</p> </div> <p>Per le Garanzie a Primo Rischio Assoluto: la parte del Danno liquidabile, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>✓ Esempio: Guasto causato dai ladri – Garanzia a Primo Rischio Assoluto <i>Furto dei fissi e infissi e guasti causati dai ladri</i> Franchigia 200,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Somma assicurata: 5.000,00 euro - Danno accertato: 10.000,00 euro - Danno liquidabile: 5.000,00 euro <p>Indennizzo liquidato: 4.800,00 euro, pari a 5.000,00 euro - 200,00 euro (Danno liquidabile - Franchigia pattuita in Polizza)</p> </div>
<p>Fulmine</p>	<p>Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.</p>
<p>Gioielli e preziosi</p>	<p>Oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle, orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000,00 euro.</p>
<p>Guasto (per la sezione Assistenza Fabbricato)</p>	<p>Malf funzionamento interno di un bene che ne pregiudica il normale utilizzo rispetto allo scopo previsto.</p>
<p>Guerra (per la sezione Cyber Risk)</p>	<p>L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.</p>
<p>Guerra informatica (per la sezione Cyber Risk)</p>	<p>L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.</p>
<p>Impianto fotovoltaico</p>	<p>Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), Inverter (dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata), apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno e ogni altro componente a esso strettamente connesso. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine.</p>
<p>Impianto solare termico</p>	<p>Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno e ogni altro componente a esso strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.</p>
<p>Implosione</p>	<p>Cedimento di apparecchi, serbatoi e contenitori in genere per mancanza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.</p>

Infrastruttura	Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del sistema informatico dell'Assicurato.
Inondazione e alluvione	Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Lastre	Lastre di cristallo e mezzo cristallo, specchio e vetro nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni e iscrizioni presenti nel Fabbricato.
Materiali Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non manifestano fiamme né reazione esotermica (reazione chimica che genera calore). Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel Tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1. ¹⁰
Merci	<p>Sono comprese le seguenti categorie di oggetti, ovunque situati nell'ambito dell'azienda assicurata, anche su mezzi di trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati e i prodotti finiti, le scorte e i materiali di consumo; gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione; comprese imposte di fabbricazione e i diritti doganali; • i preziosi e i metalli preziosi per uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione; • i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplosivi; • i veicoli iscritti al P.R.A. o altri registri esteri, i natanti e le imbarcazioni, detenuti dall'assicurato in consegna o custodia, per lavori di manutenzione, riparazione, vendita (in quest'ultimo caso anche se di proprietà dell'Assicurato stesso) o in semplice custodia nel caso di autorimesse. <p>Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Cose particolari, Raccolte e collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi e Valori.</p>
Occlusione	Parziale o totale riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei.
Oggetti Pregiati	<p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene, • archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere; <p>con valore unitario superiore a 15.000 euro.</p>
Partita	Insieme di beni omogenei assicurati con un'unica somma.
Prestazione (per la sezione Assistenza Fabbricato)	Le assistenze prestate all'Assicurato. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia S.p.A..
Primo Rischio Assoluto (PRA)	<p>La forma della copertura assicurativa in base alla quale la stessa è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, indipendentemente dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile¹¹ se la Somma assicurata è inferiore all'intero valore delle stesse.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Esempio: Garanzia opzionale a Primo Rischio Assoluto <i>Fenomeno elettrico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Valore a nuovo del Fabbricato: 300.000,00 euro - Somma assicurata a Valore intero per il Fabbricato: 200.000,00 euro - Somma assicurata a PRA per Fenomeno elettrico: 15.000,00 euro - Danno accertato: 20.000,00 euro - Danno liquidabile: 15.000,00 euro <p>L'Indennizzo liquidabile è pari all'intero ammontare del danno accertato fino al limite di 15.000,00 euro (Somma assicurata a PRA) senza applicazione della regola proporzionale in relazione alla sottoassicurazione del Fabbricato.</p> </div>

Raccolte e collezioni	Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore.
Rigurgito	Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)	Modalità di gestione del Sinistro che, in caso di danni materiali e diretti il cui importo è prevedibilmente non superiore a 130.000,00 euro , prevede una forma di liquidazione alternativa a quella dell'Indennizzo ordinario: tramite l'Agenzia, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato un perito e un artigiano che provvedono, rispettivamente, all'accertamento e alla riparazione del danno. La scelta della procedura di Riparazione diretta comporta di non dover anticipare il costo della riparazione.
Rottura accidentale (di condutture o impianti)	Situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, la condotta o l'impianto si spezza o subisce falle o fenditure.
Scoperto	<p>Per le Garanzie a Valore intero: la parte del danno accertato, espressa in valore percentuale sull'ammontare dello stesso, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>✓ Esempio: Danno al Fabbricato da vento - Garanzia a Valore intero <i>Eventi atmosferici</i> Scoperto pattuito in Polizza per la Garanzia: 10% col minimo di 500,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valore a nuovo del Fabbricato: 200.000,00 euro - Somma assicurata per il Fabbricato: 200.000,00 euro - Limite di Indennizzo pattuito in Polizza: 80% della Somma assicurata per il Fabbricato (160.000,00 euro) - Danno accertato: 200.000,00 euro - Danno liquidabile: 160.000,00 euro - Scoperto applicato sul danno accertato: 20.000,00 euro (10% del Danno accertato) - Danno accertato al netto dello Scoperto: 180.000,00 euro (200.000,00 – 20.000,00) <p>Indennizzo liquidato: 160.000,00 euro, pari al Limite di Indennizzo pattuito.</p> </div> <p>Per le Garanzie a Primo Rischio Assoluto: la parte del Danno liquidabile, espressa in valore percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>✓ Esempio: Danno al Fabbricato da fenomeno elettrico – Garanzia a Primo Rischio Assoluto <i>Fenomeno elettrico</i> Scoperto previsto per la Garanzia 10% col minimo di 1.000,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Somma assicurata per il Fabbricato: 800.000,00 euro - Limite di Indennizzo previsto per la Garanzia: 40.000,00 euro - Danno accertato: 60.000,00 euro - Danno liquidabile: 40.000,00 euro - Scoperto applicato sul Danno liquidabile: 4.000,00 euro (10% del Danno liquidabile) <p>Indennizzo liquidato: 36.000,00 euro, pari a 40.000,00 euro – 4.000,00 euro (Danno liquidabile – Scoperto previsto per la Garanzia).</p> </div>
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Serramenti	Elementi fissi o mobili (ante, pannelli, vetrate etc.) ancorati al telaio dell'infilso che creano un sistema di apertura e chiusura (porte, finestre etc.).

Sinistro	<p>PER LA SEZIONE ASSISTENZA FABBRICATO Per Sinistro si intende Il singolo fatto o avvenimento che si verifica nel corso di validità dell'Assicurazione, che determina la richiesta di Assistenza per i Fabbricati, in cui si svolgono attività dell' Impresa sociale Contraente, identificati in Polizza e assicurati con Garanzie della Sezione In solidità.</p> <p>PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ E IN GUARDIA Per Sinistro si intende il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata una Garanzia.</p>
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Struttura Organizzativa (per la sezione Assistenza Fabbricato)	La struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4, Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto ministeriale del 2 giugno 1993 (G.U. del 1° luglio 1993 n. 1529), iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..
Terrorismo e sabotaggio	<p>Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzata da persona singola, diretta a influenzare qualsiasi governo o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.</p> <p>Non rientrano nella definizione di Terrorismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guerra, guerra informatica, atti di nemici stranieri, ostilità; • ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali; • atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari; • atti vandalici.
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Tipologia costruttiva del Fabbricato	<p>È indicata in Polizza e individua le caratteristiche costruttive del Fabbricato in relazione al materiale di cui sono costituite le sue Strutture portanti (muri perimetrali e di sostegno, pilastri, travi, solai, fondazioni ecc. destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al contenuto).</p> <p>Le Tipologie costruttive, previste e descritte anche in Polizza, sono le seguenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo 1 (vedi Definizione "Fabbricato") • Tipo 2 (vedi Definizione "Fabbricato") • Tipo 3 (vedi Definizione "Fabbricato") • Tipo 4 (vedi Definizione "Fabbricato")
Tubature interrato	Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno che non risultino interamente protette da strutture murarie o annegate in conglomerato cementizio.
Valore a nuovo	Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d'uso	Il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.

Valore intero	La forma della copertura assicurativa in base alla quale la stessa è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale la Somma assicurata deve corrispondere all'intero loro valore. Se la Somma assicurata è inferiore, salve deroghe espressamente previste dal contratto, si applica la regola proporzionale¹².
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, fustelle mediche, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto e simili, schede telefoniche e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto ad Alluvione Inondazione, Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli Archivi informatici.
Archivio Informatico	Insieme di Dati o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Arredamento	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell'esercizio commerciale, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari e assistenziali. Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto e se aggiunti dall'Assicurato locatario : <ul style="list-style-type: none"> • tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti; • serramenti; • impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento; • ascensori e montacarichi; • impianti elettrici, impianti d'allarme.
Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura	Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento); impianti che non rientrano nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico), serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi Impianti di energie rinnovabili se installati a terra o comunque non sul Fabbricato . Sono comprese le Macchine Elettroniche. Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Archivi • Archivi informatici • Valori
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso di tempo dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua.
Danni diretti	Danni direttamente causati da evento garantito dalla copertura assicurativa.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.

Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo a Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono esclusi i fabbricati in costruzione. È inoltre escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni: • Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura; • Terreni.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia	Importo fisso convenuto in Polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'Indennizzo in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio: video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: • idrici; • igienico-sanitari; • di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; • a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali; • ascensori, montacarichi; • elettrici; • di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). Sono compresi gli Impianti di energie rinnovabili se montati sul Tetto o su altre parti del Fabbricato.
Impianti di energie rinnovabili	Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), turbine idroelettriche, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi anche se di fondazione o interrato.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.

Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, anche se hanno componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari); • beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; • giochi elettronici.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).
Massimale o Limite di indennizzo	Importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Generali Italia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Natanti e imbarcazioni	Unità da diporto e non, a vela, a motore e a remi.
Partita	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.
Primo Rischio Assoluto	L'impegno di Generali Italia, in caso di Sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e, anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rimanenze	Partita della quale fanno parte beni che rientrano nelle definizioni di Arredamento e di Merci, che non sono tra i beni per i quali la legge prevede l'obbligo assicurativo per le imprese.
Scoperto	Importo convenuto in Polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, se i beni assicurati si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.

Somma assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso da parte di Generali Italia in relazione alle garanzie prestate.
Struttura antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza del Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche o integrazioni.
Struttura in acciaio	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Struttura in bioedilizia	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili e/o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari.
Struttura in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato, prefabbricato o gettato in opera non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: <ul style="list-style-type: none"> - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato se l'area coperta da tale porzione non supera 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; - le armature del Tetto in legno.
Struttura in legno	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate prevalentemente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non combustibili e con presenza di materiale plastico, escluse le coibentazioni, al massimo fino al 20%; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità e robustezza.
Strutture in muratura o altro	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da cemento armato o legno o acciaio o Bioedilizia.
Supporto/ Supporto di Dati	Materiale fisso o intercambiabile a uso memoria di massa per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, contabilizzati nell'attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile (voce "B-II", numero 1).
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del Fabbricato.
Tetto – Copertura - Solai	<p>Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene)</p> <p>Copertura: il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.</p> <p>Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</p>
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Virus	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. <p>È parificato a Virus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, o sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso); • qualsiasi programma creato con dolo o frode allo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.
--------------	--

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN GUARDIA - FURTO

Armadi forti	<p>Armadi di sicurezza e corazzati, a uno o due battenti, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli a espansione su almeno due lati di un battente; - serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 kg.
Casseforti	<p>Mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi idonei a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli Armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.</p>
Centrale di sorveglianza	<p>Stazione operativa alla quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative a uno o più sistemi di rilevazione (antifurto, antintrusione, antirapina, tvcc e simili) collegata con le Forze dell'Ordine o comunque in grado di provvedere autonomamente alle segnalazioni ricevute, mediante l'invio di un proprio incaricato presso il sito dal quale è stato inviato l'allarme, che provvede a effettuare un'accurata ispezione.</p>
Vetri stratificati di Sicurezza	<p>Pannelli costituiti da due o più Lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.</p> <p>Sono parificati ai Vetri stratificati di sicurezza i vetri antivandalismo/antieffrazione conformi alla norma UNI 356.</p>

¹ Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

² Art. 624 del Codice penale.

³ Come disciplinate dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

⁴ Art. 628 del Codice penale.

⁵ Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e integrazioni.

⁶ Art. 646 del Codice penale.

⁷ Ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 81 (cd Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche e integrazioni

⁸ Ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (di adeguamento del decreto legislativo 30 giugno 2013 n. 196 –(cd Codice in materia di protezione dei personali o Codice Privacy) al Regolamento (UE) 2016/79 - Generat Data Protection Regulation o GDPR).

⁹ Art. 629 del Codice penale.

¹⁰ D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno.

¹¹ Art. 1907 del Codice civile.

¹² Art. 1907 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA

PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA PERSONA

(SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se è attivata la Sezione Salute e Benessere.

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di cui alla presente Sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente Sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A, può essere contattata ai seguenti numeri: 800 572 572 - dall'estero +39 02 58240565.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Le Prestazioni di Assistenza di seguito elencate sono erogate dalla Struttura Organizzativa, previo contatto con la stessa, a favore dei soggetti assicurati:

- durante lo svolgimento di tutte le attività assicurate previste dallo statuto dell' Impresa sociale Contraente e la partecipazione a manifestazioni;
- in caso di Infortuni in itinere, intendendosi come tali gli Infortuni che gli Assicurati possono subire durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede dell' Impresa sociale Contraente o presso il luogo dove svolgono la propria attività e viceversa, nel tempo strettamente necessario al raggiungimento dei suddetti luoghi.

Art. 1.2 Assicurati

Salve le specifiche previsioni per le singole Prestazioni, per Assicurati si intendono:

- i Volontari
- gli Addetti

dell' Impresa sociale Contraente per i quali sono attive Garanzie della Sezione Salute e Benessere.



Che cosa è assicurato? Prestazioni

Art. 2.1 Consulenza medica telefonica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha bisogno di un consulto medico telefonico, può mettersi in contatto **24 ore su 24, 7 giorni su 7** con la Struttura Organizzativa, che provvede a organizzare un consulto telefonico con i propri medici.

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

Considerate le modalità di prestazione, **la consulenza non ha valore di diagnosi**. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato, pertanto **si ricorda che, per una valutazione completa dello stato di salute, è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.**

Art. 2.2 Invio di un medico in Italia

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, ha bisogno di un medico e non riesce a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertatane la necessità tramite una consulenza medica telefonica come indicato al precedente articolo *Consulenza medica telefonica*, invia uno dei suoi medici convenzionati.

In caso di impossibilità di intervenire personalmente da parte di uno dei medici convenzionati, la Struttura Organizzativa, in via sostitutiva, organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro medico idoneo più vicino, mediante autoambulanza.

Generali Italia tiene a proprio carico le **spese per l'invio del medico o per il trasferimento in autoambulanza.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogata con costi a carico di Generali Italia come sopra indicato **per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.**

Come opera la copertura

La Prestazione opera:

- nei giorni feriali, dalle ore 20:00 alle ore 8:00;
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, h 24.

La **Struttura Organizzativa** non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex 118 per le emergenze sanitarie).

Art. 2.3 Invio di un'autoambulanza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, ne fa richiesta, la Struttura Organizzativa, **24 ore su 24, 7 giorni su 7**, accertata la necessità tramite una consulenza medica telefonica come indicato al precedente articolo *Consulenza medica telefonica*, **reperisce un'autoambulanza** per il trasferimento dell'Assicurato stesso dal suo domicilio fino al centro medico idoneo più vicino.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il **costo del trasporto.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile:

- **fino a 3 volte per annualità assicurativa;**
- **nel limite di 250,00 euro, IVA inclusa, per annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.**

Art. 2.4 Rientro nella residenza a seguito di dimissione ospedaliera

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Intervento chirurgico avvenuto per Infortunio o Malattia improvvisa, con conseguente Ricovero di durata superiore a 5 giorni in un Istituto di cura in Italia, non è in grado di tornare al suo domicilio autonomamente con il mezzo inizialmente utilizzato, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, tramite i propri medici e d'intesa con i medici curanti, definisce le modalità del rientro e provvede a **organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo:**

- ambulanza;
- treno in prima classe e, se è necessario, in vagone letto;
- aereo di linea in classe economica, eventualmente in barella.

La Struttura organizzativa tiene a proprio carico le relative **spese.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile **fino a 3 volte per annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano**

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.5 Invio medicinali all'estero

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato che si trova all'estero ha bisogno di medicinali regolarmente prescritti da un medico ma introvabili sul posto, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, se tali medicinali sono commercializzati in Italia, provvede a **reperirli e inviarli** col mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto o, in alternativa, fornisce all'Assicurato il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale.

Generali Italia tiene a proprio carico i **costi di trasporto.**

Che cosa NON è assicurato

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto acquistato.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile **fino a 3 volte per annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **tutto il mondo.**

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.6 Rimpatrio sanitario dall'estero

Che cosa è assicurato

Se le condizioni dell'Assicurato in viaggio all'estero, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, accertate mediante contatti diretti o con altri mezzi di comunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante sul posto, rendono necessario il rientro in Italia per il Ricovero in un Istituto di cura idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso o più vicino alla sua abitazione, la Struttura Organizzativa **organizza il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo** tra i seguenti:

- aereo sanitario appositamente equipaggiato (servizio operato **in Europa**);
- aereo di linea, eventualmente in barella;
- treno;
- autoambulanza.

Se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, il trasporto include anche l'accompagnamento da parte di personale medico e infermieristico.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il **costo del trasferimento** del paziente, incluse, quando ritenuto necessario, le spese relative all'accompagnamento da parte di un medico, di un infermiere o di entrambi.

Che cosa NON è assicurato

Il trasferimento non è previsto in caso di:

- **Malattie infettive e ogni patologia in presenza della quale il trasporto implica violazione di norme sanitarie;**
- **Infortuni e Malattie che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non impongono il rientro sanitario e possono essere curate sul posto;**
- **decisione dell'Assicurato o dei suoi familiari per le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile **fino a 3 volte per annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **tutto il mondo.**

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.7 Monitoraggio del ricovero ospedaliero

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, è ricoverato all'estero, i medici della Struttura Organizzativa prendono contatto con i medici curanti dell'Istituto di cura locale in cui è per seguire l'evoluzione clinica della patologia e informare i familiari sul decorso.

La Prestazione è fornita a seguito di consenso esplicito dell'Assicurato al reparto di degenza, in conformità al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali¹³ e alla relativa normativa interna di adeguamento¹⁴.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile **fino a 3 volte per annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **tutto il mondo.**

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.8 Viaggio di un familiare

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, è ricoverato all'estero in assenza di un congiunto sul posto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare residente in Italia un **biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica se il viaggio supera le 6 ore)** per raggiungerlo.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del biglietto.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse dalla Prestazione **le spese di vitto e alloggio e tutte le altre spese non indicate nell'elenco precedente per viaggi in treno o in aereo.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile **fino a 3 volte per annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **tutto il mondo.**

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.9 Recapito messaggi urgenti

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato all'estero, a seguito di Infortunio o Malattia, è oggettivamente impossibilitato a far pervenire **messaggi urgenti a familiari residenti in Italia**, su sua richiesta, la Struttura Organizzativa provvede all'inoltro di tali messaggi.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile **fino a 3 volte per annualità assicurativa**.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **tutto il mondo**.

Art. 2.10 Rientro anticipato in Italia

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato in viaggio si trova nella situazione di **dover improvvisamente rientrare** alla propria residenza **a seguito di decesso di**:

- coniuge, parter nell'unione civile o nella convivenza di fatto¹⁵,
- figlia/o,
- sorella/fratello;
- genitore,
- suocera/o,
- nuora/genero,

la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, gli fornisce un **biglietto**:

- **ferroviario di prima classe**;
- **aereo in classe economica** (se il viaggio in treno supera le sei ore);

per raggiungere il luogo in Italia dove è deceduto o dove viene sepolto il familiare.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante il Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile **fino a 3 volte per annualità assicurativa**.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **tutto il mondo**.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7**.

Art. 2.11 Assistenza infermieristica post ricovero

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia che comportano un Ricovero di più di 5 giorni, necessita di assistenza infermieristica per la continuazione delle terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'Istituto di cura, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa, se ne accertata l'assoluta necessità attraverso il parere di un proprio medico, **organizza il servizio di assistenza infermieristica a domicilio**.

Generali Italia tiene a proprio carico il **costo** della Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogata con costi a carico di Generali Italia come sopra indicato:

- **col limite di spesa di 55,00 euro, IVA inclusa, al giorno**;
- **per un massimo di 5 giorni nelle due settimane successive alla dimissione**;
- **fino a 2 volte per annualità assicurativa**.

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano**.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7**.

La richiesta della Prestazione deve essere effettuata **2 giorni prima dalle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato**.

Art. 2.12 Assistenza fisioterapica post ricovero

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia che comporta un Ricovero di più di 5 giorni, necessita di assistenza fisioterapica per la continuazione delle terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'Istituto di cura, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa, se ne accerta l'assoluta necessità attraverso il parere di un proprio medico, **organizza il servizio di assistenza fisioterapica a domicilio**.

Generali Italia tiene a proprio carico il **costo** della prestazione.

La Prestazione è alternativa a quella prevista dal precedente articolo **Assistenza infermieristica post ricovero**.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogata con costi a carico di Generali Italia come sopra indicato:

- col **limite complessivo di spesa di 260,00 euro, IVA inclusa;**
- per un **massimo di 5 giorni nelle due settimane successive alla dimissione;**
- fino a **2 volte per annualità assicurativa.**

La Prestazione opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.**

La richiesta della Prestazione deve essere effettuata **2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato.**

Art. 2.13 Consegna farmaci presso l'abitazione

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessita, secondo prescrizione medica, di farmaci commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa, su richiesta dello stesso, provvede alla ricerca e consegna dei suddetti farmaci.

Che cosa NON è assicurato

Sono a carico dell'Assicurato i **costi di acquisto dei medicinali.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile **fino a 3 volte per annualità assicurativa;**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.**

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.14 Spesa a casa

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, impossibilitato a uscire autonomamente da casa a seguito di Infortunio o Malattia certificati dal medico curante, lo richiede, la Struttura Organizzativa provvede alla **consegna** presso la sua abitazione di **generi alimentari o di prima necessità.**

Che cosa NON è assicurato

Sono a carico dell'Assicurato i **costi relativi a quanto acquistato.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile:

- non più di **una volta a settimana per massimo 2 buste di spesa per richiesta;**
- per **massimo 3 volte per annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.**

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.**

Art. 2.15 Custodia animali

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia che comportano Ricovero o gessatura, deve affidare il suo animale domestico (cane o gatto di proprietà documentata dell'Assicurato), su sua richiesta, la Struttura Organizzativa ne **predispone la custodia in un'idonea struttura di accoglienza.**

Generali Italia tiene a proprio carico il **costo del pensionamento.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogata con costi a carico di Generali Italia come sopra indicato:

- col **limite complessivo di spesa di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro;**
- **fino a 3 volte per annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.**

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.16 Invio baby sitter

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, è ricoverato in Istituto di cura per più di 5 giorni e non ha la possibilità di occuparsi dei propri **figli di età inferiore di anni 12 anni**, la Struttura Organizzativa, su sua richiesta, **invia, salvo disponibilità, una o un baby sitter** per accudirli.

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogata con costi a carico di Generali Italia:

- col **limite complessivo di spesa di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro;**
- **fino a 3 volte per annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Prestazione opera in **Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.**

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

Art. 2.17 Informazioni sanitarie e farmaceutiche

Che cosa è assicurato

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a fornire informazioni in merito alle tematiche di seguito indicate:

TEMATICHE SANITARIE:

- indirizzi di ospedali, cliniche, centri specializzati del capoluogo/regione di residenza dell'assicurato;
- indirizzi degli uffici competenti per l'espletamento di pratiche e richieste di documenti;
- informazioni per l'assistenza sanitaria all'estero, paesi UE ed extra UE.

MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA:

- loro composizione;
- equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.

Come opera la copertura

La Prestazione è erogata **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Sono esclusi dalle Prestazioni i **Sinistri causati o dipendenti dai casi di seguito indicati:**

- dolo dell'Assicurato;**
- corto circuito provocato da negligenza grave, dolo o imperizia dell'Assicurato;**
- Malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
- Malattie nervose e mentali;**
- Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;**
- suicidio o tentato suicidio;**
- Infortuni avvenuti prima della data di decorrenza della copertura;**
- Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività:**
 - **alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai,**
 - **salti dal trampolino con sci o idrosci,**
 - **guida e uso di guidoslitte,**
 - **sport aerei in genere,**
 - **atti di temerarietà,**
 - **corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- espianto e trapianto di organi;**
- ricerca e soccorso in mare, montagna, deserto;**
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- nei paesi in cui è in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.**



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limite per annualità assicurativa

Se non diversamente indicato per la singola Prestazione, tutte le Prestazioni di assistenza che Generali Italia eroga tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance sono fornite **per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa, fermi i limiti di Indennizzo specifici indicati per ciascuna Prestazione, se previsti.**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Prestazione	Limite di Indennizzo
Consulenza medica telefonica	-
Invio di un medico in Italia	3 volte per annualità assicurativa
Invio di un'autoambulanza	3 volte per annualità assicurativa limite di spesa 250,00 euro, IVA inclusa, per annualità assicurativa
Rientro nella residenza a seguito di dimissione ospedaliera	3 volte per annualità assicurativa
Invio medicinali all'estero	3 volte per annualità assicurativa
Reimpatrio sanitario all'estero	3 volte per annualità assicurativa
Monitoraggio del ricovero ospedaliero	3 volte per annualità assicurativa
Viaggio di un familiare	3 volte per annualità assicurativa
Recapito messaggi urgenti	3 volte per annualità assicurativa
Rientro anticipato in Italia	3 volte per annualità assicurativa
Assistenza infermieristica post ricovero	- limite di spesa 55,00 euro, IVA inclusa, al giorno - per un massimo di 5 giorni nelle due settimane successive alla dimissione 2 volte per annualità assicurativa
Assistenza fisioterapica post ricovero	- per un massimo di 5 giorni nelle due settimane successive alla dimissione - limite complessivo di spesa di 260,00 euro, IVA inclusa; 2 volte per annualità assicurativa
Consegna farmaci presso l'abitazione	3 volte per annualità assicurativa
Spesa a casa	- una volta a settimana, massimo 2 buste per richiesta - 4 volte per Sinistro 3 volte per annualità assicurativa
Custodia animali	- limite complessivo di spesa di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro 3 volte per annualità assicurativa
Invio baby sitter	- limite complessivo di spesa di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro 3 volte per annualità assicurativa
Informazioni sanitarie e farmaceutiche	-



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Prestazioni

Le singole Prestazioni operano come illustrato nella tabella che segue.

Sono comunque esclusi dalle Prestazioni i Sinistri nei paesi in cui è in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.

Prestazione	Validità territoriale
Consulenza medica telefonica	-
Invio di un medico in Italia	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Invio di un'autoambulanza	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Rientro nella residenza a seguito di dimissione ospedaliera	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Invio medicinali all'estero	In tutto il mondo
Rimpatrio sanitario dall'estero	In tutto il mondo aereo sanitario appositamente equipaggiato: in Europa
Monitoraggio del ricovero ospedaliero	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Viaggio di un familiare	In tutto il mondo
Recapito messaggi urgenti	In tutto il mondo
Rientro anticipato in Italia	In tutto il mondo
Assistenza infermieristica post ricovero	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Assistenza fisioterapica post ricovero	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Consegna farmaci presso l'abitazione	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Spesa a casa	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Custodia animali	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Invio baby sitter	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Informazioni sanitarie e farmaceutiche	-

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni oggetto della copertura, **Generali Italia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.**

Art. 6.2 Interventi delle Autorità del paese in cui è prestata l'Assistenza

La Struttura Organizzativa **non si assume responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.**

Art. 6.3 Prescrizione dei diritti e decadenza dalle Prestazioni

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di **2 anni dalla data del Sinistro** che ha dato origine al diritto alla Prestazione¹⁶.

Il diritto alle Prestazioni decade se l'Assicurato non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Art. 6.4 Altre assicurazioni

In presenza di altre assicurazioni con altra o altre società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe, se altre società si sono già attivate, **le Prestazioni**, fermi i limiti previsti, **operano per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra società.**

Art. 6.5 Clausola liberatoria

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri oggetto della presente Sezione, i medici che lo visitano o curano dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.

Art. 6.6 Legge che regola il contratto - Controversie

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative sono soggette alla giurisdizione italiana.

¹³ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679.

¹⁴ decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (di adeguamento del decreto legislativo 30 giugno 2013 n. 196 –(cd Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice Privacy) al Regolamento (UE) 2016/79 - General Data Protection Regulation o GDPR).

¹⁵ Come disciplinate dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

¹⁶ Art. 2952 del Codice civile.

SALUTE E BENESSERE

RISCHI INFORTUNI E MALATTIA

(SEZIONE BASE)



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurate le persone indicate in Polizza e identificate ai sensi dell'articolo *Identificazione degli assicurati* delle Condizioni Generali che regolano il contratto, relativamente a:

- le conseguenze dirette ed esclusive degli Infortuni subiti durante lo svolgimento in favore dell'Impresa sociale Contraente delle attività indicate in Polizza;
- le Malattie contratte in conseguenza di tali attività.

Sono compresi gli Infortuni subiti durante:

- la permanenza nei locali della sede del Contraente;
- i lavori attinenti alla conduzione e alla manutenzione della sede dell'Impresa sociale Contraente;
- i Rischi in itinere, intendendosi come tali gli Infortuni che gli Assicurati subiscono durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede del Contraente o presso il luogo dove svolgono la propria attività e viceversa, nel tempo strettamente necessario a raggiungere tali sedi, con esclusione dei trasporti organizzati e gestiti da altri enti.

La copertura assicurativa è inoltre prestata durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste dallo statuto dell'Impresa sociale Contraente.

Le Garanzie acquistabili sono le seguenti:

INFORTUNI

- Morte per infortunio
- Invalidità permanente per infortunio
- Diaria da ricovero per infortunio
- Spese di cura per infortunio
- Diaria da immobilizzo
- Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio
- Contagio HIV – Infortunio biologico e malattie infettive
- Danno estetico
- Tutela della disabilità
- Spese per l'accompagnatore
- Infortuni extraprofessionali per gli addetti
- Infortuni per fruitori

MALATTIA

- Diaria da ricovero per malattia
- Diaria da convalescenza post ricovero per malattia
- Malattie professionali per volontari

Art. 1.2 Assicurazione infortuni

Che cosa è assicurato

Si definisce Infortunio ogni evento dovuto a **causa fortuita**, violenta ed esterna che produce **Lesioni corporali obiettivamente constatabili**.

Sono in copertura tutti gli eventi che hanno caratteristica di Infortunio non espressamente esclusi nelle presenti Condizioni di assicurazione, compresi:

- gli Infortuni causati da imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato (colpa grave dell'Assicurato¹⁷);
- le Lesioni corporali derivanti da tumulti popolari, **se l'Assicurato non vi ha preso parte attiva**¹⁸;
- gli Infortuni subiti in stato di malore, incoscienza **non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene**;
- gli Infortuni conseguenze di movimenti tellurici, **limitatamente alle sole Garanzie Morte per infortunio e Invalidità permanente per infortunio, se attivate**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite massimo di Indennizzo di 75.000,00 euro per ogni Assicurato per ognuna delle due Garanzie;
- con applicazione della seguente Franchigia assoluta sulla Garanzia Invalidità permanente per infortunio:
 - o 24%, se in Polizza è stata scelta una Franchigia inferiore;
 - o come indicata in Polizza, negli altri casi.

RISCHIO VOLO

Nell'ambito di operatività della copertura, l'Assicurazione vale anche per gli Infortuni subiti dall'Assicurato, come passeggero, durante i **voli di linea regolari e i charter gestiti da Società di Traffico Aereo Regolare** (il cui elenco è pubblicato su "Flight Guide Worldwide" - OAG) e in **occasioni di voli da trasporto pubblico di passeggeri o da aeroclub**. L'Assicurazione opera dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo fino al momento in cui scende dall'aereo. Sono considerati Infortuni anche quelli occorsi per imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.

Nell'ambito di operatività della copertura, sono inoltre assimilati a Infortunio:

- a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
- b) l'assideramento e il congelamento;
- c) gli avvelenamenti acuti conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze, **se dovute a causa fortuita**;
- d) l'asfissia di origine non morbosa;
- e) l'annegamento;
- f) le patologie conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, **esclusa comunque la malaria**;

Nell'ambito di operatività della copertura, sono comprese in garanzia, se conseguenti a Infortunio, le Lesioni da sforzo, **esclusi gli infarti e le ernie**.

Sono previste le seguenti estensioni:

1 ERNIE ADDOMINALI DA SFORZO

Sono comprese le ernie addominali da sforzo **limitatamente ai casi di Invalidità permanente per infortunio, se attivata**.

Ci sono limiti di copertura

Se l'ernia è tecnicamente non operabile, è liquidata un'indennità per Invalidità permanente da Infortunio non superiore al 10% della relativa Somma assicurata, ferma l'applicazione della Franchigia.

2 ROTTURE SOTTOCUNANEE

Esclusivamente per la Garanzia Invalidità permanente da infortunio, l'Assicurazione comprende gli esiti conseguenti a traumi indennizzabili a termini di copertura diretti di **rottura sottocutanea totale** di seguito indicati:

- tendine di Achille;
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell'estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.

In caso di Sinistro, è corrisposta un'**Indennità forfettaria pari al 5% della Somma assicurata, senza applicazione della Franchigia** prevista in Polizza per la Garanzia *Invalidità permanente per infortunio*, **col limite di 15.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa, indipendentemente dai distretti colpiti**.

Ci sono limiti di copertura

Nel corso del contratto, considerando anche eventuali contratti sostituiti, non può essere indennizzato, per ogni distretto, più di un Sinistro relativo a ciascuna delle Lesioni sopra indicate.

Come opera la copertura

Per queste Lesioni non sono corrisposti altri Indennizzi per le altre Garanzie eventualmente previste in Polizza, con esclusione della Garanzia Assistenza Persone.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **le rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto precisato nel precedente paragrafo 2- ROTTURE SOTTOCUTANEE;**

- **i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili con l'eccezione degli Infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato è sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.**
Se il Sinistro non è relativo ad atti di guerra è comunque considerato in copertura anche se si verifica in un paese considerato a rischio guerra.

Art. 1.3 Assicurazione malattie

Si intende per Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Art. 1.4 Persone con disabilità

Le Garanzie sono estese agli Assicurati con disabilità e precisamente a:

- i soggetti con invalidità sensoriale, intellettiva o relazionale;
- i soggetti con invalidità motoria.

Per gli Assicurati con disabilità vale quanto di seguito precisato.

- a) Generali Italia corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali da riconoscere in base al contratto sono diminuite tenuto conto del grado di Invalidità permanente preesistente;
- b) Se l'evento indennizzabile in base alla copertura assicurativa comporta il Ricovero in un Istituto di Cura o l'utilizzo delle prestazioni previste dalla Garanzia *Spese di cura per infortunio*, se operante, anche se l'Assicurato è portatore di disabilità con invalidità preesistente del 100%, è riconosciuto l'Indennizzo senza alcuna esclusione o limitazione. Lo stesso principio è applicato anche per il caso di decesso;
- c) Per l'Invalidità permanente da Infortunio, Generali Italia corrisponde l'Indennizzo con le seguenti modalità:
 - per gli Assicurati diversamente abili con invalidità sensoriale (per esempio, non vedenti), con esclusione degli organi già lesi o non funzionanti al momento della stipula dell'Assicurazione;
 - per gli Assicurati diversamente abili con invalidità motoria (per esempio, paraplegici e tetraplegici), valgono i seguenti criteri:
 - per gli Assicurati paraplegici che mantengono inalterate le funzionalità degli arti superiori e degli organi di senso, Generali Italia corrisponde l'Indennizzo in base alle percentuali previste contrattualmente;
 - per gli Assicurati tetraplegici che mantengono una funzionalità parziale degli arti e degli organi di senso, le percentuali previste contrattualmente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
- d) Per la validità della Garanzia *Invalidità permanente per infortunio*, in caso di Sinistro deve essere presentata la certificazione medico legale rilasciata dalla Commissione Sanitaria di competenza per l'accertamento degli stati di invalidità civile¹⁹ redatta dalle strutture sanitarie (ASL o ULSS) con allegata tabella attestante tutte le invalidità preesistenti.

Tutti gli Indennizzi sono decurtati della **Franchigia prevista in Polizza**.



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Le Garanzie base possono essere attivate per Volontari, Volontari Occasionali (se già attivate per Volontari), Associati e Addetti.

Art. 2.1 Morte per infortunio

Che cosa è assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia corrisponde la Somma assicurata per la Garanzia *Morte per infortunio* ai Beneficiari dallo stesso designati o, in mancanza di designazione, ai suoi eredi (testamentari o, in assenza di testamento, legittimi) in parti uguali.

CUMULO DELLE INDENNITÀ

Gli Indennizzi per le Garanzie *Morte per infortunio* e *Invalidità permanente per infortunio* non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente, in conseguenza dello stesso Infortunio, l'Assicurato muore, Generali Italia:

- corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato e la Somma assicurata per la Garanzia *Morte per infortunio*, se questa è superiore;
- non chiede il rimborso, in caso contrario.

STATO COMATOSO IRREVERSIBILE

In caso di stato comatoso **irreversibile** conseguente a un Infortunio indennizzabile a termini della copertura

assicurativa, caratterizzato da profonda incoscienza, arresto definitivo di tutte le funzioni del cervello e del tronco encefalico, mancanza di riflessi e respirazione non autonoma, che si protrae **per un periodo ininterrotto di 180 giorni** consecutivi, **Generali Italia liquida la Somma assicurata garantita, per il caso di decesso**, con la Garanzia *Morte per infortunio*.

MORTE PRESUNTA

Se l'Assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume che è deceduto a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia corrisponde la Somma assicurata per la Garanzia *Morte per infortunio*.

Il pagamento è previsto una volta trascorsi **180 giorni dalla presentazione dell'istanza** per la dichiarazione di morte presunta²⁰.

Il pagamento non è effettuato se nel frattempo sono emersi elementi tali da rendere l'evento non indennizzabile.

Se dopo il pagamento dell'Indennizzo risulta che il decesso non si è verificato o che non è dipeso da Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato può far valere i propri diritti per l'Invalidità permanente eventualmente subita.

Ci sono limiti di copertura

In caso di decesso a seguito di Infortunio conseguenza di movimenti tellurici, la copertura opera col limite di Indennizzo di 75.000,00 euro per Assicurato.

Art. 2.1.1 Maggiorazione indennizzo per commorienza dell'altro genitore

Che cosa è assicurato

Se dallo stesso evento che ha provocato l'Infortunio dell'Assicurato indennizzabile in base alla copertura assicurativa che ne ha provocato il decesso, è conseguito il decesso per Infortunio anche dell'altro genitore, Generali Italia **corrisponde** ai loro figli minorenni che sono tra i Beneficiari e risultano fiscalmente a carico dell'Assicurato, dell'altro genitore o di entrambi, **l'Indennizzo spettante in misura aumentata del 50%, col limite massimo di maggiorazione di 400.000,00 euro.**

Ci sono limiti di copertura

Se la stessa maggiorazione è prevista dallo stesso o da altro contratto con Generali Italia in cui Assicurato è l'altro genitore, il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non può comunque superare l'importo di 400.000,00 euro.

Art. 2.1.2 Volontariato familiare

Che cosa è assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini della copertura assicurativa, se sono presenti familiari fiscalmente a carico portatori di invalidità sensoriale, intellettiva, relazionale o motoria certificata dalle competenti autorità sanitarie, **la Somma assicurata è raddoppiata, col limite massimo di maggiorazione di 400.000,00 euro.**

Art. 2.2 Invalidità permanente per infortunio

Che cosa è assicurato

La Garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo se l'Infortunio provoca all'Assicurato un'Invalidità permanente, intesa come riduzione definitiva, anche parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.

Determinazione dell'Indennizzo

L'Indennizzo si calcola moltiplicando la Somma assicurata per Invalidità permanente per il grado percentuale di invalidità accertata, dopo aver applicato la Franchigia pattuita in Polizza, con i seguenti criteri:

- a) **se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità permanente totale**, Generali Italia corrisponde l'intera Somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;
- b) **se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente parziale**, l'Indennizzo viene calcolato sulla Somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata.



Esempio:

Somma assicurata: 100.000,00 euro

Franchigia pattuita in Polizza: opzione 3% assoluta (articolo 2.2.1)

età dell'Assicurato: 50 anni

- Invalidità permanente accertata (IP): 100% - totale
per gli Assicurati con età fino a 85 anni la Franchigia non si applica in caso di IP uguale o superiore al 50%
Indennizzo liquidato: 100.000,00 euro (intera Somma assicurata)
- Invalidità permanente accertata (IP): 20% - parziale
Indennizzo liquidato: 100.000,00 *17% (20% IP accertata - Franchigia 3% sulla Somma assicurata fino a 250.000,00 euro) = 17.000,00 euro

Accertamento del grado

Il grado di Invalidità permanente è accertato in base alle percentuali espresse nella tabella di determinazione scelta dal Contraente e indicata in Polizza, secondo i seguenti criteri.

- a) La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
- b) Se l'Infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari, o di uno o più dei distretti anatomici e articolari, di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non può comunque superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.
- c) Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella e dai criteri sopra elencati, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro.
- d) Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità è quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

Se un singolo Infortunio interessa più arti, organi o funzioni, l'Invalidità permanente complessiva è la somma delle singole invalidità, fino a raggiungere il grado massimo del 100%.

Per gli Assicurati con preesistenti disabilità si applicano gli specifici criteri indicati all'articolo *Persone con disabilità*.

ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

OPZIONE 1 – Tabella di determinazione ANIA

Se per la Garanzia è indicato in Polizza che per determinare l'Indennizzo si applica la tabella di determinazione ANIA, l'accertamento del grado di Invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali di seguito riportate.

Nella seguente tabella non è presente la distinzione tra lato destro e sinistro prevista nella Tabella ANIA e si applicano sempre le (maggiori) percentuali previste per il lato destro.

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente per Infortunio
• arto superiore	70%
• mano avambraccio	60%
• pollice	18%
• indice	14%
• medio	8%
• anulare	8%
• mignolo	12%
• falange ungueale del pollice	9%
• falange di altro dito della mano	1/3 del dito

• occhio	25%
• ambedue gli occhi	100%
Perdita anatomica:	
• di un rene	15%
• della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
Sordità completa di:	
• un orecchio	10%
• ambedue gli orecchi	40%
Perdita totale della voce:	30%
Stenosi assoluta nasale:	
• monolaterale	4%
• bilaterale	10%
Esiti di Frattura scomposta di una costa:	1%
Esiti di Frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
• una vertebra cervicale	12%
• una vertebra dorsale	5%
• 12 ^a dorsale	10%
• una vertebra lombare	10%
Esiti di Frattura di:	
• un metamero sacrale	3%
• un metamero coccigeo con callo deforme	5%
Anchilosi:	
• dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
• del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
• dell'anca in posizione favorevole	35%
• del ginocchio in estensione	25%
• della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
• della tibio-tarsica con anchilosi della sotto-astragalica	15%
Paralisi completa:	
• del nervo radiale	35%
• del nervo ulnare	20%
• dello sciatico popliteo esterno	15%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
• al di sopra della metà della coscia	70%
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
• un piede	40%
• ambedue i piedi	100%
• un alluce	5%
• un altro dito del piede	1%
• la falange ungueale dell'alluce	2,5%

Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella, la valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa.

Per le **ernie addominali da sforzo** vale quanto previsto all'articolo **Assicurazione infortuni**:
se l'ernia è tecnicamente non operabile Generali Italia liquida un'indennità per Invalidità permanente da Infortunio **non superiore al 10%** della Somma assicurata, **ferma l'applicazione delle Franchigia**.

OPZIONE 2 – Tabella di determinazione INAIL

Se per la Garanzia è indicato in Polizza che per determinare l'Indennizzo si applica la tabella di determinazione INAIL, l'accertamento del grado di Invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali previste dalla "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella INAIL", che segue, convenzionalmente chiamata Tabella INAIL.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE - TABELLA INAIL

(Allegato 1 al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 escluse successive modifiche e integrazioni)

Perdita totale, anatomica o funzionale di udito o vista:	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente per Infortunio
Sordità completa di un orecchio	15%
Sordità completa bilaterale	60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%

Altre menomazioni della facoltà visiva			
Visus perduto	Visus residuo	Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0/10	35%	65%

TABELLA INAIL: NOTE

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva come risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, se l'altro è normale, è valutata il 16%.
5. In caso di afachia (assenza del cristallino) monolaterale:

visus corretto	valutazione	visus corretto	valutazione
10/10, 9/10, 8/10	15%;	5/10	24%;
7/10	18%;	4/10	28%;
6/10	21%;	inferiore a 3/10	35%;

6. In caso di afachia bilaterale, considerato che la correzione ottica è pressoché uguale e quindi tollerata, si applica la percentuale riportata nella tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo (cioè la capacità del cristallino di modificare il potere di rifrazione nella visione da vicino e da lontano).

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente per Infortunio	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente per Infortunio	
con possibilità di applicazione di protesi efficace	11 %	
senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Perdita di un testicolo	0%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente per Infortunio	
	Lato destro	Lato sinistro
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita delle dita:		
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%

Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:		
a. in semipronazione:	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a. in semipronazione	40%	35%
b. in pronazione	45%	40%
c. in supinazione	55%	50%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a. in semipronazione	22%	18%
b. in pronazione	25%	22%
c. in supinazione	35%	30%
Arti inferiori		
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	

Perdita totale del solo alluce	7%
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%

In caso di mancinismo, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si applicano all'arto sinistro e viceversa.

Ci sono limiti di copertura

FRANCHIGIA

Salvo quanto previsto all'articolo **Assicurazione infortuni** in merito alla Franchigia minima del 24% da applicare in caso di Invalidità permanente da Infortunio a seguito di movimenti tellurici, la **Garanzia Invalidità permanente per infortunio** è prestata con l'applicazione della Franchigia scelta dal Contraente tra le opzioni disciplinate nei tre articoli che seguono e indicata in Polizza.

Nei casi e con le modalità indicate nell'articolo *Pronta liquidazione* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE, entro 30 giorni dall'Infortunio, l'Assicurato può richiedere la liquidazione dell'Invalidità permanente col sistema rapido di indennizzo denominato "Pronta Liquidazione" con applicazione della specifica tabella, invece che a seguito dell'intervenuta stabilizzazione dei postumi e dell'accertamento medico legale secondo i normali criteri previsti per la presente Garanzia.

Art. 2.2.1 Franchigia assoluta 3% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (5% e 10% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 3% ASSOLUTA

PER GLI ASSICURATI FINO A 85 ANNI DI ETÀ:

Sulla parte di Somma assicurata fino a 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **3%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 3% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

Sulla parte di Somma eccedente 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **10%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

PER GLI ASSICURATI CHE SUPERANO GLI 85 ANNI D'ETÀ:

Sulla parte di Somma assicurata fino a 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **5%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 5% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

Sulla parte di Somma eccedente 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **10%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

RIASSORBIMENTO DELLA FRANCHIGIA E SUPERVALUTAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE PER GLI ASSICURATI FINO A 85 ANNI DI ETÀ

Per i soli Assicurati fino a 85 anni di età, in caso di Invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50%, Generali Italia:

- **liquida l'Indennizzo senza applicazione di alcuna Franchigia;**
- l'Invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 50% è considerata Invalidità permanente totale e l'Indennizzo è corrisposto nella misura del **100% della Somma assicurata (SUPERVALUTAZIONE IP 50%=100%)**.

Art. 2.2.2 Franchigia assoluta 5% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (10% e 15% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 5% ASSOLUTA

PER GLI ASSICURATI FINO A 85 ANNI DI ETÀ:

Sulla parte di Somma assicurata fino a 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **5%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 5% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

Sulla parte di Somma eccedente 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **10%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

PER GLI ASSICURATI CHE SUPERANO GLI 85 ANNI D'ETÀ:

Sulla parte di Somma assicurata fino a 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **10%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

Sulla parte di Somma eccedente 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **15%** della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 15% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

RIASSORBIMENTO DELLA FRANCHIGIA E SUPERVALUTAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE PER GLI ASSICURATI FINO A 85 ANNI DI ETÀ

Per i soli Assicurati con età fino a 85 anni, in caso di Invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50%, Generali Italia:

- liquida l'Indennizzo senza applicazione di alcuna Franchigia;
- l'Invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 50% è considerata Invalidità permanente totale e l'Indennizzo è corrisposto nella misura del **100% della Somma assicurata (SUPERVALUTAZIONE IP 50%=100%)**.

La presente opzione comporta una diminuzione del Premio per la Garanzia *Invalidità permanente per infortunio* rispetto all'OPZIONE 3% ASSOLUTA disciplinata all'articolo precedente.

Art. 2.2.3 Franchigia opzionale riassorbibile

PER GLI ASSICURATI FINO A 85 ANNI DI ETÀ:

L'Indennizzo per Invalidità permanente a seguito di Infortunio determinata con le modalità indicate in Polizza, è calcolato applicando la seguente tabella:

TABELLA DI INDENNIZZO – FRANCHIGIA RIASSORBIBILE

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a € 250.000,00	oltre € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	oltre € 500.000,00
	Percentuale da liquidare		
1%	0%	0%	0%
2%	0%	0%	0%
3%	0%	0%	0%
4%	1%	0%	0%
5%	2%	0%	0%
6%	3%	1%	0%
7%	4%	2%	0%
8%	5%	3%	0%
9%	6%	4%	0%
10%	8%	5%	0%
11%	10%	6%	1%
12%	12%	7%	2%
13%	13%	8%	3%
14%	14%	9%	4%
15%	16%	10%	5%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a € 250.000,00	oltre € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	oltre € 500.000,00
	Percentuale da liquidare		
51%	102%	51%	51%
52%	105%	52%	52%
53%	108%	53%	53%
54%	111%	54%	54%
55%	114%	55%	55%
56%	117%	56%	56%
57%	120%	57%	57%
58%	123%	58%	58%
59%	126%	59%	59%
60%	129%	60%	60%
61%	132%	61%	61%
62%	135%	62%	62%
63%	138%	63%	63%
64%	141%	64%	64%
65%	144%	65%	65%

16%	17%	11%	6%
17%	18%	12%	7%
18%	19%	13%	8%
19%	20%	14%	9%
20%	21%	15%	10%
21%	23%	16%	11%
22%	25%	17%	12%
23%	27%	18%	13%
24%	29%	19%	14%
25%	31%	25%	25%
26%	33%	26%	26%
27%	35%	27%	27%
28%	37%	28%	28%
29%	39%	29%	29%
30%	41%	30%	30%
31%	43%	31%	31%
32%	45%	32%	32%
33%	47%	33%	33%
34%	51%	34%	34%
35%	54%	35%	35%
36%	57%	36%	36%
37%	60%	37%	37%
38%	63%	38%	38%
39%	66%	39%	39%
40%	69%	40%	40%
41%	72%	41%	41%
42%	75%	42%	42%
43%	78%	43%	43%
44%	81%	44%	44%
45%	84%	45%	45%
46%	87%	46%	46%
47%	90%	47%	47%
48%	93%	48%	48%
49%	96%	49%	49%
50%	100%	50%	50%

66%	147%	66%	66%
67%	150%	67%	67%
68%	154%	68%	68%
69%	157%	69%	69%
70%	161%	70%	70%
71%	164%	71%	71%
72%	167%	72%	72%
73%	171%	73%	73%
74%	174%	74%	74%
75%	178%	75%	75%
76%	183%	76%	76%
77%	188%	77%	77%
78%	193%	78%	78%
79%	198%	79%	79%
80%	203%	80%	80%
81%	209%	81%	81%
82%	215%	82%	82%
83%	222%	83%	83%
84%	227%	84%	84%
85%	230%	85%	85%
86%	230%	86%	86%
87%	230%	87%	87%
88%	230%	88%	88%
89%	230%	89%	89%
90%	230%	90%	90%
91%	230%	91%	91%
92%	230%	92%	92%
93%	230%	93%	93%
94%	230%	94%	94%
95%	230%	95%	95%
96%	230%	96%	96%
97%	230%	97%	97%
98%	230%	98%	98%
99%	230%	99%	99%
100%	230%	100%	100%

PER GLI ASSICURATI CHE SUPERANO GLI 85 ANNI D'ETÀ:

Sulla parte di Somma assicurata fino a 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **10%** della totale;
- se l'Invalidità permanente definitiva accertata supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

Sulla parte di Somma eccedente 250.000,00 euro:

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al **15%** della totale;
- se l'Invalidità permanente definitiva accertata supera il 15% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

La presente opzione comporta un aumento del Premio dovuto per la Garanzia *Invalidità permanente per infortunio* rispetto all'OPZIONE 3% ASSOLUTA e all'OPZIONE 5% ASSOLUTA disciplinate nei due articoli precedenti.

Art. 2.2.4 Cumulo delle indennità

Che cosa è assicurato

Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente, in conseguenza dello stesso Infortunio, l'Assicurato muore, Generali Italia:

- corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato e la Somma assicurata per la Garanzia *Morte per infortunio*, se questa è superiore;
- non chiede il rimborso, in caso contrario.

Art. 2.2.5 Decesso indipendente da infortunio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle conseguenze dell'Infortunio prima del pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente, già concordato o determinato, Generali Italia corrisponde agli eredi l'importo determinato per l'Invalidità permanente sulla base delle risultanze mediche acquisite prima del decesso.

Se l'Indennizzo, al momento del decesso dell'Assicurato, non è ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa possono dimostrare il diritto all'Indennizzo consegnando la documentazione idonea.

Art. 2.2.6 Massimo indennizzo per lesioni plurime

Che cosa è assicurato

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità:

- pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione,
- fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Art. 2.2.7 Volontariato familiare

Che cosa è assicurato

In caso di Infortunio dell'Assicurato indennizzabile a termini della copertura assicurativa, **Generali Italia corrisponde l'Indennizzo all'Assicurato in misura raddoppiata** se nel **Nucleo familiare** sono presenti **persone fiscalmente a carico portatrici di invalidità** sensoriale, intellettiva, relazionale o motoria certificata dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 2.3 Diaria da ricovero per infortunio

Che cosa è assicurato

In caso di Ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura reso necessario da Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga all'Assicurato l'indennità giornaliera indicata in Polizza **per ogni giorno di degenza**.

Il giorno di ingresso e di dimissione sono conteggiati come un unico giorno.

Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del Ricovero per permessi medici.

In caso di degenza conseguente a un Infortunio che comporta:

- **intervento per asportazione di organi,**
- **Trapianto,**
- **artro-protesi delle grandi articolazioni,**

Generali Italia paga all'Assicurato **la diaria in misura doppia**.

DAY HOSPITAL

La Garanzia è estesa al **Day hospital con diaria pari al 150%**, se risulta che il **Day hospital è avvenuto**:

- **senza interruzione, fatta eccezione per le festività;**
- **non per finalità diagnostica.**

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera per un periodo massimo di:

- **90 giorni per evento,**
- **180 giorni per annualità assicurativa.**

L'Assicurato può richiedere l'Indennizzo previsto dalla presente Garanzia con le modalità indicate nelle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**. Generali Italia, a seguito di dimissione dal Ricovero e presentazione del documento attestante l'avvenuto Ricovero e di copia della Cartella clinica, provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Le Garanzie opzionali possono essere attivate per **Volontari, Volontari Occasionali (se già acquistate per Volontari), Associati e Addetti assicurati**, salve le precisazioni che seguono.

- La Garanzia **Contagio HIV – infortunio biologico e malattie infettive** è riservata ai **Volontari** e ai **Volontari occasionali**.
- La Garanzia **Infortuni extraprofessionale per addetti** è riservata agli **Addetti**.
- La Garanzia **Infortuni per i fruitori**, è riservata ai **Fruitori** ed è l'unica attivabile per tale categoria, ferma la condizione che per almeno una delle altre categorie di soggetti assicurabili devono essere attivate le Garanzie base di sezione.
- La Garanzia **Diaria da convalescenza post ricovero per malattia**, può essere attivata esclusivamente se attivata la **Garanzia Diaria da malattia**.

- La Garanzia **Malattie professionali per volontari**, è riservata ai soli Volontari.

GARANZIE INFORTUNI

Art. 2.4 Spese di cura per infortunio

Che cosa è assicurato

In caso di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia **rimborsa, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza**, la parte delle seguenti spese che non risulta a carico del Servizio Sanitario Nazionale effettivamente sostenute **nei 360 giorni dalla data in cui è accaduto il Sinistro**:

A) In caso di Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale

- Accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) **effettuati nei 45 giorni precedenti il Ricovero, il Day hospital o la data dell'Intervento chirurgico ambulatoriale**;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il Ricovero;
- esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (**escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera**) effettuati **nei 90 giorni successivi** alla cessazione del Ricovero o del Day hospital o alla data dell'Intervento chirurgico ambulatoriale.
- tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono comprese anche le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica conseguenti l'infortunio. **Tale prestazione non opera se attivata la Garanzia Danno estetico.**

INDENNITÀ SOSTITUTIVA

Che cosa è assicurato

L'Assicurato, se non richiede alcun rimborso per le spese sostenute durante il periodo di Ricovero o **si ricovera utilizzando il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)**, ha diritto a un'indennità giornaliera di **50,00 euro** per ciascun giorno di Ricovero, **escluso quello di dimissione.**

Ci sono limiti di copertura

L'indennità giornaliera viene corrisposta **fino ad un massimo di 30 giorni per annualità assicurativa e per Ricovero.**

Ci sono limiti di copertura

Le spese per trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali sono rimborsate fino a concorrenza del 30% del Massimale, col limite massimo di 3.500,00 euro.

B) Se non c'è stato Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale

- gli Accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi (**con esclusione della massoterapia**) **effettuati nei giorni successivi all'Infortunio.**

Come opera la copertura

Per l'operatività della copertura deve essere presentato il certificato del presidio ospedaliero di Pronto Soccorso che accerta l'Infortunio.

Per le seguenti prestazioni deve essere presentata **anche la prescrizione medico specialistica**:

- laserterapia;
- magnetoterapia;
- T.A.C.;
- artroscopia.

Ci sono limiti di copertura

Per le prestazioni di cui al punto B), la Garanzia opera:

- con l'applicazione di uno Scoperto del **20%** sulla spesa documentata col minimo per Assicurato di **100,00 euro per Sinistro**;
- **fino a concorrenza del 50% del Massimale.**

Per trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali la copertura opera:

- **fino a concorrenza del 30% del Massimale, col limite di 2.500,00 euro per evento e per annualità assicurativa.**

Per le seguenti prestazioni, la Garanzia opera fino a concorrenza del **30% del Massimale**:

- laserterapia;
- magnetoterapia;
- T.A.C.;
- artroscopia.

C) Cure e protesi dentarie da infortunio

- Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie conseguenti a Infortunio indennizzabile ai termini della copertura assicurativa a cui è seguito ricorso a Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N..

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le rotture e i danneggiamenti di protesi preesistenti all'Infortunio.

Ci sono limiti di copertura

Per le prestazioni previste al punto C), la Garanzia opera:

- con l'applicazione di uno Scoperto del 20% sulla spesa documentata, col minimo per Assicurato di 100,00 euro per Sinistro;
- fino a concorrenza del 30% del Massimale per Assicurato per Sinistro e per annualità assicurativa

L'Assicurato può richiedere il **rimborso** delle spese indennizzabili in base alla presente Garanzia con le modalità indicate nelle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE, articolo *Modalità di rimborso spese di cura a seguito di infortunio*.

Art. 2.5 Diaria da immobilizzo

Che cosa è assicurato

In caso di evento traumatico che ha provocato:

- fratture ossee,
- lesioni capsulari,
- rotture legamentose e distorsioni, se accertate da ente ospedaliero riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o tramite Pronto Soccorso,

se l'Infortunio comporta l'immobilizzazione di una o più articolazioni a titolo curativo, Generali Italia paga all'Assicurato la diaria indicata nella specifica sezione di Polizza fino alla rimozione del presidio e, comunque, **per un periodo massimo di 50 giorni per evento e per annualità assicurativa.**

FRATTURE SOGGETTE A INDENNIZZO FORFETTARIO

Se è radiologicamente accertata una delle seguenti fratture, Generali Italia, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, corrisponde all'Assicurato un Indennizzo forfettario quantificato come segue:

- 40 giorni per la frattura del femore;
- 40 giorni per la frattura del bacino;
- 40 giorni per la frattura della colonna vertebrale;
- 35 giorni per applicazione di mezzi di osteosintesi interni o esterni (per esempio, fissatore esterno assiale, placche, viti);
- 15 giorni per la frattura completa di una o più costole;
- 5 giorni per le fratture nasali.

Se l'Infortunio comporta sia il Ricovero che l'applicazione di un presidio di immobilizzo, la diaria è corrisposta a partire dal giorno di dimissione.

Che cosa NON è assicurato

Non sono considerati mezzi di immobilizzazione i collari a strappo, come i collari di Shantz, di Camp e similari.

Ci sono limiti di copertura

Se l'immobilizzo non deriva da una Frattura ossea e prevede l'applicazione di un mezzo di contenzione immobilizzante:

- la diaria è corrisposta per un periodo massimo di 30 giorni;
- la Somma assicurata indicata nella specifica sezione di Polizza è ridotta del 50%.

Per i mezzi di contenzione immobilizzanti inamovibili, l'Assicurato deve presentare a Generali Italia il certificato dell'Istituto di cura o del personale medico specializzato che provvede all'applicazione del presidio. Il certificato deve indicare anche i giorni di effettiva immobilizzazione.

Nei casi e con i limiti di seguito indicati, la Garanzia opera anche se i **mezzi di contenzione immobilizzanti sono**

amovibili:

- se applicati (in assenza di Ricovero) da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N., Generali Italia corrisponde **la diaria per un massimo di 20 giorni per Sinistro**.
- se non applicati da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N. ma da questi prescritti nei seguenti limiti:
 - **Ginocchiera Donjoy**
Solo se è diagnosticata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio e per **periodo massimo di 15 giorni**, se documentato da idonea certificazione medica,
 - **Stecca di Zimmer**
Solo se è diagnosticata radiologicamente una frattura e per un **periodo massimo di 15 giorni**, se documentato da idonea certificazione medica,

Se applicati in seguito a frattura radiologicamente accertata attestata da certificazione medica rilasciata da **Pronto Soccorso** dipendente da presidio ospedaliero, ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N., la Garanzia opera, **per un periodo massimo di 15 giorni**, anche in relazione a:

- bendaggi, apparecchi, busti, corsetti c.d. "semirigidi";
- apparecchi toraco-brachiali non gessati e amovibili;
- bendaggi elastici adesivi (Tensoplast, etc.).

Se è prescritto che la rimozione del presidio deve essere effettuata da personale medico specializzato, l'Assicurato deve presentare il certificato medico che ne attesta la rimozione.

Art. 2.6 Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio

Che cosa è assicurato

In caso di **ricovero di almeno 3 giorni consecutivi**, reso necessario da Infortunio indennizzabile a termini della copertura assicurativa **seguito da convalescenza** prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato o dal medico curante, Generali Italia corrisponde la diaria indicata in Polizza per ogni giorno di convalescenza in cui l'Assicurato non ha potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative.

Ai fini del conteggio dei giorni di ricovero:

- **Il giorno di ingresso e di dimissione sono conteggiati come un unico giorno;**
- sono considerati come giorni di ricovero anche i giorni in cui l'Assicurato ha lasciato il luogo di Ricovero con permesso medico risultante da idonea certificazione.

DAY HOSPITAL

La copertura è estesa al Day hospital con intervento chirurgico.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Day hospital con Intervento chirurgico, la diaria per convalescenza è corrisposta per una durata massima di 5 giorni.

Ci sono limiti di copertura

La diaria è corrisposta:

- **al 100%**, per una durata pari a **1/3 del periodo di convalescenza**,
 - **al 50%**, per i restanti **2/3 del periodo di convalescenza**,
- nel limite massimo di **60 giorni per annualità assicurativa**.

Come opera la copertura

Generali Italia paga quanto dovuto all'Assicurato su presentazione del certificato medico in cui risulta la prescrizione da parte dei sanitari o del medico curante e si riserva di sottoporre a visita medica l'Assicurato allo scopo di verificare diagnosi e prognosi di guarigione.

Il pagamento avviene al termine della convalescenza prescritta.

La presente Garanzia non opera se per lo stesso evento è dovuta la diaria prevista dall'articolo *Diaria da immobilizzo*.

Art. 2.7 Contagio HIV – infortunio biologico e malattie infettive (Garanzia riservata ai Volontari e ai Volontari occasionali)

Che cosa è assicurato

CONTAGIO DA HIV

Per i Volontari assicurati, l'assicurazione è estesa agli effetti di **contagio da HIV** conclamato e clinicamente accertato, contratto in occasione dello svolgimento dell'attività a favore dell'Impresa sociale Contraente durante la validità dell'assicurazione.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera col limite massimo per Sinistro di 100.000,00 euro per Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

L'Indennizzo non è riconosciuto per le persone:

- affette da emofilia;
- affette da tossicodipendenza;
- già sieropositive al momento del Sinistro.

Come opera la copertura

CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Con la liquidazione dell'Indennizzo, l'intera copertura assicurativa oggetto del presente contratto cessa per la persona interessata.

Che obblighi ho - che obblighi ha l'impresa

L'Assicurato che ritiene di essere stato contagiato da HIV deve:

- darne avviso a Generali Italia o all'Agenzia entro 3 giorni da quando si è verificato il Sinistro;
- inviare a Generali Italia una relazione dettagliata dell'evento dannoso;
- sottoporsi, entro 6 giorni dall'evento denunciato, a una prima serie di accertamenti clinici per verificare la presenza del virus HIV presso un centro specializzato:
 - se l'Assicurato risulta sieropositivo, non è corrisposto alcun Indennizzo e l'Assicurazione cessa automaticamente nei suoi confronti.
 - se gli esami risultano negativi, entro i 180 giorni successivi, l'Assicurato deve sottoporsi a un successivo test immunologico presso lo stesso centro specializzato

Generali Italia in caso di sieropositività accertata in occasione del secondo test immunologico, liquida l'indennizzo previsto.



ATTENZIONE:

Generali Italia riconosce valore probatorio agli accertamenti di cui sopra solo **se l'Assicurato dichiara le proprie generalità all'istituto di analisi prima di sottoporsi a ogni test immunologico.**

INFORTUNIO BIOLOGICO E MALATTIE INFETTIVE

L'assicurazione è estesa ai casi di

- Infortunio biologico subito
- Malattia infettiva diffusiva da contagio contratta

dai Volontari assicurati durante l'attività di volontariato svolta per conto dell'Impresa sociale Contraente.

Per infortunio biologico e malattie infettive e diffuse da contagio si intendono esclusivamente quelle dovute a:

- Difterite;
- Rabbia;
- Tetano;
- Epatite Virale B;
- Epatite Virale C;
- Epatite Virale non specificata;
- Meningite ed Encefalite acuta virale;
- Meningite Meningococcica;
- Salmonellosi non tifoidee;
- Sifilide;
- Tubercolosi;
- Virus Ebola, se contratto sul territorio italiano.

Ci sono limiti di copertura

Nei casi sopra indicati, la Garanzia opera col limite massimo per Sinistro e annualità assicurativa di 50.000,00 euro per Assicurato, non cumulabile con il massimo esborso previsto per il contagio da HIV.

Art. 2.8 Danno estetico

Che cosa è assicurato

Generali Italia provvede al rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza di 5.000,00 euro, per Interventi chirurgici necessari per la riparazione di Lesioni di natura estetica determinate da Infortunio indennizzabile a termini della copertura assicurativa.

Se l'Intervento chirurgico è dovuto a un Infortunio che ha determinato **sfregi al viso o deformazioni permanenti del viso** stesso, il rimborso delle spese sostenute è **effettuato fino alla concorrenza di 10.000,00 euro**.

Art. 2.9 Tutela della disabilità

Che cosa è assicurato

MEZZI MECCANICI E PROTESICI

Agli Assicurati con disabilità, utilizzatori di:

- carrozzelle ortopediche,
- apparecchi terapeutici,
- mezzi meccanici, anche provvisti di motore elettrico, necessari per i propri spostamenti,
- apparecchi protesici e ortopedici sostitutivi di parti anatomiche,
- ausili necessari per lo svolgimento della normale vita di relazione,

che subiscono danni a tali presidi a causa di incidenti fortuiti (dovuti anche a imperizia e negligenza), Generali Italia riconosce, **su presentazione di fattura**, un **Indennizzo massimo di 2.500,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa per:**

- la riparazione dei presidi danneggiati o la loro sostituzione, se la riparazione non è possibile o il costo supera le spese per l'acquisto di uno nuovo;
- le spese di noleggio di presidi sostituivi durante il periodo necessario alla riparazione o all'acquisto di un nuovo presidio.

SPESE PER CURE PSICOTERAPICHE

Agli Assicurati con disabilità, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per le cure di assistenza psicologica rese necessarie al verificarsi di un Infortunio o una Malattia indennizzabili in base alla copertura assicurativa che hanno comportato lesioni gravi o gravissime, come definite dal Codice penale²¹.

La Garanzia è prestata, **su presentazione di fattura**, per le spese sostenute dall'Assicurato presso uno psicologo o psicoterapeuta.

Ci sono limiti di copertura

La copertura Spese per cure psicoterapiche opera:

- con una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro;
- per un massimo di 15 sedute per annualità assicurativa;
- col limite massimo di 2.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

SPESE PER L'ACCOMPAGNATORE

Per gli Assicurati con disabilità ricoverati presso un Istituto di cura a seguito di Infortunio o Malattia indennizzabili in base alla copertura assicurativa, Generali Italia, **se non c'è disponibilità ospedaliera e l'Istituto di cura si trova a più di 50 km dalla residenza dell'accompagnatore**, rimborsa le spese documentate di vitto e pernottamento per un accompagnatore dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura Spese per l'accompagnatore opera:

- col limite massimo di 100,00 euro al giorno;
- per massimo 100 giorni per Sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 2.10 Infortuni extraprofessionali degli addetti

Che cosa è assicurato

Le Garanzie Infortuni sono estese a tutti gli Infortuni indennizzabili a termini della copertura assicurativa che l'Assicurato subisce nello **svolgimento di ogni attività che non ha carattere professionale** e cioè durante lo svolgimento delle attività della vita domestica, sociale e di relazione, comprese l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari e la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi gli Infortuni subiti dall'Assicurato mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale.

RISCHI SPORTIVI

Le Garanzie infortuni sono estese agli Infortuni occorsi agli Assicurati durante la pratica dei seguenti sport non professionalmente svolta.

a) Sport non agonistici

Attività sportive a carattere ricreativo che non prevedono un tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva.

Sono compresi gli sport che comportano gli allenamenti e la partecipazione a gare competitive aziendali e

interaziendali e gli eventi avvenuti durante la pratica di sport (**escluso il ciclismo**) che prevedono un preventivo tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva, ma si sono verificati in ambito non agonistico (gare e allenamenti).

b) Sport agonistici a basso rischio

Partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport:

- atletica leggera,
- bocce,
- golf,
- pesca non subacquea,
- podismo,
- scherma,
- surf,
- tennis,
- tennis da tavolo,
- tiro,
- windsurf e vela.

c) Alpinismo su roccia fino al 3° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e scalata di ghiaccio fino al grado II – 3° della Scala Canadese, solo se non in solitaria e con esclusione del free climbing.

Con le limitazioni di seguito precisate la copertura è inoltre estesa agli Infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:

1. sport agonistici in genere partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport, diverso dagli "Sport a basso rischio" indicati alla lettera b., che prevede un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
2. alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai oltre il 3° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), **se non avvengono in solitaria e con esclusione comunque del free climbing;**
3. speleologia non a carattere professionale, **se effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura;**
4. immersioni subacquee con uso di autorespiratore, comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, **se non dovute allo svolgimento di attività professionale. La copertura opera solo se l'Assicurato è in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata o nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore;**

Ci sono limiti di copertura

Per le estensioni indicate ai precedenti punti da 1. a 4., valgono le limitazioni di seguito elencate.

- L'Indennizzo previsto dalle Garanzie è ridotto della metà,
 - La Somma assicurata per le Garanzie *Morte per infortunio e Invalidità permanente per infortunio*, non può superare, per ciascuna Garanzia, l'importo di 350.000,00 euro anche se le Somme assicurate indicate in Polizza per le Garanzie eccedono tale importo.
 - Per la Garanzia *Invalidità permanente per infortunio* non opera la Franchigia scelta in Polizza, se inferiore, ma si applica la seguente Franchigia:
 - o fino all'importo di 200.000,00 euro, si applica una Franchigia assoluta del 5%:
 - l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente accertata è di grado superiore al 5% della totale;
 - se l'invalidità permanente accertata supera il 5% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.
 - o oltre l'importo di 200.000,00 euro, si applica una Franchigia assoluta del 15%:
 - l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente accertata è di grado superiore al 15% della totale;
 - se l'invalidità permanente accertata supera il 15% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.
- Si applica la Franchigia pattuita in Polizza se maggiore.**
- Per la Garanzia *Spese di cura per infortunio*, se attivata:
 - a) per le seguenti prestazioni, le estensioni sono prestate nei limiti del 30% del Massimale:
 - laserterapia;
 - magnetoterapia;

- T.A.C.;
 - risonanza magnetica;
 - artroscopia;
 - tecarterapia.
- b) per le cure fisioterapiche rese necessarie in seguito a Infortunio indennizzabile a termini di Polizza che ha dato luogo a Ricovero, le estensioni sono prestate fino alla concorrenza del 30% del Massimale, con un massimo di 3.500,00 euro per evento e per annualità assicurativa-
- c) se l'Infortunio comporta Ricovero, la copertura opera:
- solo se l'Infortunio è accertato da Pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista,
 - con uno Scoperto del 20% con il minimo di 100,00 euro per Sinistro,
 - per le cure fisioterapiche, col limite del 30% del Massimale, con il massimo di 2.500 euro per evento e per annualità assicurativa.

Che cosa NON è assicurato

Non sono compresi gli Infortuni causati da:

- qualsiasi Sport professionistico (->definizione);
- pratica di sport pericolosi, come:
 - o pugilato,
 - o atletica pesante,
 - o lotta nelle varie forme,
 - o scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria,
 - o sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute),
 - o guidoslitta,
 - o arrampicata libera (free climbing),
 - o free solo,
 - o salto dal trampolino con sci o idrosci,
 - o sci acrobatico,
 - o sci estremo,
 - o bob,
 - o hockey a rotelle e su ghiaccio,
 - o football americano,
 - o bmx,
 - o downhill,
 - o uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate,
 - o rafting (salvo i casi in cui il rafting è praticato insieme a un istruttore),
- pratica dei cosiddetti sport "estremi" come, a titolo di esempio:
 - o canyoning,
 - o bungee jumping,
 - o kite surf,
 - o spedizioni esplorative in genere,
 - o regate oceaniche, hydrospeed;
- body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche.

L'indicazione degli sport esclusi è esemplificativa e non limitativa.

L'esclusione comprende anche gli altri sport non elencati, ma ugualmente pericolosi in quanto comportano elevati rischi di incolumità fisica a causa di:

- forti velocità,
- elevate altezze,
- sforzi fisici intensi,
- ambienti estremi

o comunque richiedono dispositivi di protezione.

Art. 2.11 Spese per accompagnatore

Che cosa è assicurato

In caso di

- Ricovero a seguito di Infortunio, con o senza Intervento chirurgico,
- Intervento chirurgico anche ambulatoriale,

Generali Italia copre le spese di vitto e pernottamento per un accompagnatore dell'Assicurato ricoverato se l'Istituto di cura si trova a oltre 50 km dalla residenza dell'accompagnatore.

Ci sono limiti di copertura

La copertura Spese per l'accompagnatore opera:

- col limite massimo di 100,00 euro al giorno;
- per massimo 30 giorni per Sinistro e 90 giorni per annualità assicurativa.

Art. 2.12 Infortuni per fruitori

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli Infortuni subiti dai Fruitori assicurati e identificati ai sensi dell'articolo *Identificazione degli assicurati* delle Condizioni Generali che regolano il contratto, **durante lo svolgimento delle attività dell'Impresa sociale Contrente indicate in Polizza e nell'ambito delle strutture di appartenenza o in uso alla stessa o, occasionalmente, presso altri centri.**

La copertura vale per gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producono una o più delle Lesioni previste nella Tabella Lesioni riportata di seguito e si applicano i criteri esposti a seguire.

TABELLA LESIONI

TIPOLOGIA DI LESIONE	IMPORTI IN EURO
frattura osso frontale o occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa	630
frattura sfenoide	450
frattura osso zigomatico o mascellare o palatino o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa	270
frattura lefort 1° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	360
frattura lefort 2° o 3° (non cumulabili tra loro né con lefort i')	630
frattura etmoide	270
frattura osso lacrimale o joideo o vomere (non cumulabile)	180
frattura ossa nasali	225
frattura mandibolare (per lato)	360
lacerazione del timpano da barotrauma	450
trauma cranico commotivo con focolai contusivi a livello cerebrale	720
colonna vertebrale	
tratto cervicale	
frattura corpo terza, quarta, quinta, sesta, settima vertebra (per ogni vertebra)	540
frattura processo spinoso o processi trasversi terza, quarta, quinta, sesta, settima vertebra (per ogni vertebra)	180
frattura corpo o processo trasverso o processo spinoso seconda vertebra	720
frattura arco anteriore o arco posteriore o masse laterali (processo trasverso o processi articolari) i-vertebra	900
tratto dorsale	
frattura del corpo dalla i' alla xl' vertebra (per ogni vertebra)	360
frattura del corpo xli' vertebra	720
frattura processo spinoso o processi trasversi dalla i' alla xlii'vertebra (per ogni vertebra)	180
tratto lombare	
frattura corpo (per ogni vertebra)	720
frattura processo spinoso o processi trasversi dalla i' alla v' vertebra (per ogni vertebra)	180
osso sacro	
frattura corpi vertebrali o base o ali o processi articolari o apice o creste spinali	360
coccige - frattura corpi o base o corna o processi trasversi o apice	360
bacino	
frattura ali iliache o branca ileo-ischio-pubica (di un lato) o del pube	270
frattura acetabolare/per lato\	540

torace	
frattura clavicola (per lato)	360
frattura sterno	180
frattura di una costa(composta)	45
frattura di una costa(scomposta)	135
frattura scapola (per lato)	270
pneumotorace da barotrauma	540
pneumopericardio da barotrauma	900
arto superiore (dx o sn)	
braccio	
frattura diafisaria omerale	270
frattura epifisi prossimale o superiore omerale (delimitata dal collo chirurgico)	540
frattura epifisi distale o inferiore omerale (delimitata dalla linea ideale che unisce troclea e capitello)	540
avambraccio	
frattura diafisaria radiale	180
frattura epifisi prossimale radio (frattura tuberosita' radiale o capitello o collo o circonferenza articolare)	360
frattura epifisi distale radio (faccia articolare carpica o processo stoloideo o incisura ulnare)	360
frattura diafisaria ulnare	180
frattura epifisi prossimale ulna (olecrano o processo coronoideo o incisura semilunare e radiale)	360
frattura epifisi distale (capitello o circonferenza articolare o processo stiloideo)	360
frattura biossea radio e ulna composta	360
frattura biossea radio e ulna scomposta	450
polso e mano	
frattura scafoide	450
frattura semilunare	270
frattura piramidale	180
frattura pisiforme	90
frattura trapezio	180
frattura trapezoide	180
frattura capitato	180
frattura uncinato	180
frattural'metacarpale	540
frattura il' o lii' oiv'ov' metacarpale	270
sindrome da tunnel carpale o m. di dupuytren trattato chirurnicamente	360
frattura prima falange dita	
pollice	360
indice	270
medio	270
anulare	180
mignolo	270
frattura seconda falange dita	
pollice	270
indice	225
medio	180
anulare	90
mignolo	180
frattura terza falange dita	
indice	180
medio	90
anulare	90
mignolo	180
arto inferiore (dx o sx)	
frattura femore	
diafisaria	540

epifisi prossimale (delimitata dal collo chirurgico)	900
epifisi distale (delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	900
frattura rotula	360
frattura tibia	
diafisaria	270
estremita'superiore (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	450
estremita' inferiore /malleolo mediale o faccetta articolare inferiore	450
frattura perone	
diafisaria	180
estremita' superiore (capitello o faccetta articolare tibiale)	270
estremita' inferiore (malleolo laterale o faccetta articolare)	360
frattura biossea tibia e perone composta	450
frattura biossea tibia e perone scomposta	540
piede	
tarso	
frattura astragalo	540
frattura calcagno	630
frattura scafoide	270
frattura cusoide	360
frattura cuneiforme	90
metatarsi	
frattura i° metatarsale	360
frattura II, III, IV o V metatarsale	180
falangi	
frattura alluce (prima o seconda falange)	225
frattura prima, seconda o terza falange di ogni altro dito del piede	90
lesioni dentarie	
rottura incisivo centrale superiore (per ogni dente)	63
rottura incisivo centrale inferiore (per ogni dente)	18
rottura incisivo laterale (per ogni dente)	45
rottura canini (per ogni dente)	90
rottura primi premolari (per ogni dente)	45
rottura secondi premolari (per ogni dente)	67,5
rottura primi molari (per ogni dente)	135
rottura secondi molari (per ogni dente)	90
rottura terzo molare superiore	22,5
rottura terzo molare inferiore	45
lesioni particolari	
asportazione chirurgica di parte di teca cranica (indipendentemente dall'estensione della breccia)	720
rottura milza con splenectomia	900
rottura rene con nefrectomia	1350
esiti epatectomia (oltre un terzo del parenchima)	900
gasrtroresezione estesa (oltre la metà) o gastrectomia totale	3600
resezione del tenue (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) - non cumulabile	1800
resezione del tenue (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) - non cumulabile	3600
resezione parziale del colon con integrita' del retto -non cumulabile-	1350
colectomia totale -non cumulabile-	3600
amputazione addomino-perineale e ano preternaturale -non cumulabile-	5400
colecistectomia -non cumulabile-	450
safenectomia monolaterale o emorroidectomia	360
safenectomia bilaterale (non cumulabile)	540
epatiti tossiche o infettive (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori nonnali)	900

portatore a sintomatico anticorpo posmvo (hiv+)	360
pancreatectomia subtotale (oltre la metà) o totale -non cumulabile-	4500
ernia crurale o ipoepigastica o ombelicale o diaframmatica (trattate chirurgicamente)	270
ernia inguinale (trattata chirurgicamente)	450
lobectomia polmonare	1350
pneumonectomia	2700
protesi su aorta toracica	1800
protesi su aorta addominale	1350
perdita anatomica di un globo oculare	3150
cecità' monolaterale (perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	2250
perdita totale della facoltà' visiva di ambedue gli occhi	9000
sordità' completa unilaterale	1080
sordità' completa bilaterale	4500
perdita naso (oltre i due terzi)	2700
cordectomia	1350
emilaringectomia	2250
laringectomia	4500
perdita lingua (oltre i due terzi)	6300
perdita completa di un padiglione auricolare	720
perdita completa di entrambi i padiglioni auricolari	1350
ernia discale da sforzo (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)	720
rottura sottocutanea tendine d'achille (trattata chirurgicamente)	360
protesi d'anca (non cumulabile)	1800
protesi di ginocchio (non cumulabile)	2250
patellectomia totale	900
patellectomia parziale	360
perdita anatomica di un testicolo	450
perdita anatomica dei due testicoli	2250
perdita anatomica del pene	2700
isterectomia (non cumulabile)	1800
isteroannessiectomia bilaterale	2700
ovariectomia o salpingectomia monolaterale	450
ustioni estese a piu' del 25% della superficie corporea (documentate fotograficamente)	2700
ptosi palpebrale	450
evirazione completa	4050
perdita del pene	3150
impossibilità all'erezione	2250
castrazione	2250
lesioni muscolo-tendinee	
rottura della cuffia dei rotatori (trattata chirurgicamente) non cumulabile	810
rottura del tendine distale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)	450
rottura del tendine prossimale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)	630
rottura dei tendini delle dita di una mano (trattata chirurgicamente) - valore massimo per ogni dito	270
rottura dei tendini del quadricipite femorale (trattata chirurgicamente) -non cumulabile	540
lussazione articolazione temporo-mandibolare (documentata radiologicamente)	360
lussazione recidivante gleno-omerale (trattata chirurgicamente)	630
lussazione gleno-omerale (evidenziata radiologicamente)	450
lussazione sterno-claveare (trattata chirurgicamente)	270
lussazione acromion-claveare (trattata chirurgicamente)	360
lussazione gomito (evidenziata radiologicamente)	540
lussazione radio-carpica (trattata chirurgicamente) non cumulabile-	450
lussazione mf o if 2° - 3° -4° - 5° dito della mano (evidenziata radiologicamente) valore massimo per ogni dito	225
lussazione mf o if pollice (trattata chirurgicamente)	360

lussazione d'anca (documentata radiologicamente)	900
lussazione metatarso-falangea o if dell'alluce (documentata radiologicamente)	180
lussazione metatarso-falangea o if il° o lii° oiv"ov- dito del piede (documentata radiologicamente)	90
lesione dei legamenti collaterali del ginocchio (trattata chirurgicamente)	450
lesioni del crociato anteriore o posteriore o del piatto tibiale (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro	720
lesioni isolate della capsula o meniscali (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro	225
lesione tendine rotuleo (trattata chirurgicamente)	225
lesioni capsulo-legamentose della tibio-peroneo-astragalica (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro	540
lussazione ulno carpica	270
lussazione rotula	270
lussazione tibiotarsica	540
lussazione vertebrale	450
amputazioni	
arto superiore	
amputazione oltre i due terzi dell'arto superiore	7200
amputazione oltre i due terzi dell'avambraccio	6300
amputazione di una mano o di tutte le dita di una mano	5850
amputazione pollice e indice e medio e anulare	4680
amputazione pollice e indice e medio e mignolo	5220
amputazione pollice e indice e anulare e mignolo	5040
amputazione pollice e medio e anulare e mignolo	4500
amputazione indice e medio e anulare e mignolo	3960
amputazione pollice e indice e medio	4050
amputazione pollice e indice e anulare	3780
amputazione pollice e indice e mignolo	4230
amputazione pollice e medio e anulare	3420
amputazione pollice e medio e mignolo	3870
amputazione pollice e anulare e mignolo	3600
amputazione indice e medio e anulare	2880
amputazione indice e medio e mignolo	3330
amputazione medio e anulare e mignolo	2700
amputazione pollice e indice	3150
amputazione pollice e medio	3150
amputazione pollice e anulare	2520
amputazione pollice e mignolo	2970
amputazione indice e medio	2160
amputazione indice e anulare	1980
amputazione indice e mignolo	2430
amputazione medio e anulare	1620
amputazione medio e mignolo	2070
amputazione anulare e mignolo	1800
amputazione oltre i due terzi del pollice	1800
amputazione oltre i due terzi dell'indice	1260
amputazione oltre i due terzi del medio	900
amputazione oltre i due terzi dell'anulare	630
amputazione oltre i due terzi del mignolo	1080
amputazione oltre i due terzi della falange ungueale del pollice	1170
amputazione oltre i due terzi della falange ungueale dell'indice	450
amputazione oltre i due terzi della falange ungueale del medio	315
amputazione oltre i due terzi della falange ungueale dell'anulare	225
amputazione oltre i due terzi della falange ungueale del mignolo	405
amputazione della seconda e terza falange dell'indice	900

amputazione della seconda e terza falange del medio	720
amputazione della seconda e terza falange dell'anulare	540
amputazione della seconda e terza falange del mignolo	810
arto inferiore	
amputazione oltre i due terzi dell'arto inferiore (al di sopra della metà della coscia)	6300
amputazione al di sotto della metà della coscia (ma al di sopra del ginocchio)	5850
amputazione totale o oltre i due terzi della gamba (al di sotto del ginocchio)	5850
amputazione di gamba al terzo inferiore	4500
perdita di un piede	4050
perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarsale	2430
perdita di ambedue i piedi	9000
perdita dell'alluce	540
perdita della falange ungueale dell'alluce	270
perdita di ogni altro dito del piede	90
lesioni sistema nervoso periferico (permanentemente stabilizzati)	
arto superiore	
lesione totale plesso brachiale	5400
sindrome radicolare superiore tipo duchenne erb c5-d1	4050
sindrome radicolare inferiore tipo dejerine klumpke	4050
paralisi completa nervo ascellare	1620
paralisi completa nervo radiale	3150
paralisi bassa nervo radiale	2250
paralisi completa nervo mediano	3600
paralisi completa nervo ulna	2250
paralisi bassa nervo ulnare	1800
arto inferiore	
paralisi completa plesso lombare d12-l4	3150
paralisi completa nervo femorale	2700
paralisi completa nervo sciatico	4050
paralisi bassa nervo sciatico	3420
paralisi completa nervo sciatico popliteo esterno	1800
paralisi completa nervo sciatico popliteo interno	1980
lesioni sistema nervoso centrale	
epilessia post traumatica, controllata farmacologicamente, con crisi sporadiche	1350
epilessia post traumatica, controllata farmacologicamente, con crisi settimanali	2700
paraparesi con deficit di forza moderata e possibilità di deambulazione con appoggio	3600
monoparesi di arto superiore con deficit di forza e impossibilità ai movimenti fini della mano	3600
monoparesi arto inferiore con moderato deficit di forza, andatura falciante e possibile solo con appoggio	3150
ustioni	
capo	
ustione II o III grado del 6-10% della superficie del viso	270
ustione II o III grado del 11-15% della superficie del viso	900
ustione II o III grado del 16-25% della superficie del viso	1260
ustione II o III grado superiore al 25% della superficie del viso	1620
ustione II o III grado di 15-30% della superficie del cuoio capelluto	450
ustione II o III grado superiore al 30% della superficie del cuoio capelluto	900
arti superiori e inferiori	
ustione II o III grado di 11-20% della superficie di arto superiore o inferiore	450
ustione II o III grado 21-30% della superficie di arto superiore o inferiore	900
ustione II o III grado di 31-50% della superficie di arto superiore o inferiore	1350
ustione II o III grado di oltre il 50% della superficie di arto superiore o inferiore	1800

Come opera la copertura
Valgono i seguenti criteri.

- Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, sono indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'Assicurato).
- Fratture polifocali o comminute dello stesso segmento osseo non determinano duplicazione né maggiorazione dell'Indennizzo indicato.
- I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete; per ogni diversa menomazione anatomico-funzionale non corrispondente a tale parametro non è dovuto l'Indennizzo;
- Per "lussazione" si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
- Se la Lesione riportata dall'Assicurato produce, nell'arco dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'Indennizzo corrisposto per la Lesione è maggiorato di 10 (dieci) rispetto a quanto indicato nella tabella di riferimento.
- Per i casi di Lesioni legamentose, l'Indennizzo è dovuto solo se effettuato l'intervento chirurgico.
- Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli) che deve essere provata con documentazione radiologica.
- l'Indennizzo è corrisposto a seguito di presentazione della Cartella clinica.
- Per "ustioni" si intendono:
 - le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme e le scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati), di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale;
 - le bruciature o scottature, nei termini sopra riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella Tabella Lesioni.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- le fratture patologiche,
- le fratture spontanee
- i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.

GARANZIE MALATTIA

Art. 2.13 Diaria da ricovero per malattia

Che cosa è assicurato

In caso di Ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura per Malattia indennizzabile a termini della copertura assicurativa, Generali Italia paga all'Assicurato la diaria indicata in Polizza per ogni giorno di degenza.

Il giorno di ingresso e di dimissione sono conteggiati come un unico giorno.

Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del Ricovero per permessi medici.

In caso di degenza conseguente a:

- malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass,
- neoplasie maligne,
- interventi per asportazione di organi,
- trapianti,
- artro-protesi delle grandi articolazioni,
- ictus cerebrale,

Generali Italia paga all'Assicurato la diaria in misura doppia.

DAY HOSPITAL

La Garanzia è estesa al Day hospital con diaria pari al 150% e senza applicazione di alcuna Franchigia se risulta che il Day hospital è avvenuto:

- senza interruzione, fatta eccezione per le festività;
- non per finalità diagnostica.

Ci sono limiti di copertura

- Per gli Assicurati fino a 60 anni di età, la durata massima dei giorni indennizzabili è:
 - o 90 per evento,
 - o 180 per annualità assicurativa.
- Per Assicurati di età superiore ai 60 anni, la durata massima dei giorni indennizzabili è:

- o 45 per evento,
- o 90 per annualità assicurativa.

L'Assicurato può richiedere l'Indennizzo previsto dalla presente Garanzia con le modalità indicate nelle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE.

Generali Italia, a seguito di dimissione dal Ricovero e presentazione del documento attestante l'avvenuto Ricovero e di copia della Cartella clinica, provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni.

Art. 2.14 Diaria da convalescenza post ricovero per malattia

Che cosa è assicurato

In caso di ricovero **di almeno 3 giorni consecutivi**, reso necessario da Malattia, seguito da convalescenza prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato o dal medico curante, Generali Italia corrisponde una diaria per ogni giorno di convalescenza in cui l'Assicurato non ha potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative.

Ai fini del conteggio dei giorni di ricovero:

- **Il giorno di ingresso e di dimissione sono conteggiati come un unico giorno,**
- sono considerati come giorni di ricovero anche i giorni in cui l'Assicurato ha lasciato il luogo di Ricovero con permesso medico risultante da idonea certificazione.

DAY HOSPITAL

La copertura è estesa al Day hospital con intervento chirurgico,

Ci sono limiti di copertura

In caso di Day hospital con Intervento chirurgico, la diaria per convalescenza è corrisposta per una durata massima di 5 giorni.

Ci sono limiti di copertura

La diaria è corrisposta:

- al 100%, per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza;
- al 50%, per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza.

nel limite massimo di 60 giorni per annualità assicurativa.

Come opera la copertura

Il pagamento avviene al termine della convalescenza prescritta.

L'Assicurato deve allegare certificato medico in cui risulta la prescrizione da parte dei sanitari o del medico curante.

Generali Italia può sottoporre l'Assicurato a visita medica per verificare diagnosi e prognosi di guarigione.

La presente Garanzia non opera se per lo stesso evento è dovuta la diaria prevista dalla Garanzia *Diaria da immobilizzo*.

Art. 2.15 Malattie professionali per volontari

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa è estesa all'Invalidità permanente conseguente alle Malattie professionali (->definizione) che si manifestano nel periodo di validità dell'Assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia vale se:

1. la Malattia professionale si manifesta per la prima volta in data posteriore a quella di operatività della Garanzia
2. in conseguenza di fatti originatisi durante il periodo dell'assicurazione o nei sei mesi precedenti alla data di effetto del contratto, se denunciati a Generali Italia in corso di contratto.

Come opera la copertura

L'assicurazione è prestata, per ogni Volontario assicurato, per le stesse Somme assicurate indicate in Polizza per la Garanzia *Invalidità permanente per infortunio*.

Per la determinazione dell'Invalidità permanente si applicano le percentuali previste dalla tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La percentuale di Invalidità permanente viene **accertata entro 18 mesi dalla data di denuncia della Malattia professionale**.

La valutazione dell'Invalidità permanente avviene **in Italia**.

Generali Italia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive della Malattia professionale denunciata, obiettivamente constatabili e indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

Il grado di Invalidità permanente è determinato quando, per effetto della remissione della Malattia professionale, le minorazioni risultano: stabili, quantificabili e a esito non infausto a giudizio medico.

Che obblighi ho

L'Assicurato **deve**:

- **denunciare immediatamente a Generali Italia l'insorgenza di una Malattia professionale rientrante in garanzia;**
- **far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse:

- **asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate;**
- **conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **sindrome da immunodeficienza acquisita;**
- **Malattie professionali provocate da comportamenti vessatori** quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).

L'assicurazione non vale per:

- **ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata;**
- **Malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;** la copertura torna a operare quando l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprende accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- **Malattie professionali che non si manifestano entro 12 mesi dalla data di cessazione della qualifica di Volontario.**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per:

a) **gli Infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a:**

- **sindromi psico-organiche,**
- **schizofrenia,**
- **forme maniaco depressive,**
- **stati paranoici,**
- **sindromi bipolari,**
- **epilessia e i sintomi epilettoidi,**
- **Parkinson,**
- **Alzheimer;**

b) **Infortuni, Malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici, noti o che hanno dato origine a cure o a esami o diagnosticati prima della stipula del contratto;**

c) **le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di Malformazioni o Difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto;** sono in copertura, limitatamente alle Garanzie acquistate, la deviazione del setto o della piramide nasale conseguenti a Infortunio avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, se certificata da centro di Pronto Soccorso o con esame radiografico attestante la Frattura delle ossa nasali;

d) **le complicanze, le conseguenze dirette e indirette e i postumi di Infortuni occorsi prima della stipula del contratto;**

e) **gli Infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a infezioni da HIV.**

f) **gli Infortuni causati da:**

- **guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;** è tuttavia compreso l'Infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta se al momento del Sinistro ha i requisiti per il rinnovo;

- **guida di veicoli che richiedono, alla data di stipula del contratto, una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a motore per uso non privato;** l'esclusione non opera se l'Infortunio deriva dall'esercizio dell'attività dell'Impresa sociale Contraente dichiarata in Polizza;
 - **guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti a uso professionale;** l'esclusione non opera se l'Infortunio deriva dall'esercizio delle attività dell'Impresa sociale Contraente indicate in Polizza proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura;
 - **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da Infortunio non indennizzabile a termini della copertura assicurativa;**
 - **azioni delittuose** compiute o tentate dall'Assicurato;
 - **manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;**
 - **guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;**
- g) **gli Infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica o tossicodipendenza;**
- h) **i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;**
- i) **gli Infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;**
- j) **le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;**
- k) **le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;**
- l) **gli Infortuni subiti durante la pratica di qualsiasi Sport professionistico;**
- m) **gli Infortuni che si verificano durante la pratica anche non professionale dei seguenti sport:**
- **arti marziali,**
 - **rugby,**
 - **sport con autoveicoli o motoveicoli, anche se su pista,** se non derivano da competizioni di regolarità pura;
 - **sport con natanti a motore o motonautici,** se non si tratta di competizioni di regolarità pura;
 - **sport aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).**
- Per le **Malattie**, l'Assicurazione non comprende:
- a) **Day hospital con finalità diagnostiche;**
- b) **prestazioni e terapie con finalità estetiche,** salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Malattia o Infortunio;
- c) **Ricoveri per la cura della parodontite e cure dentarie in genere.**



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limite complessivo in caso di evento che colpisce più Assicurati

In caso di **Infortunio che colpisce**, in conseguenza di un **unico evento**, **più Assicurati** l'esborso massimo complessivo a carico di Generali Italia non può essere superiore a **5.000.000,00 di euro**.

Se le somme liquidabili ai sensi del contratto superano complessivamente tale importo, le stesse vengono ridotte proporzionalmente.

Art. 4.2 Limitazione delle coperture in relazione all'età

Per gli Assicurati che superano gli **85 anni di età**, le **Somme assicurate/Diarie/Massimali di tutte le Garanzie**, se attivate, si intendono ridotte di due terzi.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

GARANZIE BASE			
Garanzia	Franchigia	Scoperto	Limite di Indennizzo
Morte per infortunio			Somma assicurata
• Maggiorazione indennizzo per commorienza dell'altro genitore			maggiorazione del 50% col limite massimo di 400.000,00 euro se la stessa maggiorazione è prevista da un contratto con Generali Italia in cui è Assicurato l'altro genitore, il cumulo tra le maggiorazioni non può superare 400.000,00 euro.
• Volontariato familiare			Limite massimo di maggiorazione 400.000,00 euro
Invalità permanente per infortunio	indicata in Polizza		Somma assicurata Tabella ANIA/INAIL
Diaria da ricovero per infortunio			Diaria indicata in Polizza 90 giorni per evento 180 giorni per annualità assicurativa (diaria 150% in caso di Day hospital)
GARANZIE OPZIONALI			
Garanzia	Franchigia	Scoperto	Limite di Indennizzo
Spese di cura per infortunio			Massimale
• In caso di Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale			Indennità sostitutiva: 50 euro al giorno per massimo 30 giorni per annualità assicurativa e per Ricovero per trattamenti fisioterapici e rieducativi: 30% del Massimale col massimo di 3.500,00 euro
• In assenza di Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale		20% col minimo per Assicurato di 100,00 euro per Sinistro	50% del Massimale per trattamenti fisioterapici e rieducativi: 30% del Massimale col massimo di 2.500,00 euro per laserterapia, magnetoterapia, T.A.C., risonanza magnetica, artroscopia: 30% del Massimale
• Cure e protesi dentarie da Infortunio		20% col minimo per Assicurato di 100,00 euro per Sinistro	30% del Massimale per Assicurato per Sinistro e per annualità assicurativa

Diaria da immobilizzo			Diaria indicata in Polizza Massimo 50 giorni per evento e per annualità assicurativa Indennizzo forfettario per fratture ossee Se l'immobilizzo non deriva da frattura ossea: 50% della diaria assicurata per massimo 30 giorni per evento e annualità assicurativa
Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio			Diaria indicata in Polizza: - al 100% per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza; - al 50% per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza. Massimo 5 giorni in caso di Day hospital con intervento chirurgico
Contagio HIV – infortunio biologico e malattie infettive (solo per Volontari e Volontari occasionali)			- per contagio da HIV: 100.000,00 euro per Assicurato per Sinistro - per infortunio biologico e malattia infettiva: 50.000,00 euro per Assicurato per Sinistro e annualità assicurativa (non cumulabili)
Danno estetico			5.000,00 euro 10.000,00 euro in caso di sfregi o deformazioni permanenti del viso
Tutela della disabilità			
• MEZZI MECCANICI E PROTESICI			2.500,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa
• SPESE PER CURE PSICOTERAPICHE	200,00 euro per Sinistro		15 sedute per annualità assicurativa 2.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa
• SPESE PER L'ACCOMPAGNATORE			100,00 euro al giorno per massimo 100 giorni per Sinistro e per annualità assicurativa
Infortuni extraprofessionali degli addetti			Limiti specifici per attività sportive
Spese per accompagnatore			100,00 euro al giorno; 30 giorni per Sinistro 90 giorni per annualità assicurativa
Infortuni per fruitori			Tabella lesioni allegata
Diaria da ricovero per malattia			Diaria indicata in Polizza 90 giorni per evento 180 giorni per annualità assicurativa (diaria 150% in caso di Day hospital)

Diaria da convalescenza post ricovero per malattia			Diaria indicata in Polizza - al 100% per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza; - al 50% per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza. Massimo 5 giorni in caso di Day hospital con intervento chirurgico
Malattie professionali per volontari (IP per malattia professionale) acquistabile per Volontari	-	-	stesse Somme assicurate indicate in Polizza per la Garanzia Invalidità permanente per infortunio. Tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 – elenco D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie operano in tutto il mondo.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

CONDIZIONI OPERATIVE PER GLI INFORTUNI

Art. 6.1 Criteri generali di indennizzabilità

L'Indennizzo corrisposto in caso di Infortunio è determinato dagli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili riconosciuti come conseguenza dell'Infortunio e indipendenti da patologie preesistenti.

Se l'Assicurato, al momento del verificarsi del Sinistro, ha Lesioni o menomazioni fisiche preesistenti, l'Assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio.

Per gli Assicurati con disabilità vale quanto indicato nella sezione *Che cosa è assicurato?*, all' articolo *Persone con disabilità*.

Art. 6.2 Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni e difetti fisici preesistenti

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denuncia di eventuali Difetti fisici o mutilazioni rilevanti degli Assicurati già presenti alla data di effetto della copertura assicurativa o sopravvenuti.

Art. 6.3 Contratto stipulato dal Contraente anche nel proprio interesse – Accantonamento dell'indennizzo

Se l'Assicurazione è stipulata dall'Impresa sociale Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del Sinistro, vale quanto segue.

- Se l'infortunato o, in caso di decesso, i suoi Beneficiari (o qualcuno di essi) ritengono, per il danno subito, insufficiente l'Indennizzo dovuto in base all'assicurazione infortuni e richiedono al Contraente, a titolo di responsabilità civile, un risarcimento superiore, l'Indennizzo viene accantonato nella sua totalità fino a definizione della vertenza per essere computato nel risarcimento dovuto dall'Impresa sociale Contraente se ritenuta responsabile con sentenza definitiva o a seguito di transazione;
- Se, dopo la liquidazione del Sinistro ai sensi dell'assicurazione infortuni, vengono avanzate verso l'Impresa sociale Contraente richieste di risarcimento a titolo di responsabilità civile, l'Indennizzo pagato in base all'assicurazione infortuni viene considerato come acconto sull'eventuale maggior importo che l'Impresa sociale Contraente deve eventualmente corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Decorrenza e Termini di aspettativa

Le Garanzie hanno effetto:

- **Per gli Infortuni:**

- o dalle ore 24 del giorno di attivazione delle Garanzie indicato in Polizza, se a tale data il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;
- o dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio, se il pagamento è successivo alla data di attivazione.

- **Per le Malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto:**

- o dalle ore 24 del **30° giorno successivo** a quello di attivazione della Garanzia indicato in Polizza, se a tale data il Premio o la prima rata di Premio, è stato pagato;
- o dalle ore 24 del **30° giorno successivo** a quello del pagamento del Premio o della prima rata di Premio, se il pagamento è successivo alla data di attivazione.

- **Per le Malattie non conosciute dall'Assicurato, ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla sottoscrizione del contratto:**

- o dalle ore 24 del **180° giorno successivo** a quello di attivazione della Garanzia indicato in Polizza, se a tale data il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;
- o dalle ore 24 del **180° giorno successivo** a quello del pagamento del Premio o della prima rata di Premio, se il pagamento è successivo alla data di attivazione.

Sono comunque escluse le conseguenze di Infortuni, Malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici, noti o che hanno dato origine a cure o esami, o diagnosticati prima della stipula del contratto.



Come si calcolano i Termini di aspettativa?

ESEMPIO 1: Se la data di attivazione della Garanzia indicata in Polizza è il 1° agosto e il Premio è pagato il 30 luglio (dello stesso anno), tutti i Termini di aspettativa vengono conteggiati a partire dal 2 agosto (giorno successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata in Polizza con Premio pagato entro tale data).

ESEMPIO 2: Se la data di attivazione della Garanzia indicata in Polizza è il 1° agosto e il premio è pagato il 1° settembre (dello stesso anno), tutti i Termini di aspettativa vengono conteggiati a partire dal 2 settembre (giorno successivo a quello del pagamento del Premio).

Se il presente contratto ne sostituisce senza interruzione un altro che riguarda gli stessi Assicurati, i Termini di aspettativa di cui sopra operano:

- **per le prestazioni e le somme già previste nel contratto sostituito**, dalle ore 24 del giorno di effetto indicato nel contratto sostituito o, se successivo, dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio;
- **per le maggiori somme e le diverse prestazioni previste in questo contratto**, dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza come data di attivazione della Garanzia o, se successivo, dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio.



Come si calcolano i Termini di aspettativa?

ESEMPIO 1:

Polizza precedente (sostituita): data decorrenza 1° gennaio 2021 – data scadenza 1° gennaio 2023

Alla data di scadenza 1° gennaio 2023 sostituisco la Polizza con altra che decorre dalla stessa data e mantengo la Garanzia Diaria da ricovero per malattia con lo stesso importo di diaria già presente sulla Polizza in scadenza.

Tutti i Termini di aspettativa per la Garanzia Diaria da ricovero per malattia, sono già decorsi durante la validità della Polizza precedente (sostituita) e quindi non vengono conteggiati sulla nuova Polizza.

ESEMPIO 2:

Polizza precedente (sostituita): data decorrenza 1° gennaio 2023 – data scadenza 1° gennaio 2024 - premio pagato il 1° gennaio 2023.

In data 30 marzo 2023 sostituisco la Polizza con altra che decorre dalla stessa data e mantengo la Garanzia Diaria da ricovero per malattia con lo stesso importo di diaria e gli stessi limiti già previsti nella Polizza precedente (sostituita).

Tutti i Termini di aspettativa previsti per la Garanzia Diaria da ricovero per malattia vengono conteggiati a partire dal 2 gennaio 2023, giorno successivo al pagamento del Premio della Polizza precedente (sostituita).

ESEMPIO 3:

Polizza precedente (sostituita): data decorrenza 1° gennaio 2023 – data scadenza 1° gennaio 2024

Alla data di scadenza del 1° gennaio 2024, sostituisco la Polizza con altra che decorre dalla stessa data e nella quale attivo la Garanzia Diaria da ricovero per malattia, non presente sulla Polizza precedente (sostituita), e nella stessa data pago il Premio della nuova Polizza (sostituente).

Tutti i Termini di aspettativa previsti per la Garanzia Diaria da ricovero per malattia vengono conteggiati a partire dal 2 gennaio 2024, giorno successivo al pagamento del Premio della nuova Polizza.

Art. 7.2 Cessazione delle Garanzie

ASSOCIATI E ADDETTI

Per Associati e Addetti, la sopravvenienza in corso di contratto di una delle seguenti affezioni:

- intossicazione cronica alcolica
- tossicodipendenza
- epilessia
- infezioni da HIV
- schizofrenia
- forme maniaco-depressive
- stati paranoici
- sindromi bipolari
- Parkinson
- Alzheimer e altre sindromi organiche-cerebrali

determina l'immediata e automatica risoluzione dell'intero contratto "Cattolica&Non Profit - Imprese sociali" per l'Assicurato interessato.

VOLONTARI E FRUITORI

Per Volontari e Fruitore, la sopravvenienza in corso di contratto di una delle seguenti affezioni:

- intossicazione cronica alcolica
- tossicodipendenza
- epilessia
- infezioni da HIV

determina l'immediata e automatica risoluzione dell'intero contratto "Cattolica&Non Profit - Imprese sociali" per l'Assicurato interessato.

Restano inalterati l'operatività delle Garanzie per gli altri Assicurati e il Premio pattuito.

¹⁷ Art. 1900 del Codice civile.

¹⁸ In deroga all'art. 1912 del Codice civile.

¹⁹ Legge 5 febbraio 1992 n.104.

²⁰ proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice civile.

²¹ Art. 583 del Codice Penale.

DIFESA DEL REDDITO (SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se attivata la Sezione Salute e Benessere.



Che cosa è assicurato? Garanzie di sezione

La Sezione Difesa del reddito può essere attivata esclusivamente per i Volontari e, se attivata, le relative Garanzie sono sempre tutte operanti per gli Assicurati.

Art. 1.1 Prestito sicuro

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha in corso con banche, società finanziarie o altri Istituti di credito i seguenti rapporti passivi:

- c/c passivi
- mutui ipotecari e chirografari (compresi i prestiti personali)
- anticipazioni su titoli e valori
- anticipazioni su merci e documenti rappresentativi di merci
- sconto e anticipazioni su crediti
- prestiti o finanziamenti, in qualsivoglia forma tecnica, comunque denominati, anche cambiari, a tasso normale od agevolato
- finanziamenti in valuta all'importazione ed all'esportazione
- prestiti finalizzati o non finalizzati

Generali Italia presta le coperture di seguito indicate.

COPERTURE PRESTATE

A) In caso di **Infortunio** durante lo svolgimento delle attività indicate in Polizza in favore dell'Impresa sociale Contraente, che ha comportato un'**Invalidità permanente superiore al 65% accertata e riconosciuta**:

- dall'INAIL ai fini della pensione per invalidità per infortunio sul lavoro,
- dall'INPS o altro istituto previdenziale, pubblico o privato, ai fini delle prestazioni per invalidità,
- da una Compagnia di Assicurazioni che ha liquidato il sinistro infortuni,

Generali Italia corrisponde un **Indennizzo pari all'importo del rapporto bancario passivo, con il massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**

B) In caso di **Malattia** contratta in conseguenza delle attività indicate in Polizza svolte a favore dell'Impresa sociale Contraente, che ha comportato:

- una **prognosi di almeno 90 giorni** rilasciata da un medico specialista, oppure;
- un ricovero di almeno 15 giorni conseguente a:
 - **malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass**
 - **neoplasie maligne**
 - **interventi per asportazione di organi**
 - **trapianti**
 - **ictus cerebrale**

oppure

C) in caso di **Infortunio** durante lo svolgimento delle attività indicate in Polizza in favore dell'Impresa sociale Contraente, che ha comportato un **ricorso al Pronto Soccorso** dipendente da presidio ospedaliero, **con prognosi di almeno 60 giorni**

Generali Italia corrisponde un **Indennizzo pari all'importo del rapporto bancario passivo, con il massimo di 10.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**

Art. 1.2 Sostegno per gravi eventi

Che cosa è assicurato

A) Se l'Assicurato subisce un **Infortunio** durante lo svolgimento delle attività indicate in Polizza in favore dell'Impresa sociale Contraente, che comporta un'**Invalità permanente superiore al 65% accertata e riconosciuta**:

- dall'INAIL ai fini della pensione per invalidità per infortunio sul lavoro,
- dall'INPS o altro istituto previdenziale, pubblico o privato, ai fini delle prestazioni per invalidità,
- da una Compagnia di Assicurazioni che abbia liquidato il sinistro infortuni,

Generali Italia gli corrisponde un importo pari a **30.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa**.

B) Se l'Assicurato contrae una **Malattia** in conseguenza delle attività indicate in Polizza svolte a favore dell'Impresa sociale Contraente, che comporta:

- o una **prognosi di almeno 90 giorni** rilasciata da un medico specialista oppure
- o un ricovero di almeno 15 giorni conseguente a:
 - **malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass,**
 - **neoplasie maligne,**
 - **interventi per asportazione di organi,**
 - **trapianti,**
 - **ictus cerebrale,**

Generali Italia gli corrisponde un importo pari a **10.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa**.

Come opera la copertura

L'importo corrisposto da Generali Italia è cumulabile con qualsiasi altro Indennizzo/rimborso previsto da altre Garanzie che coprono lo stesso evento.

La Garanzia opera esclusivamente per le persone di età non superiore a 60 anni.

Art. 1.3 Rimborso spese adeguamento abitazione

Che cosa è assicurato

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Se l'Assicurato

A) subisce un **Infortunio** durante lo svolgimento delle attività indicate in Polizza in favore dell'Impresa sociale Contraente che comporta:

- o un'**Invalità permanente superiore al 65% accertata e riconosciuta**:
 - dall'INAIL ai fini della pensione per invalidità per infortunio sul lavoro,
 - dall'INPS o altro istituto previdenziale, pubblico o privato, ai fini delle prestazioni per invalidità,
 - da una Compagnia di Assicurazioni che abbia liquidato il sinistro infortuni

oppure

B) contrae una **Malattia** in conseguenza delle attività indicate in Polizza svolte in favore dell'Impresa sociale Contraente, che comporta una **prognosi di almeno 60 giorni** rilasciata da un medico specialista,

Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'abitazione dove ha il proprio domicilio finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, **fino ad un massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa**.

Le spese sostenute si riferiscono agli interventi previsti **unicamente sugli immobili**.

Tra le spese rimborsabili sono compresi anche gli eventuali costi di progettazione.

Generali Italia rimborsa esclusivamente le spese che restano a carico dell'Assicurato al netto di quanto eventualmente rimborsato da enti pubblici o per effetto di altri risarcimenti da parte di terzi responsabili.

In caso di immobile in comproprietà, Generali Italia rimborsa solo le spese sostenute a carico dell'Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Le Garanzie relative a Infortuni e Malattie non coprono in ogni caso:

- Infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- Infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: epilessia e i sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;
- Infortuni accaduti ad Assicurati soggetti a schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici e sindromi bipolari;
- Infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica o tossicodipendenza;
- trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- Infortuni causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocati dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

L'assicurazione non comprende gli Infortuni causati dagli eventi o pratiche di seguito indicati.

- **Guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.**
Tuttavia è compreso l'Infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, se, al momento dell'infortunio, ha i requisiti per il rinnovo.
- **Guida di natanti, aerei o subacquei, adibiti a uso professionale.**
L'esclusione non opera se l'Infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto.
- **Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da Infortunio non indennizzabile ai sensi della copertura assicurativa.**
- **Azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato.**
- **Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.**
- **Qualsiasi Sport professionistico (->definizione).**
- **Pratica di sport pericolosi come:**
 - pugilato,
 - atletica pesante,
 - lotta nelle varie forme,
 - scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria,
 - sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute),
 - guidoslitta,
 - arrampicata libera (free climbing),
 - free solo,
 - salto dal trampolino con sci o idrosci,
 - sci acrobatico,
 - sci estremo,
 - bob,
 - hockey a rotelle e su ghiaccio,
 - football americano,
 - bmx,
 - uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore);
- **Pratica dei cosiddetti sport "estremi" come, a titolo di esempio:**
 - canyoning,
 - bungee jumping,
 - kite surf,
 - spedizioni esplorative in genere,
 - regate oceaniche,
 - hydrospeed;

- **Body bulding/culturismo**, intendendosi per tali la ginnastica che, unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, **potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso**; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche.

L'indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati con carattere di alta pericolosità.

Sono inoltre esclusi, salva espressa estensione nella specifica Garanzia:

- l'alpinismo oltre il 3° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche);
- la scalata di ghiaccio oltre il grado II - 3 della Scala Canadese;
- la speleologia svolta a carattere professionale ed effettuata in solitaria, senza l'impiego di adeguata attrezzatura;
- le immersioni subacquee svolte a carattere professionale e senza il possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata.

L'assicurazione non comprende:

- i Ricoveri per Malattia, Infortunio, Malformazioni, stati patologici e Difetti fisici (quest'ultimi anche non noti al momento della sottoscrizione del contratto) che hanno dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto;
- interventi per eliminazione o correzione di Difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto;
- i Ricoveri dovuti a interruzioni volontarie di gravidanza;
- il Day hospital con finalità diagnostiche (esempio: check up);
- le Invalidità permanenti per Malattia conseguenti a Infortunio, Malattia, Malformazioni, Difetti fisici o stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti anteriormente alla data di effetto del contratto, nonché manifestati oltre un anno dalla cessazione;
- le Invalidità permanenti da Malattie conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- le prestazioni e terapie con finalità estetica, salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio;
- i Ricoveri per la cura della parodontite e le cure dentarie in genere.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Limite di Indennizzo
Prestito sicuro			
<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio durante lo svolgimento delle attività assicurate con invalidità permanente > del 65% riconosciuta da INPS/INAIL/altro assicuratore 			30.000 euro per Sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> • Malattie nominate contratte in conseguenza dell'attività svolta a favore dell'ente con prognosi non < di 90 gg/Ricovero 15gg • Infortunio durante lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'ente con prognosi di Pronto Soccorso non < 60gg 			10.000 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Sostegno per gravi eventi			

Infortunio durante lo svolgimento delle attività assicurate con invalidità permanente > del 65% riconosciuta da INPS/INAIL/altro assicuratore			30.000 euro per Sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> • Malattie nominate contratte in conseguenza dell'attività svolta a favore dell'ente con prognosi non < di 90 gg/Ricovero 15gg • Infortunio durante lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'ente con prognosi di Pronto Soccorso non < 60gg 			10.000 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Rimborso spese adeguamento abitazione (BARRIERE ARCHITETTONICHE)			
			30.000 euro per Sinistro e annualità assicurativa



Dove vale la copertura?

Art. 3.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie operano in tutto il mondo.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

IN ACCORDO

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE (SEZIONE OPZIONALE)



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

Le Garanzie della presente sezione sono prestate in favore:

- dell'Impresa sociale Contraente indicata in Polizza;
- dei suoi Addetti e delle altre persone assicurate che svolgono direttamente per la stessa l'attività dichiarata in Polizza e prevista dal suo statuto.



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Art. 2.1 Responsabilità civile verso terzi (RCT)

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, **fino a concorrenza del Massimale per Sinistro indicato nella specifica sezione di Polizza**, di quanto è tenuto a risarcire (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- morte
- lesioni personali
- danni a Cose

involontariamente causati a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza, **purché svolta direttamente dal Contraente, dagli Addetti o dalle altre persone assicurate.**



ESEMPI

A titolo esemplificativo e non limitativo, la copertura comprende i seguenti casi.

- Fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.
- Attività, anche presso terzi, di approvvigionamento, consegna o prelievo di materiali o merci.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le attività di montaggio, installazione e posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi.

- Operazioni di carico e scarico, anche presso terzi, effettuate anche con veicoli a motore o mezzi e dispositivi meccanici o con entrambi.
- Utilizzo di magazzini, uffici e depositi che si trovano nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano.
- Gestione di servizi di ristoro, mense aziendali e proprietà, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, collocati all'interno dell'azienda assicurata.

Che cosa NON è assicurato

I prestatori di lavoro sono considerati terzi solo con riferimento all'assunzione di cibi guasti o avariati.

Quando comincia la copertura e quando finisce

L'assicurazione vale se la somministrazione e il danno sono avvenuti durante il periodo di validità della Garanzia e comunque entro un anno dalla consumazione.

Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche i clienti e i fornitori;

- Gestione del CRAL aziendale, organizzazione di attività dopolavoristiche, sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali, manifestazioni culturali in genere.

Che cosa NON è assicurato

Sono comunque esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili.

- Gestione di servizi sanitari aziendali prestati dal medico aziendale competente all'interno dell'azienda assicurata, compresa la responsabilità civile personale dello stesso, che **deve essere Addetto dell'Assicurato e possedere i requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività.**

- h. Gestione di spacci aziendali e di negozi per la vendita al pubblico posti nell'ambito dell'azienda assicurata.
- i. Mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti per garantire l'incolumità di terzi e per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali.

La vigilanza e l'intervento devono essere collegati ai lavori oggetto dell'assicurazione e non basati su contratto limitato alla specifica fornitura di suddetti servizi.

- j. Partecipazione a esposizioni, mostre, fiere, mercati, anche a fine promozionale, compreso il montaggio, lo smontaggio e l'allestimento delle proprie strutture espositive.
- k. Proprietà, uso e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Che cosa NON è assicurato

Si intendono comunque esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni.

- l. Proprietà e conduzione di colonie e asili nido per i figli degli Addetti.
- m. Proprietà, uso, pulizia, riparazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di macchinari, impianti e attrezzature, compresi binari di raccordo e piattaforme rotanti, cabine elettriche e di trasformazione, reti di distribuzione anche aeree all'interno del perimetro aziendale, centrali termiche, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ad uso interno.

Per l'operatività della copertura tutti i macchinari devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.

- n. Organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda assicurata con presentazione e/o degustazione dei propri prodotti e dimostrazione dei propri prodotti o dei cicli di lavorazione.
- o. Organizzazione di stage, corsi di formazione, corsi di istruzione e addestramento tecnico o pratico nonché partecipazione, da parte dei propri Addetti, alle stesse attività anche presso terzi.
- p. Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, **se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la detenzione e l'impiego di armi e con cani.**

Che cosa NON è assicurato

con riferimento a proprietà, uso, possesso e detenzione di cani custoditi nell'ambito dell'azienda assicurata, i prestatori di lavoro sono considerati terzi limitatamente al caso di morte e lesioni personali.

- q. Servizio antincendio o interventi diretti degli Addetti dell'Assicurato per tale scopo.
- r. Servizio di pulizia dei locali dell'Impresa sociale Contraente, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato.
- s. Uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini elettrici, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dello stabilimento dell'Impresa.

Che cosa NON è assicurato

Se le attività o i servizi sopra elencati sono svolti da persone diverse dagli Assicurati, la Garanzia opera solamente per la responsabilità imputabile all'Impresa sociale assicurata in qualità di Committente.

ATTIVITÀ ACCESSORIE

La Garanzia è estesa alle attività accessorie rispetto alle attività assicurate dichiarate in Polizza, svolte in conformità dello Statuto e nel rispetto delle norme e dei regolamenti di legge che le disciplinano non espressamente escluse nella successiva sezione *Che cosa NON è assicurato?*.

Come opera la copertura

L'estensione opera soltanto **se, in ciascun esercizio, i ricavi delle attività accessorie non superano il 10% delle entrate complessive dell'Impresa sociale.**

Ci sono limiti di copertura

Fermi maggiori Franchigie o Scoperti, o maggiori Franchigie e maggiori Scoperti, espressamente previsti per le singole coperture specifiche, la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro per danni a Cose.

Art. 2.1.1 Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione dei Fabbricati in cui si svolge l'attività

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende la proprietà e la conduzione dei Fabbricati di proprietà dell'Impresa sociale Contraente e la sola conduzione di quelli dalla stessa presi in locazione o in comodato d'uso, o in uso gratuito, nei quali si svolgono le attività assicurate, indicate in Polizza.

COMMITTENZA LAVORI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Impresa sociale nella sua qualità di Committente di lavori edili di **manutenzione ordinaria** e di **sistemazione agraria/fondiarìa**, ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 in materia di **sicurezza e salute dei prestatori di lavoro**, effettuati in azienda.

Nel caso di lavori di **manutenzione straordinaria** la Garanzia opera:

1. limitatamente ai casi di **morte o le lesioni gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice penale, e comprende la responsabilità civile che può derivare all'Impresa sociale Contraente per **gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice**;
2. alle seguenti **condizioni**:
 - **se risultano designati**
 - **Responsabile dei lavori,**
 - **Coordinatore per la progettazione,**
 - **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,**
 - in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;
 - **se i lavori sono affidati a imprese che esercitano regolarmente l'attività edile e impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.**

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la responsabilità per i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature o condutture;
- umidità, stitlicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi.

Come opera la copertura

La copertura opera solo se i Fabbricati sono in buone condizioni di statica e manutenzione.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da spargimento d'acqua conseguente a rotture accidentali di tubature o condutture, la copertura è prestata con applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 2.1.2 Danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi vale anche per i danni a cose di terzi conseguenti a Incendio, Esplosione e Scoppio di cose appartenenti o detenute dall'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la responsabilità per i danni:

- ai Fabbricati o ai locali affittati dall'Assicurato stesso;
- causati presso terzi.

Come opera la copertura

I danni dovuti a una stessa causa iniziale e sviluppatasi per propagazione delle fiamme, sono considerati a tutti gli effetti un unico Sinistro.

Se i danni alle cose altrui risultano compresi nella garanzia "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta/e dall'Assicurato, la presente Garanzia riconosce, nei limiti del Massimale, l'Indennizzo della parte di danno eccedente il Massimale previsto per tale garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 150.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 1.500,00 euro.

Art. 2.1.3 Danni da Inquinamento accidentale

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi vale anche per i danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in seguito a Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite **a seguito di evento improvviso e accidentale**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 150.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 1.500,00 euro.

Art. 2.1.4 Danni da interruzione di attività

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi vale anche per i danni materiali che derivano da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Garanzia.

Come opera la copertura

La copertura opera esclusivamente se i danni sono conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 150.000,00 euro per Sinistro;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 1.000,00 euro.

Art. 2.1.5 Responsabilità civile personale di Addetti, Volontari e Associati assicurati

Che cosa è assicurato

Nella Garanzia Responsabilità civile verso terzi è compresa la responsabilità civile personale per danni involontariamente causati a terzi, **escluso l'Assicurato**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ai sensi del Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori²², dagli Addetti e dai seguenti Assicurati per i quali risulta indicata la copertura in Polizza:

- Volontari,
- Volontari occasionali;
- Associati.

dell'Impresa sociale Contraente.

Nei loro confronti Generali Italia rinuncia pertanto a esercitare il diritto di rivalsa.

Art. 2.1.6 Committenza mezzi di trasporto

Che cosa è assicurato

Nella Garanzia Responsabilità civile verso terzi è compresa la responsabilità civile derivante all'Impresa sociale Contraente in qualità di Committente, ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile, per i danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, **autocarri fino a 3500 kg** e natanti.

I mezzi non devono essere di proprietà o in usufrutto all'Assicurato, noleggiati o a lui intestati al P.R.A..

Sono compresi anche i danni corporali causati alle persone trasportate, **se il trasporto è consentito dalla legge**.

Come opera la copertura

La presente estensione è operante:

- solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficiano il proprietario e il conducente del mezzo che ha causato il danno;
- unicamente se, al momento del Sinistro, il mezzo di trasporto è guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 500.000,00 euro per Sinistro;
- con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% col minimo di 500,00 euro.

Art. 2.1.7 Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

Che cosa è assicurato

Nella Garanzia Responsabilità civile verso terzi sono compresi i danni a:

- mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi;
- veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta durante lo svolgimento delle suddette operazioni.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto con cui sono effettuate le operazioni di carico o scarico;
- da mancato uso o disponibilità.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 25.000,00 euro per singolo mezzo danneggiato e 100.000,00 euro per Sinistro;
- con applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per ogni mezzo danneggiato, col minimo di 500,00 euro

per Sinistro.

Art. 2.1.8 Attività presso terzi

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa:

- all'attività di montaggio, installazione, posa in opera, collaudo manutenzione e riparazione effettuata dall'Assicurato presso terzi;
- ai danni a cose altrui derivanti da Incendio delle cose di proprietà dell'Impresa sociale Contraente o dalla stessa detenute a qualsiasi titolo, **esclusi comunque i danni subiti dalle cose in possesso, uso o custodia dello stesso.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata col limite di 100.000,00 euro per annualità assicurativa.

- ai danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività, che, per volume o peso, non possono essere rimosse, **esclusi, quindi, gli oggetti d'arte** (per esempio quadri, tappeti, arazzi, statue, mobili d'antiquariato) **che, per volume e peso, possono essere facilmente spostati.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite di 100.000,00 euro per annualità assicurativa;
- con applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 2.1.9 Animali non pericolosi utilizzati nelle attività assicurate

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende la proprietà, l'utilizzo e la custodia di animali non pericolosi utilizzati per lo svolgimento delle attività assicurate.



Esempi:

- PET THERAPY
- SOCCORSO ALPINO
- UNITÀ CINOFILA
- AUSILIO IPOVEDENTI

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione di una Franchigia per danni a Cose di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 2.1.10 Responsabilità civile Privacy

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende la responsabilità civile dell'Assicurato - ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e integrazioni - per Perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in seguito all'**errato trattamento dei dati personali di terzi** (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), **purché avvenuto in modo involontario e non illecitamente e continuativamente.**

A i soli fini della presente estensione, in deroga a quanto previsto all'articolo *Persone non considerate terzi*, **gli Addetti dell'Assicurato sono considerati terzi.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite per Sinistro e annualità assicurativa di 25.000,00 euro;
- con l'applicazione di una Franchigia per Sinistro di 500,00 euro.

Art. 2.2 Rischi temporanei - Organizzazione di eventi

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa alla responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dall'organizzazione di:

- esposizioni, fiere, stand espositivi, mostre e mercati,
- convegni e corsi di aggiornamento e formazione,
- feste, sagre, eventi conviviali, concerti,
- tornei sportivi amatoriali di pallavolo, pallacanestro, calcio, calcetto, corsa campestre,

se tali eventi sono finalizzati a raccolte fondi da destinare all'attività istituzionale dell'Impresa sociale Contraente o comunque strumentali al perseguimento dell'attività di interesse generale perseguita.

USO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI E OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Sono compresi:

- a) i danni derivanti dalla **proprietà e dall'impiego delle attrezzature, degli impianti e dei materiali necessari per lo svolgimento degli eventi** sopra descritti;
- b) i danni conseguenti alle **operazioni di montaggio e smontaggio** delle attrezzature, degli impianti e dei materiali necessari per lo svolgimento degli eventi **se le operazioni di montaggio e smontaggio non sono affidate a ditte esterne o comunque a personale retribuito allo scopo non appartenente all'Impresa sociale Contraente assicurata.**

SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

Sono compresi i danni conseguenti all'involontaria somministrazione di cibi guasti o avariati, se:

- **la somministrazione o la vendita avvengono durante il periodo di validità dell'assicurazione;**
- **il danno si manifesta entro 30 giorni dalla somministrazione.**

Ci sono limiti di copertura

Per la presente estensione il Massimale per Sinistro rappresenta il limite massimo per annualità assicurativa.

Come opera la copertura

- **La copertura opera solo se, per la somministrazione di alimenti, l'Impresa sociale Contraente e gli altri Assicurati sono in possesso delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.**
- **Gli eventi dannosi dovuti a una stessa causa sono considerati a tutti gli effetti un unico Sinistro.**

Che cosa NON è assicurato

Dalla presente estensione per rischi temporanei per l'organizzazione di eventi è comunque esclusa la responsabilità derivante da:

- **impiego di veicoli e natanti a motore;**
- **tornei ciclistici e arrampicata;**
- **danni a terreni, colture e impianti fissi concessi agli organizzatori e danni al luogo in cui si svolge l'evento;**
- **gestione di parcheggi.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione di una Franchigia per danni a Cose di 200,00 euro per ogni danneggiato, col minimo di 500,00 euro per Sinistro.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Art. 2.3 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, **fino a concorrenza dei Massimali indicati nella specifica sezione di Polizza**, di quanto è tenuto a pagare per capitale, interessi e spese per gli Infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, addetti alle attività dell'Impresa sociale assicurata, per i quali è prestata l'assicurazione Responsabilità civile verso terzi, di cui l'Assicurato è ritenuto civilmente responsabile ai sensi:

- a. delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro²³ ;
- b. del Codice civile.

Come opera la copertura

Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina di legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro, **la Garanzia è operante esclusivamente per gli Infortuni dai quali deriva la morte o un'Invalidità permanente da Infortunio calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.**

La Garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esercitate dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non copre la responsabilità per i danni conseguenti a Malattie professionali.

Come opera la copertura

Il Contraente deve essere in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione di una Franchigia di 1.500,00 euro per Sinistro.

Art. 2.4 Malattie professionali

Che cosa è assicurato

Se attivata la presente estensione, la Garanzia *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)* è estesa, **fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza**, alle Malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al DPR del 30 giugno 1965 n° 1124, come risultano dall'elenco riportato dal DPR del 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.

Che cosa NON è assicurato

Sono comunque escluse:

- asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate;
- sindrome da immunodeficienza acquisita;
- Malattie professionali provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).

L'assicurazione inoltre non vale per:

- i prestatori di lavoro per i quali si manifesta ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata;
- le Malattie professionali conseguenti a:
 - intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge
 - intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni; fino al momento in cui l'Impresa sociale Contraente, per porre rimedio alla situazione, adotta accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- le Malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia opera per le Malattie professionali che si manifestano per la prima volta in data posteriore all'effetto della Garanzia e sono conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione o nei sei mesi precedenti la data di effetto della Garanzia, se denunciati a Generali Italia in corso di contratto.

Come opera la copertura

MASSIMALE UNICO

Per le Malattie professionali, il Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza rappresenta l'esborso massimo di Generali Italia:

- per ogni tipo di Malattia professionale, a prescindere dal numero dei danneggiati,
- per annualità assicurativa.

Che obblighi ho

L'Impresa sociale Contraente ha l'obbligo di denunciare immediatamente a Generali Italia l'insorgenza di una Malattia professionale rientrando in garanzia e di fare tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 2.5 Danni alle cose in consegna e custodia (esclusi i veicoli)

Che cosa è assicurato

Se attivata la presente estensione, la Garanzia *Responsabilità civile verso terzi (RCT)* comprende i danni alle cose di terzi che l'Assicurato ha in consegna o custodia.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- subiti da veicoli in genere e da natanti;
- da Incendio, Furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;
- alle cose che costituiscono strumenti di lavoro, compresi immobili e cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria (leasing) o comodato d'uso, anche gratuito;
- a tessuti e capi di vestiario in consegna o custodia per lavorazioni o puliture di qualsiasi genere;
- a valori e preziosi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- col limite massimo di Indennizzo

- con l'applicazione dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.6 Parcheggio di veicoli

Che cosa è assicurato

Se attivata la presente estensione, la Garanzia *Responsabilità civile verso terzi (RCT)* comprende anche i danni causati ad autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di clienti, fornitori e prestatori di lavoro dell'Impresa sociale Contraente, posteggiati negli spazi delimitati di pertinenza dell'azienda e adibiti a parcheggio.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da Incendio, Furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;
- causati alle cose che si trovano sui mezzi stessi;
- conseguenti a errata o carente segnalazione stradale.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- coi limiti massimi di Indennizzo per singolo veicolo e per Sinistro
- con l'applicazione della Franchigia

indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.7 Smercio di prodotti

Che cosa è assicurato

Se attivata la presente estensione, la Garanzia *Responsabilità civile verso terzi (RCT)* comprende anche i danni causati, **entro 1 anno dalla consegna a terzi e comunque entro il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata.

Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria dell'Impresa sociale Contraente, la copertura è estesa anche ai vizi originari se l'Impresa assicurata è in regola con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare e relativi controlli.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- relativi alla distribuzione di carburante;
- da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- subiti dai prodotti stessi, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- con il limite massimo di Indennizzo per Sinistro;
- con l'applicazione dello Scoperto e del minimo di Scoperto

indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.8 Responsabilità civile attività edilizia (RC attività edilizia)

Che cosa è assicurato

Se attivata la presente estensione, la Garanzia *Responsabilità civile verso terzi (RCT)* vale per i rischi di seguito indicati.

1. COMMITTENZA LAVORI EDILI

Che cosa è assicurato

La Garanzia è prestata per la responsabilità civile imputabile all'Impresa sociale Contraente in qualità di Committente di lavori di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di fabbricati, rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Come opera la copertura

La Garanzia opera se:

- i lavori sono regolarmente ceduti in appalto;
- le Imprese appaltatrici o subappaltatrici risultano regolarmente iscritte all'Albo di categoria;
- l'Impresa sociale Contraente ha designato il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori conformemente a quanto disposto dal titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- i lavori vengono svolti da Imprese di costruzioni assicurate per i rischi RCT e RCO con Massimali non inferiori a quelli pattuiti col presente contratto.

La Garanzia non opera se i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione del presente contratto.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera limitatamente ai casi in cui dall'evento sono derivati al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale.

2. LAVORI IN ECONOMIA

Che cosa è assicurato

La Garanzia è prestata anche per la responsabilità civile imputabile all'Impresa sociale Contraente per lavori di manutenzione, riparazione di fabbricati e impianti esistenti dalla stessa eseguiti in economia.

3. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

Che cosa è assicurato

La Garanzia è prestata anche per la responsabilità civile che può derivare all'Impresa sociale Contraente per i danni provocati alle condutture e agli impianti sotterranei.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- fino al massimo Risarcimento di 100.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;
- con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro.

4. DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

Che cosa è assicurato

La Garanzia è prestata anche per la responsabilità civile che può derivare all'Impresa sociale Contraente per i danni causati a cose, diverse da quelle in costruzione o manutenzione, dovuti a cedimento o franamento del terreno

Che cosa NON è assicurato

La copertura è esclusa per i danni:

- che derivano da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- provocati da assestamento o vibrazioni.

Ci sono limiti di copertura

- Per i danni ai fabbricati, la Garanzia è prestata:
 - col limite massimo di risarcimento di 200.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;
 - con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 1.500,00 euro.
- Per danni a altre cose in genere:
 - si applica la Franchigia assoluta di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 2.9 Responsabilità civile attività agricola (RC attività agricola)

Che cosa è assicurato

Se attivata la presente estensione, la Garanzia *Responsabilità civile verso terzi (RCT)* vale per i rischi di seguito indicati.

1. STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA

A. STAZIONI DI MONTA

Che cosa è assicurato

La copertura comprende i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola dell'Impresa sociale Contraente, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da contagio.

B. TRASFERIMENTO DI ANIMALI

Che cosa è assicurato

Sono compresi in garanzia i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Impresa sociale Contraente:

- durante l'alpeggio stagionale;
- durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra, anche con mezzi di trasporto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni ai mezzi di trasporto.

C. APICOLTURA

Che cosa è assicurato

La copertura comprende la responsabilità civile derivante all'Impresa sociale Contraente dall'attività di apicoltore **se svolta nel rispetto della normativa vigente e per un numero massimo di cinque apiari.**

Sono inclusi i rischi derivanti:

- dalle operazioni di carico e scarico degli apiari
- dal trasferimento degli apiari da una zona all'altra.

La garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda, su fondi di proprietà della stessa Impresa sociale Contraente o di terzi.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni derivanti da:

- circolazione su strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate;
- qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.

2. INFORTUNI SUBITI DA FORNITORI E CLIENTI

Che cosa è assicurato

Limitatamente ai casi di morte e di lesioni gravi o gravissime²⁴, sono considerati terzi:

- i titolari e i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti, professionisti e consulenti dell'Impresa sociale Contraente che, in via occasionale, possono partecipare a operazioni complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- gli addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, se i danni sono conseguenti a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata.

Come opera la copertura

La presente estensione opera esclusivamente se è operante la Garanzia *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)* ed è regolata dalle stesse norme.

Ci sono limiti di copertura

- La presente estensione è prestata con gli stessi limiti di Indennizzo e con l'applicazione della stessa Franchigia previsti per la Garanzia *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*.
- Il Massimale per Sinistro RCO rappresenta il limite massimo di esposizione di Generali Italia anche in caso di evento che interessa contemporaneamente la presente estensione e la Garanzia *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*.

3. TRATTAMENTI CHIMICI

Che cosa è assicurato

La Garanzia *Responsabilità civile verso terzi (RCT)* è estesa ai danni causati in occasione di trattamenti chimici effettuati nell'azienda agricola dell'Impresa sociale Contraente.

Sono compresi i danni a terzi derivanti dall'utilizzo di agrofarmaci e insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti, il controllo degli insetti dannosi e la prevenzione di malattie fungine.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego è vietato dalla legge.

Art. 2.10 Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dirigenti (RC Patrimoniale amministratori e dirigenti)

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza, di quanto questi sono tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Danni patrimoniali causati a terzi derivanti da inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assembleari nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'assicurazione comprende anche i Danni patrimoniali direttamente causati all'Impresa sociale Contraente, se accertati e quantificati dal giudice competente con sentenza passata in giudicato, e se l'azione di responsabilità è promossa nei modi e nei termini di legge.

L'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di attività in genere esercitata da terzi, se comunque conseguenti a Sinistro indennizzabile ai sensi della copertura assicurativa;
- b) smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore.

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente Garanzia, non sono considerati terzi:

- a) gli Assicurati tra loro;
- b) ogni parente o affine che risulta nel Certificato di Stato di famiglia dell'Assicurato;
- c) le persone che sono con l'Assicurato in uno dei seguenti rapporti, anche se non risultanti nello stesso

Certificato di Stato di famiglia: coniuge, partner nell'unione civile o nella convivenza di fatto²⁵, genitori, figli.

L'assicurazione non comprende le Perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) **fatti dolosi o intenzionale violazione degli obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalle delibere assembleari, limitatamente all'Assicurato che ha commesso la violazione;**
- b) **Sinistri di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità della presente copertura assicurativa;**
- c) **Sinistri derivanti dall'esercizio di attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi e in genere derivanti da qualsiasi responsabilità professionale, inclusa quella conseguente ad attività medica/paramedica/sanitaria o di mancata assistenza medica nonché qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;**
- d) **Inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria;**
- e) **smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi, o di titoli al portatore**
- f) **Furto, Rapina o Incendio;**
- g) **mancata stipulazione di assicurazioni sufficienti, obbligatorie o meno, nonché ritardi nei pagamenti dei relativi premi;**
- h) **responsabilità volontariamente assunte dagli Assicurati e non direttamente derivanti dalla legge;**
- i) **mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque scopo intraprese;**
- j) **irrogazione di sanzioni in genere;**
- k) **omesso o errato versamento di imposte, tasse, contributi, multe, oneri previdenziali o penalità in genere;**
- l) **violazione dei diritti della personalità;**
- m) **violazione di obblighi previdenziali, assistenziali o tributari.**

Dove vale la copertura

La Garanzia è prestata per le Perdite patrimoniali:

- **verificatesi nel mondo intero, con esclusione di USA e Canada,**
- **per le quali è chiamata a decidere l'Autorità giudiziaria italiana.**

Quando comincia la copertura e quando finisce

La copertura è prestata per le Richieste di risarcimento:

- **pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione**
- **se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.**

Se il Sinistro è determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Se il presente contratto ne sostituisce, senza interruzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, se il fatto che ha dato luogo alla Richiesta di risarcimento si verifica durante il periodo di efficacia del contratto sostituito, la garanzia opera alle condizioni tutte previste da tale contratto.

Come opera la copertura

L'operatività della presente Garanzia è subordinata al possesso da parte degli Assicurati dei requisiti previsti dalle norme vigenti per le cariche ricoperte.

ALTRE ASSICURAZIONI

Altra assicurazione di Responsabilità civile

Se per gli stessi rischi coperti con la presente Garanzia, sono in corso altre assicurazioni, la presente Garanzia opera soltanto a secondo rischio, ossia **in eccesso ai Massimali** dell'altra assicurazione.

Altra assicurazione di Tutela Legale

Se un Assicurato ha sottoscritto con altro assicuratore una polizza di Tutela legale per le spese legali e le spese legali risultano in copertura sia con la presente Garanzia che con l'altra, Generali Italia indennizza tali spese a primo rischio solo se, prima di tale pagamento, l'Assicurato ha comunicato per iscritto alla stessa Generali Italia l'esistenza dell'altra polizza di Tutela legale e la sua richiesta di Indennizzo in relazione a tali spese legali all'altro assicuratore di Tutela legale, fornendo prova scritta di tale comunicazione.

MASSIMALE UNICO

La copertura è prestata entro il **limite del Massimale indicato in Polizza, che resta a ogni effetto unico:**

- **per uno o più Sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa;**
- **anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro o di più danneggiati.**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Persone non considerate terzi e qualifica di terzi

Non sono considerati terzi (salvo quanto espressamente previsto):

- a. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore dell'Impresa sociale Contraente e le persone che sono con loro nei rapporti indicati ai punti 1. e 2. del seguente punto b.;
- b. nel caso in cui l'Assicurato stesso ha concorso personalmente con colpa all'evento che ha causato il danno:
 1. ogni parente e affine che risulta nel suo Certificato di Stato di famiglia;
 2. le persone che sono con lui in uno dei seguenti rapporti, anche se non risultanti nel suo Certificato di Stato di famiglia: coniuge, partner nell'unione civile o nella convivenza di fatto²⁶, genitori, figli;
- c. le società che, rispetto all'Impresa sociale Contraente, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate²⁷, e i loro Amministratori;
- d. gli Addetti dell'Assicurato che subiscono il danno durante il lavoro o servizio, salvo quanto previsto all'articolo *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)* e all'articolo *Malattie professionali*, se attivate la rispettive Garanzie;
- e. tutte le altre persone (Volontari, Volontari occasionali, Associati e Fruttori esclusi) diverse da quelle indicate alla precedente lettera d. che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno durante la loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i Subappaltatori, salvo quanto previsto agli articoli *Responsabilità civile attività agricola (RC attività agricola)* e *Responsabilità civile attività edilizia (RC attività edilizia)*, se attivate la rispettive Garanzie;
- f. l'Impresa sociale Contraente/Assicurata rispetto ai singoli Volontari e Associati, salvo quanto previsto all'articolo *Responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti*, se attivata la relativa Garanzia.

I singoli Volontari, Volontari occasionali e Associati sono terzi:

- tra loro, per il caso di morte o lesioni personali;
- rispetto all'Impresa sociale Contraente/Assicurata.

Art. 3.2 Esclusioni

A. Sono esclusi i danni alle cose di terzi:

1. derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'articolo *Danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio*
2. che l'Assicurato detiene o possiede a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'articolo *Attività presso terzi* e salvo, se attivata la relativa Garanzia, quanto previsto all'articolo *Danni alle cose in cosegna e custodia*;
3. poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, smontaggio, installazione o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi, salvo quanto previsto all'articolo *Attività presso terzi*;
4. oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
5. oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico, trasporto;
6. di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 1785 bis e 1786 del Codice civile;
7. da vibrazioni, assestamento, franamento, bradismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati, salvo quanto previsto al paragrafo DANNI DA FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO dell'articolo *Responsabilità civile attività edilizia (RC attività edilizia)*, se attivata la relativa Garanzia.

B. Sono inoltre esclusi:

1. i danni causati alle condutture, agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli a essi conseguenti, salvo quanto previsto al paragrafo DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI dell'articolo *Responsabilità civile attività edilizia (RC attività edilizia)*, se attivata la relativa Garanzia;
2. i danni causati ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate, salvo quanto previsto all'articolo *Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico*;
3. i risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) o sanzionatorio;
4. i danni verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), o anche da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
5. che derivano naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle

modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata;

6. che derivano dalla gestione di case di riposo, residenze sanitarie assistite, cliniche, case di cura, presidi ospedalieri;
7. che derivano dall'effettuazione di Interventi chirurgici o Atti invasivi, di chirurgia minore eseguita in ambulatori medici o in regime di Day Hospital/Day Surgery, di analisi chimico – cliniche - biologiche, di diagnostica per immagini – radiodiagnostica – mammografia, l'esercizio/fornitura di personale per RSA/Case di riposo, la distribuzione di sangue.

C. Sono esclusi anche i danni causati da o dovuti a:

1. **asbesto:** assorbimento o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. **atti di guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
3. **esplosivi:** detenzione o impiego;
4. **armi da fuoco:** detenzione o impiego, **salvo quanto previsto alla lettera p. del paragrafo ESEMPI dell'articolo Responsabilità civile verso terzi;**
5. **difetto originario** delle cose vendute, consegnate o somministrate, **salvo quanto previsto all'articolo Smercio di prodotti, se attivata la relativa Garanzia;**
6. **emissione** di onde o di campi elettromagnetici;
7. **Furto, smarrimento ed errata consegna;**
8. **impianti o installazioni in mare** non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
9. **impiego di veicoli** a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
10. **incarichi assunti** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
11. **interruzioni o sospensioni** totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, **salvo quanto previsto all'articolo Danni da interruzione di attività;**
12. **Inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, **salvo quanto previsto all'articolo Danni da inquinamento accidentale;**
13. **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione** salvo quanto previsto alle lettere k. e m. del paragrafo ESEMPI dell'articolo **Responsabilità civile verso terzi e all'articolo Responsabilità civile attività edilizia (RC attività edilizia), se attivata la relativa Garanzia;**
14. **operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera**, se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori;
15. **opere e installazioni in genere** dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 (trenta) giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
16. **prodotti o cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto all'articolo Smercio di prodotti, se attivata la relativa Garanzia;**
17. **proprietà e circolazione di veicoli** a motore su strade pubbliche o su aree a esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
18. **proprietà e conduzione** di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
19. **proprietà e uso di natanti** a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore;
20. **proprietà e conduzione** di aeromobili, droni e apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
21. **proprietà e uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;**
22. **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato** e non derivategli direttamente dalla legge;
23. **rischi aeronautici** in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per

l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; **sono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;**

24. **subappaltatori** per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
25. **eventi catastrofali:** terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
26. **trapianti** di organi umani e **impiego di sostanze biologiche** di origine umana;
27. **TSE** (encefalopatie spongiformi trasmissibili), influenza aviaria, alcool, tabacco;
28. **umidità, stillicidio** e, in genere, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività dichiarata;
29. **utilizzo di organismi geneticamente modificati** o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
30. svolgimento di **attività professionale medica e infermieristica, salvo quanto previsto alla lettera g. del paragrafo ESEMPI contenuto nell'articolo Responsabilità civile verso terzi (RCT);**
31. organizzazione di **attività sportiva, a eccezione di quelle svolte a titolo ricreativo o che sono strumentali all'attività dell'Impresa sociale, che non prevedono un tesseramento alle federazioni sportive o a enti di promozione sportiva;**
32. **trattamenti chimici, salvo quanto previsto al paragrafo TRATTAMENTI CHIMICI dell'articolo Responsabilità civile attività agricola (RC attività agricola), se attivata la relativa Garanzia.**

Esclusione Cyber Risk

Sono inoltre escluse:

- perdite,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" (->definizione) od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione), ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i danni materiali o corporali **involontariamente** cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto all'articolo Danni da interruzione di attività, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Massima esposizione - Corresponsabilità tra Assicurati

In caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro, i **Massimali indicati nella specifica sezione di Polizza per il danno a cui si riferisce la Richiesta di risarcimento restano a ogni effetto unici e costituiscono il massimo esborso a carico di Generali Italia.**

Art. 4.2 Massima esposizione – Danno in serie

In caso di **più i danni derivanti da una stessa causa o da cause tra loro connesse**, anche se manifestatisi in tempi diversi (**danno in serie**), il **Sinistro si considera unico** anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.

Art. 4.3 Massimale aggregato RCT - RCO per sinistro

Nel caso di Sinistri che coinvolgono contemporaneamente la Garanzia *Responsabilità civile verso terzi (RCT)* e la Garanzia *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*, **Generali Italia non risponde comunque per una somma superiore al Massimale per Sinistro previsto e indicato in Polizza per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi (RCT).**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
GARANZIE BASE DI SEZIONE		
Responsabilità civile verso terzi (RCT)	Franchigia per danni a Cose 500,00 euro per Sinistro	Massimali indicati in Polizza per RCT
<ul style="list-style-type: none"> Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività 	Franchigia 500,00 euro per Sinistro per danni da spargimento acqua conseguente a rottura accidentale di tubature o condutture.	
<ul style="list-style-type: none"> Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio 	Scoperto per Sinistro 10% col minimo di 1.500,00 euro	150.000,00 di euro per Sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> Danni da inquinamento accidentale 	Scoperto per Sinistro 10% col minimo di 1.000,00 euro	150.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> Danni da interruzione di attività 	Scoperto per Sinistro 10% minimo 1.000,00 euro	150.000,00 euro per Sinistro
<ul style="list-style-type: none"> Responsabilità civile personale di addetti, volontari e associati assicurati 	Franchigia per danni a Cose 500,00 euro per Sinistro	
<ul style="list-style-type: none"> Committenza mezzi di trasporto 	Scoperto per Sinistro 10% col minimo di 500,00 euro	500.000,00 euro per Sinistro
<ul style="list-style-type: none"> Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico 	Franchigia 250,00 per mezzo danneggiato col minimo di 500,00 euro per Sinistro	<ul style="list-style-type: none"> 25.000,00 euro per mezzo danneggiato 100.000,00 euro per Sinistro
<ul style="list-style-type: none"> Attività presso terzi 		
<ul style="list-style-type: none"> - danni a cose altrui derivanti da Incendio delle cose di proprietà del Contraente o dalla stesso detenute 	Franchigia per danni a Cose 500,00 euro per Sinistro	100.000,00 euro per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> - danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività, che per volume o peso non possono essere rimosse 	Franchigia 500,00 euro per Sinistro	100.000,00 euro per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> Animali non pericolosi utilizzati nelle attività assicurate 	Franchigia 500,00 euro per Sinistro	
<ul style="list-style-type: none"> Responsabilità civile Privacy 	Franchigia 500,00 euro per Sinistro	25.000,00 euro per Sinistro

Rischi temporanei - Organizzazione di eventi		Nell'ambito dei Massimali RCT
<ul style="list-style-type: none"> uso di attrezzature e impianti e operazioni di montaggio e smontaggio 	Franchigia per danni a Cose 200,00 euro per danneggiato col minimo di 500,00 euro per Sinistro.	
<ul style="list-style-type: none"> somministrazione di cibi e bevande 		Il Massimale per Sinistro è il limite massimo per annualità assicurativa
GARANZIE OPZIONALI DI SEZIONE		
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)	Franchigia 1.500,00 euro per Sinistro	Massimali indicati in Polizza per RCO
<i>In caso di Sinistro che colpisce contemporaneamente le Garanzie Responsabilità civile verso terzi (RCT) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)</i>		Massimale RCT
Malattie professionali	Franchigia 1.500,00 euro per Sinistro	Massimale indicato in Polizza (limite massimo per ogni tipo di Malattia professionale, qualunque sia il numero dei danneggiati e per annualità assicurativa).
Danni alle cose in consegna e custodia (esclusi i veicoli)	Scoperto e minimo di Scoperto indicati in Polizza	Limite massimo di Indennizzo per Sinistro indicato in Polizza
Parcheggio di veicoli	Franchigia per veicolo indicata in Polizza	Limiti massimi di Indennizzo per veicolo e per Sinistro indicati in Polizza
Smercio di prodotti	Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza	Limite massimo di Indennizzo per Sinistro indicato in Polizza
RC attività edilizia		
<ul style="list-style-type: none"> committenza lavori edili 		Morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice penale
<ul style="list-style-type: none"> lavori in economia 		
<ul style="list-style-type: none"> danni a condutture e impianti sotterranei 	Franchigia 500,00 euro per Sinistro	100.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> danni da cedimento e franamento del terreno 	Scoperto 10% per Sinistro col minimo di 1.500,00 euro per danni ai fabbricati Franchigia di 500,00 euro per Sinistro per danni a Cose	200.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa per danni ai fabbricati
RC attività agricola		
<ul style="list-style-type: none"> stazioni di monta, trasferimento di animali e apicoltura 		
<ul style="list-style-type: none"> infortuni subiti da fornitori e clienti 		Morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice penale
<ul style="list-style-type: none"> trattamenti chimici 		
RC Patrimoniale amministratori e dirigenti		Massimale per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente sezione valgono:

- per i danni che avvengono **in tutti i Paesi Europei**;
- limitatamente ai viaggi per trattative d'affari e alla partecipazione a congressi, mostre ed esposizioni, è estesa a **tutto il mondo**.

La Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) vale per il **mondo intero**.

La Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile patrimoniale amministratori e dirigenti opera per le Perdite patrimoniali verificatesi nel mondo intero, **con esclusione di USA e Canada**, per le quali è chiamata a **decidere l'Autorità giudiziaria italiana**.



Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 Adeguamento del Premio

PREMIO INIZIALE

L'importo iniziale del Premio relativo alla Sezione Responsabilità civile generale indicato in Polizza:

- è calcolato anche in base all'ammontare del Fatturato dichiarato dall'Impresa sociale Contraente al momento della stipula del contratto e pertanto tale dichiarazione si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile;
- si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dall'Impresa sociale Contraente anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni che seguono.

AUMENTO DEL FATTURATO

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del contratto o di suoi rinnovi l'importo del **Fatturato aumenta in misura superiore al 25% rispetto a quello dichiarato in Polizza (o indicato nell'ultima Appendice di adeguamento emessa da Generali Italia)**, il Contraente, **almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa**, deve comunicare a Generali Italia l'importo aggiornato.

Generali Italia si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche e controlli nel corso della durata contrattuale e il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

Se l'importo del Fatturato risulta aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima Appendice di variazione emessa da Generali Italia) e il Contraente non lo comunica a Generali Italia entro il termine stabilito, se si verifica un Sinistro dopo la scadenza del suddetto termine e **fino alla data di avvenuta comunicazione**, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra l'importo del Fatturato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima Appendice di variazione emessa) maggiorato del 25% e quello del Fatturato aggiornato.



ESEMPIO:

Contratto stipulato con effetto 30 novembre 2023 – Fatturato annuo esercizio 2022: 1.000.000,00 di euro

Fatturato annuo dichiarato al momento della stipula del contratto e indicato in Polizza: 1.000.000,00 di euro

Scadenza prima annualità 30 novembre 2024

- Fatturato annuo esercizio 2023: 1.000.000,00 euro (immutato): non dovuta alcuna comunicazione entro il 30/09/2024
- Fatturato annuo esercizio 2024: 1.125.000,00 euro (aumentato del 12,5%) - non dovuta alcuna comunicazione entro il 30/09/2025
- Fatturato annuo esercizio 2025: 1.250.000,00 euro (aumentato del 25%) - non dovuta alcuna comunicazione entro il 30/09/2026
- Fatturato annuo esercizio 2026: 1.300.000,00 euro (aumentato del 30%)

L'Impresa Contraente entro il 30/09/2027 deve comunicare a Generali Italia il nuovo Fatturato in quanto maggiore di più del 25% rispetto al Fatturato dichiarato in Polizza, ultimo comunicato a Generali Italia.

CONSEGUENZA DELLA MANCATA DICHIARAZIONE IN CASO DI SINISTRO:

Il Contraente non comunica a Generali Italia il Fatturato aggiornato entro il 30/09/2027

Il 15/10/2027 si verifica un Sinistro

Ultimo Fatturato dichiarato dall'Impresa sociale Contraente maggiorato del 25% = 1.250.000,00 euro

Fatturato dell'Impresa sociale Contraente per l'esercizio 2026 accertato = 1.300.000,00 euro

Importo del danno liquidabile a termini di contratto: 100.000,00 euro

Importo liquidato: euro 95.000,00 euro

CALCOLO DEL PREMIO ADEGUATO E COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE

Che obblighi ho – Quali obblighi ha l'impresa

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato in misura superiore al 25%, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio*.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale successiva variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola.

Se il Contraente non accetta il nuovo Premio proposto, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se attivata la Sezione *Responsabilità civile generale*.



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 1.1 Responsabilità civile prodotti (RC Prodotti)

Che cosa è assicurato

Generali Italia, nei limiti del Massimale assicurato indicato nella specifica sezione di Polizza, tiene indenne l'Impresa sociale Contraente per quanto è tenuta a pagare quando civilmente responsabile ai sensi di legge per **danni involontariamente causati a terzi dal difetto dei prodotti descritti nella specifica sezione di Polizza:**

- anche venduti o distribuiti dall'Impresa sociale assicurata;
- per i quali la stessa riveste in Italia la qualifica di produttore (secondo quanto specificato nel questionario Responsabilità Civile Prodotti allegato alla Polizza quale parte integrante del presente contratto);
- dopo la loro consegna a terzi

per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi sopra indicati.

EVENTI IN GARANZIA

La Garanzia opera per i danni causati da:

1. errata progettazione o concezione;
2. difetti di imballaggio e confezionamento;
3. carenza, omissioni, errori nelle istruzioni d'uso o di manutenzione;
4. errata o difettosa conservazione.

Per i prodotti alimentari, la Garanzia è valida solo se l'Assicurato è in regola con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare e relativi controlli.

Dove vale la copertura

In base all'opzione esercitata dall'Impresa sociale Contraente, la Garanzia Responsabilità civile Prodotti:

- opera in tutto il mondo, esclusi USA e Canada;
- è estesa, nei limiti di seguito precisati, anche all'esportazione diretta in USA e CANADA

COPERTURA PRESTATI IN TUTTO IL MONDO ESCLUSI USA E CANADA

Quando comincia la copertura e quando finisce

L'assicurazione vale per:

- le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione
- se i prodotti assicurati sono stati consegnati a terzi non oltre 10 anni prima dell'inizio della presente assicurazione.

La Garanzia è operante anche se il contratto ne sostituisce un'altro in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, senza interruzione di continuità, se i prodotti assicurati sono stati consegnati a terzi non oltre 10 anni prima dell'inizio del contratto sostituito.



ESEMPI:

Periodo di validità del contratto: 1° Luglio 2017 - 30 giugno 2022

- Prodotto venduto a settembre 2017 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021 (in corso di contratto)
La garanzia è operante
- Prodotto venduto a maggio 2017 (due mesi prima dell'effetto del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021 (in corso di contratto)
La garanzia è operante
- Prodotto venduto a giugno 2007 (oltre 10 anni prima dell'effetto del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021 (in corso di contratto)
La copertura non è operante

- Prodotto venduto ad agosto 2017 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2022 (dopo la cessazione del contratto)
La garanzia non è operativa.

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Sostituzione del contratto a scadenza con altro contratto

Periodo di validità del primo contratto: 1° luglio 2017 – 30 giugno 2022

Periodo di validità del nuovo contratto: 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023

- Prodotto venduto a giugno del 2020 (durante il periodo di efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta maggio 2023 (durante il periodo di efficacia del nuovo contratto)
La garanzia è operante.
- Prodotto venduto a giugno del 2020 (durante il periodo di efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta luglio 2023 (dopo la cessazione del nuovo contratto)
La garanzia non è operante.
- Prodotto venduto a maggio 2017 (due mesi prima dell'effetto del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta settembre 2022 (durante il periodo di efficacia del nuovo contratto)
La garanzia è operante

ESTENSIONE OPZIONALE DELLA COPERTURA ALL'ESPORTAZIONE DIRETTA IN USA E CANADA

La presente estensione è **attivabile solo se il Fatturato relativo ai prodotti esportati in USA e Canada non supera la percentuale del 40%** del Fatturato dichiarato dal Contraente.

Che cosa è assicurato

L'assicurazione Responsabilità civile prodotti è estesa, con il diverso regime temporale di seguito precisato, anche ai prodotti consegnati direttamente dall'Assicurato in USA e Canada per i danni ovunque verificatisi.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La presente estensione opera solo per i Sinistri relativi ai prodotti consegnati nel periodo di efficacia del contratto.



ESEMPI:

Periodo di validità del contratto: 1° Luglio 2017 - 30 giugno 2022

- Prodotto venduto a settembre 2017 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021 (in corso di contratto)
La garanzia è operante
- Prodotto venduto a maggio 2017 (due mesi prima dell'effetto del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021 (in corso di contratto)
La garanzia non è operante
- Prodotto venduto a giugno del 2020 (durante il periodo di efficacia del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a luglio 2022 (dopo la cessazione del contratto)
La garanzia non è operante.

Che obblighi ho

Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare a Generali Italia se il Fatturato relativo ai prodotti esportati negli USA e in Canada supera la percentuale del 40% rispetto al totale.

Che cosa NON è assicurato

Valgono le esclusioni riportate nella sezione **Che cosa NON è assicurato?**

Ci sono limiti di copertura

Nell'ambito e nel limite del Massimale unico previsto per la Garanzia, le coperture sono prestate:

- col limite di Indennizzo per interruzione e sospensione di attività,
- con applicazione per Sinistro del 10% di Scoperto con il minimo e il massimo indicati nella specifica sezione di Polizza per "Danni nel mondo intero esclusi USA e Canada" e, se attivata la relativa estensione, per "Danni in USA e Canada".

Come opera la copertura

MASSIMALE UNICO

Il Massimale indicato in Polizza per la Garanzia *Responsabilità civile prodotti* rappresenta il massimo esborso di Generali Italia:

- per Sinistro;
- per più Sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa (o, in corso di contratto di durata inferiore all'anno, per più Sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione);
- per Sinistro in serie.

SINISTRO IN SERIE

Per "Sinistro in serie" si intende l'insieme di più danni riconducibili a un'unica causa e deve considerarsi a tutti gli effetti unico anche nel caso di una pluralità di danneggiati, organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva.

Le Richieste di risarcimento originate da uno stesso difetto ("sinistro in serie"), anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'Assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenute nel periodo di efficacia dell'Assicurazione .

La portata della Garanzia assicurativa relativa a un danno in serie è regolamentata dalle condizioni contrattuali in vigore nel momento in cui si è verificato il primo evento dannoso di una serie.

Per "primo evento dannoso" si intende la prima Richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dall'Assicurato durante la validità del contratto.

Le Richieste di risarcimento originate da uno stesso difetto ("sinistro in serie"), anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, se questa è stata presentata nel periodo di efficacia dell'assicurazione.



ESEMPIO:

Periodo di validità del contratto: 1° Luglio 2017 - 30 giugno 2023

- > Una partita difettosa del prodotto è messa in circolazione il 1° gennaio 2020
- Il 30 giugno 2020 il Contraente/Assicurato riceve una Richiesta di risarcimento da persona che afferma aver subito un danno provocato dal prodotto difettoso
- Il 15 settembre 2021 un gruppo di persone cita in giudizio il Contraente/Assicurato affermando che il prodotto difettoso ha causato a ciascuno un danno
- Il 20 luglio 2022 il Contraente/Assicurato riceve un'altra Richiesta di risarcimento

Il Sinistro:

- è unico
- si considera accaduto il 30 giugno 2020, data in cui l'Assicurato ha ricevuto la prima Richiesta di risarcimento.

Art. 1.1.1 Danni da interruzione di attività

Che cosa è assicurato

La Garanzia *Responsabilità civile prodotti (RC prodotti)* è estesa, fino al limite indicato nella specifica sezione di Polizza, ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a Danni corporali e materiali indennizzabili a termini della presente Sezione.

Art. 1.1.2 Facoltà di recesso di Generali Italia dall'estensione USA e Canada

A seguito della comunicazione del Contraente/Assicurato che il Fatturato relativo ai prodotti esportati negli USA e in Canada supera la percentuale del 40% rispetto al totale, Generali Italia può recedere in ogni momento dall'estensione della Garanzia Responsabilità civile prodotti a USA e Canada, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione, da farsi con le modalità descritte nell'articolo **Comunicazioni tra le parti**.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Che cosa è assicurato? Garanzia opzionali di sezione

ESTENSIONI DELLA COPERTURA PER DANNI A TERZI DA DIFETTO DEI PRODOTTI

Art. 1.1.3 *Danni a immobili o manufatti con componenti in polizza*

Che cosa è assicurato

REALIZZAZIONI CON PRODOTTI DESCRITTI IN POLIZZA

La Garanzia Responsabilità civile prodotti (RC prodotti) vale anche per i **danni a immobili o manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti per cui è prestata l'assicurazione descritti in Polizza.**

La presente estensione opera **esclusivamente in caso di:**

- **crolo totale o parziale;**
- **gravi difetti che incidono sulla stabilità dell'opera.**

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese di sostituzione e di riparazione del prodotto che ha causato il danno e di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Impresa sociale Contraente nonché il loro controvalore.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera:

- **col limite di Indennizzo indicato nella specifica sezione di Polizza;**
- **con l'applicazione per Sinistro dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.**

Art. 1.1.4 *Danni al prodotto contenuto*

Che cosa è assicurato

DANNI A COMPONENTI DI PRODOTTI IN POLIZZA

La Garanzia Responsabilità civile prodotti (RC prodotti) vale anche per i **danni che i prodotti per cui è prestata l'assicurazione descritti in Polizza causano a cose di terzi negli stessi contenute.**

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera:

- **col limite di Indennizzo indicato nella specifica sezione di Polizza;**
- **con l'applicazione per Sinistro dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.**

Art. 1.1.5 *Danni al prodotto finito*

Che cosa è assicurato

INTERAZIONE TRA COMPONENTI

La Garanzia Responsabilità civile prodotti (RC prodotti) vale anche per i **danni che i prodotti per cui è prestata l'assicurazione descritti in Polizza, in quanto componenti - fisicamente scindibili o non scindibili - di altri prodotti, causano:**

- **al prodotto finito;**
- **ad altro componente dello stesso.**

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera:

- **col limite di indennizzo indicato nella specifica sezione di Polizza;**
- **con l'applicazione per Sinistro dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.**

ESTENSIONI ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL RITIRO PRODOTTI DAL MERCATO

Art. 1.2 *Estensione Ritiro prodotti*

Che cosa è assicurato

A RITIRO PRODOTTI DIRETTO

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a coprire le **spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti per cui è prestata l'assicurazione descritti in Polizza, se, a causa di un difetto di cui l'Assicurato è responsabile:**

- **hanno causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;**
- **possono causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali e tale possibilità è documentata;**
- **il ritiro di tali prodotti è ordinato dall'Autorità competente a seguito di accertamento della loro pericolosità e c'è**

un grave e immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

La Garanzia per ritiro prodotti diretto copre le spese per le operazioni di ritiro di prodotti decise dall'Assicurato o imposte dalle autorità e compiute direttamente dallo stesso o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati, **solo se i relativi costi sono sostenuti dall'Assicurato stesso.**

QUALI SPESE SONO COPERTE

La Garanzia Ritiro prodotti diretto copre **esclusivamente** le seguenti **spese**:

1. per la **comunicazione** relativa alla necessità di ritiro dei prodotti:
spese per pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, annunci attraverso radio, televisione o altri mezzi di comunicazione;
2. per **individuare, rintracciare e selezionare i prodotti assicurati**;
3. per l'**analisi** del prodotto assicurato, al fine di **individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro**;
4. per il **trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo** dei prodotti assicurati

Ci sono limiti di copertura

Le spese per il magazzinaggio temporaneo sono rimborsate per un periodo massimo di tre mesi

5. per la **distruzione dei prodotti** assicurati, solo se **ordinata dall'Autorità** competente oppure se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
6. per la **riparazione** dei prodotti assicurati **presso il consumatore finale**, solo se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato ai dipendenti dell'Assicurato a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale e le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia opera per i **Sinistri che si verificano e sono denunciati a Generali Italia durante il periodo di validità dell'Assicurazione e per le sole operazioni di ritiro:**

- **iniziate durante periodo di validità dell'Assicurazione**
- **e relative a prodotti messi in circolazione durante il periodo di validità dell'Assicurazione.**



ESEMPIO:

Contratto con Garanzia Responsabilità civile prodotti e Estensione Ritiro prodotti

Validità del contratto: 1° Luglio 2017 - 30 giugno 2022

- Prodotto venduto a settembre 2017 (in corso di contratto)
- Prima richiesta di risarcimento per danni da prodotto difettoso ricevuta e denunciata a Generali Italia a dicembre 2017 (in corso di contratto)
- Operazione di ritiro iniziata e denunciata a marzo 2021 (in corso di contratto)
La copertura è operante

- Prodotto venduto a dicembre del 2020 (durante il periodo di efficacia del contratto)
- Prima richiesta di risarcimento per danni da prodotto difettoso ricevuta e denunciata nel 2021 (in corso di contratto)
- Operazione di ritiro iniziata a luglio 2023 (dopo la cessazione del contratto)
La garanzia non è operante.

CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, sono in copertura le spese per i Sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le **operazioni di ritiro** iniziate durante lo stesso periodo e **che si protraggono non oltre dodici mesi dopo la suddetta cessazione.**

Che cosa NON è assicurato

SPESE DI RITIRO

Sono sempre escluse dalla Garanzia le spese per il ritiro:

1. **di prodotti dei quali i prodotti descritti in Polizza sono entrati a far parte;**
2. **dei prodotti descritti in Polizza se sono entrati a far parte di altri prodotti e non sono da questi separabili;**
3. **di prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi**, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
4. **di prodotti immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;**
5. **di prodotti sempre e comunque esclusi dalle garanzie della presente Sezione Responsabilità civile prodotti secondo quanto previsto all'articolo *Prodotti sempre esclusi* della sezione Che cosa NON è**

assicurato?.

Sono inoltre sempre e comunque escluse le spese per il ritiro di prodotti se:

6. direttamente riconducibili a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
7. il ritiro è correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati.

ALTRE SPESE

Sono esclusi dalla Garanzia:

1. il controvalore dei prodotti descritti in Polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi sono entrati a far parte come componenti;
2. le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo quanto previsto ai punti 5. e 6. del precedente paragrafo **QUALI SPESE SONO COPERTE**;
3. le multe, le ammende e le penalità in genere;
4. le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine e le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;
5. le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato, salvo quanto previsto al successivo articolo **Contaminazione dolosa**, se attivata la relativa Garanzia.

B RITIRO PRODOTTI INDIRETTO

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitali, interessi e spese) per le **spese sostenute dal produttore finale per il ritiro dal mercato di prodotti finiti**, dei quali i prodotti descritti in Polizza sono entrati a fare parte come componenti, **dopo la loro messa in circolazione, se, a causa di un difetto dei prodotti di cui il Contraente/Assicurato è responsabile:**

- tali prodotti **hanno causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;**
- tali prodotti **possono causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali e tale possibilità è documentata;**
- **il ritiro di tali prodotti è ordinato dall'Autorità competente a seguito di accertamento della loro pericolosità e c'è un grave e immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.**

QUALI SPESE SONO COPERTE

La Garanzia Ritiro prodotti indiretto opera **esclusivamente** per le seguenti spese

1. **per la comunicazione relativa alla necessità di ritiro dei prodotti:** spese per pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, annunci attraverso radio, televisione o altri mezzi di comunicazione;
2. **per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti finiti;**
3. **per l'analisi del prodotto finito, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;**
4. **per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti finiti**

Ci sono limiti di copertura

Le spese per il magazzinaggio temporaneo sono rimborsate per un **periodo massimo di tre mesi**

5. **per la distruzione dei prodotti finiti**, se ordinata dall'Autorità competente oppure se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
6. **per la riparazione dei prodotti finiti presso il consumatore finale**, se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato da chi effettua l'operazione di ritiro ai propri dipendenti a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale e le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia opera per

- **i Sinistri che si verificano e sono denunciati a Generali Italia durante il periodo di efficacia dell'assicurazione**
- **e se i prodotti per cui è prestata l'assicurazione descritti in Polizza, entrati a far parte come componenti dei prodotti finiti oggetto delle operazioni di ritiro, sono stati messi in circolazione nello stesso periodo.**

CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, sono coperte le spese per i Sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le **operazioni di ritiro** iniziate durante lo stesso periodo e **che si protraggono non oltre dodici mesi dopo la suddetta cessazione**.

Che cosa NON è assicurato

SPESE DI RITIRO

Sono escluse dalla Garanzia, sempre e comunque, le spese per il ritiro:

1. diretto di prodotti descritti in Polizza;
2. diversi dal prodotto finito di cui i prodotti descritti in Polizza sono entrati a far parte;
3. di prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, **non potevano considerarsi difettosi**, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
4. di prodotti immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;
5. di prodotti sempre e comunque esclusi dalle garanzie della presente Sezione Responsabilità civile prodotti secondo quanto previsto all'articolo *Prodotti sempre esclusi* della sezione Che cosa NON è assicurato?.

Sono inoltre sempre e comunque escluse le spese per il ritiro di prodotti se:

6. direttamente riconducibili a **intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi**;
7. il ritiro è correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati.

ALTRE SPESE

Sono esclusi dalla Garanzia:

8. il controvalore dei prodotti descritti in Polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi sono entrati a far parte come componenti;
9. le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo quanto previsto ai punti 5. e 6. del precedente paragrafo **QUALI SPESE SONO COPERTE**;
10. le multe, le ammende e le penalità in genere;
11. le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine e le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;
12. le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'assicurato e non direttamente dalla legge
13. le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato.

NORME COMUNI ALLE ESTENSIONI RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRETTO

Come opera la copertura

NUOVI PRODOTTI

Se l'Impresa sociale assicurata inizia la produzione di nuovi tipi di prodotti non rientranti tra quelli descritti in Polizza, gli stessi non sono compresi in garanzia fino ad accettazione espressa da parte di Generali Italia.

L'Assicurato deve, a tale scopo, fornire a Generali Italia tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'art. 1898 del Codice civile.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione Ritiro prodotti è prestata previa applicazione, per ogni Sinistro, di uno Scoperto pari al 10% delle spese rimborsabili, con il minimo dell'importo indicato nella specifica sezione di Polizza.

Il Massimale indicato in Polizza per questa Garanzia rappresenta il massimo esborso di Generali Italia per Sinistro e viene prestato in eccedenza al Massimale per l'assicurazione di Responsabilità civile prodotti.

In nessun caso Generali Italia risponderà per somme superiori a detto Massimale:

- per più Sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa;
- per più operazioni di ritiro, in qualunque periodo compiute, originate dallo stesso difetto, anche se il difetto si è manifestato in più prodotti (sinistro in serie) ;
- per ogni singola operazione di ritiro che si protrae oltre il periodo di assicurazione.

Dove vale la copertura

Le coperture per ritiro prodotti diretto e indiretto valgono per le operazioni di ritiro effettuate nei Paesi dell'Europa geografica.

Che obblighi ho - quali obblighi ha l'impresa

ARBITRATO

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura sono dovuti gli Indennizzi a un **collegio di tre periti**.

Ogni parte deve indicare il proprio perito e il terzo è scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, nominato

dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio – luogo che risiede presso la direzione di Generali Italia o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Questa scelta è fatta dalla parte attrice (cioè da quella delle parti che promuove il contenzioso).

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e le spese per il perito designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 1.2.1 Contaminazione dolosa

Che cosa è assicurato

ESTENSIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO

La Garanzia *Estensione Ritiro prodotti* - Ritiro prodotti diretto vale anche per **le spese per le operazioni di ritiro dei prodotti per cui è prestata l'assicurazione descritti in Polizza dovute a contaminazione, alterazione o manomissione intenzionali di prodotti compiute da chiunque**, compresi i prestatori di lavoro dell'Impresa sociale Contraente.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione viene prestata:

1. nell'ambito e nel limite del **Massimale Estensione ritiro prodotti** indicato nella specifica sezione di Polizza, che rappresenta la massima esposizione di Generali Italia:
 - **per più Sinistri** verificatisi nella stessa annualità assicurativa;
 - **per più operazioni di ritiro**, in qualunque periodo compiute, anche se relative a più prodotti;
 - **per ogni singola operazione di ritiro che si protrae oltre il periodo di assicurazione.**
2. previa **applicazione, per ogni Sinistro, di uno Scoperto pari al 10% delle spese rimborsabili, con il minimo dell'importo indicato per la Garanzia Estensione ritiro prodotti nella specifica sezione di Polizza.**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Persone non considerate terzi

PERSONE FISICHE

Non sono considerate Terzi:

- a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore dell'Impresa sociale Contraente;
- b) gli Amministratori delle società qualificabili come controllanti, controllate, collegate rispetto all'Assicurato in base all'art. 2359 del Codice civile;
- c) le società qualificabili come controllanti, controllate, collegate rispetto all'Assicurato in base all'art. 2359 del Codice civile.

Art. 2.2 Spese escluse

Sono comunque escluse:

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e oneri per il ritiro dal mercato o il richiamo di qualsiasi prodotto salvo quanto previsto agli articoli *Estensione ritiro prodotti*, se attivata la relativa Garanzia aggiuntiva;
- c) le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto.

Sono inoltre escluse, se non autorizzate da Generali Italia:

- d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini per accertare le cause del danno.

Art. 2.3 Danni esclusi

Sono esclusi i danni di seguito elencati.

AZIONI, PRODOTTI:

1. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente dalla legge;
2. imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore;
3. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) o sanzionatorio.
4. derivanti da mancata o anormale produzione del freddo;
5. da incendio e furto derivanti da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto e da errata rilevazione o segnalazione di allarme;

6. agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati, salvo quanto previsto all'articolo *Danni a immobili o manufatti con componenti in polizza*, se attivata la relativa Garanzia aggiuntiva;
7. consistenti in danneggiamenti fisici alle cose trattate con i prodotti assicurati, quali vernici, smalti, pitture, inchiostri, colori, stucchi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti non direttamente causati da tali prodotti;
8. al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
9. direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto nello stesso contenuto, salvo quanto previsto all'articolo *Danni al prodotto contenuto*, se attivata la relativa Garanzia aggiuntiva;
10. che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito, salvo quanto previsto all'articolo *Danni al prodotto finito*, se attivata la relativa Garanzia aggiuntiva;
11. causati da prototipi;
12. da violazione di brevetti o marchi;
13. direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
14. relativi alla fabbricazione, riparazione, assistenza e vendita di aeromobili, missili e simili, comprese e loro parti.

CHIMICA E FISICA, TOSSICITÀ, INQUINANTI

15. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
16. derivanti da mancata o insufficiente germinazione delle sementi;
17. derivanti da tabacco o prodotti contenenti tabacco; da urea formaleide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo;
18. derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
19. derivanti da alterazioni inerenti a funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere;
20. provocati da sostanze o organismi geneticamente modificati, limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
21. derivati da ingegneria genetica o bioingegneria;
22. causati da o dovuti ad assorbimento o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
23. derivanti dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianti;
24. verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

INFORMATICA E DATI

25. causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:
 - a) atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - b) qualsiasi accesso a, o rivelazione di, informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.

ALTRE ESCLUSIONI:

26. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
27. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Art. 2.4 Prodotti sempre esclusi

Sono sempre e comunque esclusi i prodotti:

1. destinati all'industria aerospaziale, aeronautica o militare, nonché alla relativa industria componentistica;
2. farmaceutici.

Limitatamente ai **danni verificatisi nei territori di USA e Canada**, sono inoltre esclusi i prodotti:

3. **chimici, quali, per esempio, composti ottenuti da processi petrolchimici;**
4. **cosmetici;**
5. **apparecchi medicali e apparecchi biomedicali;**
6. **caschi;**
7. **esplosivi e sostanze esplodenti;**
8. **destinati all'industria automobilistica ("automotive") e alla relativa industria componentistica**

 **ATTENZIONE:** se l'Assicurato inizia la **produzione di nuovi tipi di prodotti** non rientranti tra quelli descritti in Polizza, gli stessi **non sono compresi in Garanzia fino ad accettazione espressa da parte di Generali Italia.**

Art. 2.5 Esclusione Cyber Risk

Sono escluse:

- **perdite,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" (->definizione) od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: **"Atto Cyber"** (->definizione) e **"Incidente Cyber"** (->definizione), ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i danni materiali o corporali **involontariamente** cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto all'articolo *Danni da interruzione di attività*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Massima esposizione – pluralità di assicurati

Se l'assicurazione è prestata per una pluralità di Assicurati, **il Massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.**

Art. 3.2 Vincolo di solidarietà

L'assicurazione è valida esclusivamente per la diretta responsabilità dell'Impresa sociale assicurata, con **esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli può derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti non assicurati con la presente Assicurazione.**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto per Sinistro	Massimale/Limite di Indennizzo
GARANZIE BASE DI SEZIONE		
Responsabilità civile prodotti	Scoperto del 10% con il minimo e il massimo indicati in Polizza per - danni in tutto il mondo, esclusi USA e Canada - Danni in USA e Canada (se attivata l'estensione)	<i>Massimale unico per Sinistro, annualità assicurativa e Sinistro in serie indicato in Polizza</i>
- danni da interruzione di attività	-	Limite di Indennizzo indicato in Polizza
GARANZIE OPZIONALI DI SEZIONE		
ESTENSIONI DELLA COPERTURA PER DANNI A TERZI DA DIFETTO DEI PRODOTTI		
Danni a immobili e manufatti componenti in polizza	Scoperto e minimo di Scoperto indicati in Polizza	Limite di Indennizzo indicato in Polizza
Danni al prodotto contenuto	Scoperto e minimo di Scoperto indicati in Polizza	Limite di Indennizzo indicato in Polizza
Danni al prodotto finito	Scoperto e minimo di Scoperto indicati in Polizza	Limite di Indennizzo indicato in Polizza
ESTENSIONI ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL RITIRO PRODOTTI DAL MERCATO		
Estensione ritiro prodotti (nei territori dell'Europa geografica)	10% con il minimo indicato in Polizza	<i>Massimale unico per Sinistro, annualità assicurativa e Sinistro in serie indicato in Polizza</i>
Contaminazione dolosa	Scoperto e minimo di Scoperto indicati in Polizza	Limite di Indennizzo indicato in Polizza



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

La Garanzia *Responsabilità civile prodotti* vale per i **prodotti** per i quali l'Impresa sociale assicurata riveste in Italia la qualifica di produttore, **consegnati in tutto il mondo, esclusi USA e Canada, e per i danni ovunque verificatisi**.

Se la copertura assicurativa è estesa a USA e Canada, per tale estensione l'assicurazione opera per i Sinistri relativi ai **prodotti consegnati in USA e Canada nel periodo di efficacia della presente assicurazione**.

La Garanzia opzionale *Estensione ritiro prodotti* e la sua estensione alla contaminazione dolosa, se attivate, valgono per le **operazioni di ritiro effettuate nei Paesi dell'Europa geografica**.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Certificazione di qualità

Se l'Impresa assicurata dichiara nel questionario assuntivo di essere in possesso di almeno una delle certificazioni volontarie rilasciate da ente accreditato a norma di legge, Generali Italia applica uno **sconto** sul Premio di tariffa.

Lo sconto è annullato se la certificazione non viene rinnovata.

Che obblighi ho

L'Assicurato deve:

- **comunicare a Generali Italia le eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato nel questionario, entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si è verificata la circostanza;**
- **pagare l'integrazione di Premio, con effetto dal giorno in cui è venuto meno il diritto allo sconto.**

In caso di mancato rispetto di tali obblighi, si applica quanto previsto dall'art. 1898 del Codice civile.



Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 Adeguamento del Premio

PREMIO INIZIALE

L'importo iniziale del Premio relativo alla Sezione Responsabilità civile prodotti indicato in Polizza:

- è calcolato anche in base all'ammontare del Fatturato (o dei fatturati se attivata l'estensione per l'esportazione diretta in USA e Canada) relativo ai prodotti per cui è prestata dichiarato dall'Impresa sociale Contraente al momento della stipula del contratto e pertanto tale dichiarazione si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile;
- si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dall'Impresa sociale Contraente anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni che seguono.

AUMENTO DEL FATTURATO

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del contratto o di suoi rinnovi l'importo del **Fatturato (o dei fatturati) relativo ai prodotti indicati in Polizza aumenta in misura superiore al 25% rispetto a quello/i dichiarato/i in Polizza (o indicato/i nell'ultima Appendice di adeguamento emessa da Generali Italia)**, il Contraente, **almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa, deve comunicare a Generali Italia l'importo aggiornato.**

Generali Italia si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche e controlli nel corso della durata contrattuale e il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

Se l'importo del Fatturato (o dei fatturati) risulta aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima Appendice di variazione emessa da Generali Italia) e il Contraente non lo comunica a Generali Italia entro il termine stabilito, se si verifica un Sinistro dopo la scadenza del suddetto termine e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra :

- l'importo del Fatturato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima Appendice di variazione emessa) maggiorato del 25%
- e
- l'importo del Fatturato aggiornato.

CALCOLO DEL PREMIO ADEGUATO E COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE

Che obblighi ho – Quali obblighi ha l'impresa

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato in misura superiore al 25%, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.*

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale successiva variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola.

Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

²² Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

²³ Artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965 e art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 del 2000 per i lavoratori parasubordinati.

²⁴ come definite dall'art. 583 del Codice penale.

²⁵ Come disciplinate dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

²⁶ Come disciplinate dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

²⁷ Art. 2359 del Codice civile e legge 7 giugno 1974 n. 216.

TUTELA LEGALE (SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se presente la Sezione *Responsabilità civile generale* o la Sezione *Stabile start (Protezione dell'attività – In solidità)*.

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S.. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesa legale@pec.das.it.

Numero da chiamare 800 572 572 (+39 02 58240565 dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 1.1 Oggetto della Garanzia Tutela legale

Che cosa è assicurato

Nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, Generali Italia assume il rischio delle spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, che servono agli Assicurati per la difesa dei propri interessi, nei casi indicati al successivo articolo *Casi assicurati*.

Sono comprese in garanzia, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, salvo quanto di seguito diversamente previsto, le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da DAS;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due casi per Sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;

Le spese legali sono coperte per l'intervento **di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Sinistro, al Premio e alla Polizza.

Art. 1.2 Casi assicurati

Che cosa è assicurato

Sono in copertura le spese elencate nel precedente articolo *Oggetto della garanzia Tutela legale*, sostenute dagli Assicurati **a seguito di eventi insorti:**

- **nell'ambito dell'attività svolta indicata in Polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto,**
- **in relazione a Sinistri relativi al Fabbricato adibito a sede legale,**

nei seguenti casi assicurativi:

1. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

2. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata. La Garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

3. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

Come opera la copertura

La Garanzia opera solo quando:

- a. l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- b. il reato è derubricato da doloso a colposo;
- c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La Garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

DAS rimborsa agli Assicurati le spese sostenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto ed è emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato deve restituire a DAS tutte le spese dalla stessa sostenute per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere a DAS la sentenza nel più breve tempo possibile.

4. Danni causati

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla Richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.

Come opera la copertura

La Garanzia opera se il Sinistro è coperto da un'apposita assicurazione di responsabilità civile e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base a tale assicurazione.

Se la polizza di Responsabilità civile, anche se esistente e in regola con il pagamento delle rate di Premio, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i rischi assicurati, la presente copertura opera a primo rischio.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Art. 2.1 Vertenze contrattuali

Che cosa è assicurato

Sono assicurate le spese elencate nell'articolo *Oggetto della garanzia Tutela legale* **esclusivamente a favore dell'Impresa sociale Contraente** per le controversie contrattuali connesse all'attività associativa nei seguenti casi:

1. Rapporti di lavoro

Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

2. Fornitori

Vertenze contrattuali con i fornitori di bene o servizi, **se il valore in lite è pari o superiore a 200,00 euro.**

3. Vertenze con i clienti in fase stragiudiziale compreso il recupero crediti

Spese sostenute per la sola fase stragiudiziale dal Contraente per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti. Le spese sono garantite anche nel caso di coesistenza e operatività di un contratto di responsabilità civile.

La fase stragiudiziale è gestita da DAS, che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandare la gestione a un avvocato di propria scelta.

Come opera la copertura

Il recupero opera se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera per massimo due Sinistri stragiudiziali per annualità assicurativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Per l'operatività della Garanzia è previsto un Termine di aspettativa di 90 giorni.

Art. 2.2 Vertenze con la pubblica amministrazione

Che cosa è assicurato

Sono assicurate le spese indicate all'articolo *Oggetto della garanzia Tutela legale* che l'Assicurato deve sostenere a seguito di vertenze insorte con la Pubblica Amministrazione nei seguenti casi:

1. Ricorso avverso la pubblica amministrazione

Le spese sostenute per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione o della mancata iscrizione del Contraente nel registro delle Associazioni.

La Garanzia è prestata solo a favore dell'Impresa sociale Contraente.

2. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per provvedimento instaurati davanti alla Corte dei Conti

Le spese sostenute dal Contraente per la difesa nei procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.

Quando le spese sono liquidate in sentenza, DAS rimborsa solo l'importo stabilito dal giudice.

Come opera la copertura

DAS non anticipa alcuna somma nel corso del procedimento e rimborsa le spese di difesa sostenute in caso di archiviazione o quando la sentenza è passata in giudicato, fermo l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i casi di dolo dell'Assicurato.

3. Controversie con il Comune

Le spese per le controversie con il Comune dove ha sede l'Associazione per la concessione di contributi, sovvenzioni e ausili finanziari in favore dell'Associazione stessa.

La Garanzia è prestata solo a favore dell'Impresa sociale Contraente.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera per massimo due Sinistri per annualità assicurativa.

Art. 2.3 Immobili strumentali

Che cosa è assicurato

Sono assicurate le spese indicate all'articolo *Oggetto della garanzia Tutela legale* **esclusivamente a favore dell'Impresa sociale Contraente**, per le vertenze derivanti **dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie**. La Garanzia opera nei seguenti casi:

1. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

2. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

La Garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

3. Diritto di proprietà e altri diritti reali

Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante la validità del contratto.

4. Lavori di ristrutturazione edilizia compresa la materia SuperBonus 110%

Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia, compresa la normativa Superbonus 110%²⁸, della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività.

Art. 2.4 Pacchetto sicurezza

Che cosa è assicurato

Sono assicurate le spese indicate all'articolo *Oggetto della garanzia Tutela legale* per le vertenze che insorgono nell'ambito delle **seguenti materie**:

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza alimentare;
- tutela dell'ambiente, compresi i fatti accidentali causa di inquinamento ambientale;

- protezione dei dati personali, compresi i reclami all'autorità competente.
In questa materia sono coperte anche le spese sostenute per resistere alla Richiesta di risarcimento di terzi per Danni extra contrattuali causati dall'Assicurato.

Come opera la copertura

La Garanzia è prestata a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

- responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.

La Garanzia opera nei **seguenti casi**:

1. **difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni;**
2. **impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a 250,00 euro.**

La Garanzia opera anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, **solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del Contraente.**

Quando comincia la copertura e quando finisce

Le coperture operano anche per i Sinistri avvenuti entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Art. 2.5 Pacchetto sanità

Che cosa è assicurato

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate durante l'attività di volontariato quando:

- devono sostenere **controversie civili** derivanti **da inadempienze contrattuali o da fatti illeciti subiti dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi, nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture sanitarie pubbliche o private, ai quali l'Assicurato si è rivolto a seguito di Infortunio indennizzabile a termini della copertura assicurativa;**
- **devono sostenere controversie relative al diritto della previdenza sociale nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (INPS/INAIL) a seguito di Infortunio indennizzabile a termini della copertura assicurativa.**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Le seguenti spese sono escluse per tutte le Garanzie:

1. **compensi dell'avvocato determinati tramite patti di quota lite;**
2. **compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
3. **compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da DAS;**
4. **spese per l'indennità di trasferta;**
5. **spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;**
6. **spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;**
7. **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;**
8. **multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;**
9. **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**
10. **spese non concordate con DAS;**
11. **in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.**

Le Garanzie non operano per Sinistri relativi a:

1. **diritto di famiglia, successioni o donazioni;**
2. **materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto agli articoli *Vertenze con la pubblica amministrazione* e *Pacchetto sicurezza*, se attivate le relative Garanzie;**
3. **fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
4. **attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, a eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici;**
5. **fatti conseguenti a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme, salvo che per gli Enti Del Terzo Settore che operano nell'ambito della Protezione Civile;**
6. **diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;**

7. proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
8. fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto indicato nella sezione Che cosa è assicurato? per i procedimenti penali per delitto doloso;
9. fatti non accidentali che hanno causato Inquinamento dell'ambiente;
10. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto all'articolo *Vertenze contrattuali*, se attivata la relativa Garanzia;
11. compravendita o permuta di immobili;
12. interventi di costruzione ex novo di edifici e per vizi occulti manifestatisi successivamente;
13. interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, salvo quanto previsto all'articolo *Immobili strumentali*, se attivata la relativa Garanzia;
14. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
15. attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
16. vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
17. esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario ;
18. esercizio dell'attività di volontariato in qualità di medici ginecologici o anestesisti;
19. danni di natura estetica e fisionomica;
20. danni derivanti da effettuazioni di:
 - interventi chirurgici
 - atti invasivi,
 - chirurgia minore eseguita in ambulatori medici, in regime di Day Hospital o di Day Surgery,
 - analisi chimico-cliniche – biologiche,
 - diagnostica per immagini – radioagnostica – mammografia,
 - esercizio/fornitura di personale per RSA/Case di riposo,
 - distribuzione di sangue;
21. vertenze con Generali Italia o con DAS;
22. adesione ad azioni di classe (class action);
23. difesa penale per abuso di minori;
24. controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, salvo quanto previsto all'articolo *Pacchetto sicurezza*, se attivata la relativa Garanzia.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Massimali

Per ogni Sinistro, Generali Italia assume a proprio carico l'onere delle spese oggetto dell'assicurazione fino a raggiungimento del Massimale indicato in Polizza.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
GARANZIA BASE DI SEZIONE		
Tutela legale	-	Massimale per Sinistro indicato in Polizza
GARANZIE AGGIUNTIVE DI SEZIONE		
Vertenze contrattuali con clienti	-	massimo due Sinistri stragiudiziali per annualità assicurativa
Vertenze con la pubblica amministrazione	-	massimo due Sinistri per annualità assicurativa
Immobili strumentali	-	-

Pacchetto sicurezza	-	-
Pacchetto sanità	-	-



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della sezione Tutela legale operano a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il Sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza, sulla base di quanto sotto indicato:

- tutte le Garanzie operano in **Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino**;
- la Garanzia Tutela legale, per i casi assicurati indicati ai punti da 1. a 4. Dell'articolo *Casi assicurati* e la Garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Vertenze contrattuali*, per i casi di cui ai punti 1.e 2., se attivata, operano **anche nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco**.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle Garanzie e Termine di aspettativa

Per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative, le Garanzie operano dalla **data di efficacia della copertura assicurativa**:

La Garanzia di cui all'articolo *Vertenze contrattuali* opera con un Termine di aspettativa di 90 giorni.

Se il presente contratto ne sostituisce, senza interruzione di continuità, un altro stipulato con Generali Italia con coperture analoghe a quelle previste all'articolo *Vertenze contrattuali*, il Termine di aspettativa di cui sopra decorre:

- dal giorno in cui ha effetto il contratto sostituito, per prestazioni e Massimali da quest'ultimo già previsti;
- dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni o ai maggiori Massimali nello stesso previsti.

²⁶ Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge con legge 17 luglio 2020 n.77.

IN ATTIVITÀ

CYBER RISK (SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se è attivata la sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Protezione dell'attività – In solidità).



Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico

Che cosa è assicurato

Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia **Danni al Sistema informatico**, i Costi sostenuti dall'Assicurato di seguito disciplinati, avvenuti a seguito di **Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato, verificatosi e scoperto durante il periodo di assicurazione**.

Sono costi indennizzabili:

1. Costi per Ripristino Rete

i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di un'azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell'Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l'uso cui è destinato.

Come opera la copertura

La copertura opera esclusivamente per gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

2. Costi di indagine – “Incident response”

i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di un'azienda esterna finalizzati:

- a individuare la causa e l'origine dell'Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato;
- a mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l'impatto, la propagazione e la durata dell'Evento Cyber.

Come opera la copertura

La copertura opera esclusivamente per gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

3. Costi per ricostituzione Archivi Informatici

i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell'Evento Cyber, contenuti nell'Hardware.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Come opera la copertura

La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; se ciò non avviene, all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo.

4. Costi di Notifica – “Breach of privacy”

i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall'Assicurato – ai soggetti interessati e a eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato.

La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di un'azienda esterna per le operazioni di:

- indagine;
- raccolta informazioni;
- preparazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti;
- necessarie alla suddetta comunicazione.

5. Costi per Tutela Reputazionale

i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di Tutela Reputazionale offerti da un'Azienda esterna volti a contenere i danni derivanti dalla diffusione pubblica di fatti o circostanze relative all'Evento Cyber che ha colpito l'Assicurato.

Sono indennizzabili i costi sostenuti per:

- l'analisi e il monitoraggio della visibilità delle pubblicazioni su web di contenuti aventi a oggetto l'Assicurato e l'Evento Cyber che lo ha colpito;
- la pubblicazione a mezzo web, stampa, radio e televisione di comunicati volti a chiarire e dettagliare l'Evento Cyber che ha colpito l'Assicurato; sono inclusi gli interventi su portali Social, forum specializzati, blog, e similari;
- servizi di Search Engine Optimization (SEO).

Come opera la copertura

La copertura opera esclusivamente per gli **interventi effettuati entro i 30 giorni successivi al Tempo zero**.

Ci sono limiti di copertura

Massimali, limiti di Indennizzo e Scoperti, con relativi minimi, che operano per la Garanzia, sono indicati nella specifica sezione di Polizza e riepilogati nella Tabella riassuntiva Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo riportata nella sezione *Ci sono limiti di copertura?*.

Indennizzo in forma specifica

Gli indennizzi relativi ai Costi sostenuti dall'Assicurato di cui al presente art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico" possono avvenire a scelta dell'Assicurato **in forma specifica mediante l'intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia**. I termini di tale opzione sono riportati all'art. 1.2 "Indennizzo in forma specifica" delle "Norme che operano in caso di Sinistro per le garanzie Cyber risk".

Ci sono limiti di copertura

I costi sono indennizzati con i seguenti limiti:

- In caso di ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati in Polizza alla voce "Con rete convenzionata";
- In caso di mancato ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati in Polizza alla voce "Senza rete convenzionata".

L'eventuale quota di costi indennizzabili eccedenti i limiti di indennizzo resta a carico dell'Assicurato.

In ogni caso l'indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.



Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione

Art. 1.2 Responsabilità civile da Evento Cyber

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) esclusivamente per le fattispecie di danno sotto elencate:

- a) **Danni a Sistemi Informatici di terzi;**
- b) **Perdite Patrimoniali;**
- c) **Danni Non Patrimoniali;**

e di seguito disciplinate, involontariamente causate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber, che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia risarcisce, per tutte le fattispecie di danno sotto elencate, una somma complessivamente superiore al Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza in relazione a uno o più Sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa.

In caso di coesistenza di più richieste di Risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato e riferibili a un medesimo Evento Cyber, le stesse sono considerate come un unico Sinistro.

ELENCO FATTISPECIE DI DANNO

1 **Danni a Sistemi Informatici di terzi**

La copertura opera per danneggiamento, distruzione o alterazione di:

- Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato e apparecchiature dallo stesso direttamente controllate;
- Dati Informatici contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, **limitatamente alle spese necessarie per la ricostituzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.**

Che cosa NON è assicurato

È sempre escluso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Possono essere assicurati i danni ai Sistemi Informatici di terzi se un Evento Cyber si propaga dal Sistema Informatico verso l'esterno, interessando altri sistemi?

Sì, è possibile assicurare i danni causati a Sistemi Informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura per Danni a Sistemi informatici di terzi opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella specifica sezione di Polizza.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per i danni a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, in nessun caso Generali Italia risarcisce un importo superiore a 10.000,00 euro per danneggiato.

2 Perdite Patrimoniali

La copertura opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possono derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza. **L'elenco è tassativo:**

a) Quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi del terzo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi.

b) Maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo ha dovuto interrompere o sospendere l'utilizzo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi.

c) sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

Come opera la copertura

La sottrazione o l'uso fraudolento devono verificarsi non oltre le 48 ore successive al Tempo zero.

d) Violazione di marchi regolarmente registrati o di diritti d'autore regolarmente denunciati, o di entrambi, tutti in efficacia di tutela. La garanzia si estende anche al Risarcimento dell'eventuale danno morale nei termini precisati nel successivo paragrafo Danni non Patrimoniali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura per Perdite patrimoniali opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella specifica sezione di Polizza.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a 5.000,00 euro per danneggiato.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Gli obblighi di cui alla presente copertura si intendono riferiti a contratti stipulati antecedentemente alla manifestazione dell'Evento Cyber o comunque alla conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

Possono essere assicurati i danni per i mancati ricavi sofferti da terzi e imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?

No, si tratta di una perdita patrimoniale che non è indennizzabile in assenza di danno materiale al Sistema Informatico del terzo. Le tipologie di perdite patrimoniali indennizzabili sono solo quelle espressamente elencate in questa garanzia: per esempio, è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

3 **Danni Non Patrimoniali**

La copertura opera per il danno non patrimoniale a terzi se, a seguito dell'Evento Cyber, l'Assicurato è imputabile per:

- a) illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy²⁹), anche se detti illeciti avvengono mediante utilizzo fraudolento, a seguito di Furto o Appropriazione indebita perpetrati da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche;
- b) violazione di marchi regolarmente registrati o diritti d'autore regolarmente denunciati, o di entrambi, tutti in efficacia di tutela.

Nei casi di responsabilità dell'Assicurato sono compresi anche, esclusivamente nell'ambito della presente copertura, **i costi documentati e sostenuti posti a carico dell'Assicurato per consentire al terzo danneggiato di fruire di servizi di Tutela Reputazionale, offerti da un'azienda esterna, per contenere i danni derivanti dall'illecito.**

Come opera la copertura

Questa copertura opera solo se i Dati informatici coinvolti dal Sinistro, se già detenuti dall'Assicurato, sono trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge e in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella specifica sezione di Polizza.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per quanto riguarda:

- i costi per Tutela Reputazionale, **in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a 3.000,00 euro per danneggiato e 15.000,00 euro complessivi per Sinistro;**
- la violazione di marchi e di diritti d'autore, **in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a 25.000,00 euro complessivi per Sinistro (limite operante cumulativamente anche per la copertura Perdite Patrimoniali).**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Le Garanzie della sezione Cyber Risk non comprendono:

- **danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo (quali, per esempio, "punitive and/or exemplary damages") di ogni genere e specie;**
- **danni derivanti da impiego o detenzione di sostanze radioattive**
- **danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**
- **danni verificatisi in occasione di insurrezione, tumulti popolari, sommosse, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;**
- **qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;**
- **qualsunque tipo di importo o pagamento di qualunque natura corrisposto a seguito di Estorsione o ricatto;**
- **danni corporali di qualsiasi tipo;**

- danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente da:
 - guasto di network esterni,
 - interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, servizi satellitari, servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato,
 - sbalzi di tensione,
 - guasto di cavi o infrastrutture esterne non rientranti nel Sistema informatico dell'Assicurato;
 - interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
 - vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;
 - utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
 - raccolta o acquisizione volontaria e illegittima, da parte dell'Assicurato, di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
 - Furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale;
- danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e il gestore della Rete se non coincidente con l'Assicurato;
- danni derivanti dall'utilizzo di Credenziali di Default, non modificate dall'Assicurato;
- danni provocati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation e i dispositivi mobili.

Dalla Garanzia Danni al Sistema Informatico sono inoltre sempre esclusi:

- A. i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:
- dolo dell'Assicurato o dei dirigenti preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio;
 - dolo dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza;
 - condotte dolose tenute da prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, se il Sinistro è avvenuto con utilizzo delle Credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento (conti di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi);
 - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le medesime modalità;
 - Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi, di Clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo. Restano in tal caso indennizzabili i soli Costi di Notifica – "Breach of privacy" conseguenti alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento.
- B. diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- C. tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software;
- D. i danni verificatisi durante l'impiego, trasporto o trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza, fatta eccezione per le componenti Hardware a impiego mobile;
- E. danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico.

La Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber non opera inoltre per:

- A. i danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro;
- B. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;
- C. danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- Inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- D. danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;

- E. danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni;
- F. i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, se l'Assicurato non prova di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione;
- G. i danni provocati da:
 - a) legale rappresentante, socio, amministratore dell'Ente Contraente;
 - b) ogni parente o affine che risulta nel Certificato di Stato di Famiglia dei soggetti di cui al punto a);
 - c) le persone che sono in uno dei seguenti rapporti con uno dei soggetti di cui al punto a), anche se non risultanti nello stesso Certificato di Stato di famiglia: coniuge, partner nell'unione civile o nella convivenza di fatto³⁰, genitori, figli;
 - d) le società che, rispetto all'Impresa sociale Contraente, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2059 del Codice civile e gli amministratori delle stesse.

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Ai fini della Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber*, non sono considerati terzi:

- a) l'Impresa sociale Contraente assicurata e le società che, rispetto alla stessa, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2059 del Codice civile e gli amministratori delle stesse;
- b) il legale rappresentante, il socio, l'amministratore dell'Impresa sociale Contraente;
- c) ogni parente o affine che risulta nel Certificato di Stato di Famiglia dei soggetti di cui al punto b);
- d) le persone che sono in uno dei seguenti rapporti con uno dei soggetti di cui al punto b), anche se non risultanti nello stesso Certificato di Stato di famiglia: coniuge, partner nell'unione civile o nella convivenza di fatto³¹, genitori, figli.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limite massimo dell'Indennizzo

Con riferimento alla **Garanzia *Danni al Sistema Informatico***, per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata come **Massimale nella specifica sezione di Polizza, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice civile.**

Art. 3.2 Limiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti

La **Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber*** vale fino a concorrenza dei **Massimali indicati nella specifica sezione di Polizza in relazione a ciascuna fattispecie di danno** (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti indicati all'articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DELLA SEZIONE CYBER RISK).

In nessun caso per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al **Massimale per annualità assicurativa indicato nella specifica sezione di Polizza.**

Sono salvi diversi limiti di Risarcimento previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Detti Massimali restano, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. Quando è prevista l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto, i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Risarcimento pattuito.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

GARANZIA BASE DI SEZIONE	Massimale per annualità assicurativa			
	Danni al Sistema Informatico	25.000,00 euro		
	Con rete convenzionata		Senza rete convenzionata	
	Scoperto	Limite di Indennizzo per Sinistro	Scoperto	Limite di Indennizzo per Sinistro

• Costi per Ripristino Rete	-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro
• Costi di indagine - "Incident response"	-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro
• Costi per ricostituzione Archivi Informatici	.-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro
• Costi di Notifica - "Breach of privacy"	-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro
• Costi per Tutela reputazionale	-	15.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	7.500,00 euro

LIMITI DI OPERATIVITÀ

<ul style="list-style-type: none"> • Costi per Ripristino Rete • Costi per ricostituzione Archivi Informatici • Costi per Tutela reputazionale 	Le coperture operano esclusivamente per gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero (momento in cui l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta)
<ul style="list-style-type: none"> • Costi di indagine - "Incident response" 	La copertura opera esclusivamente se la ricostruzione avviene entro 30 giorni dal Tempo Zero (momento in cui l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta)

GARANZIA OPZIONALE DI SEZIONE	Franchigia	Limite di Indennizzo
Responsabilità civile da Evento Cyber		100.000,00 euro per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> • Danni a Sistemi Informatici di terzi 	250,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> • 100.000,00 euro per Sinistro • 50.000,00 euro per danneggiato • 10.000,00 euro per danneggiato per danni da interruzione o sospensione dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Perdite Patrimoniali 	250,00 euro	<ul style="list-style-type: none"> • 50.000,00 euro per Sinistro • 25.000,00 euro per danneggiato • 5.000,00 per danneggiato per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento • per violazione di marchi e di diritti d'autore 25.000,00 euro complessivi per Sinistro (limite operante cumulativamente anche per la copertura Danni Non Patrimoniali)

<ul style="list-style-type: none"> • Danni Non Patrimoniali 	<p>250,00 euro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 50.000,00 euro per Sinistro • 25.000,00 euro per danneggiato • per i costi per Tutela Reputazionale: • 3.000,00 euro per danneggiato 15.000,00 euro complessivi per Sinistro • per violazione di marchi e di diritti d'autore 25.000,00 euro complessivi per Sinistro (limite operante cumulativamente anche per la copertura Perdite Patrimoniali)
--	--------------------	--

Art. 3.3 Limiti generali all'operatività delle Garanzie Cyber Risk

In caso di Sinistro, **se si verificano uno o più dei casi di seguito elencati**, in luogo degli Scoperti e Franchigie riportati nella specifica sezione di Polizza, ciascuna Garanzia opera previa applicazione di uno **Scoperto del 30% con il minimo di 1.000,00 euro per Sinistro, salvi eventuali maggiori limiti previsti in Polizza:**

CASI DI APPLICAZIONE

1. l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
2. il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o lo stesso non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software;
3. l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza tramite il questionario dedicato;
4. non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:
 - un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche,
 - un Contratto di Manutenzione per il Software,
 oppure, in assenza di tali Contratti, la manutenzione è effettuata con risorse interne dedicate, come risultante da organigramma ufficiale.

Art. 3.4 Limiti di copertura in caso di Malware

In caso di danni causati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato conseguente all'esecuzione, da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la copertura assicurativa opera con un **limite massimo di Risarcimento di 5.000,00 euro per ciascuna Garanzia acquistata e per annualità assicurativa:**



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La **Garanzia Danni al Sistema Informatico** opera per i danni subiti dal Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La **copertura Costi di Notifica - "Breach of privacy"** opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi, per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento, ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La Garanzia **Responsabilità civile da Evento Cyber** opera per:

- gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
- i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Condizioni di operatività della copertura in presenza di Reti Wireless

In caso di **Compromissione di connessioni o Reti Wireless**, le Garanzie della sezione Cyber Risk operano esclusivamente se l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i **requisiti minimi** di seguito indicati:

- a) protezione tramite **protocollo WPA2**;
- b) implementazione di un meccanismo di **controllo di accesso alla Rete** basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche **MAC Address**) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete.

Art. 5.2 Condizioni di operatività della copertura in caso di furto di componente mobile

In caso di **Evento Cyber** perpetrato **tramite componente hardware a impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di Furto o Rapina**, le Garanzie della sezione Cyber Risk **operano esclusivamente se**:

- a) la componente è dotata di **funzionalità hardware dedicata alla crittografia** (per esempio, funzionalità TPM);
- b) **i Dati informatici** in essa contenuti sono protetti **con algoritmo di crittografia**;
- c) è formalizzata la **denuncia del Furto o della Rapina** degli apparati alle competenti autorità **entro 24 ore dalla data di scoperta del Sinistro**.



Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 Calcolo del Premio

Il Premio è determinato in funzione della somma tra il numero degli Addetti e il 60% del numero dei Volontari e dei Volontari occasionali dell'Ente Contraente sulla base delle seguenti fasce:

- fino a 15 unità totali;
- oltre a 15 unità totali.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del contratto tale somma passa alla fascia superiore rispetto a quella dichiarata, questo costituisce aggravamento di rischio e il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Operatività delle Garanzie

Garanzia Danni al Sistema Informatico

Opera per gli **Eventi Cyber verificatisi e scoperti in corso di efficacia della Garanzia**.

Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber

Opera esclusivamente per le **Richieste di risarcimento**:

- **pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza,**
- **originate da Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia.**

In caso di **sostituzione** senza interruzione di continuità di altro contratto già in essere con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, **per le Richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, la Garanzia opera**:

- **alle condizioni normative della Polizza sostituita**
- **entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita.**

In caso di **modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto**,

per le Richieste di Risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa:

- **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.**

Art. 7.2 Sospensione della copertura in caso di mancato aggiornamento del Software Antivirus

Le Garanzie restano sospese se, **decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), esso non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico**, inclusi le singole workstation e i dispositivi mobili.

²⁹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

³⁰ Come disciplinate dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

³¹ Come disciplinate dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche e integrazioni.

AMBITI DI COPERTURA PER SETTORE DI ATTIVITÀ

Le seguenti Condizioni Speciali operano a integrazione del settore di attività indicato in Polizza relativamente ai rischi di cui alle precedenti Garanzie Protezione della persona e Protezione del patrimonio.

ELENCO SETTORI DI ATTIVITÀ

CS11 - Servizi Sociali - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

CS12 - Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001.

Che cosa è assicurato

Gestione di attività volte a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Rientra in questa categoria la gestione di attività finalizzate all'erogazione di servizi o prestazioni economiche destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà.



Esempi

Servizi di:

- inserimento e integrazione sociale;
- integrazione scolastica;
- integrazione lavorativa;
- sostegno genitoriale;
- eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
- agevolazioni economiche;
- supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento;
- interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare;
- creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing;
- misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare;
- riabilitazione psicologica.

CS12 Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001.

Che cosa è assicurato

Rientra in questa categoria la gestione di attività finalizzate a:

- l'assistenza socio-sanitaria prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, alla rimozione e al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie;
- prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA FABBRICATO (SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata, se è attivata la Sezione Stabile start.

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it affinché provveda, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di cui alla presente Sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Quest'ultima dovrà essere contattata dall'Assicurato per attivare le Prestazioni di cui alla presente Sezione ai seguenti numeri: 800 572 572 - dall'estero +39 02 58 240 565.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Le Prestazioni di Assistenza di seguito elencate sono erogate dalla Struttura Organizzativa previo contatto con la stessa e, salve specifiche previsioni per le singole Prestazioni, se attivata, è operante per tutti i Fabbricati, in cui si svolgono le attività dell'Impresa sociale Contraente indicate in Polizza, assicurati con Garanzie In solidità.



Che cosa è assicurato? Prestazioni

Art. 2.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- invia un artigiano,
- tiene a proprio carico le **spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

CASI IN CUI OPERA LA PRESTAZIONE

1. IMPIANTO IDRAULICO

- a) allagamento nei locali provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dei locali stessi;
- b) mancanza d'acqua nei locali provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dei locali stessi.
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dei locali stessi.

Che cosa NON è assicurato

Per i casi a) e b), la Prestazione non è dovuta in caso di:

- **guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili**, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
- **guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato**;
- **interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore**;
- **rottura delle tubature esterne.**

Per il caso c) la Prestazione non è dovuta in caso di **danni di tracimazione provocata da:**

- **rigurgito di fogna**;
- **otturazione delle tubature mobili dei servizi igienicosanitari o degli elettrodomestici.**

2 **IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:**

- a) mancanza totale di riscaldamento nei locali provocata da:
- rottura o guasto di tubazioni o di valvole
 - ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento dei locali stessi
- b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dei locali stessi.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta in caso di:

- **interruzione della fornitura di gas ed energia elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti delle tubature a monte del contatore del gas;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.**

Art. 2.2 Pronto intervento per danni da acqua

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, è necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, e del relativo contenuto, la **Struttura**

Organizzativa:

- **invia personale specializzato** in tecniche di asciugatura,
- **tiene a proprio carico il costo dell'intervento.**

Ci sono limiti di copertura

Il costo dell'intervento è a carico della Struttura organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

CASI IN CUI OPERA LA PRESTAZIONE

La Prestazione opera nei seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

Per il caso a), la Prestazione non è dovuta in caso di:

- **guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.),**
- **rottura delle tubature esterne del Fabbricato**
- **danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;**

Per il caso b), la Prestazione non è dovuta in caso di **danni di tracimazione dovuta a:**

- **rigurgito di fogna**
- **otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico – sanitari.**

Art. 2.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **Struttura Organizzativa:**

- **invia un artigiano;**
- **tiene a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta nei casi di:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'attività assicurata a monte del contatore.**

Art. 2.4 Fornitura temporanea di energia elettrica

Che cosa è assicurato

Se è necessaria una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali di uno dei Fabbricati di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **Struttura Organizzativa**:

- **invia personale specializzato nell'installazione di un generatore** di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione;
- **tiene a proprio carico le spese per l'intervento.**

Ci sono limiti di copertura

I costi dell'intervento sono a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'attività assicurata a monte del contatore.**

Art. 2.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- **invia un fabbro;**
- **tiene a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

CASI IN CUI OPERA LA PRESTAZIONE

La Prestazione opera nei seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali che rendono impossibile l'accesso agli stessi;
- quando, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento, è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali in modo tale da non garantirne la sicurezza.

Art. 2.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un serrandista presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- **invia un artigiano;**
- **tiene a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

CASI IN CUI OPERA LA PRESTAZIONE

La Prestazione opera nei seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi,
- guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso ai locali;
- quando, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento, è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali in modo tale da non garantirne la sicurezza.

Art. 2.7 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- **invia un vetraio nelle 24 ore** successive alla segnalazione (**esclusi sabato, domenica e festivi infrasettimanali**);
- tiene a proprio carico **le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa **fino ad un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione sono a carico dall'Assicurato.

Art. 2.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se è necessario un frigorista presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa:**

- **invia un artigiano;**
- tiene a proprio carico **le spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

CASI IN CUI OPERA LA PRESTAZIONE

La Prestazione opera in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

Art. 2.9 Invio di un tecnico condizionatori

Che cosa è assicurato

In caso di ostruzione dello scarico di condensa o in caso di fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento presso i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa:**

- **invia un tecnico** condizionatori **nelle 24 ore** successive alla segnalazione (**esclusi sabato, domenica e festivi infrasettimanali**);
- tiene a proprio carico **le spese per l'uscita e la manodopera.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi gli interventi richiesti a fronte di:

- **interruzione di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **corto circuito all'impianto elettrico non causato dal condizionatore oggetto della copertura;**
- **cattivo funzionamento degli organi elettrici;**
- **mancata manutenzione del filtro dell'aria;**
- **guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).**

Per gli interventi compresi in copertura, tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione sono a carico dall'Assicurato.

Art. 2.10 Invio di un sorvegliante

Che cosa è assicurato

Se a seguito di un Incendio, di Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, che hanno colpito i locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la sicurezza degli stessi è compromessa, la **Struttura Organizzativa**, dietro richiesta:

- **contatta una società di vigilanza** che invia una persona per garantire la sicurezza dell'attività assicurata;
- tiene a proprio carico **le spese.**

Ci sono limiti di copertura

Le spese sono a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro.**

Art. 2.11 Rientro anticipato

Che cosa è assicurato

Se chi se ne occupa per l'Impresa sociale Contraente si trova in viaggio a **oltre 50 Km dal Comune in cui si trovano i locali** di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione* **o all'estero** e, a causa di uno degli eventi di cui alla precedenti Prestazioni di assistenza (articoli da 1.1 a 1.10) oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio,

Fulmine, Esplosione, Scoppio, deve rientrare immediatamente nei locali di cui all'articolo *Oggetto dell'assicurazione*, la **Struttura Organizzativa**:

- fornisce all'Assicurato stesso un **biglietto aereo** (classe economica) **o ferroviario** (prima classe) di sola andata;
- tiene a proprio carico le relative **spese**.

Se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare un veicolo nel luogo dove si trova, la Struttura Organizzativa:

- mette a sua disposizione un **ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo** stesso;
- tiene a proprio carico la relativa **spesa**.

Ci sono limiti di copertura

Il costo del biglietto (o dei biglietti) è a carico della Struttura Organizzativa **fino a un massimo di 500,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro, elevato a 1.000,00 euro, IVA inclusa, se l'Assicurato si trova all'estero.**

Che obblighi ho

L'Assicurato deve presentare alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione. In mancanza, la Prestazione non opera.

Art. 2.12 Trasloco

Che cosa è assicurato

Se si verifica un Sinistro che rende **inagibile la sede dell'Impresa sociale Contraente per un periodo non inferiore a 30 giorni** dalla data del Sinistro stesso, la **Struttura Organizzativa**:

- organizza il trasloco della mobilia e delle attrezzature dell'Impresa sociale Contraente fino alla nuova sede o deposito in Italia;
- tiene a proprio carico il **costo relativo** al trasloco stesso.

Che cosa NON è assicurato

Resta a carico dell'Impresa sociale Contraente:

- **il costo dell'eventuale deposito;**
- **ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.**

Come opera la copertura

L'Assicurato deve **richiedere la Prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del Sinistro.**

Art. 2.13 Prenotazione autovettura sostitutiva

Che cosa è assicurato

Se è necessaria un'autovettura sostitutiva da adibire a uso privato, la **Struttura Organizzativa prenota per conto dell'Assicurato un'autovettura** di cilindrata 1.200 cc **a tariffe convenzionate.**

L'autovettura sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso la stazione di autonoleggio e negli orari d'apertura della stessa.

Che cosa NON è assicurato

Sono a carico dell'Assicurato:

- **tutte le spese dell'autonoleggio;**
- **le assicurazioni facoltative;**
- **le spese di carburante;**
- **pedaggi e traghetti.**

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è fornita per un massimo di **3 volte per annualità assicurativa.**

Art. 2.14 Informazioni immobiliari

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa fornisce un servizio di informazione relativamente a:

- a. affitto a canone concordato, durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;
- b. normative legali su locazione, diritti doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile e procedure di sfratto.

Art. 2.15 Informazioni sugli autonoleggi in Italia

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa fornisce un servizio di informazione relativamente ai principali autonoleggi italiani, con indicazioni su:

- dove si trovano i centri;
- recapiti telefonici dei centri;
- centri di prenotazione nazionale.

Art. 2.16 Informazioni su fiere nazionali e internazionali

Che cosa è assicurato

La Struttura Organizzativa fornisce un servizio di informazione relativamente alle principali Fiere con indicazioni relative a luoghi, date, recapiti telefonici, eccetera.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Sono in ogni caso escluse Prestazioni causate da:

- a. guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- b. terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità;
- c. dolo di uno o più dei seguenti soggetti: Contraente, Assicurato, persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato devono rispondere a norma di legge, rappresentanti legali e soci a responsabilità illimitata;
- d. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono inoltre escluse:

- e. le Prestazioni che dovrebbero essere fornite in Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limite per annualità assicurativa

Tutte le Prestazioni di Assistenza non esclusivamente informative che Generali Italia eroga tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance sono fornite per un massimo di tre volte per annualità assicurativa, fermi i limiti di Indennizzo specifici per Sinistro per ciascuna previsti.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Prestazioni	Limite di Indennizzo
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio
Pronto intervento per danni da acqua	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per costi dell'intervento
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio
Fornitura temporanea di energia elettrica	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per costi dell'intervento
Invio di un fabbro per interventi di emergenza	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio
Invio di un serrandista in caso di emergenza	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio

Invio di un vetraio per interventi di emergenza	300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e di manodopera A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione
Invio di un frigorista per interventi di emergenza	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio
Invio di un tecnico condizionatori	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro per i costi di uscita e manodopera
Invio di un sorvegliante	300,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro
Rientro anticipato	500,00 euro, IVA inclusa, per Sinistro dall'Italia 1.000,00 euro, IVA inclusa, se l'Assicurato si trova all'estero per il costo del biglietto
Trasloco	A carico della Struttura Organizzativa il costo del trasloco. A carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito e di ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
Prenotazione autovettura sostitutiva	A carico dell'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • le spese dell'autonoleggio • le assicurazioni facoltative • le spese di carburante • pedaggi e traghetti
Ciascuna delle Prestazioni sopra elencate è erogabile per massimo 3 volte per annualità assicurativa.	
Informazioni immobiliari	-
Informazioni sugli autonoleggi in Italia	-
Informazioni su fiere nazionali e internazionali	-



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni sono valide con riferimento ai locali in cui si svolgono le attività dell'Ente assicurato con la Sezione In solidità che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Tutti i riferimenti all'Italia contenuti nella presente Sezione comprendono anche i territori della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni oggetto della copertura, **Generali Italia non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative a titolo di compensazione.**

IN SOLIDITÀ

DANNI MATERIALI E DIRETTI AI BENI DA INCENDIO E ALTRI EVENTI

SEZIONI DIVERSE DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Cose assicurate

Sono assicurati i beni che rientrano nelle Partite Fabbricato e Contenuto, se indicate nella specifica sezione di Polizza le relative Somme assicurate.

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

Salve specifiche previsioni per le singole Sezioni o Garanzie, le Garanzie operano se il Fabbricato indicato in Polizza:

- a) è in buone condizioni di statica e manutenzione;
- b) ha caratteristiche costruttive conformi a una delle **Tipologie costruttive del Fabbricato previste nelle presenti Condizioni di assicurazione:**
 - **Tipo 1**
le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto sono in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai in cemento armato e laterizi;
 - **Tipo 2**
le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto sono in materiali **incombustibili**, con strutture portanti del tetto e dei solai comunque costruiti;
 - **Tipo 3**
le strutture portanti verticali e le pareti esterne sono in materiali incombustibili, le strutture portanti del tetto, dei solai e la copertura del tetto sono comunque costruite.
 - **Tipo 4**
le strutture portanti verticali, le pareti esterne le strutture portanti del tetto, dei solai e la copertura del tetto sono comunque costruite.

Art. 1.3 Colpa grave

Generali Italia indennizza i danni per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se causati con colpa grave degli Assicurati³².

STABILE START

(SEZIONE BASE ATTIVABILE DA SOLA)



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Le Garanzie base sono sempre operanti.

Art. 2.1 Danni ai beni da Incendio e altri eventi – Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, **fino a concorrenza delle Somme assicurate indicate nella specifica sezione di Polizza, i danni materiali e diretti** causati ai beni indicati in Polizza (Fabbricato e/o Contenuto), anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in Polizza, dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'**Incendio** e anche quelli ragionevolmente causati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **azione meccanica del Fulmine**;
- c) **Esplosione o Scoppio**, anche se si sono verificati all'esterno del Fabbricato, **purché non causati da ordigni esplosivi conseguenti a eventi sociopolitici**;
- d) **Implosione**;
- e) **caduta di corpi celesti, aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi ordigni esplosivi**;

- f) **onda sonora** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **fumo, gas o vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato assicurato o di fabbricati contigui, **purché gli impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini**, oppure sviluppatasi a seguito di Incendio o di Fulmine, Esplosione, Scoppio o Implosione che hanno colpito il Fabbricato assicurato o beni posti entro 50 metri da esse;
- h) **crollo di ponti, cavalcavia, viadotti** e loro **parti purché costruiti a norma di legge e soggetti a regolare manutenzione**;
- i) **urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti o in uso all'Assicurato o ai componenti del suo Nucleo familiare o al Contraente, **purché in transito su pubblica via, strada privata a uso pubblico o corsi d'acqua**;
- j) **caduta di ascensori e montacarichi** compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche a seguito della rottura di congegni di comando e controllo.

ULTERIORI INDENNIZZI

Se conseguenti agli eventi sopraelencati, Generali Italia indennizza anche i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati per:

- a. **mancata o anormale produzione di energia** elettrica, termica, idraulica, mancato o **anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi**, che hanno colpito i beni assicurati oppure i beni posti **nell'ambito di 50 metri** da essi;
- b. **caduta di antenne o parabole radio-televisive**, compresi i danni alle stesse;
- c. **impedire o limitare i danni**, nonché le **spese di salvataggio**.

Art. 2.1.1 Spese supplementari

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile a termini del precedente articolo *Danni ai beni da Incendio e altri eventi - Rischi assicurati*, Generali Italia rimborsa le spese supplementari sostenute per:

a) Spese di demolizione e sgombero

Spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire all'idonea discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità i residui del Sinistro

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DPR. 17 marzo 1995 n. 230 e successive modifiche e integrazioni.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate con un limite pari al 10% del danno liquidabile a termini di contratto.

b) Spese di Trasloco

Spese sostenute per la rimozione, il trasloco e il deposito del Contenuto assicurato non danneggiato o parzialmente danneggiato, comprese le spese di montaggio e smontaggio del Fabbricato reso inagibile a seguito del Sinistro, **per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali.**

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate con un limite di 25.000,00 euro.

c) Oneri di ricostruzione

Gli oneri che il Contraente deve versare a Enti o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del Sinistro;

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate con un limite pari al 5% del danno liquidabile a termini di contratto con il massimo di 50.000,00 euro.

Come opera la copertura

La garanzia per le Spese supplementari opera a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.1.2 Rottura Lastre

Che cosa è assicurato

La copertura è estesa ai danni di rottura accidentale o per fatto illecito di terzi delle Lastre relativamente a

- le spese di riparazione o di sostituzione delle Lastre danneggiate,
- le spese di sostituzione delle Lastre distrutte con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto, rimozione e installazione ed **esclusi qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**

DANNI AL CONTENUTO

Sono compresi anche i danni materiali e diretti al Contenuto provocati dalla rottura delle Lastre

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a tali beni la **Garanzia opera** fino alla concorrenza del **50% dell'indennizzo dovuto per le suddette spese.**

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera per i danni derivanti da:

1. vizio di costruzione;
2. difettosa installazione;
3. mancanza di manutenzione;
4. operazioni di rimozione o di trasloco delle Lastre o degli Infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate;
5. lavori sulle Lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici.

La Garanzia non opera per i danni da rigature, screpolature e scheggiature

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro;
- col limite massimo di Indennizzo di 2.500,00 euro per Lastra e 10.000,00 euro per annualità assicurativa

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.1.3 Furto dei fissi e infissi e guasti causati dai ladri

Che cosa è assicurato

Se non viene attivata la Sezione In guardia, la garanzia è estesa a:

- Furto di Fissi e Infissi del Fabbricato destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione;
- guasti causati dai ladri ai beni assicurati in occasione di Furto o Rapina tentati o consumati.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro;
- col limite massimo di Indennizzo di 5.000,00 euro per annualità assicurativa.

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.1.4 Danni a impianti solari

Che cosa è assicurato

Le Garanzie a protezione del Fabbricato, comprese quelle aggiuntive, si estendono anche ai danni subiti da Impianti solari (fotovoltaici e termici) di potenza massima pari a 250 kWp a esclusivo servizio del Fabbricato assicurato o del Fabbricato in condominio per la quota parte.

Art. 2.1.5 Indennizzo speciale

Che cosa è assicurato

In caso di **Sinistro indennizzabile**, Generali Italia corrisponde al Contraente/Assicurato un'**indennità aggiuntiva** per la mancata fruibilità totale o parziale dei locali del Fabbricato assicurato e per il fermo totale o parziale dell'attività in essi svolta pari al **10% del danno liquidabile a termini di Garanzia col massimo di 10.000,00 euro.**

Art. 2.2 Rischio locativo

Che cosa è assicurato

La **Garanzia Rischio locativo** è prestata, se attivata, in alternativa alla **Garanzia Danni ai beni da Incendio e altri eventi** per il Fabbricato se acquistata anche la **garanzia Danni ai beni da Incendio e altri eventi** per il **Contenuto**, nei casi in cui il Fabbricato assicurato non è di proprietà dell'Ente assicurato ma dallo stesso tenuto in locazione.

Generali Italia nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice civile³³: risponde, nei limiti della **Somma assicurata indicata nella specifica sezione di Polizza:**

- dei danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione, Scoppio ai locali del Fabbricato indicato in Polizza, tenuto in locazione dall'Assicurato stesso
- ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'articolo *Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale*.



Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione

Art. 2.3 Ricorso terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza**, degli importi per capitale, interessi e spese che è tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti:

- causati alle cose di terzi
- a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della copertura *Danni ai beni da Incendio e altri eventi* che ha colpito i beni assicurati.

relativamente alle coperture previste dalla presente Sezione

DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da:

- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose di terzi;
- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività di terzi di tipo industriale, commerciale, agricole o di servizi.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione è prestata nell'ambito del Massimale per Sinistro indicato in Polizza per la Garanzia Ricorso terzi col limite del 10% dello stesso per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività o utilizzo di cose di terzi.

Che cosa NON è assicurato

Alla presente estensione si applicano l'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione Responsabilità civile generale (sezione In accordo delle Garanzie Protezione del patrimonio) .

Sono comunque esclusi i danni:

1. alle cose altrui che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

In caso di Sinistro, alla presente Garanzia si applica quanto previsto nelle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE**.

EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI (SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se attivata la sezione **Stabile start**.

Art. 2.4 Operatività della copertura - Termine di aspettativa Garanzie Eventi atmosferici

Quando comincia la copertura e quando finisce

Per le coperture prestate con le Garanzie Eventi Naturali - Eventi atmosferici è previsto un **Termine di aspettativa di 15 giorni** e pertanto, le stesse operano:

- dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di attivazione indicato in Polizza, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;
- dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello del pagamento del Premio, o della prima rata di Premio, se il pagamento è successivo.

Restano ferme le scadenze stabilite in Polizza.

Se la Garanzia sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il **Termine di aspettativa di 15 giorni, opera la Garanzia sostituita**.

Art. 2.5 Facoltà di recesso

Come posso disdire le Garanzie

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalla Garanzie Eventi atmosferici, con preavviso di 30 giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo Comunicazione tra le parti.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Le Garanzie Eventi atmosferici e Sovraccarico neve possono essere attivate solo congiuntamente.

Art. 2.6 Eventi atmosferici

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- uragano, bufera, tempesta, ciclone,
- vento e cose da esso trascinate,
- tromba d'aria,
- grandine, pioggia e neve,

compresi i danni a installazioni esterne come cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiera, camini.

I danni all'interno dei Fabbricati e loro Contenuto sono garantiti **solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra elencati**.

Che cosa NON è assicurato

Sono sempre esclusi, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

- a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;**
- b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;**
- c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- d. gelo, sovraccarico di neve;**
- e. smottamento, cedimento o franamento del terreno;**
- f. infiltrazione, umidità, stillicidio.**

Sono esclusi i danni subiti da:

- a. alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;**
- b. gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;**
- c. Merci, macchinari, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e arredamento non fissi per uso e destinazione, se posti all'aperto;**
- d. Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro)**

- e. capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- f. serramenti, vetrate e lucernari in genere, se non derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- g. impianti solari termici o fotovoltaici,
- h. lastre in fibrocemento, guaine impermeabilizzanti di qualsiasi tipo, manufatti in materia plastica e insegne per effetto della grandine.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato e Contenuto, se acquistate le rispettive Partite, col limite per Sinistro indicato nella specifica sezione di Polizza;
- col limite massimo per installazioni fisse esterne di 10.000,00 euro;
- con applicazione per Sinistro dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.7 Sovraccarico neve

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto assicurati causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve e i conseguenti danni da bagnamento.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

1. ai Fabbricati e macchinari (per esempio serbatoi e silos posti all'esterno per destinazione e uso) se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento e alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o installazione o del più recente rifacimento;
2. ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (se il rifacimento non è influente ai fini della presente estensione di garanzia) e al loro contenuto;
3. a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, strutture in legno o plastica e al loro contenuto;
4. causati da valanghe e slavine;
5. subiti da tettoie, grondaie, pluviali, vetrate e lucernari, se non originati dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- nell'ambito delle Somme assicurate per Fabbricato e Contenuto, se acquistate le rispettive Partite, col limite massimo di Indennizzo indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con applicazione per Sinistro dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.

Quando comincia la copertura e quando finisce

TERMINE DI ASPETTATIVA

La Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.

Se il contratto ne sostituisce un altro senza interruzione di continuità, durante il periodo sopra indicato la Garanzia opera alle condizioni previste nel contratto sostituito.



Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione

Art. 2.8 Grandine su fragili

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da grandine a:

- serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali;
- manufatti di materia plastica;
- impianti solari termici o fotovoltaici;
- guaine impermeabilizzanti.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza;

- con applicazione dello Scoperto per Sinistro e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI (SEZIONE OPZIONALE)

La presente sezione può essere attivata se è attivata la sezione Stabile start.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Le Garanzie *Atti vandalici e dolosi* e *Terrorismo e sabotaggio* possono essere attivate solo congiuntamente.

Art. 2.11 Atti vandalici e dolosi

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che:

- prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse,
- compiono individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici.

Sono compresi anche i Danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di **occupazione delle ubicazioni assicurate**.

In caso di occupazione militare, se l'occupazione supera i 5 giorni consecutivi, l'assicurazione è limitata ai danni di Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

1. a macchine e impianti elettrici ed elettronici da Fenomeno elettrico, terrorismo e sabotaggio;
2. di Furto, Rapina, Estorsione e saccheggio;
3. imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
4. di interruzione di processi di lavoro, mancata o anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti o omissioni di controlli o manovre;
5. di imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato;
6. di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
7. da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con l'applicazione dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto per Sinistro indicati nella specifica sezione di Polizza;
- nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato e/o per il Contenuto col limite per Sinistro indicato nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.12 Terrorismo e sabotaggio

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- di inquinamento e di contaminazione da materiale chimico o biologico;
- derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, trasporti e comunicazioni in genere.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto, se acquistate le rispettive Partite, col limite indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con l'applicazione per Sinistro dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.13 Danni da acqua e Ricerca e riparazione del guasto

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza:

- a. i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fuoriuscita d'acqua o di altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento;

- b. le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, **se assicurata la Partita Fabbricato**;
- c. i danni causati da rigurgito fognature a seguito di occlusione di condutture;
- d. i danni causati da traboccamento o intasamento delle gronde e dei pluviali, anche causato da grandine o neve.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:

- gelo su grondaie e pluviali;
- gelo in Fabbricati inattivi o avvenuti oltre 48 ore (96 ore in caso di festività) dalla sospensione dell'attività lavorativa o della produzione, distribuzione di energia elettrica, termica.

Sono esclusi i danni causati:

- alle pavimentazioni.
- da umidità e stillicidio

Limitatamente ai danni dovuti a rigurgito di fognatura, sono inoltre esclusi:

- i danni causati da Allagamento alle Merci poste nei locali interrati o seminterrati

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato e/o per il Contenuto, col limite indicato nella specifica sezione di Polizza
- con l'applicazione dello Scoperto e del minimo di Scoperto per Sinistro indicato nella specifica sezione di Polizza;
- col limite massimo per gelo di 10.000,00 euro per Sinistro.

Come opera la copertura

DANNI ALLE MERCI

Il posizionamento della Merce a più di 10 cm dal pavimento è condizione di operatività della Garanzia, a meno che, per sua particolare caratteristica, la Merce non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani.

In caso di danno a Merce collocata a meno di 10 cm dal pavimento non in relazione a sua particolare caratteristica, Generali Italia liquida comunque il danno ma:

- con il minimo di Scoperto triplicato;
- l'Indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non può in nessun caso superare il 30% dell'Indennizzo massimo liquidabile.

Art. 2.14 Fenomeno elettrico

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nel limite del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza, i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Fenomeno elettrico a:

- a. impianti tecnici al servizio del Fabbricato, **(se non richiamato il Rischio locativo)**;
- b. apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine, **se assicurato il Contenuto**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni a:

- tubi e valvole elettronici,
- lampade e ad altre fonti di luce

salvo se sono connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

La Garanzia non opera per i danni:

- verificatisi in conseguenza di prove, collaudi o esperimenti o in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore, del venditore o di entrambi per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula del contratto.

In caso di danni subiti da impianti, macchine e Apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o con vetustà superiore a cinque anni, l'Indennizzo è determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non è riconosciuto il supplemento d'indennizzo calcolato come specificato all'articolo *Determinazione del danno*.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza;

- con applicazione dello Scoperto per Sinistro e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.15 Commercio ambulante - Incendio

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni causati al Contenuto utilizzato durante lo svolgimento dell'attività di commercio ambulante derivanti dagli eventi garantiti nelle Garanzie In solidità.

Le Garanzie prestate sulle cose assicurate sono operanti solo:

- durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
- nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

La copertura assicurativa a seguito di eventi atmosferici, vale esclusivamente per;

- attrezzature e Merci;
- tendoni e strutture di copertura che sono **incorporati nell'automezzo**, destinato all'attività, anche quando nel luogo di vendita sono aperti.

Che cosa NON è assicurato

L'automezzo è sempre escluso.

Che obblighi ho

Per svolgere l'attività è necessario:

- **possedere un veicolo attrezzato;**
- **rispettare le norme speciali per il commercio di determinati prodotti** (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114).

Art. 2.16 Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni alle Merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, causati da:

- a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b. fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi del presente contratto che hanno colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale:
 - dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e sicurezza,
 - dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

L'Indennizzo viene corrisposto **solo se la mancata o anormale temperatura ha causato un deterioramento delle Merci al punto da impedirne lo smercio e l'utilizzo**, come evidenziato dalla **certificazione di enti preposti**, che attestano la distruzione delle Merci stesse.

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera per i danni:

- a. subiti da merci caricate su mezzi di trasporto
- b. conseguenti a:
 - **eventi per i quali deve rispondere**, per legge o per contratto, **il costruttore o il fornitore;**
 - **mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.**

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con applicazione dello Scoperto e del minimo di Scoperto per Sinistro indicati nella specifica
- **sezione di Polizza;**
- **col limite indicato nella specifica sezione di Polizza.**

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.17 Guasto macchine

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali direttamente causati da **guasto meccanico** alle seguenti **macchine e impianti** - anche se di proprietà di terzi - **assicurati con la garanzia base e posti, sia sottotetto dei Fabbricati, sia all'aperto, entro il recinto aziendale:**

- macchine e impianti per l'attività produttiva;
- macchine e impianti ausiliari, come per esempio compressori, gruppi elettrogeni, carri ponte, impianti mobili di trasporto e sollevamento;
- macchine e impianti inerenti alla centrale termica o all'impianto di condizionamento, come per esempio caldaie, aerotermini, bruciatori, pompe di ricircolo, strumenti di misura e controllo.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

1. al macchinario non collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato;
2. ad apparecchiature elettroniche, salvo quelle a servizio di macchine a comando automatico o controllo numerico;
3. a nastri o dischi magnetici, schede perforate e altri supporti di dati;
4. a utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
5. a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, scardassi, mazze battenti e blocchi incudine dei magli;
6. a lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
7. a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio di trasformatori e interruttori;
8. a macchinari con età superiore a 20 anni;
9. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato o al Dirigente l'esercizio;
10. di logorio, usura, deterioramento, corrosione, incrostazione, ossidazione, arrugginimento, deperimento;
11. dovuti a inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
12. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, l'installatore, la ditta o l'impresa che effettua la manutenzione o l'assistenza tecnica;
13. verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
14. provocati dalla fuoriuscita di masse in fusione;
15. da Fenomeno elettrico.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con applicazione dello Scoperto e del minimo di Scoperto per Sinistro indicati nella specifica sezione di Polizza.

CASI SPECIFICI

A. TRASFORMATORI E ALTERNATORI IN ESERCIZIO DA OLTRE 12 (DODICI) ANNI

Nella determinazione dell'Indennizzo relativo agli avvolgimenti elettrici e ai pacchi lamellari, si tiene conto del **degrado d'uso**, che viene convenuto tra le parti **nella misura del 5% del rispettivo costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio oltre il dodicesimo, con il massimo del 50 % di detto costo di rimpiazzo.**

B. TURBINE A GAS

In caso di danno alle palettature, nella determinazione dell'Indennizzo si tiene conto del **degrado d'uso** al momento del Sinistro.

C. NASTRI TRASPORTATORI NON METALLICI

Nella determinazione dell'Indennizzo, si tiene conto del **degrado d'uso** al momento del Sinistro.

D. MOTORI ELETTRICI TRIFASE CON POTENZA SUPERIORE A 750 KW IN ESECUZIONE BIPOLARE E CON POTENZA SUPERIORE A 1.000 KW IN ESECUZIONE A 4 O PIÙ POLI, MOTORI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA CON POTENZA SUPERIORE A 375 KW

Che obblighi ho

il Contraente o l'Assicurato:

- a) **si impegna alla periodica accurata revisione** dei motori a sue spese, con intervalli non superiori ai due anni; se nuovi, la prima revisione deve essere effettuata **dopo 2.000 ore di funzionamento comunque entro il primo anno dalla data di messa in esercizio;**

- b) è comunque tenuto al **rispetto delle disposizioni o delle istruzioni del costruttore; in caso contrario, perde il diritto all'Indennizzo.**

E. IMPIANTI DI TURBINE A VAPORE

Che obblighi ho

il Contraente o l'Assicurato:

- a) **si impegna alla periodica, accurata revisione**, a sue spese, di ogni turboalternatore a vapore (sia parti meccaniche che parti elettriche).
La revisione deve essere eseguita, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, **ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo 2 anni dall'ultima revisione.**
Nel caso di turboalternatori a vapore, **nuovi di fabbrica, la prima revisione deve essere eseguita prima della scadenza della garanzia.**
Per gli impianti con un massimo di **1.500 ore di funzionamento all'anno**, la revisione deve essere effettuata **almeno ogni 3 anni**, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.
- b) è comunque tenuto al **rispetto delle disposizioni o delle istruzioni del costruttore; in caso contrario, perde il diritto all'Indennizzo.**

NORME COMUNI



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni a:

1. aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione "Merci";
2. terreno, alberi, piante, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere;
3. impianti solari termici o fotovoltaici già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 250 kWp;
4. linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
5. Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
6. Fabbricati che si trovano fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Salve le deroghe per le estensioni previste dalle singole Garanzie, per le prestazioni e le garanzie aggiuntive, sono sempre esclusi i danni di seguito elencati

A. Danni:

1. direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
Sono inoltre esclusi i danni che si verificano in conseguenza di insurrezione o di sequestro, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale;
2. che si verificano in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che può aver contribuito a provocare il sinistro.

B. Danni causati da:

1. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto agli articoli *Atti vandalici e dolosi e Terrorismo e sabotaggio*, se attivate le rispettive Garanzie;
2. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;

4. maremoto, eruzioni vulcaniche, Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
 5. bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 6. inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
 7. perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- C. **Danni conseguenti a smarrimento o Furto delle cose assicurate se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- D. **Danni da Fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a Fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione**
- E. **danni subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di:**
1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 2. di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- F. **danni subiti dalle Apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica o con altra polizza;**
- G. **danni subiti alle Cose particolari, Raccolte e collezioni, oggetti pregiati, Valori e preziosi, esclusi quelli per uso industriale , salvo quanto diversamente specificato all'articolo *Beni particolari*;**
- H. **Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi, se assicurate con specifica polizza;**
- I. **Fabbricati e Contenuto in uso all'Assicurato rientranti in contratti di leasing se già coperti da apposita assicurazione; se si tratta di contratti con assicurazione del debito residuo, la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati.**

Esclusione Cyber Risk

Sono inoltre esclusi:

- perdite,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" (->definizione) od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione), inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari **Colpa grave** e **Buona fede**, che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà
- qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà **causati da incendio, esplosione, scoppio**, anche se un **Atto Cyber** e/o un **Incidente Cyber** sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente sezione se causato **esclusivamente** da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);
- **è indennizzabile** ai sensi della presente sezione se causato da Incendio, Esplosione, Scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"** (->definizione).

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limiti di indennizzo

Garanzie per danni ai beni assicurati

- Le Garanzie per danni ai beni assicurati sono prestate nei limiti delle Somme assicurate per le Partite acquistate rispettivamente indicati in Polizza, fermi gli specifici limiti, Franchigie e Scoperti previsti nelle presenti Condizioni di assicurazione o in Polizza per le singole Garanzie, estensioni, categorie di beni o tipologie di danni.
- A nessun titolo Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata, a eccezione di quanto previsto all'articolo 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile.

Garanzia Ricorso terzi

La Garanzia *Ricorso terzi* è prestata nel limite del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza col sottolimito del 10% per i danni interruzioni o sospensioni (totali o parziali):

- dell'utilizzo di cose di terzi
- di attività di terzi di tipo industriale, commerciale, agricole o di servizi.

Art. 4.2 Beni particolari

Se assicurato il Contenuto, le Garanzie della presente Sezione operano, con i limiti sotto indicati, anche per i Danni materiali e diretti subiti, in conseguenza di Sinistro indennizzabile, dai seguenti beni:

<p>Macchinari, arredamento, attrezzature, Merci in deposito, lavorazione o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre se posti in Fabbricati che si trovano entro i confini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repubblica Italiana, - Repubblica di San Marino, - Stato Città del Vaticano, - Regno Unito, - della U.E., <p>come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato.</p>	<p>Nel limite del 10% della Somma assicurata per la Partita Contenuto, col massimo di 100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa</p>
<p>Cose particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disegni, modelli, cliché, stampi, garbi; • messe in carta (cioè "armature" o prove di modelli tessili), cartoni per telai; • pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; • registri, stampati, archivi, documenti; • pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili; • schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo. <p>Se le Cose particolari costituiscono i prodotti dell'attività assicurata, vengono considerate Merci.</p>	<p>Nel limite del 10% del Danno liquidabile a termini di contratto, col massimo di 20.000,00 euro</p> <p>l'Indennizzo è corrisposto da Generali Italia solo dopo che le cose distrutte o danneggiate sono state riparate o ricostruite.</p> <p>Se la riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal Sinistro,</p> <p>Generali Italia indennizza il solo Valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e a ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.</p>

Raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati

Nel limite del **10%** della **Somma assicurata per la Partita Contenuto, col massimo di 20.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa, coi seguenti sottolimiti:**

Valori e Preziosi (cumulativamente)	massimo 5.000,00 euro
Raccolte e Collezioni	massimo 15.000,00 euro
Singolo Oggetto Pregiato	massimo 15.000,00 euro

Generali Italia indennizza **il solo Valore allo stato d'uso** delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Come opera la copertura

Per questi danni la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO GARANZIE STABILE START

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
GARANZIE BASE DI SEZIONE		
Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, Implosione, caduta di aeromobili, onda sonora, fumo gas e vapori, crollo di ponti, urto veicoli, caduta di ascensori e montacarichi	-	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto
Spese supplementari		
• Demolizione e sgombero	-	10% del danno liquidabile a termini di contratto
• Spese di Trasloco	-	25.000,00 euro
• Oneri di ricostruzione	-	5% del danno liquidabile a termini di contratto con il massimo di 50.000,00 euro
Rottura Lastre	Franchigia per Sinistro 200,00 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • 2.500,00 euro per Lastra • 10.000,00 euro per annualità assicurativa;
Furto dei fissi e infissi e guasti causati dai ladri		
- Furto dei Fissi e Infissi	Franchigia per Sinistro 200,00 euro	5.000,00 euro per annualità assicurativa
- Guasti causati da ladri		5.000,00 euro per annualità assicurativa
Rischio locativo: Incendio, Esplosione e Scoppio		Somma assicurata
GARANZIA OPZIONALE DI SEZIONE		
Ricorso terzi		Massimale previsto in Polizza
- danni da interruzione di attività		10% del Massimale

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO EVENTI ATMOSFERICI

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
GARANZIE BASE DI SEZIONE		
Eventi atmosferici	Scoperto per Sinistro con il minimo e il massimo previsti in Polizza	Somma assicurata per Fabbricato/Contenuto col limite per Sinistro indicato in Polizza
Sovraccarico neve	Scoperto per Sinistro con il minimo e il massimo previsti in Polizza	Somma assicurata per Fabbricato/Contenuto col limite per Sinistro indicato in Polizza

GARANZIA OPZIONALE DI SEZIONE		
Grandine su fragili	Scoperto per Sinistro e minimo di Scoperto previsti in Polizza	Somma assicurata col limite per Sinistro indicato in Polizza

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Atti vandalici e dolosi	Scoperto per Sinistro con minimo e massimo previsti in Polizza	Somma assicurata per Fabbriato/Contenuto col limite per Sinistro indicato in Polizza
Terrorismo e sabotaggio	Scoperto per Sinistro con minimo e massimo previsti in Polizza	Somma assicurata per Fabbriato/Contenuto col limite per Sinistro indicato in Polizza
Danni da acqua e Ricerca e riparazione del guasto	Scoperto per Sinistro e minimo previsti in Polizza (minimo di Scoperto triplicato per Merci a meno di 10 cm dal pavimento non per loro caratteristiche)	Somma assicurata per Fabbriato/Contenuto limite per Sinistro indicato in Polizza sottolimito per gelo 10.000,00 euro (limite di Indennizzo per Merci danneggiate a seguito del posizionamento sotto i 10 cm dal pavimento:30% dell'Indennizzo massimo liquidabile per il danno)
Fenomeno elettrico	Scoperto per Sinistro e minimo previsti in Polizza	Massimale indicato in Polizza
Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo	Scoperto per Sinistro e minimo previsti in Polizza	limite di Indennizzo indicato in Polizza
Guasto macchine	Scoperto per Sinistro e minimo previsti in Polizza	Massimale indicato in Polizza



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente sezione si intendono valide per i **rischi ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.**

Limitatamente a quanto previsto al punto 1. dell'articolo *Beni particolari*, la garanzia è estesa al Regno Unito e ai paesi della U.E.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa

La copertura assicurativa è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Solo il Contraente e Generali Italia possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla copertura assicurativa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato ed è esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento può essere fatto solo nei confronti o col consenso dei titolari dei diritti stessi.

Art. 6.2 Forma dell'assicurazione e tipo di garanzia

L'Assicurazione per le Garanzie che riguardano danni materiali e diretti ai beni assicurati, **salvo diversa previsione per le singole Garanzie**, è prestata con i seguenti criteri:

- Forma di garanzia per il Fabbricato: **Valore intero**;
- Forma di garanzia per il Contenuto: **Primo Rischio Assoluto** in base a quanto riportato nella specifica sezione di Polizza;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo.

Art. 6.3 Tolleranze

1. ATTIVITÀ ESERCITATA

Sono assicurate, **se non esplicitamente escluse**:

- le attività complementari e accessorie all'attività principale;
- le attività secondarie, diverse da quella assicurata, **purché svolte su una superficie coperta non superiore al 20% della superficie totale del/dei Fabbricato/i posti nell'ubicazione indicata in Polizza.**

2. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- i soppalchi e le porzioni di Fabbricato la cui area **non supera il 25% dell'area coperta del Fabbricato stesso**;
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva **non supera il 25% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto**;
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, **con l'esclusione di quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili**;
- i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, **purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.**

3. MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

È tollerata l'esistenza, anche se utilizzati nei processi produttivi, di:

- 1 kg. di esplosivi;
- 500 kg. di infiammabili;
- 500 kg. di Merci speciali.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati né i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (SEZIONE OPZIONALE)

La presente Sezione può essere attivata se è attivata la Sezione Stabile start.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza l'Assicurato per i **Danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche:**

- anche se di proprietà di terzi;
- collaudate e installate - se di tipo fisso - e pronte all'uso;
- che si trovano nell'ambito dell'ubicazione indicata in Polizza;
- causati da qualunque evento non espressamente escluso all'articolo *Esclusioni* della successiva sezione Che cosa NON è assicurato?.

La Garanzia opera **anche in caso di colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata o di più di uno di tali soggetti.

L'assicurazione vale anche per le spese necessarie, effettivamente sostenute e documentate per:

- il noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione per Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

- la duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso, conseguenti a danni ai supporti sui quali sono memorizzati, compresa la manodopera

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione per Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

- il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati, conseguenti a danni a nastri o dischi ottici o magnetici o altri supporti di dati

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con applicazione per Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

- la demolizione, lo smaltimento, lo sgombero e il trasporto alla più vicina e idonea discarica dei residui del Sinistro;
- Il risanamento o il trattamento dei residui.

Che cosa NON è assicurato

Sono sempre esclusi i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. n° 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia Apparecchiature elettriche ed elettroniche è prestata:

- nei limiti della Somma assicurata
- con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro indicati nella specifica sezione di Polizza.

Come opera la copertura

La Garanzia è prestata a Primo Rischio assoluto.

Art. 1.1.1 Furto di apparecchiature all'aperto

Che cosa è assicurato

ESTENSIONI: BENI ALL'ESTERNO

La copertura Furto è valida per le Apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate poste all'esterno dei locali, presso l'ubicazione indicata in Polizza, solo se:

- sono stabilmente ancorate al suolo o al Fabbricato
- sono state installate secondo le norme di installazione e utilizzo previste dal costruttore.

Come opera la copertura

La presente estensione di garanzia è valida solo se:

- il perimetro risulta protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm;
- le aperture sono protette da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con applicazione per Sinistro dello Scoperto del 25% con il minimo di 500,00 euro.

SISTEMI DI PROTEZIONE

Art. 1.2 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali

I Fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in Polizza contenenti i beni assicurati **devono avere**:

1. pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno;
2. aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Se la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultano a una altezza superiore a 4 m da:

- a. suolo;
- b. superfici acque;
- c. ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili;

in deroga a quanto previsto al punto 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, purché protette.

Art. 1.3 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive di Fabbricati non conformi

Il Sinistro è comunque compreso nella Garanzia, applicando lo **Scoperto indicato in Polizza**, nel caso in cui l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avviene:

- a. mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
- b. attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
- c. violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate

Generali Italia indennizza il Sinistro anche se i mezzi di chiusura sono difformi da quelli indicati in Polizza, purché riguardino aperture diverse da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni di Furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura in cui, per qualsiasi motivo, non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non è operante.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Furto con mezzi di chiusura non conformi, si applica uno Scoperto per Sinistro del 25% con il minimo di 500,00 euro, salvo maggior Scoperto previsto in Polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

- A. Sono sempre esclusi, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non è stato causato dagli eventi di seguito indicati ma da causa diversa, i danni verificatisi in occasione:
1. di **trasporto o movimentazione** delle Apparecchiature elettriche ed elettroniche e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
 2. di mareggiate, maree e penetrazione di **acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche**;
 3. di **Sisma, Inondazione e alluvione e Allagamento** (salvo se sono state attivate le relative Garanzie nella Sezione Eventi catastrofali);
 4. di **bradisismo, franamento, cedimento** o smottamento del terreno, valanghe e slavine;

5. direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
Sono inoltre esclusi i danni che si verificano in conseguenza di una insurrezione, nonché i danni da occupazione abusiva, perquisizioni o da interventi dell'autorità pubblica;
6. **di Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni** provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a **reazioni nucleari, radiazioni nucleari** o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.

B. Sono sempre esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. **ammanco, smarrimento, saccheggio**, Estorsione, malversazione, Appropriazione indebita;
2. **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. **guasti meccanici** o anormale o **improprio funzionamento** delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore o di entrambi per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
4. **difetti, guasti, vizi**, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di **assistenza tecnica**, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
5. **logorio, usura, deterioramento**, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
6. **montaggio, smontaggio**, manutenzione e revisione;
7. di **natura estetica** che non siano connessi con eventi indennizzabili;
8. **difetti noti** all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza;
9. **umidità, brina** e condensa, stillicidio, siccità, **insetti**, vermi, funghi, batteri, **animali e vegetali** in genere, microrganismi.

C. Esclusione Cyber

Rimangono sempre e comunque esclusi dalla Garanzia i danni da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse.

Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili a termini della presente Sezione, Generali Italia è obbligata esclusivamente per i Danni materiali e diretti a tutti i beni assicurati conseguenti da questi ultimi.

D. Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

E. BENI ESCLUSI

L'assicurazione non copre i danni causati alle seguenti categorie di beni:

- a. i **conduttori esterni**;
- b. i **costi di scavo, sterro, puntellatura**, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- c. le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in **contratti di leasing**, nel caso in cui sono già coperte da apposita assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Condizioni di operatività e limiti di copertura

Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, valgono condizioni, esclusioni e limiti di seguito riportati.

A. SPESE DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde dei costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 250,00 euro.

B. SPESE PER DUPLICAZIONE O RIACQUISTO DEI PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 250,00 euro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono **entro un anno dal Sinistro**, il diritto all'Indennizzo decade.

C. SPESE PER RIACQUISTO SUPPORTI

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con applicazione di uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 250,00 euro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono **entro un anno dal Sinistro**, il diritto all'Indennizzo decade.

D. IMPIANTI E APPARECCHIATURE INATTIVI

L'indennizzo sarà determinato in relazione al Valore allo stato d'uso.

E. DANNI MATERIALI E DIRETTI ALLE APPARECCHIATURE CAUSATI DA FURTO

Come opera la copertura

Generali Italia riconosce l'Indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:

- a. violando le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
- b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c. praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- d. in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Tutte le spese devono essere necessarie e documentate.

Art. 3.2 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La Garanzia Apparecchiature elettriche ed elettroniche è prestata:

- con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro
- nei limiti della Somma assicurata

indicati nella specifica sezione di Polizza;

Restano fermi limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti previsti per le singole coperture nelle presenti Condizioni di assicurazione o indicati in Polizza.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzia	Scoperto	Limite di Indennizzo
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	% e minimo indicati in Polizza	Somma assicurata indicata in Polizza
COPERTURE		
• Furto con mezzi di chiusura non conformi	25% minimo 500,00 euro	
• Enti all'aperto	25% minimo 500,00 euro	
• Spese di noleggio	10% minimo 250,00 euro	
• Spese di duplicazione e riacquisto programmi in licenza d'uso	10% minimo 250,00 euro	
• Spese per riacquisto dei supporti	10% minimo 250,00 euro	



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente sezione sono valide dove è ubicato il rischio, a eccezione per le Garanzie Furto, che sono valide esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

³² A deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del Codice civile.

³³ L'art. 1588 (Perdita e deterioramento della cosa locata) del Codice civile prevede che il conduttore deve rispondere della perdita e del deterioramento dell'immobile nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio:

- a meno che non fornisca la prova che sono accaduti per causa a lui non imputabile,
- anche se causati da persone da lui ammesse anche temporaneamente all'uso o al godimento dell'immobile locato.

L'art. 1589 (Incendio di cosa assicurata) del Codice civile disciplina la responsabilità del conduttore nei casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato è assicurato.

L'art. 1611 (Incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice civile disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è abitato da più conduttori/inquilini.

IN SOLIDITÀ - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI (SEZIONE ATTIVABILE DA SOLA)



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Garanzia base

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati **dai seguenti eventi**:

Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati in Polizza per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma **solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti**.

Le Garanzie sono prestate solo in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive** a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto,
 - fino a concorrenza del Limite di Indennizzo,
- indicati in Polizza.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO PER I DANNI DA SISMA

La copertura per danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato, e l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte, ha caratteristiche che corrispondono a quanto dichiarato nella Polizza con riferimento al "Tipo costruzione": Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia, Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro.

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate, ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'articolo *Dichiarazioni del Contraente* delle Condizioni Generali che regolano il contratto e pertanto, il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione: **Struttura antisismica**
 Struttura in cemento armato
 Struttura in legno
 Struttura in bioedilizia
 Struttura in acciaio
 Struttura in muratura o altro

Alluvione, Inondazione ed Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati in Polizza per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione ed Esondazione.

Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate **nelle 72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto,
- fino a concorrenza del Limite di Indennizzo,

indicati in Polizza.

Frana

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati in Polizza per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da **Frana**. Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto,
- fino a concorrenza del Limite di Indennizzo,

indicati in Polizza.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Se attivata anche la sezione Stabile start, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate della presente sezione.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

- 30% dell'Indennizzo dovuto per i residui non "pericolosi";**
- 10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi". Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**

Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.



Esempio

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro
Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro
Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro
Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

Garanzia opzionale

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Allagamento e Bombe d'acqua

Che cosa è assicurato

A integrazione della copertura per danni da Alluvione, Inondazione ed Esondazione, nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza anche i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Che cosa NON è assicurato

Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la copertura per danni da Alluvione, Inondazione ed Esondazione, la presente estensione di garanzia non comprende i danni:

- ai "Terreni";
- a tutti i beni mobili posti all'aperto.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.

Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un

importo massimo pari al 30% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione ed Esondazione (esclusi “Terreni”), col limite massimo complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella specifica sezione di Polizza.

Per la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e ai beni in essi contenuti, se assicurati, Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 15% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione ed Esondazione col sottolimito complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella specifica sezione di Polizza.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, se indicate in Polizza le relative somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all’aperto, anche di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell’attività dichiarata, attivabili in maniera autonoma l’una dall’altra:

- “**Fabbricato**”
- “**Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura**”
- “**Terreni**”

che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in Polizza.

I Terreni sono assicurati a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo *Assicurazione parziale – regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Nella Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” **non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)** salvo diversa pattuizione tra le parti.

Sono compresi i mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA.

Se è attivata anche la sezione Stabile start, in presenza della Partita “Fabbricato” o della Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”, può essere attivata anche la seguente Partita:

- “**Rimanenze**”: “**Arredamento**”, “**Merci**”.

L’assicurazione è prestata:

- per “**Fabbricato**”, in base al **costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell’area;
- per “**Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura**”, e “**Arredamento**” e “**Macchine Elettroniche**” in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per “**Merci**”, si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali;
- per gli **Archivi** e i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa copertura è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell’attività produttiva che si trovano nell’area in cui detta attività è esercitata.



AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni

L’assicurazione delle Partite “Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzatura” e “Rimanenze” è

estesa ai beni assicurati posti in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni che rientrano nella Partita "Rimanenze" posti in ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza, l'assicurazione è prestata con il Limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo complessivo di 50.000,00 euro, fermi gli Scoperti previsti dal contratto e indicati in Polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi:

- a) i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- f) conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

Se non attivata la sezione Stabile start, l'assicurazione non copre le spese di demolizione e sgombero a seguito di Sinistro.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:

- gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione nonché i beni in essi contenuti;
- che sono in costruzione o se già assicurati con altra assicurazione per i medesimi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali.

Esclusioni specifiche per danni da Sisma:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, in quanto coperti dalla specifica Garanzia;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- c) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- d) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per danni da Alluvione, Inondazione ed Esondazione:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) da variazione della falda freatica;

- c) causati da Frane;
- d) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- f) alle Rimanenze poste all'aperto;
- g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

Esclusioni specifiche per danni da Frana:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione
- b) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- c) causati da frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- e) a cose mobili all'aperto;
- f) causati da frane già note o potenzialmente già note.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.
- da Allagamento e Bombe d'acqua, salvo quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati* per la Garanzia opzionale *Allagamento e Bombe d'acqua*, se attivata.

Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Cose escluse dall'assicurazione:

- a) Beni in leasing se già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;
- b) gioielli, pietre e metalli preziosi;
- c) collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;
- d) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- e) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- f) aeromobili e Natanti e imbarcazioni;

Art 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto convenuta nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, assicurare lo Scoperto con altro contratto.

Che cos'è lo Scoperto?

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.



Esempio

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro
Scoperto pattuito: 15% del danno

- Valore del danno liquidabile: 90.000,00 euro
- Importo Scoperto percentuale: 13.500,00 euro (pari al 15% dell'ammontare del danno di euro 90.000)
- Indennizzo liquidato: 76.500,00 euro (pari a 90.000,00 - 13.500,00 euro)

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzia base	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Sisma	Scoperto indicato in Polizza nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025	Somma assicurata per ciascuna Partita col limite di Indennizzo per Sinistro indicato in Polizza
Alluvione, Inondazione, Esondazione	Scoperto indicato in Polizza nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025	Somma assicurata per ciascuna Partita c col limite di Indennizzo indicato in Polizza
Frana	Scoperto indicato in Polizza nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025	Somma assicurata per ciascuna Partita col limite di Indennizzo indicato in Polizza
Spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile (previste se attivata anche la sezione Stabile start)		<ul style="list-style-type: none"> • per i residui non "pericolosi" : 30% dell'Indennizzo dovuto • per i residui "pericolosi":10% dell'Indennizzo dovuto
Garanzia opzionale		
Allagamento e Bombe d'acqua	Scoperto indicato in Polizza	<ul style="list-style-type: none"> • 30% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione ed Esondazione (esclusi "Terreni"), con il limite massimo complessivo per annualità assicurativa indicato in Polizza • per la parte di danno relativa a locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti: 15% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione ed Esondazione, col sottolimito complessivo per annualità assicurativa indicato in Polizza



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate in Polizza situate nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della copertura - Termine di aspettativa Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofici

Per le coperture prestate con le Garanzie Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici è previsto un **Termine di aspettativa di 15 giorni** e pertanto, le stesse operano:

- dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di attivazione indicato in Polizza, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;
- dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello del pagamento del Premio, o della prima rata di Premio, se il pagamento è successivo.

Restano ferme le scadenze stabilite in Polizza.

Se la Garanzia sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, **durante il Termine di aspettativa di 15 giorni, opera la Garanzia sostituita.**

Art. 6.2 Disattivazione delle coperture Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

La disattivazione della Garanzia base può essere effettuata solo in maniera congiunta per tutte le coperture attivate: Sisma, Alluvione Inondazione ed Esondazione e Frana.

IN GUARDIA - FURTO E RAPINA

La presente Sezione può essere attivata se è attivata la Sezione *Stabile start* (Protezione dell'attività – In solidità).



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Danni indennizzabili e Forma della copertura

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni causati da Furto e Rapina del Contenuto assicurato, anche se di proprietà di terzi, all'interno del Fabbricato indicato in Polizza.

Come opera la copertura

La copertura è prestata a **Primo Rischio Assoluto**.



Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Art. 2.1 Garanzia Furto Contenuto

Che cosa è assicurato

Generali Italia riconosce l'Indennizzo per il **Furto dei beni assicurati, se l'autore si è introdotto nei locali che li contengono con una delle seguenti modalità :**

a. Violandone i mezzi di chiusura mediante:

- rottura o scasso delle difese esterne;
- uso di grimaldelli o arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando

Come opera la copertura

In tal caso, la Garanzia opera **solo se l'Assicurato provvede alla sostituzione delle serrature non appena a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi, o prende idonei provvedimenti per la custodia dei locali.**

b. Praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti

c. Rimanendovi clandestinamente per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

Come opera la copertura

La copertura opera solo se:

- il Fabbricato presenta i mezzi di chiusura previsti dall'articolo *Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali*
- i mezzi di chiusura sono diversi da quelli indicati in Polizza ma riguardano aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

FURTO DA PARTE DI DIPENDENTE

Se l'autore del Furto, commesso nei modi sopra indicati, è un dipendente dell'Impresa sociale assicurata, la Garanzia è valida **a condizione che:**

- non è incaricato della custodia** delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in Polizza, o della loro sorveglianza interna;
- il Furto è commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni lavorative all'interno degli stessi.

Art. 2.1.1 Estensioni di garanzia

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i seguenti danni e le spese sostenute fino al raggiungimento della Somma massima assicurata, indicata in Polizza alla voce "Furto Contenuto" e **con i limiti, Franchigie e Scoperti di seguito indicati.**

INDENNIZZI PER FURTO, RAPINA E DANNI CORRELATI

1. Cose particolari, Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e oggetti pregiati

Riguardo le Cose particolari, Generali Italia riconosce l'Indennizzo **solo dopo la sostituzione delle cose rubate o danneggiate.**

Come opera la copertura

Per **Valori** e per i **Preziosi** questa estensione opera solo se sono custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave.

CALCOLO DEL VALORE

Se la sostituzione non avviene entro 12 mesi dal Sinistro, Generali Italia indennizza il solo Valore allo stato d'uso delle cose. Questo è calcolato tenendo conto del deprezzamento stabilito in base al grado di vetustà, lo stato di conservazione, il modo di costruzione, la funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. **Sono esclusi dalla valutazione i valori affettivi, artistici e scientifici.**

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera con i limiti indicati all'articolo *Limiti di Indennizzo per beni particolari della sezione Ci sono limiti di copertura?* delle presenti Condizioni Specifiche.

2. Mercì attinenti ad attività diversa da quella dichiarata in polizza

Ci sono limiti di copertura

Somma assicurata	10% della Somma assicurata Furto con il massimo di 5.000,00 euro
Scoperto	10% col minimo di 500,00 euro

3. Furto, se commesso

- attraverso le luci di serramenti, saracinesche, inferriate con rottura dei vetri retrostanti senza l'introduzione del ladro nei locali assicurati;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le 8:00 e le 24:00 quando le porte vetrate, purché chiuse, e le vetrine fisse, sono protette dal solo vetro.

Ci sono limiti di copertura

Somma assicurata	10% della Somma assicurata Furto con il massimo di 5.000,00 euro
Scoperto	10% col minimo di 500,00 euro

4. Guasti causati dai ladri durante il Furto o la Rapina, consumati o tentati

Sono compresi:

- i danni ai locali dove è posto il Contenuto;
- i danni agli infissi posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali recinzioni.;
- le eventuali spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali, se sono state danneggiate.

Ci sono limiti di copertura

Somma assicurata	15% della Somma assicurata Furto con il massimo di 5.000,00 euro
Scoperto	10% col minimo di 500,00 euro

5. Danni al contenuto, compresi gli atti vandalici commessi durante il Furto o la Rapina, nel tentativo

6. Furto e Rapina del Contenuto posto in locali anche tra loro non comunicanti

I locali si devono trovare in Fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale.

7. Furto e Rapina del Contenuto temporaneamente posto in locali di mostre, esposizioni, fiere

Gli eventi devono verificarsi nei modi previsti all' articolo *Garanzia Furto Contenuto*

Dove vale la copertura

Gli eventi devono avvenire nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Che cosa NON è assicurato

Valori e preziosi posti in locali di mostre, esposizioni e fiere, sono sempre esclusi.

Ci sono limiti di copertura

Somma assicurata	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000,00 euro
------------------	--

Scoperto	10% col minimo di 500,00 euro
----------	-------------------------------



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Art. 2.2 Beni in cassaforte

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza – in aggiunta rispetto a quanto indicato nella TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO riportata nella sezione *Ci sono limiti di copertura?* i Danni materiali e diretti a seguito di Furto e Rapina dei seguenti beni custoditi in cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa o di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa:

- Gioielli e preziosi;
- Oggetti pregiati;
- Collezioni;
- Valori;
- Documenti.

Come opera la copertura

Per la sola copertura Furto la Garanzia opera a condizione che ci sia stato scasso della cassaforte oppure la sua asportazione totale.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera:

- fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per *Beni in cassaforte*;
- con lo specifico limite per *Denaro in aumento* indicato in Polizza (massimo 2.000,00 euro);
- con l'applicazione per Sinistro dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.3 Portavalori

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei Valori trasportati al di fuori dei locali indicati in Polizza dagli Assicurati, a seguito di:

- Furto in seguito a Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- Furto con destrezza, solo nei casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori;
- Furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto dei Valori;
- Rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;
- Furto o Rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la sottrazione dei valori a persone di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 70

Ci sono limiti di copertura

L'Indennizzo è riconosciuto:

- fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla voce Portavalori;
- con l'applicazione per Sinistro dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera:

- a Primo Rischio Assoluto
- per il tragitto dalla sede dell'Impresa sociale al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa

Dove vale la copertura

La copertura è valida, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Art. 2.4 Commercio ambulante – Furto

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni per il Furto delle Merci e dei macchinari a bordo dell'automezzo con cui l'Assicurato svolge l'attività di commercio ambulante, **se**:

- il mezzo è chiuso a chiave;

- il Furto avviene mediante effrazione dell'automezzo.

Come opera la copertura

La Garanzia opera:

- a. in eventuali soste durante il trasporto dal deposito nell'ubicazione indicata nella specifica sezione di Polizza verso il luogo di vendita e viceversa;
- b. nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante;
- c. all'interno del deposito nell'ubicazione indicata nella specifica sezione di Polizza in cui si custodisce l'automezzo.

Per svolgere l'attività è inoltre necessario possedere un veicolo attrezzato e rispettare le relative norme speciali per il commercio di determinati prodotti (Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).

Fuori dai locali costituenti il deposito, la Garanzia Furto delle Merci e Macchinario a bordo del mezzo è operante esclusivamente tra le ore 5:00 e le ore 21:00.

Questa Garanzia è valida anche per la Rapina di valori

Ci sono limiti di copertura

Per la Rapina di valori la Garanzia opera fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata, con il massimo di 1.500,00 euro.

Art. 2.5 Contenuto posto all'aperto

Che cosa è assicurato

La Garanzia è estesa al Furto del Contenuto posto all'aperto, all'interno del perimetro relativo al Fabbricato indicato in Polizza, **nel limite indicato nella specifica sezione di Polizza.**

Come opera la copertura

La Garanzia opera se il Furto avviene **con il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:**

- nella modalità descritta alla lettera a) dell'articolo *Garanzia Furto Contenuto*;
- il perimetro deve essere protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture protette da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.
Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci se di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- fino alla concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con l'applicazione per Sinistro dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella specifica sezione di Polizza.

CASI SPECIFICI

VEICOLI POSTI ALL'APERTO

Se i veicoli rientrano nella definizione di Merci e sono posti all'aperto, **la Garanzia opera nel caso in cui sono chiusi a chiave e le chiavi sono riposte all'interno dei locali.**

È compreso il Furto dei componenti e delle parti accessorie dei veicoli purché avvenuto insieme al Furto dei veicoli stessi.

Che cosa NON è assicurato

È escluso il Furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli.

Sono escluse le Apparecchiature elettroniche a impiego mobile.

Art. 2.6 Franchigia opzionale per Sinistro al Contenuto

Ci sono limiti di copertura

Se attivata la presente opzione, in caso di Sinistro al Contenuto, il pagamento dell'Indennizzo è effettuato previa **detrazione di un importo calcolato come segue:**

10% della Somma assicurata con il minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 5.000,00 euro.

Rimangono in ogni caso validi limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti già previsti.

SISTEMI DI PROTEZIONE

Si applicano esclusivamente gli articoli che regolano i sistemi di protezione dichiarati nella specifica sezione di Polizza.

La dichiarata presenza di sistemi di protezione influisce sulla determinazione del Premio.

Art. 2.7 Impianto di allarme antifurto

Come opera la copertura

Se in Polizza è valorizzata la presenza del sistema di protezione “Impianto di allarme standard”, la Garanzia è valida esclusivamente se i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto con le seguenti caratteristiche:

1. volumetrico o perimetrale,
2. dotato di registrazione di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato tramite combinatore telefonico o ponte radio o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine o Istituto di vigilanza privato.

L'impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non ci sono persone.

Se non vengono rispettate le condizioni descritte ai punti 1 e 2, o se risulta che al momento del Sinistro l'impianto di allarme non era correttamente funzionante o non era regolarmente attivato, in caso di Sinistro il **pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno Scoperto pari al 25%.**

NORME COMUNI



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

BENI ESCLUSI

Sono esclusi:

1. **Cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, Valori e preziosi** – esclusi quelli per uso industriale – salvo quanto diversamente specificato all'articolo *Estensioni di garanzia*;
2. **Merci caricate su mezzi di trasporto** di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata, **se garantiti con specifica polizza**;
3. aeromobili, imbarcazioni, natanti **e veicoli a motore iscritti al P.R.A.** o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di merci;
4. Apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica o con altra polizza;
5. **contenuto in godimento all'Assicurato, rientrante in contratti di leasing**, se già coperto da apposita assicurazione; in caso di contratti con assicurazione del debito residuo, l'esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati.

DANNI ESCLUSI

La garanzia non opera per i danni conseguenti a Furto o Rapina se:

1. agevolati **con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato**, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2. commessi o agevolati con **dolo** da:
 - a) **persone che abitano** con i soggetti indicati al punto 1. o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali comunicanti;
 - b) **persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere**, eccetto quanto previsto all'articolo *Garanzia Furto Contenuto*;
 - c) **incaricati della sorveglianza** delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d) persone legate a quelle indicate al punto 1. da **vincoli di parentela o affinità, se coabitanti**;
3. **avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno** se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi **disabitati**; o, se non si tratta di abitazione, **incustoditi**.

Relativamente a **Preziosi, carte valori** (non costituenti Merce oggetto di vendita), **titoli di credito in genere e denaro**, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;

4. **indiretti**, che non riguardano danni materiali alle cose assicurate;
5. causati alle cose assicurate da **Incendi, Esplosioni o Scoppi** provocati dall'autore del Sinistro;
6. **al Contenuto sottratto con destrezza** all'interno dei locali contenenti le cose assicurate;
7. verificatisi in occasione di atti di **guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio**, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
8. verificatisi in occasione di **Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura**, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi.

VEICOLI ISCRITTI AL PRA O A REGISTRI ESTERI

Fermo quanto indicato nella definizione di Merci, è escluso il Furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli.

Nel caso di autorimesse, è escluso il Furto dei componenti e delle parti accessorie installate sui veicoli, se questo non è avvenuto insieme al Furto del veicolo stesso.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limiti di Indennizzo per beni particolari

Per i beni sotto indicati, l'estensione di cui al punto 1. dell'articolo *Estensioni di garanzia* opera con i seguenti limiti di Indennizzo:

Tipologia di beni	Limiti di Indennizzo
Collezioni, Gioielli e preziosi	30% della Somma assicurata Furto
Documenti	Massimo 10.000,00 euro per annualità assicurativa
Valori (escluso Denaro)	3.000,00 euro per annualità assicurativa
Denaro	2.000.00 euro per annualità assicurativa
Oggetti pregiati	15.000,00 euro per singolo oggetto col massimo della Somma assicurata e nel limite di 30.000,00 euro per annualità assicurativa

Art. 4.2 Somma massima dovuta, Franchigie e Scoperti

A nessun titolo Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata, a eccezione del caso previsto all'art. 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile.

Se al Sinistro sono applicabili più percentuali di Scoperto, queste si cumulano fino al limite massimo del 30%; se sono applicabili più Franchigie o più minimi di Scoperto o più Franchigie e minimi di Scoperto insieme, si applica l'importo maggiore.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzia	Scoperto/Franchigia	Limite di Indennizzo
GARANZIA BASE DI SEZIONE		
Garanzia Furto Contenuto	OPZIONI - Scoperto e minimo indicati in Polizza - Scoperto pari al 10% della Somma assicurata col minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 5.000,00 euro (Franchigia opzionale per Sinistro al Contenuto)	Somma assicurata Furto Contenuto
Estensioni di garanzia (Furto, Rapina e danni correlati)		
2.Merci attinenti ad attività diversa da quella dichiarata in polizza	Scoperto 10% minimo 500,00 euro	10% della Somma assicurata Furto con il massimo di 5.000,00 euro
3.Furto attraverso luci, serramenti, inferriate o durante i periodi di chiusura	Scoperto 10% minimo 500,00 euro	10% della Somma assicurata con il massimo di 5.000,00 euro
4.Guasti causati dai ladri	Scoperto 10% minimo 500 euro	15% della Somma assicurata Furto con il massimo di 5.000,00 euro
7.Furto o rapina in occasione di mostre, esposizioni, fiere	Scoperto 10% minimo 500,00 euro	20% della Somma assicurata Furto con il massimo di 5.000,00 euro
GARANZIE OPZIONALI DI SEZIONE		
Beni in cassaforte		in eccedenza ai limiti previsti per tipologia di oggetti ovunque riposti
<ul style="list-style-type: none"> • Gioielli e preziosi; • Oggetti pregiati; • Collezioni; • Valori; • Documenti. 	Scoperto e minimo indicati in Polizza	Massimale Beni in cassaforte indicato in Polizza
<ul style="list-style-type: none"> • Denaro 		limite specifico <i>Denaro in aumento</i> (massimo 2.000,00 euro)
Portavalori	Scoperto e minimo indicati in Polizza	Somma assicurata Portavalori
Commercio ambulante - Furto	OPZIONE Furto Contenuto	Somma assicurata Furto Contenuto per la Rapina di valori 10% della Somma assicurata Furto Contenuto, con il massimo di 1.500,00 euro.
Contenuto all'aperto	Scoperto e minimo indicati in Polizza	Massimale contenuto all'aperto

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ SPECIFICHE		
Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive non conformi	30% del danno- minimo 1.000,00 euro.	Se previsti per gli eventi garantiti in polizza che hanno originato il danno
Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al contraente o all'assicurato	Scoperto 10% - minimo di 500,00 euro	Se previsti per gli eventi garantiti in polizza che hanno originato il danno



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della sezione In guardia si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa

La copertura assicurativa è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Solo il Contraente e Generali Italia possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla copertura assicurativa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato ed è esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento può essere fatto solo nei confronti o col consenso dei titolari dei diritti stessi.

Art. 6.2 Forma dell'assicurazione e tipo di garanzia

L'Assicurazione per le Garanzie della sezione In guardia è prestata con i seguenti criteri:

- Forma di garanzia: **Primo Rischio Assoluto**;
- Tipo di garanzia: **Valore reale**.

Art. 6.3 Caratteristiche del Fabbricato – Condizioni di indennizzabilità del Sinistro

I Fabbricati e i locali adibiti alle attività indicate in Polizza che contengono le cose assicurate **devono rispondere alle caratteristiche** costruttive di seguito indicate:

1. Pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera, metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno.
2. Aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Se la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno sono a un'altezza superiore a 4 metri da:

- suolo;
- superfici acque;
- ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili;

in deroga a quanto previsto ai punti 1. e 2., il tetto può essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, purché protette.

Art. 6.4 Mezzi di chiusura e caratteristiche dei Fabbricati non conformi

Se l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avviene:

- mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi,

- attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture,
- violando Fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate,

Il Sinistro sarà comunque indennizzato ma con l'applicazione di uno **Scoperto pari al 30% del danno con il minimo di 1.000,00 euro.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni di Furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura dove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante.

Art. 6.5 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

La Garanzia è valida anche se per il trasporto del Contenuto rubato col Furto o la Rapina vengono usati veicoli che si trovano nei locali o nell'area di pertinenza dell'attività dichiarata utilizzati dal Contraente o dall'Assicurato.

In questo caso si applica uno **Scoperto del 10% sul danno indennizzabile col minimo di 500,00 euro.**

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Identificazione degli Assicurati

IDENTIFICAZIONE DI VOLONTARI, ASSOCIATI, ADDETTI E FRUITORI

L'impresa sociale Contraente, al fine di consentire a Generali Italia di identificare gli Assicurati, in sede di emissione del contratto, fornisce i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) dei seguenti Assicurati:

- Volontari,
- Associati,
- Addetti,
- Fruitore.

Se nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione gli Assicurati, o il loro numero, variano, Il Contraente deve comunicare le variazioni e le generalità dei nuovi Assicurati all'Agenzia che gestisce il contratto con comunicazione avente data certa.

L'estensione di copertura ai nuovi Assicurati ha efficacia dalla data del ricevimento della comunicazione da parte di Generali Italia (o data successiva risultante dalla documentazione contrattuale).

Il Contraente deve corrispondere il maggior Premio eventualmente dovuto per la variazione entro 15 giorni dalla comunicazione da parte di Generali Italia del relativo importo.

In mancanza, la copertura relativa ai nuovi Assicurati resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento del Premio per gli stessi dovuto.

In caso di incongruenza tra i dati degli iscritti nei registri tenuti dal Contraente e i dati, o il numero, degli Assicurati identificati in Polizza, è considerato quanto dichiarato in fase di emissione del contratto e successive variazioni su numero e generalità degli Assicurati.

Se il Contraente non fornisce, al momento della stipula del contratto, i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) dei Volontari, degli Associati e degli Addetti per i quali richiede la copertura assicurativa, esonera Generali Italia da ogni eventuale responsabilità nella mancata raccolta dei nominativi nei casi obbligatoriamente previsti dalla normativa IVASS³⁴ e deve:

- esibire in qualsiasi momento, a semplice richiesta delle persone incaricate da Generali Italia di fare accertamenti e controlli, la documentazione (registri tenuti secondo quanto previsto dalla normativa in corso o, in mancanza di obbligo normativo, elenchi di iscrizione o altra documentazione tenuti a cura del Contraente) comprovante l'effettiva qualifica e identificazione degli Assicurati, compresa la data certa dell'attività prestata a favore del Contraente;
- fornire, in caso di Sinistro, la prova dell'effettiva qualifica di Assicurato attraverso la produzione dei registri tenuti secondo quanto previsto dalla normativa in corso o, in mancanza di obbligo normativo, degli elenchi di iscrizione o altra documentazione comprovante la data certa dell'effettiva partecipazione all'attività assicurata, tenuta a cura del Contraente;

Se, nel corso dell'annualità assicurativa, il numero di Assicurati dichiarato nella specifica sezione di Polizza aumenta di non oltre cinque unità, Generali Italia rinuncia a ridurre proporzionalmente l'Indennizzo³⁵.

Se il numero di Assicurati in eccedenza supera le cinque unità, il Contraente deve:

- comunicare all'Agenzia che gestisce il contratto il numero aggiornato degli Assicurati entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo alla variazione che comporta un aumento degli Assicurati superiore alle 5 unità rispetto all'ultima comunicazione;
- integrare il Premio per tutti gli Assicurati in più rispetto al numero riportato in Polizza, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte di Generali Italia dell'importo dovuto, pena la riduzione proporzionale dell'Indennizzo in caso di Sinistro³⁶.

Art. 1.2 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia presta il suo consenso all'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze richiesti.

Le dichiarazioni inesatte o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono determinare, in tutto o in parte, la perdita del diritto all'Indennizzo e determinare la stessa cessazione dell'Assicurazione³⁷.

Il Contraente/Assicurato deve inoltre comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che determina un aggravamento o una riduzione del rischio stesso³⁸.



ESEMPI

rispetto alle Garanzie della sezione In Solidità:

- costituisce un aggravamento di rischio Incendio, il deposito di una grande quantità di materiale infiammabile
- costituisce una diminuzione del rischio Incendio, l'installazione di un sistema di rilevazione dei fumi e della temperatura interna

rispetto alle Garanzie della sezione In guardia:

- costituisce un aggravamento del rischio Furto, la temporanea rimozione di Fissi e Infissi in caso di ristrutturazione
- costituisce una riduzione del rischio Furto, l'installazione di un sistema di allarme volumetrico o perimetrale dotato di registrazione di funzione, sirena esterna autoalimentata, collegato tramite combinatore telefonico o ponte radio o linea telefonica diretta con le Forze dell'Ordine o Istituto di vigilanza privato.

Se, al verificarsi di un Sinistro, viene riscontrato che le dichiarazioni in base alle quali il Contraente ha beneficiato di una riduzione del Premio non corrispondono al reale stato delle cose, salvo specifica previsione, l'Indennizzo dovuto da Generali Italia è ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

BUONA FEDE

L'omissione di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della copertura assicurativa o durante il corso della stessa che non riguardano caratteristiche essenziali e durevoli del rischio, non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.

A Generali Italia spetta comunque il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio, Generali Italia procede a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato³⁹ e rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.

Art. 1.3 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato:

- **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e quelle di cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario);
- **In caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori** e può richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.

Se la somma di tali Indennizzi - escluso da tale conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - supera l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori⁴⁰.

Per le Garanzie della sezione SALUTE E BENESSERE, i singoli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni: la coesistenza di altre assicurazioni stipulate personalmente dai singoli Assicurati con altri assicuratori per la copertura degli stessi rischi, anche se non dichiarata, non pregiudica la garanzia prestata con il presente contratto e il pagamento della relativa indennità è effettuato in ogni caso nella misura dovuta.

Art. 1.4 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto **devono essere fatte per iscritto tramite raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC)** e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 1.5 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 1.6 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".

Art. 1.7 Titolarità dei diritti derivanti dall'Assicurazione

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dall'Assicurazione possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e da Generali Italia.

L'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti ad accordo o arbitrato sono vincolanti per l'Assicurato, restando esclusa ogni possibilità di impugnativa.

L'Indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se a tale data sono stati pagati il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Il Premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. Se prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il Premio dovuto coincide comunque con quello indicato in Polizza.

Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;

- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti⁴¹.

 **ATTENZIONE:** il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

 Salvo buon fine: la Garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del Premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la Garanzia non opera o rimane sospesa.

 Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "MyCattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'App MyCattolica.

Art. 2.2 Indicizzazione

Se indicato in Polizza, il contratto è indicizzato e riporta lo specifico indice di adeguamento. A ogni scadenza annuale del Premio, le Somme assicurate, i Massimali e il Premio sono aggiornati in proporzione alle variazioni percentuali **dell'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati** pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in conformità di quanto segue.

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo.
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica.
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
 - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
 - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.

 **ESEMPIO**
Dal confronto degli Indici risulta un **incremento del 12%**:

- **Le Somme assicurate e i Massimali** sono adeguati del **12%**
- **Il Premio** è adeguato dell'**8,5%**: 5% + 3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

L'indicizzazione si applica solo **se espressamente previsto in Polizza**.

L'indicizzazione è comunque **sempre esclusa per le Garanzie di Prevenzione e Assistenza Assistenza Persona e Assistenza Fabbricato, se attivate**.

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- **Franchigie espresse in cifra assoluta,**
- **minimi e massimi di Scoperto,**
- **tutti i valori espressi in percentuale,**
- **limiti di Indennizzo.**

Art. 2.3 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge,

come indicato in Polizza.

Salvo quanto diversamente pattuito in Polizza, il contratto di durata pari o superiore a un anno è stipulato con clausola di tacito rinnovo e, alla scadenza, a prescindere dalla sua durata originaria, viene prorogato automaticamente per un altro anno e così successivamente.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Il contratto stipulato senza tacito rinnovo perde efficacia alla sua scadenza naturale senza bisogno di alcuna formalità.

Le Garanzie Eventi catastrofici e le Garanzie della Sezione Cyber Risk, se attivate, hanno durata annuale e, se il contratto ha durata poliennale, in mancanza di disdetta, si rinnovano tacitamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Art. 4.1 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. **A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.** Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.**

Art. 4.2 Disdetta e Recesso

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.*

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte.

In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Generali Italia può esercitare la medesima facoltà, con le stesse modalità, in relazione alle Garanzie Eventi catastrofici e alle Garanzie della sezione Cyber Risk, se operanti, in occasione di ogni scadenza annuale delle stesse. Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo a tali Garanzie, che pertanto si intendono cessate alla scadenza. In tal caso il contratto continua per le restanti Garanzie.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga del contratto, se prevista, o delle sole Garanzie Eventi catastrofali e/o della Sezione Cyber Risk inviando **comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza**. La comunicazione di disdetta è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate in scadenza, salvo espressa indicazione che vale esclusivamente per le Garanzie Eventi catastrofali e/o per le Garanzie della Sezione Cyber Risk.

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata**⁴².

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione **si osservano le modalità descritte nell'articolo Comunicazioni tra le parti**.

Art. 4.3 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi;

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica**.

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI

Art. 5.1 Invio dei Reclami

Eventuali reclami inerenti il Contratto di assicurazione "Cattolica&Non Profit - *Imprese sociali*" relativi alla gestione dei Sinistri connessi alle singole Garanzie devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - e mail: reclami.it@generali.com.

Se il reclamante non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami

che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

³⁴ Regolamento ISVAP (dal 1° gennaio 2013 IVASS) n. 27 del 14 ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche.

³⁵ secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile.

³⁶ secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile.

³⁷ Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile.

³⁸ Artt. 1897, 1898 del Codice civile.

³⁹ Art. 1897 del Codice civile.

⁴⁰ Articolo 1910 del Codice civile.

⁴¹ Art. 1901 del Codice civile.

⁴² Art. 1899 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e **il Contraente e/o Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e le informazioni richieste.**



Come posso disdire la polizza?

Art. 1.2 Recesso in caso di sinistro

Generali Italia può recedere dall'Assicurazione a seguito della denuncia di ogni Sinistro effettuata a termini di contratto.

Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- **deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata;**
- **ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.**

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

La riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto di Generali Italia non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE PROTEZIONE DELLA PERSONA

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE PRESTAZIONI PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA PERSONA



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

Per poter usufruire delle Prestazioni, l'Assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente la **Struttura Organizzativa**, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione:

- dall'Italia al numero verde 800 572 572
- dall'estero al numero +39 02 58 240 565

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- nome e cognome;
- tipo di assistenza di cui ha bisogno e documentazione eventualmente richiesta per poter usufruire della relativa Prestazione;
- numero di Polizza e codice della fascia tessera indicato nella specifica sezione di Polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove può essere reperito nel corso dell'assistenza.

Per poter fornire le Prestazioni previste nella sezione Assistenza Persona, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali⁴³. **Contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e a condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

Entro 10 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, **devono darne comunicazione per iscritto all'Agenzia dove è appoggiato il contratto.**

Generali Italia si riserva di sottoporre a visita medica l'Assicurato, previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito alle tempistiche e alla modalità, potendosi avvalere della collaborazione di fiduciari. In caso di Sinistro, Generali Italia ha inoltre diritto di prendere visione di registri, fatture e quanto utile al fine di poter verificare la copertura assicurativa e determinare l'ammontare del danno.

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro si può perdere il totale o parziale diritto all'Indennizzo⁴⁴.

Art. 1.2 Denuncia del sinistro

La denuncia del Sinistro:

- **deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento**
- **deve essere corredata da documentazione medica attestante il Sinistro** (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Cartella clinica completa e certificati medici).

Il decorso delle Lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici fino a guarigione avvenuta.

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato o se questa avviene nel periodo di cura, Generali Italia deve essere immediatamente avvisata.



ATTENZIONE:

L'Assicurato si impegna:

- ad acconsentire alla visita dei medici incaricati da Generali Italia e a collaborare per consentire le indagini, valutazioni e accertamenti - da eseguirsi in Italia - necessarie per la determinazione del diritto all'Indennizzo, nonché ad autorizzare i propri medici curanti a fornire tutte le informazioni ritenute indispensabili per l'erogazione delle prestazioni assicurative;
- a fornire tutta la documentazione (medica e non) che Generali Italia ritiene opportuno acquisire ai fini di una corretta e completa istruttoria del Sinistro

L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire a Generali Italia le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati **entro trenta (30) giorni:**

- dal ricevimento della documentazione completa, oppure
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Restano fermi **eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie**, cui si rimanda il Cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.4 Modalità di rimborso spese di cura a seguito di infortunio

Per la Garanzia Spese di cura per infortunio, l'Indennizzo avviene su richiesta dell'Assicurato stesso (o dei suoi aventi diritto).

Tutte le spese devono essere documentate, presentando la relativa documentazione giustificativa.

Se presentati gli originali fiscalmente validi delle documentazioni di spesa, Generali Italia provvede alla restituzione degli stessi con l'**apposizione della data di liquidazione e del suo importo.**

Se l'Assicurato ha ricevuto o deve ricevere un rimborso da altro ente assistenziale o da altro assicuratore per una medesima prestazione presente in questo contratto, è tenuto a fornire a Generali Italia evidenza degli **importi ricevuti o che gli verranno riconosciuti.** Generali Italia paga la prestazione richiesta solo per la parte di spesa effettivamente sostenuta dall'Assicurato, **al netto di quanto a carico dei suddetti terzi**, e comunque fino a un importo che, sommato a quanto già indennizzato da altro ente o assicuratore, non eccede il costo sostenuto per quella prestazione. **La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 30 giorni dal termine della cura medica/degenza.**

Generali Italia provvede al rimborso una volta accertata la guarigione clinica sulla base della documentazione presentata (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'Istituto di cura nel quale ha avuto luogo il Ricovero e simili).

Sono sempre escluse dal rimborso tutte le spese per visite medico legali non richieste da Generali Italia per definire la liquidazione del Sinistro.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

Art. 1.5 Controversie - Perizia contrattuale

Se tra Generali Italia e l'Assicurato insorgono controversie di natura medica, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non c'è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il Comune dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Il collegio medico può, se lo ritiene opportuno, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo, da designarsi dal collegio stesso. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta, anche solo a maggioranza, dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte il cui perito, anche dissenziente, non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

I risultati della perizia sono raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per l'Assicurato e uno per Generali Italia.

Art. 1.6 Pronta liquidazione

In caso di Infortunio indennizzabile a termini della copertura assicurativa prestata per la Garanzia Invalidità permanente per infortunio, l'Assicurato potrà richiedere, in luogo dell'accertamento del postumo indennizzabile secondo i normali criteri di liquidazione previsti per la suddetta Garanzia, un sistema rapido di indennizzo.

La "**Pronta Liquidazione**" consiste nella determinazione dell'Indennizzo, per i casi e nella misura indicata nella tabella di seguito riportata, senza attendere l'intervenuta stabilizzazione dei postumi e l'accertamento medico legale.

La Franchigia prevista sull'Invalidità permanente da Infortunio in base a quanto pattuito per la Garanzia Invalidità permanente per infortunio non verrà applicata.

Se l'Infortunio riguarda più distretti indicati nella seguente tabella, l'Indennizzo forfettario è pagato tenendo conto di quello che prevede maggiore Indennizzo.

A deroga delle norme sulla denuncia e gestione del Sinistro, l'Assicurato **entro 30 giorni dall'Infortunio** può

formulare richiesta scritta, da inviare con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* (raccomandata o PEC), di Pronta Liquidazione.

La richiesta deve necessariamente essere corredata da:

- **referto medico di Pronto soccorso ospedaliero in originale;**
- **l'esame diagnostico strumentale in originale ed eseguito in struttura pubblica, corredato della documentazione in originale rilasciata dalla stessa struttura pubblica che certifichi la Lesione subita.**

Se viene scelto il sistema ordinario di liquidazione, l'Assicurato non potrà, per lo stesso Sinistro, richiedere successivamente la pronta liquidazione.

CALCOLO PRONTA LIQUIDAZIONE

La Somma assicurata viene divisa per mille e moltiplicata per gli importi indicati nella seconda colonna della "tabella Pronta liquidazione" di seguito riportata.

Ad esempio per Frattura delle ossa nasali senza stenosi per una Somma assicurata di 100.000,00 euro, con la pronta liquidazione Generali Italia paga:

- l'importo di 450,00 euro (100.000,00/1.000,00 * 4,50), se in Polizza è indicata l'applicazione della tabella ANIA;
- l'importo di 500,00 euro (100.000,00/1.000,00 * 5,00), se in Polizza è indicata l'applicazione della tabella INAIL.

Per frattura si intende quanto indicato nelle Definizioni alla voce "*Frattura scheletrica*"

TABELLA "PRONTA LIQUIDAZIONE"

Lesione	Indennizzo per ogni 1.000,00 € di somma assicurata		Esempi di indennizzi per alcuni importi di somma assicurata					
			Somma assicurata € 100.000,00		Somma assicurata € 200.000,00		Somma assicurata € 300.000,00	
	<i>Importo corrisposto in €</i>							
	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)
Capo: Frattura delle ossa nasali senza stenosi	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
Arto superiore: Frattura diafisaria di: - omero - radio e ulna - biossea di avambraccio	28,00	18,00	2.800,00	1.800,00	5.600,00	3.600,00	8.400,00	5.400,00
Frattura a legno verde	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00

Lesione	Indennizzo per ogni 1.000,00 € di somma assicurata		Esempi di indennizzi per alcuni importi di somma assicurata					
			Somma assicurata € 100.000,00		Somma assicurata € 200.000,00		Somma assicurata € 300.000,00	
	<i>Importo corrisposto in €</i>							
	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)
Mano: Perdita anatomica: del medio	78,00	41,00	7.800,00	4.100,00	15.600,00	8.200,00	23.400,00	12.300,00
dell'anulare	40,00		4.000,00		8.000,00		12.000,00	
del mignolo	75,00		7.500,00		15.000,00		22.500,00	
falange ungueale dell'indice	37,00	17,00	3.700,00	1.700,00	7.400,00	3.400,00	11.100,00	5.100,00
falange ungueale del medio	18,00	4,50	1.800,00	450,00	3.600,00	900,00	5.400,00	1.350,00
falange ungueale dell'anulare	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
falange ungueale del mignolo	18,00	9,00	1.800,00	900,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	2.700,00
ultime due falangi dell'indice	70,00	55,00	7.000,00	5.500,00	14.000,00	11.000,00	21.000,00	16.500,00
ultime due falangi del medio	45,00	17,00	4.500,00	1.700,00	9.000,00	3.400,00	13.500,00	5.100,00
ultime due falangi dell'anulare	28,00	18,00	2.800,00	1.800,00	5.600,00	3.600,00	8.400,00	5.400,00

ultime due falangi del mignolo	40,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
--------------------------------	--------------	----------	----------	-----------

Frattura:									
Del primo osso metacarpale	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00	
di ogni altro metacarpo	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00	
di una falange del pollice	18,00	9,00	1.800,00	900,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	2.700,00	
di una falange di ogni altro dito	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00	
Arto inferiore:									
Frattura:									
branca ileo - pubica o ischio - pubica di bacino	9,00	4,50	900,00	450,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.350,00	
diafisari isolata di tibia	9,00		900,00		1.800,00		2.700,00		
diafisari isolata di perone	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00	
diafisari biossea di gamba	28,00	18,00	2.800,00	1.800,00	5.600,00	3.600,00	8.400,00	5.400,00	
Frattura a legno verde	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00	
Piede:									
Perdita anatomica									
dell'alluce	37,00	17,00	3.700,00	1.700,00	7.400,00	3.400,00	11.100,00	5.100,00	
di ogni altro dito del piede	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00	
Frattura:									
Del I o del V metatarso	9,00	4,50	900,00	450,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.350,00	
Del II o III o IV metatarso	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00	
di una falange del primo dito	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00	
di una falange di ogni altro dito	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00	
Torace - Frattura:									
della scapola	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00	
di clavicola	18,00	4,50	1.800,00	450,00	3.600,00	900,00	5.400,00	1.350,00	
dello sterno	9,00	4,50	900,00	450,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.350,00	
di una sola costola	5,00	4,50	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00	

Per frattura si intende quanto indicato nella Definizioni alla voce *Frattura scheletrica*.

Art. 1.7 Rinuncia all'azione di rivalsa a favore dell'Assicurato

Generali Italia rinuncia al proprio diritto di surroga⁴⁵ verso gli eventuali responsabili dell'evento dannoso indennizzato, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, lasciando agli stessi la facoltà di fare valere eventuali pretese nei confronti dei responsabili; lascia così integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DIFESA DEL REDDITO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

Entro 10 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne **comunicazione per iscritto all'Agenzia su cui è appoggiato il contratto.**

Art. 1.2 Denuncia di sinistro

La denuncia del Sinistro deve **contenere:**

- **l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato** e una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento
- **alternativamente tra loro:**
 - il certificato attestante la percentuale di Invalidità permanente rilasciato dall'INAIL, dall'INPS o da altro Istituto previdenziale pubblico o privato o da altra Compagnia di assicurazione;
 - idonea documentazione medica attestante la prognosi di almeno 60 giorni oppure il ricovero di almeno 15 giorni, in conseguenza dell'evento precedentemente identificato;
- la documentazione attestante le spese sostenute e la documentazione attestante i rapporti debitori esistenti

L'Assicurato si impegna a

- **collaborare per consentire le indagini necessarie;**
- **autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni indispensabili per l'erogazione delle prestazioni.**

L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire a Generali Italia le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 1.3 Controversie - Perizia contrattuale

Se tra Generali Italia e l'Assicurato insorgono controversie di natura medica, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non c'è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il Comune in cui ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Il collegio medico può, se lo ritiene opportuno, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte il cui perito, anche dissenziente, non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

I risultati della perizia sono raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per l'Assicurato e uno per Generali Italia.

Art. 1.4 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati **entro 30 giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, oppure
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Restano fermi **eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie**, cui si rimanda il Cliente per le verifiche puntuali.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente, dell'Assicurato o di entrambi relativamente al Sinistro, **è facoltà di Generali Italia posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

⁴³ GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

⁴⁴ Art. 1915 del Codice civile.

⁴⁵ Art. 1916 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (SEZIONI RC GENERALE E RC PRODOTTI)

Le norme che seguono si applicano, per espresso rinvio, anche alle Garanzie di Responsabilità civile In solidità.



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve **inviare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia entro 5 giorni dalla data in cui questo è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza**⁴⁶.

La denuncia **deve contenere:**

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve:

- **far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica la normativa vigente**⁴⁷;
- **fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Se attivata la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di Lavoro (RCO), **in caso di Sinistri:**

- **mortali**
- **sotto inchiesta delle Autorità competenti**
- **di cui sia stata presentata Richiesta di risarcimento**

la denuncia deve pervenire a Generali Italia, nelle modalità sopra descritte, **entro 3 giorni dall'accadimento.**

Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- **comunicare tempestivamente richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;**
- **mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;**
- **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;**
- **trasmettere tempestivamente a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo Nucleo familiare;**
- **collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
- **produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;**
- **comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.**

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- **al pagamento;**

- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente, dell'Assicurato o di entrambi relativamente al Sinistro Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Le spese sostenute per i danni verificatisi in USA e Canada, se attivata la relativa estensione, sono considerate nell'ambito del Massimale di polizza e dei relativi sottolimiti.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia

Il Sinistro si intende insorto nel momento in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, si considera:

- La data in cui si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento, per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato,
- la data in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto, per tutte le restanti ipotesi

Casi specifici:

- Garanzia aggiuntiva Immobili strumentali – caso di cui al punto 3. - Diritto di proprietà e altri diritti reali: se la materia riguarda l'usucapione, **la data dell'evento coincide con il giorno della prima contestazione della richiesta di usucapione**, purché effettuata nel corso della durata contrattuale;
- Garanzia aggiuntiva Vertenze con la pubblica amministrazione – caso 2. - Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per provvedimenti instaurati davanti alla Corte dei Conti: **la data dell'evento coincide con quella dell'inizio di una condotta, o della prima violazione, anche presunta, del contratto o della norma di legge che ha originato il danno erariale;**
- Garanzia aggiuntiva Pacchetto Sicurezza – caso 2. Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative: **la data dell'evento coincide con la data del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine.**

PLURALITA' DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso. Una o più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un unico Sinistro;
- la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

PLURALITA' DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso Sinistro, la Garanzia opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 1.2 Obblighi dell'Assicurato

- L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza.
- La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente a DAS nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
- L'Assicurato deve informare DAS in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
- L'Assicurato ha l'onere di fornire le prove e argomentazioni per permettere a DAS di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni.
- L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da DAS:
 - quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
 - nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo. In tal caso l'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere

tempestivamente a DAS la copia della sentenza definitiva.

6. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS in merito alla gestione del Sinistro ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
7. L'Assicurato deve comunicare a DAS l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei Sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
8. Ogni spostamento della sede dell'Associazione va comunicato a Generali Italia e a DAS.

Art. 1.3 Denuncia di sinistro e scelta del legale

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente a DAS:

- nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza
- comunque **nel rispetto del termine massimo di 24 mesi** dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

mediante una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al numero verde 800 572 572 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00) e al numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero, in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. **DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

L'Assicurato deve informare DAS in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, DAS non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro né di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 1.4 Libera scelta del legale per la fase giudiziale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando è necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente / Assicurato. **In quest'ultimo caso, se necessario, DAS indica il nominativo del domiciliatario.**

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

Art. 1.5 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, DAS gestisce la vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento, demandando ad Avvocati di propria scelta la trattazione stragiudiziale, anche in sede di mediazione.

Se il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescono, l'Assicurato comunica a DAS gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere a DAS di valutare le possibilità di successo. Se tale valutazione ha esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini indicati al precedente articolo *Libera scelta del legale per la fase giudiziale*.

Se l'Assicurato nomina l'Avvocato scelto da DAS nella fase stragiudiziale anche nella fase giudiziale, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate con aumento del Massimale indicato in polizza del 30%.

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini indicati all' articolo *Libera scelta del legale per la fase giudiziale*.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento nel caso l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere

preventivamente confermate da DAS.

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.

DAS può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che DAS assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, DAS rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene **entro il termine di 30 (trenta) giorni** previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto in Polizza.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione⁴⁸.

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE CYBER RISK



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro in ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) deve essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:

- per la Garanzia *Danni al Sistema Informatico* e per la Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber*:
 1. **DENUNCIA TELEFONICA** al numero verde 800 572 572 (dall'estero +39 02 58240565), attivo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, in cui un operatore:
 - raccoglie la segnalazione di quanto accaduto,
 - comunica le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della garanzia,
 - fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.
 2. **DENUNCIA SCRITTA**: la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: cyber.sinistri@generali.com.

L'Assicurato deve comunicare a Generali Italia, esclusivamente con le modalità sopra indicate, l'accadimento del Sinistro, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

NORME CHE VALGONO PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica

In caso di Evento Cyber l'Assicurato ha facoltà di accedere all'assistenza tecnica fornita da società specializzate convenzionate con Generali Italia, **fermo sempre quanto stabilito dal successivo 1.3 - "Obblighi in caso di Sinistro"**.

L'assistenza opera per le seguenti prestazioni, alle condizioni tutte previste in polizza:

- Costi di Indagine – "Incident Response"
- Costi Ripristino Rete
- Costi Ricostituzione Archivi

Per le prestazioni Costi di Notifica - "Breach of privacy", Costi per Tutela Reputazionale, l'assistenza tecnica fornita dalle società specializzate convenzionate opera solo per le attività istruttorie propedeutiche all'assolvimento di obblighi direttamente da parte dell'Assicurato.

Il costo dell'intervento, entro i limiti di indennizzo riportati in Polizza, è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge in materia di Obbligo di salvataggio **in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza**.

Come attivare il servizio in caso di Sinistro

- L'Assicurato deve denunciare l'accadimento dell'evento a Generali Italia, con le modalità previste dal precedente art. 1.1 "Denuncia di Sinistro" (tramite il numero verde **800 572 572** (dall'estero, tramite il numero **+39 02 58240565**) oppure inviando una mail all'indirizzo dedicato cyber.sinistri@generali.com, presidiati dalle **9 alle 18 nei giorni lavorativi**), fornendo il proprio nominativo, numero della polizza assicurativa ed un recapito telefonico. **In questa occasione, l'Assicurato comunica se intende avvalersi dell'indennizzo in forma specifica e Generali Italia propone la società specializzata incaricata dell'intervento;**
- Se l'Assicurato accetta la proposta e viene designata la società specializzata: in caso di Sinistro, la stessa fornisce supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell'Assicurato, nel corso del quale vengono concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività;
- I costi relativi a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza, **previa conferma dell'operatività di Polizza**, possono essere rimborsati alla società specializzata direttamente da Generali Italia **con delega al pagamento appositamente sottoscritta dall'Assicurato;**

- la società specializzata opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. Le procedure di intervento sono sempre guidate dalle “best practices” internazionali in materia di sicurezza informatica.

L'Assicurato, a **proprio carico**, ha facoltà di concordare direttamente con la società specializzata eventuali ulteriori interventi non riconducibili a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza.

In ogni caso Generali Italia non è responsabile degli interventi effettuati dalla società specializzata.

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

In ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) l'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve:

- se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro, fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad alcuna indennità;
- fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge⁴⁹;
- comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo⁵⁰.

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno per Generali Italia e uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza (Perizia Collegiale).

Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 1.6 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento

del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali che regolano il contratto, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;

- c) **verificare** l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'articolo *Determinazione del danno*;
- d) **stimare e liquidare** il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i suddetti criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno* - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente e per ciascun costo secondo le norme che seguono:

1. Costi per ripristino Rete

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 1. *Costi per ripristino Rete* dell'articolo *Danni al Sistema Informatico*), **sulle quali deve essere obbligatoriamente riportata la data degli interventi effettuati.**

2. Costi di indagine - "Incident response"

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 2. *Costi di indagine - "Incident response"* dell'articolo *Danni al Sistema Informatico aziendale*), **sulle quali deve essere obbligatoriamente riportata la data dell'intervento o del noleggio.**

3. Costi per ricostituzione Archivi informatici

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 3. *Costi per ricostituzione Archivi informatici* dell'articolo *Danni al Sistema Informatico aziendale*).

Si considerano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici perduti e il ripristino del Software perduto fino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.

4. Costi di Notifica - "Breach of privacy"

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 4. *Costi di Notifica - "Breach of privacy"* dell'articolo *Danni al Sistema Informatico aziendale*)

5. Costi per Tutela Reputazionale

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 5. *Costi per Tutela Reputazionale* dell'articolo *Danni al Sistema Informatico*).

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà l'Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

NORME CHE VALGONO PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.9 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.10 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente, dell'Assicurato o di entrambi relativamente al Sinistro Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento** stesso.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

⁴⁶ Art. 1913 del Codice civile.

⁴⁷ Art. 1915 del Codice civile.

⁴⁸ D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

⁴⁹ Ai sensi dell'art. 1914 del Codice civile.

⁵⁰ Ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE PRESTAZIONI PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA FABBRICATO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 58 240 565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- nome e cognome;
- tipo di assistenza di cui ha bisogno e documentazione eventualmente richiesta per poter usufruire della relativa Prestazione;
- numero di Polizza e codice della fascia tessera indicato nella specifica sezione di Polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove può essere reperito nel corso dell'assistenza.

Per erogare le Prestazioni previste nella sezione Assistenza Fabbricato, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali⁵¹. **Contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e a condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI DA INCENDIO E ALTRI EVENTI



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) **Fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁵².**
- b) **Denunciare per iscritto** all'autorità competente del luogo quando il Sinistro è conseguente a Incendio, Esplosione, Scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, **entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza.**
Nella denuncia vanno indicati Generali Italia quale assicuratore e il numero di Polizza e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno.
Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, a Generali Italia.
- c) **Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o Generali Italia entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza⁵³.**
- d) **Nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:**
 - **il momento dell'inizio del Sinistro;**
 - **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**Su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, analoga dichiarazione deve essere fatta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo anche al di fuori dei casi di cui al punto b).
- e) **Conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica).**
- f) **Predisporre un elenco dettagliato di:**
 - **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;**
 - **a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.
In caso di danno alle Merci deve essere messa a disposizione di Generali Italia anche la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite o in corso di lavorazione.
- g) **In caso di distruzione di titoli di credito, denunciare l'accaduto ai debitori o esperire, se ne ricorrono i presupposti, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.**
- h) **Per Sinistri conseguenti a Furto di Apparecchiature elettroniche:**
 - **fare, entro 48 ore da quando ne viene a conoscenza, denuncia scritta all'Autorità competente del luogo, indicando Generali Italia quale assicuratore, l'Agenzia e il numero di Polizza, e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Generali Italia nei tempi e nei modi previsti;**
 - **adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.**

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo l'Assicurato o il Contraente che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara come asportati o distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette cose salvate;**
- **adopera mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del Sinistro.**

Generali Italia si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

 **ATTENZIONE:** In caso di inadempimento agli obblighi in caso di Sinistro si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) **direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;**
- b) **fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, sarà il Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro a nominarlo.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e **riferire** se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
- c) **verificare** se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di sinistro* della presente sezione;
- d) **verificare** separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo *Valore delle cose assicurate e determinazione del danno*;
- e) **stimare e liquidare** il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i suddetti criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno, lettera b)***, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore delle cose assicurate

Il Valore a nuovo che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro viene stimato come segue.

Per i Fabbricati:

Si quantifica la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato, **escludendo il valore dell'area e di statue e affreschi aventi valore artistico.**

Per il Contenuto:

- **Arredamento, attrezzature, macchinari**

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

- **Merci**

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le Merci, sia finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo

della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali. Se queste valutazioni superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi.

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

VALORE A NUOVO

Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le Apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, **alle seguenti condizioni:**

- a) **la singola Apparecchiatura elettrica ed elettronica deve risultare in stato di attività;**
- b) **devono essere ancora disponibili, nello specifico mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche uguali o analoghe per rendimento economico e così per i loro ricambi;**
- c) **devono essere trascorsi non più di cinque anni dalla data in cui l'Apparecchiatura elettrica ed elettronica è stata acquistata come nuova.**

VALORE ALLO STATO D'USO

Se non sono soddisfatte una o più delle sopra citate condizioni sarà stimato il Valore allo stato d'uso corrispondente alla spesa necessaria per rimpiazzare le Apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.

Art. 1.6 Determinazione del danno

Il danno viene determinato separatamente per i Fabbricati e per il Contenuto come di seguito riportato.

1) Viene stimato l'ammontare del "danno a nuovo"

A. Fabbricati

È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area (terreno) e di statue e affreschi aventi valore artistico.

B. Macchinari, attrezzature, arredamento e apparecchiature elettriche ed elettroniche

È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate.

C. Mercì

È il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, sia finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Se le valutazioni superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si considereranno questi ultimi.

2) Viene stimato l'ammontare del "danno allo stato d'uso".

A. Fabbricati

È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso il valore dell'area (terreno) e di statue e affreschi aventi valore artistico.

B. Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Apparecchiature elettriche ed elettroniche (queste ultime se non assicurate con apposita sezione)

È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

C. Mercì

Coincide con quanto indicato al precedente punto 1) del presente articolo per l'ammontare del "danno a nuovo".

SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO

Il "supplemento di indennizzo" è costituito dalla differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso". L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennizzo". Quest'ultimo viene riconosciuto entro **30 giorni** da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

A richiesta dell'Assicurato, Generali Italia provvede, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al **25%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi sino al termine dei lavori.

L'obbligazione di Generali Italia verrà in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, a meno che non siano insorte contestazioni sull'Indennizzo del danno e sia stato pagato l'Indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi avranno cadenza semestrale, su richiesta dell'Assicurato.

In nessun caso verrà riconosciuto il supplemento d'indennizzo per Fabbricati e macchinari non in stato di attività nonché per mezzi di trasporto iscritti al PRA o altri registri esteri.

Agli effetti dell'articolo *Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale*, nel caso in cui la Somma assicurata risulta:

- **superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo:** il supplemento di indennità per ogni Partita è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- **inferiore al rispettivo "Valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del Sinistro (Valore allo stato d'uso)** per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": il supplemento di indennità per ogni Partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- **uguale o inferiore al valore al momento del Sinistro (Valore allo stato d'uso):** il supplemento di indennità per ogni Partita, diventa nullo.

Fermo quanto previsto dall'articolo *Limite di indennizzo*, in nessun caso Generali Italia:

- **indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "Valore allo stato d'uso";**
- **riconoscerà il "supplemento d'indennizzo" per impianti, macchine, apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni;**



ESEMPIO:

1. **Valore a nuovo del Fabbricato: 10.000.000,00 di euro**
2. **Percentuale di deprezzamento stimato al momento del Sinistro: 80% (8.000.000,00 di euro)**

Valore del Fabbricato al momento del Sinistro (Valore allo stato d'uso): 2.000.000,00 di euro

Limite assoluto di Indennizzo (doppio del Valore allo stato d'uso del Fabbricato): 4.000.000,00 di euro

SINISTRO DA INCENDIO DEL FABBRICATO

Ammontare del Danno accertato: 5.000.000,00 di euro

Deprezzamento al momento del Sinistro: 1.000.000,00 di euro (80% del Danno accertato)

Ammontare del Danno liquidabile: 4.000.000,00 di euro (limite assoluto di Indennizzo)

- Danno liquidabile allo stato d'uso al momento del Sinistro: 1.000.000,00 di euro
- Supplemento di Indennizzo a ricostruzione avvenuta: 3.000.000,00 di euro

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il danno viene determinato come segue:

- si stima l'ammontare del danno a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate;

- si stima il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui

SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO

Il "supplemento di indennizzo" è costituito dalla differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso".

L'ammontare del danno, se sono verificate le condizioni previste ai punti a), b), c) dell'articolo *Valore delle cose assicurate*, è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'Indennizzo", quest'ultimo riconosciuto **entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.**

In nessun caso Generali Italia, fermo quanto previsto dall'articolo *Limite di indennizzo* della sezione Ci sono limiti di copertura? delle Condizioni Specifiche Apparecchiature elettriche ed elettroniche, indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo Valore allo stato d'uso; e per le apparecchiature elettriche ed elettroniche a impiego mobile l'Indennizzo sarà effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Art. 1.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo *Valore delle cose assicurate* risulta al momento del Sinistro che i valori di una o più Partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del **20%** le Somme assicurate, **Generali Italia risponde del danno in proporzione al rapporto tra la Somma Assicurata così maggiorata e il valore risultante al momento del Sinistro.**

Art. 1.8 Raccolte e collezioni

In caso di danni a Raccolte o collezioni, Generali Italia indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escludendo qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Art. 1.9 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione Generali Italia non pagherà l'importo liquidabile prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto non appena i titoli di credito diventano inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Per gli effetti cambiari l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per cui sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 1.10 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni:**

- dal ricevimento della documentazione completa, oppure
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Il supplemento di Indennizzo è pagato entro **30 giorni** da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Il pagamento di tale supplemento, è corrisposto, nell'ambito del limite di Indennizzo previsto dalla copertura assicurativa, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale.

Se il valore di acquisto è inferiore al limite di Indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

Se relativamente al Sinistro è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente, dell'Assicurato, dei soci o degli amministratori, **Generali Italia può posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.**

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, se presenta fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo liquidato da Generali Italia maggiorato degli interessi legali, se non dovuto; **l'importo liquidato deve essere restituito a Generali Italia se, dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulta una causa di esclusione della garanzia o del diritto di Indennizzo.**

Art. 1.11 Anticipo sulla liquidazione dell'indennizzo

In caso di esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere - prima della liquidazione del Sinistro - il pagamento di un acconto del **50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite**, alle seguenti condizioni:

- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **a richiesta di Generali Italia, l'Assicurato ha prodotto i documenti che provano che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **non esistono impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);**
- **l'Indennizzo complessivo ammonta, secondo le stime eseguite, ad almeno 50.000,00 euro.**

Il pagamento dell'anticipo dell'acconto è effettuato **non prima di 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro solo se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dello stesso.**

L'acconto non può comunque superare l'importo di **1.000.000,00 di euro**, a prescindere dall'ammontare stimato del Sinistro.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

La determinazione dell'acconto è effettuata in base al valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro.

Trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'Indennizzo al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato ha diritto al supplemento di Indennizzo a Valore a nuovo in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto all'articolo *Determinazione del danno*.

Il pagamento è effettuato **dopo l'emissione di regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo, anche parziale, delle cose distrutte o danneggiate**, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'acconto non può in nessun caso essere interpretato come riconoscimento del diritto all'Indennizzo o come rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.

Se successivamente risulta che i presupposti del pagamento non sussistono, l'Assicurato deve restituire l'anticipo ottenuto con le spese e gli interessi, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo è effettuato, se dal procedimento risulta che **non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata.**

Art. 1.12 Assicurazione per conto di chi spetta

Per le Garanzie In solidità l'Assicurazione può essere stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.

Gli obblighi derivanti dal contratto (salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti solo dall'Assicurato) gravano sul Contraente.

I diritti di natura pecuniaria spettano all'Assicurato, quindi l'Indennizzo che viene liquidato in contraddittorio non può essere versato se non con l'intervento dell'Assicurato all'atto del pagamento.

Gli altri diritti, azioni e ragioni di diversa natura sorgenti dall'Assicurazione possono invece essere esercitati solo dal Contraente. Pertanto, in caso di Sinistro **l'Assicurato:**

- **non può interferire nella nomina dei periti, da eleggere da Generali Italia e dal Contraente;**
- **non può agire per impugnare la perizia.**

Art. 1.13 Verifica dello stato delle cose assicurate e documentazioni

Generali Italia ha diritto di verificare lo stato delle cose assicurate:

- anche con ispezione alle stesse e ai luoghi dove sono poste
- previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, avvalendosi della loro collaborazione.

In caso di Sinistro, Generali Italia ha anche diritto di prendere visione di libri contabili, registri e fatture per poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 1.14 Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro

(Articolo valido per la Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, in relazione all'articolo Furto di apparecchiature all'aperto - ESTENSIONI: BENI ALL'ESTERNO)

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di Sinistro le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si riducono, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del Danno indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza restituzione di Premio.

Se Generali Italia, a seguito del Sinistro, decide di recedere dal contratto, si procede al rimborso del Premio annuo pagato e non goduto sulle Somme assicurate rimaste in essere e sulle altre Garanzie, al netto delle imposte.

REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di Generali Italia, le Somme assicurate e i limiti di Indennizzo possono essere reintegrati nei valori originari.

In tal caso, il Contraente corrisponde il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro e il termine dell'annualità assicurativa in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Generali Italia di recedere dal contratto ai sensi dell' articolo Recesso in caso di sinistro (sezione Come posso disdire la polizza? delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO).

Art. 1.15 Recupero delle cose rubate

(Articolo valido per la Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, in relazione all'articolo Furto di apparecchiature all'aperto - ESTENSIONI: BENI ALL'ESTERNO)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare Generali Italia appena ne ha notizia.

Le cose recuperate **diventano di proprietà di Generali Italia se questa ha indennizzato integralmente il danno**, se l'Assicurato non rimborsa a Generali Italia l'intero importo ricevuto a titolo di Indennizzo per le cose stesse.

Se Generali Italia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato può:

- **restituire l'importo dell'Indennizzo riscosso da Generali Italia** per le cose recuperate e conservarne la proprietà;
- **farle vendere.**

In tal caso, Generali Italia procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno accertato originariamente il valore delle cose recuperate e sull'importo così ottenuto ricalcola l'Indennizzo a termini di garanzia e i relativi conguagli.

Per le cose rubate che vengono recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e trascorsi meno di due mesi dalla data di avviso del Sinistro, Generali Italia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

L'Assicurato può optare per lasciare a Generali Italia le cose recuperate d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Generali Italia di rifiutare tale abbandono, pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. 1.16 Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Premesso quanto stabilito dall'articolo *Obblighi in caso di sinistro*, al momento della denuncia di un Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione In solidità, **il cui importo è prevedibilmente non superiore a 130.000,00 euro, IVA compresa**, il Contraente o l'Assicurato possono richiedere l'attivazione del servizio di Riparazione Diretta.

Il servizio consente di:

- avvalersi di una ditta/artigiano specializzato **indicato da Generali Italia** per la riparazione/ripristino dei danni

- materiali e diretti occorsi al Fabbricato;
- non sostenere anticipi per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta a carico di **Generali Italia** – che provvede a pagare l'Indennizzo dovuto a termini di contratto direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
- eliminare l'applicazione di eventuali Franchigie/Scoperti previsti dal contratto.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. denunciare il Sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la Polizza;
2. chiedere contestualmente l'attivazione della Riparazione Diretta.

Ricevuta la denuncia di Sinistro, l'**Agenzia attiva il Perito** assicurativo assegnato per zona che, ricevuto l'incarico, provvede a:

- contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
- redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno;
- far sottoscrivere il capitolato al Contraente/Assicurato, per accettazione;
- **se il preventivo di spesa non è superiore a 130.000,00 euro, IVA compresa**, indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi.

Il Contraente/Assicurato, sottoscrivendo apposita delega al pagamento, autorizza la ditta/artigiano indicata/o dal perito a:

1. effettuare gli interventi indicati nel preventivo;
2. incassare direttamente da Generali Italia il compenso relativo all'intero intervento (**entro i limiti contrattualmente dovuti ed escluse le migliorie**).

TERMINE DEI LAVORI

La ditta/artigiano:

1. fa sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori; il verbale costituisce **dichiarazione liberatoria** di non aver altro a pretendere dalla ditta/artigiano e da Generali Italia in relazione alle prestazioni indicate come "Oggetto della prestazione";
2. emettere la fattura che verrà pagata direttamente da Generali Italia in regime di delega all'incasso, **senza alcun esborso** da parte dell'Assicurato e senza l'applicazione di Franchigie/Scoperti.

La procedura prevista dalla Riparazione Diretta non è attivabile nei seguenti casi:

- se il costo finale dell'intero intervento supera l'importo di 130.000,00 euro, IVA compresa;
- se, in base alle condizioni della copertura prestata, è applicabile la regola proporzionale.

In tali casi:

- resta valido quanto previsto dagli articoli precedenti con riferimento a modalità e criteri per la determinazione e liquidazione del danno e per il pagamento dell'Indennizzo;
- **se previsti, si applicano Franchigie e Scoperti.**

Art. 1.17 Servizio di emergenza

PREMESSA

Generali Italia ha sottoscritto una convenzione con una ditta specializzata (di seguito ditta specializzata) che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione.

Questo consente ai propri Assicurati di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di **garantire, in caso di Sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio, bonifica e ripristino dei beni e dei Fabbricati colpiti da Sinistro.**

La richiesta di intervento di una ditta specializzata è possibile, fermo quanto stabilito dall'articolo *Obblighi in caso di sinistro*, **in caso di Sinistri indennizzabili a termini delle Garanzie In solidità** il cui importo è **stimato** in una cifra **superiore a 3.000,00 euro, IVA esclusa**, che hanno colpito:

- Fabbricato (compresa la Garanzia *Rischio Locativo*);
- Contenuto.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Contraente o Assicurato possono richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di salvataggio post Sinistro. In tal caso, Generali Italia incarica una ditta specializzata per:

- a. svolgere tutte le **attività di limitazione del danno e messa in sicurezza** in seguito a:
 - Incendio, Esplosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
 - eventi atmosferici;
 - Deterioramento delle merci in refrigerazione.
- b. **la riparazione** di Fabbricati, impianti tecnici a servizio del Fabbricato e Contenuto, danneggiati dal Sinistro, **anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali.**

ESCLUSIONI

Dall'ambito dell'attività di assistenza post Sinistro svolta dalla ditta specializzata sono esclusi:

- **i Sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi**, salvo quelli riconducibili alla *Garanzia Rischio Locativo*;
- **le spese di salvataggio relative a Sinistri non indennizzabili a termini di contratto**, che possono comunque essere oggetto di pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
- **le spese relative a strutture, rivestimenti, oggetti, che hanno valore artistico, storico e culturale.**

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/Assicurato, dopo aver subito un danno rientrante nell' "Oggetto della prestazione", può attivare il servizio con le seguenti modalità.

1. Denunciare il Sinistro alla propria Agenzia chiedendo nello stesso tempo l'intervento della ditta specializzata

In questo caso, l'Agenzia, ricevuta la denuncia di Sinistro, informa/incarica il perito assicurativo assegnato per zona inserendo nelle note del Sinistro le richieste dell'Assicurato per l'intervento della ditta specializzata.

Il perito, ricevuto l'incarico, provvede a:

- contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
- contattare la ditta specializzata per richiederne l'intervento congiunto.

Al termine dell'intervento la ditta specializzata fa sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvede a emettere la fattura, che viene pagata direttamente da Generali Italia in regime di cessione del credito assicurativo.

2. Contattare la ditta specializzata attraverso il numero verde 800 572 572 richiedendo un'attività in regime di primo intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza.

La ditta specializzata, ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente riguardo numero di Polizza e dati anagrafici e societari, comunicati tramite telefonata al numero verde, provvede a:

- contattare l'Agenzia di riferimento e verificare che ha ricevuto notizia del Sinistro;
- contattare il perito assicurativo e concordare giorno e ora del sopralluogo.

La ditta specializzata effettua con il perito il sopralluogo nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuta le condizioni di contratto informando l'Assicurato e la ditta specializzata dell'operatività della copertura (se l'intervento è fattibile a termini di copertura) prima di procedere all'esecuzione delle attività d'intervento.

Al termine dell'intervento la ditta specializzata fa sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvede a emettere la fattura, che è pagata direttamente da Generali Italia in regime di cessione del credito assicurativo.

Nel corso del primo intervento la ditta specializzata effettua un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, può effettuare in autonomia **esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza.**

Nel caso in cui il Sinistro è indennizzabile a termini di contratto, il costo dell'intervento è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salvataggio⁵⁴.

In ogni caso il Contraente o l'Assicurato possono concordare direttamente con la ditta specializzata eventuali ulteriori interventi.

La **Relazione di fine intervento** redatta dalla ditta specializzata, se

- **accettata dal Perito assicurativo** nominato da Generali Italia e dal terzo danneggiato (per la *Garanzia Rischio*

Locativo)

- **sottoscritta senza riserve dal Contraente/Assicurato**

costituisce, d'accordo fra le parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta specializzata e da Generali Italia riguardo le prestazioni offerte.

Nei casi in cui:

- la riparazione totale o parziale del danno non può essere effettuata dalla ditta specializzata
- il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (per la Garanzia *Rischio Locativo*) sottoscrivono con riserva o non sottoscrivono la "Relazione di fine intervento"

il danno è valutato secondo il disposto degli articoli *Procedura per la valutazione del danno* e *Determinazione del danno*.

RECESSO

Generali Italia ha **facoltà di recedere** dal presente servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione comunicandolo per iscritto al Contraente con un **preavviso di almeno 60 giorni**.

PRIVACY

A integrazione dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, Generali Italia informa che per fornire i servizi sopra indicati deve comunicare alcuni dati di Polizza alla ditta specializzata *PER*, titolare di autonomo trattamento, e viene da questa informata in merito agli interventi resi.

Ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, Generali Italia si avvale dei dati raccolti dalla ditta specializzata in caso di intervento.

Art. 1.18 Rinuncia alla rivalsa

Generali Italia – **salvo il caso di dolo** - rinuncia alla rivalsa⁵⁵ verso i soggetti sotto indicati, **se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile:**

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società che, rispetto all'Assicurato, che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, l'amministratore e il legale rappresentante delle società medesime;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 *Obblighi in caso di Sinistro*

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- b avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;
- c nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale è indicato:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.



ATTENZIONE: In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Per i “Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà”, in caso di Sinistro, spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo pagato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti, o con il consenso, dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 *Esagerazione dolosa del danno*

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.3 *Procedura per la valutazione del danno*

L'ammontare del danno è concordato:

- a da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro, o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza

però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- c verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- d stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; è possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **"Fabbricato"** si stima il relativo "Valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **"Terreno"** viene indicata una somma forfettaria a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. *Assicurazione parziale – regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella antecedente al Sinistro;
- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Arredamento"**, si stima il relativo "valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico e della medesima utilità offerti sul mercato, con i limiti indicati al successivo articolo *Determinazione del danno*;
- per le **"Merci"** si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione da tale risultato del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**

- b) il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.
- Per il “**Terreno**” l’importo del danno è dato dall’ammontare dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella antecedente al Sinistro.
 - per i beni che rientrano nelle voci “**Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura**” e “**Arredamento**”, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il secondo – detto “supplemento di Indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione od artistico o scientifico;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le “**Merci**” la determinazione del danno si ottiene con detrazione, dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro, del valore delle Merci illese e del valore che si può ricavare dalle Merci danneggiate nonché degli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

Compensazione fra Partite

Per le Partite “Fabbricato” e “Impianti non al servizio del Fabbricato, Attrezzatura e Arredamento”, se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita in proporzione tra le altre Partite per le quali c’è insufficienza di assicurazione.

La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal Sinistro³.

La compensazione fra Partite opera solo nell’ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione



Come opera la compensazione fra Partite?

Esempio

- Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”: 50.000,00 euro
- Partita “Fabbricato”: 100.000,00 euro
- Valore “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” al momento del Sinistro: 55.000,00 euro
- Valore “Fabbricato” al momento del Sinistro: 90.000,00 euro
- Totale Partite Fabbricato e “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature”: 150.000,00 euro
- Totale valore Fabbricato e “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature” al momento del Sinistro: 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” la regola proporzionale anche se il valore della partita è superiore alla somma assicurata (55.000>50.000) perché il valore delle due partite assicurate pari a 145.000,00 euro non è superiore al totale delle due Partite assicurate al momento del Sinistro.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell’articolo *Valore dei beni assicurati*, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.



Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro

Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro

Valore della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

$$40.000,00 \times (55.000,00/60.000,00) = 36.666,67$$

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura e Arredamento il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il pagamento di tale supplemento viene corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;**
- b se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.**

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera che, per ognuna di tali Partite, è stipulata una polizza distinta.

A tale scopo, i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'Indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.

Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un **acconto del 50%** dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un Indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Terreni" e "Rimanenze", sono complessivamente:

- inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;
- superiore a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.

Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁴ verso il responsabile del Sinistro, se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata in Polizza, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile per le spese di salvataggio;
- dall'articolo *Beni assicurati*, al paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile", se attivata anche la sezione Stabile start.

Art. 1.12 Servizio di emergenza

Se attivata anche la sezione In solidità, quanto previsto all'articolo Servizio di emergenza delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO - DANNI AI BENI DA INCENDIO E ALTRI EVENTI, si applica anche alle Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofici attivate.

Note di sezione

¹ Art. 1914 del Codice civile.

² Art. 1913 del Codice civile.

³ Secondo l'art. 1907 del Codice civile.

⁴ A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN GUARDIA



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁵⁶.
- Fare denuncia scritta all'autorità del luogo competente entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, indicando Generali Italia quale assicuratore e il numero di Polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno.
- Adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.
- Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o Generali Italia entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza⁵⁷.
- Conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica).
- Predisporre e presentare all'Agenzia entro i 5 giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate con l'indicazione del loro valore,
 - a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore,allegando anche copia della denuncia all'autorità.
- Dimostrare sia a Generali Italia che ai periti, qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, conti, titoli di pagamento, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.
- In caso di danno alle Merci mettere a disposizione di Generali Italia anche la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite o in corso di lavorazione.
- In caso di distruzione di titoli di credito, denunciare l'accaduto ai debitori o esperire, se ne ricorrono i presupposti, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.



ATTENZIONE: L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Generali Italia in caso di loro omissione colposa.

Art. 1.2 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.3 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato o avrebbero potuto aggravare il rischio e non sono state comunicate;
- c) **verificare** se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro* della presente sezione;
- d) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione spiegati nell'articolo *Valore delle cose assicurate*.
- e) **procedere** alla stima e all'eventuale liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno, lettera b)***, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzo del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.4 Valore delle cose assicurate

Macchinari

Per determinare il valore dei Macchinari al momento del danno si stima il costo di rimpiazzo dei macchinari assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in base al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Merci

Per determinare il valore delle Merci al momento del danno, si stima il loro valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, sia finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali.

Se la valutazione così effettuata supera i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno i prezzi di mercato ultimi.

Art. 1.5 Determinazione del danno

Il danno si determina stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Art. 1.6 Raccolte e collezioni

Se sono danneggiate o asportate Raccolte o collezioni, Generali Italia indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Raccolta o della collezione o delle rispettive parti.**

Art. 1.7 Titoli di credito

Generali Italia, salvo accordo diverso, provvede a pagare l'importo liquidabile per i Titoli di credito non prima delle relative scadenze, se previste.

L'Assicurato deve restituire a Generali Italia l'Indennizzo percepito non appena i Titoli di credito diventano inefficaci per effetto della procedura di ammortamento.

Il valore dei Titoli di credito è pari alla somma in essi riportata.

Per gli effetti cambiari l'Assicurazione vale soltanto se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro trenta **(30) giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa

oppure

- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

Se relativamente al Sinistro è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente, dell'Assicurato, dei soci o degli amministratori, **Generali Italia può posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.**

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, se presenta fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo liquidato da Generali Italia maggiorato degli interessi legali, se non dovuto; **l'importo liquidato deve essere restituito a Generali Italia se, dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulta una causa di esclusione della garanzia o del diritto di Indennizzo.**

Art. 1.9 Assicurazione per conto di chi spetta

Per le Garanzie della sezione In guardia l'Assicurazione può essere stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.

Gli obblighi derivanti dal contratto (salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti solo dall'Assicurato) gravano sul Contraente.

I diritti di natura pecuniaria spettano all'Assicurato, quindi l'Indennizzo che viene liquidato in contraddittorio non può essere versato se non con l'intervento dell'Assicurato all'atto del pagamento.

Gli altri diritti, azioni e ragioni di diversa natura derivanti dall'Assicurazione possono invece essere esercitati solo dal Contraente. Pertanto, in caso di Sinistro, **l'Assicurato:**

- **non può interferire nella nomina dei periti da eleggere da Generali Italia e dal Contraente;**
- **non può agire per impugnare la perizia.**

Art. 1.10 Verifica dello stato delle cose assicurate e documenti

Generali Italia ha diritto di verificare lo stato delle cose assicurate:

- anche con ispezione alle stesse e ai luoghi ove sono poste
- previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, avvalendosi della loro collaborazione.

In caso di Sinistro Generali Italia ha anche diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture per poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 1.11 Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di Sinistro le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si riducono, fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del Danno indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza restituzione di Premio.

Se Generali Italia, a seguito del Sinistro, decide di recedere dal contratto, si procede al rimborso del Premio annuo pagato e non goduto sulle altre Garanzie, al netto delle imposte.

REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di Generali Italia, le Somme assicurate e i limiti di Indennizzo

possono essere reintegrati nei valori originari.

In tal caso, il Contraente corrisponde il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro e il termine dell'annualità assicurativa in corso.

Generali Italia concede, a titolo gratuito, **una sospensione della riduzione delle Somme assicurate per un periodo di 45 giorni a decorrere dal Sinistro**, o fino alla scadenza dell'annualità assicurativa, se questa interviene entro il periodo tale periodo di sospensione.

⁵¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

⁵² Art. 1914 del Codice civile.


⁵³ Art. 1913 del Codice civile.

⁵⁴ Articolo 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile.

⁵⁵ Art. 1916 del Codice civile.

⁵⁶ Art. 1914 del Codice civile.

⁵⁷ Art. 1913 del Codice civile.



STRUTTURA	1
DEFINIZIONI	2
DEFINIZIONI COMUNI	2
DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	8
DEFINIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	17
CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA	30
PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA PERSONA	30
 Che cosa è assicurato?	30
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	30
Art. 1.2 Assicurati	30
 Che cosa è assicurato? Prestazioni	30
Art. 2.1 Consulenza medica telefonica	30
Art. 2.2 Invio di un medico in Italia	30
Art. 2.3 Invio di un'autoambulanza	31
Art. 2.4 Rientro nella residenza a seguito di dimissione ospedaliera	31
Art. 2.5 Invio medicinali all'estero	31

Art. 2.6 Rimpatrio sanitario dall'estero	31
Art. 2.7 Monitoraggio del ricovero ospedaliero	32
Art. 2.8 Viaggio di un familiare	32
Art. 2.9 Recapito messaggi urgenti	33
Art. 2.10 Rientro anticipato in Italia	33
Art. 2.11 Assistenza infermieristica post ricovero	33
Art. 2.12 Assistenza fisioterapica post ricovero	33
Art. 2.13 Consegna farmaci presso l'abitazione	34
Art. 2.14 Spesa a casa	34
Art. 2.15 Custodia animali	34
Art. 2.16 Invio baby sitter	34
Art. 2.17 Informazioni sanitarie e farmaceutiche	35
 Che cosa NON è assicurato?	35
Art. 3.1 Esclusioni	35
 Ci sono limiti di copertura?	35
Art. 4.1 Limite per annualità assicurativa	36
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	36
 Dove vale la copertura?	37
Art. 5.1 Dove operano le Prestazioni	37
Con quali condizioni operative assicuriamo?	37
Art. 6.1 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative	37
Art. 6.2 Interventi delle Autorità del paese in cui è prestata l'Assistenza	37
Art. 6.3 Prescrizione dei diritti e decadenza dalle Prestazioni	37
Art. 6.4 Altre assicurazioni	37
Art. 6.5 Clausola liberatoria	38
Art. 6.6 Legge che regola il contratto - Controversie	38
SALUTE E BENESSERE	41
 Che cosa è assicurato?	39
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	39
Art. 1.2 Assicurazione infortuni	39
Art. 1.3 Assicurazione malattie	41
Art. 1.4 Persone con disabilità	41
 Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	41
Art. 2.1 Morte per infortunio	41
Art. 2.1.1 Maggiorazione indennizzo per commorienza dell'altro genitore	42
Art. 2.1.2 Volontariato familiare	42
Art. 2.2 Invalidità permanente per infortunio	42
Art. 2.2.1 Franchigia assoluta 3% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (5% e 10% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 3% ASSOLUTA	48
Art. 2.2.2 Franchigia assoluta 5% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (10% e 15% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 5% ASSOLUTA	48

Art. 2.2.3 Franchigia opzionale riassorbibile	49
Art. 2.2.4 Cumulo delle indennità	50
Art. 2.2.5 Decesso indipendente da infortunio	50
Art. 2.2.6 Massimo indennizzo per lesioni plurime	51
Art. 2.2.7 Volontariato familiare	51
Art. 2.3 Diaria da ricovero per infortunio	51
 U Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	51
GARANZIE INFORTUNI	52
Art. 2.4 Spese di cura per infortunio	52
Art. 2.5 Diaria da immobilizzo	53
Art. 2.6 Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio	54
Art. 2.7 Contagio HIV - infortunio biologico e malattie infettive	54
Art. 2.8 Danno estetico	55
Art. 2.9 Tutela della disabilità	56
Art. 2.10 Infortuni extraprofessionali degli addetti	56
Art. 2.11 Spese per accompagnatore	58
Art. 2.12 Infortuni per fruitori	59
GARANZIE MALATTIA	65
Art. 2.13 Diaria da ricovero per malattia	65
Art. 2.14 Diaria da convalescenza post ricovero per malattia	66
Art. 2.15 Malattie professionali per volontari	66
 Che cosa NON è assicurato?	67
Art. 3.1 Esclusioni	67
 Ci sono limiti di copertura?	68
Art. 4.1 Limite complessivo in caso di evento che colpisce più Assicurati	68
Art. 4.2 Limitazione delle coperture in relazione all'età	68
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	69
 Dove vale la copertura?	71
Art. 5.1 Dove operano le Garanzie	71
Con quali condizioni operative assicuriamo?	71
CONDIZIONI OPERATIVE PER GLI INFORTUNI	71
Art. 6.1 Criteri generali di indennizzabilità	71
Art. 6.2 Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni e difetti fisici preesistenti	71
Art. 6.3 Contratto stipulato dal Contraente anche nel proprio interesse – Accantonamento dell'indennizzo	71
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	72
Art. 7.1 Decorrenza e termini di aspettativa	72
Art. 7.2 Cessazione delle Garanzie	73
DIFESA DEL REDDITO	74

	Che cosa è assicurato? Garanzie di sezione	74
	Art. 1.1 Prestito sicuro	74
	Art. 1.2 Sostegno per gravi eventi	75
	Art. 1.3 Rimborso spese adeguamento abitazione	75
	Che cosa NON è assicurato?	76
	Art. 2.1 Esclusioni	76
	Ci sono limiti di copertura?	77
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	77
	Dove vale la copertura?	78
	Art. 3.1 Dove operano le Garanzie	78
	CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	79
	IN ACCORDO	79
	RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE	79
	Che cosa è assicurato?	79
	Art. 1.1 Assicurati	79
	Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	79
	Art. 2.1 Responsabilità civile verso terzi (RCT)	79
	Art. 2.1.1 Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione dei Fabbricati in cui si svolge l'attività	80
	Art. 2.1.2 Danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio	81
	Art. 2.1.3 Danni da Inquinamento accidentale	81
	Art. 2.1.4 Danni da interruzione di attività	81
	Art. 2.1.5 Responsabilità civile personale di Addetti, Volontari e Associati assicurati	82
	Art. 2.1.6 Committenza mezzi di trasporto	82
	Art. 2.1.7 Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	82
	Art. 2.1.8 Attività presso terzi	83
	Art. 2.1.9 Animali non pericolosi utilizzati nelle attività assicurate	83
	Art. 2.1.10 Responsabilità civile Privacy	83
	Art. 2.2 Rischi temporanei - Organizzazione di eventi	84
	Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	84
	Art. 2.3 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)	84
	Art. 2.4 Malattie professionali	85
	Art. 2.5 Danni alle cose in consegna e custodia (esclusi i veicoli)	85
	Art. 2.6 Parcheggio di veicoli	86
	Art. 2.7 Smercio di prodotti	86
	Art. 2.8 Responsabilità civile attività edilizia (RC attività edilizia)	86
	Art. 2.9 Responsabilità civile attività agricola (RC attività agricola)	87
	Art. 2.10 Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dirigenti (RC Patrimoniale amministratori e dirigenti)	88

	Che cosa NON è assicurato?	89
	Art. 3.1 Persone non considerate terzi e qualifica di terzi	89
	Art. 3.2 Esclusioni	90
	Ci sono limiti di copertura?	92
	Art. 4.1 Massima esposizione - Corresponsabilità tra Assicurati	92
	Art. 4.2 Massima esposizione - Danni in serie	92
	Art. 4.3 Massimale aggregato RCT - RCO per sinistro	92
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	92
	Dove vale la copertura?	95
	Art. 5.1 Dove operano le Garanzie	95
	Quando e come devo pagare?	95
	Art. 6.1 Adeguamento del Premio	95
	RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI	97
	Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	97
	Art. 1.1 Responsabilità civile prodotti (RC Prodotti)	97
	Art. 1.1.1 Danni da interruzione di attività	99
	Art. 1.1.2 Facoltà di recesso di Generali Italia dall'estensione USA e Canada	99
	Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	100
	ESTENSIONI DELLA COPERTURA PER DANNI A TERZI DA DIFETTO DEI PRODOTTI	100
	Art. 1.1.3 Danni a immobili o manufatti con componenti in polizza	100
	Art. 1.1.4 Danni al prodotto contenuto	100
	Art. 1.1.5 Danni al prodotto finito	100
	ESTENSIONI ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL RITIRO PRODOTTI DAL MERCATO	100
	Art. 1.2 Estensione Ritiro prodotti	100
	Art. 1.2.1 Contaminazione dolosa	104
	Che cosa NON è assicurato?	104
	Art. 2.1 Persone non considerate terzi	104
	Art. 2.2 Spese escluse	104
	Art. 2.3 Danni esclusi	104
	Art. 2.4 Prodotti sempre esclusi	105
	Art. 2.5 Esclusione Cyber Risk	106
	Ci sono limiti di copertura?	106
	Art. 3.1 Massima esposizione - pluralità di assicurati	106
	Art. 3.2 Vincolo di solidarietà	106
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	107
	Dove vale la copertura?	107
	Art. 4.1 Dove operano le Garanzie	107

Con quali condizioni assicurative operiamo	107
Art. 5.1 Certificazione di qualità	107
 Quando e come devo pagare?	108
Art. 6.1 Adeguamento del Premio	108
TUTELA LEGALE	109
 Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	109
Art. 1.1 Oggetto della Garanzia Tutela legale	109
Art. 1.2 Casi assicurati	109
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	110
Art. 2.1 Vertenze contrattuali	110
Art. 2.2 Vertenze con la pubblica amministrazione	110
Art. 2.3 Immobili strumentali	111
Art. 2.4 Pacchetto sicurezza	111
Art. 2.5 Pacchetto sanità	112
 Che cosa NON è assicurato?	112
Art. 3.1 Esclusioni	112
 Ci sono limiti di copertura?	113
Art. 4.1 Massimali	113
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	113
 Dove vale la copertura?	114
Art. 5.1 Dove operano le Garanzie	114
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	114
Art. 6.1 Operatività delle Garanzie e Termini di aspettativa	114
IN ATTIVITÀ	115
CYBER RISK	115
 Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione	115
Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico	115
 Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione	116
Art. 1.2 Responsabilità civile da Evento Cyber	116
 Che cosa NON è assicurato?	116
Art. 2.1 Esclusioni	118
Art. 2.2 Persone non considerate terzi	120
 Ci sono limiti di copertura?	120
Art. 3.1 Limite massimo dell'Indennizzo	120
Art. 3.2 Limiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti	120
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	120

Art. 3.3 Limiti generali all'operatività delle Garanzie Cyber Risk	122
Art. 3.4 Limiti di copertura in caso di Malware	122
 Dove vale la copertura?	122
Art. 4.1 Estensione territoriale	122
Con quali condizioni operative assicuriamo?	122
Art. 5.1 Condizioni di operatività della copertura in presenza di Reti Wireless	122
Art. 5.2 Condizioni di operatività della copertura in caso di furto di componente mobile	123
 Quando e come devo pagare?	123
Art. 6.1 Calcolo del Premio	123
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	123
Art. 7.1 Operatività delle Garanzie	123
Art. 7.2 Sospensione della copertura in caso di mancato aggiornamento del Software Antivirus	123
AMBITI DI COPERTURA PER SETTORE DI ATTIVITÀ	125
CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	126
PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA FABBRICATO	126
 Che cosa è assicurato?	126
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	126
 Che cosa è assicurato? Prestazioni	126
Art. 2.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	126
Art. 2.2 Pronto intervento per danni da acqua	127
Art. 2.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	127
Art. 2.4 Fornitura temporanea di energia elettrica	127
Art. 2.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	128
Art. 2.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza	128
Art. 2.7 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	128
Art. 2.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	129
Art. 2.9 Invio di un tecnico condizionatori	129
Art. 2.10 Invio di un sorvegliante	129
Art. 2.11 Rientro anticipato	129
Art. 2.12 Trasloco	130
Art. 2.13 Prenotazione autovettura sostitutiva	130
Art. 2.14 Informazioni immobiliari	130
Art. 2.15 Informazioni sugli autonoleggi in Italia	130
Art. 2.16 Informazioni su fiere nazionali e internazionali	131
 Che cosa NON è assicurato?	131
Art. 3.1 Esclusioni	131
 Ci sono limiti di copertura?	131

Art. 4.1 Limite per annualità assicurativa	131
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	131
 Dove vale la copertura?	132
Art. 5.1 Estensione territoriale	132
Con quali condizioni operative assicuriamo?	132
Art. 6.1 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative	132
IN SOLIDITÀ	133
SEZIONI DIVERSE DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	133
 Che cosa è assicurato?	133
Art. 1.1 Cose assicurate	133
Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità	133
Art. 1.3 Colpa grave	133
STABILE START	133
 Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	133
Art. 2.1 Dani ai beni da Incendio e altri eventi - Rischi assicurati	133
Art. 2.1.1 Spese supplementari	134
Art. 2.1.2 Rottura Lastre	134
Art. 2.1.3 Furto dei fissi e infissi e guasti causati dai ladri	135
Art. 2.1.4 Danni a impianti solari	135
Art. 2.1.5 Indennizzo speciale	135
Art. 2.2 Rischio locativo	135
 Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione	136
Art. 2.3 Ricorso terzi	136
EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI	137
 Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	137
Art. 2.4 Operatività della copertura - Termine di aspettativa Garanzie Eventi atmosferici	137
Art. 2.5 Facoltà di recesso	137
Art. 2.6 Eventi atmosferici	137
Art. 2.7 Sovraccarico neve	138
 Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione	138
Art. 2.8 Grandine su fragili	138
EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI	140
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	140
Art. 2.11 Atti vandalici e dolosi	140
Art. 2.12 Terrorismo e sabotaggio	140
Art. 2.13 Danni da acqua e Ricerca e riparazione del guasto	140

Art. 2.14 Fenomeno elettrico	141
Art. 2.15 Commercio ambulante - Incendio	142
Art. 2.16 Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo	142
Art. 2.17 Guasto macchine	142
NORME COMUNI	144
 Che cosa NON è assicurato?	144
Art. 3.1 Esclusioni	144
 Ci sono limiti di copertura?	147
Art. 4.1 Limiti di indennizzo	142
Art. 4.2 Beni particolari	147
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO GARANZIE STABILE START	149
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO EVENTI ATMOSFERICI	149
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI	150
 Dove vale la copertura?	150
Art. 5.1 Dove operano le Garanzie	150
Con quali condizioni operative assicuriamo?	150
Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa	150
Art. 6.2 Forma dell'assicurazione e tipo di garanzia	151
Art. 6.3 Tolleranze	151
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	152
 Che cosa è assicurato?	152
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	152
Art. 1.1.1 Furto di apparecchiature all'estero	152
GARANZIE INFORTUNI	153
Art. 1.2 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali	153
Art. 1.3 Mezzi di chiusura e caratteristiche di Fabbricati non conformi	153
 Che cosa NON è assicurato?	153
Art. 2.1 Esclusioni	153
 Ci sono limiti di copertura?	154
Art. 3.1 Condizioni di operatività e limiti di copertura	154
Art. 3.2 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	155
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	156
Art. 4.1 Dove operano le Garanzie	156
IN SOLIDITÀ - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI	157
 Che cosa è assicurato?	157
Art. 1.1 Rischi assicurati	157

	Garanzia opzionale	158
	Art. 1.2 Beni Assicurati	159
	Che cosa NON è assicurato?	160
	Art. 2.1 Esclusioni	160
	Ci sono limiti di copertura?	161
	Art. 3.1 Limiti di copertura	161
	Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione	161
	Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato	161
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	162
	Dove vale la copertura?	162
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	162
	Che obblighi ho?	163
	Art. 5.1 Diritto di ispezione	163
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	163
	Art. 6.1 Operatività della copertura - Termine di aspettativa Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofici	
	Art. 6.2 Disattivazione delle coperture Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici	163
	IN GUARDIA	164
	FURTO E RAPINA	164
	Che cosa è assicurato?	164
	Art. 1.1 Danni indennizzabili e Forma della copertura	164
	Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione	164
	Art. 2.1 Garanzia Furto Contenuto	164
	Art. 2.1.1 Estensioni di garanzia	164
	Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione	166
	Art. 2.2 Beni in cassaforte	166
	Art. 2.3 Portavalori	166
	Art. 2.4 Commercio ambulante - Furto	166
	Art. 2.5 Contenuto posto all'aperto	167
	Art. 2.6 Franchigia opzionale per Sinistro al Contenuto	167
	SISTEMI DI PROTEZIONE	167
	Art. 2.7 Impianto di allarme antifurto	168
	NORME COMUNI	168
	Che cosa NON è assicurato?	168
	Art. 3.1 Esclusioni	168
	Ci sono limiti di copertura?	169

Art. 4.1 Limiti di Indennizzo per beni particolari	169
Art. 4.2 Somma massima dovuta, Franchigie e Scoperti	169
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	170
 Dove vale la copertura?	171
Art. 5.1 Dove operano le Garanzie	171
Con quali condizioni operative assicuriamo?	171
Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa	171
Art. 6.2 Forma dell'assicurazione e tipo di garanzia	171
Art. 6.3 Caratteristiche del Fabbricato – Condizioni di indennizzabilità del Sinistro	171
Art. 6.4 Mezzi di chiusura e caratteristiche dei Fabbricati non conformi	171
Art. 6.5 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	172
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO	173
 Che obblighi ho?	173
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Identificazione degli Assicurati	173
Art. 1.2 Dichiarazioni del Contraente	174
Art. 1.3 Garanzie presso diversi assicuratori	174
Art. 1.4 Comunicazione tra le parti	174
Art. 1.5 Legge applicabile e Foro competente	175
Art. 1.6 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	175
Art. 1.7 Titolarità dei diritti derivanti dall'Assicurazione	175
 Quando e come devo pagare?	175
Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio	175
Art. 2.2 Indicizzazione	176
Art. 2.3 Oneri fiscali	177
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	177
Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione	177
 Come posso disdire la polizza?	177
Art. 4.1 Diritto di ripensamento	177
Art. 4.2 Disdetta e recesso	177
Art. 4.3 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione	178
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI	178
Art. 5.1 Invio dei Reclami	178
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	180
 Che obblighi ho?	180
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	180
 Come posso disdire la polizza?	180
Art. 1.2 Recesso in caso di sinistro	180

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE PROTEZIONE DELLA PERSONA	181
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE PRESTAZIONI PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA PERSONA	181
 Che obblighi ho?	181
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	181
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE SALUTE E BENESSERE	182
 Che obblighi ho?	182
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	182
Art. 1.2 Denuncia del sinistro	182
Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo	182
Art. 1.4 Modalità di rimborso spese di cura a seguito di infortunio	182
Art. 1.5 Controversie - Perizia contrattuale	183
Art. 1.6 Pronta liquidazione	183
Art. 1.7 Rinuncia all'azione di rivalsa a favore dell'Assicurato	186
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DIFESA DEL REDDITO	187
 Che obblighi ho?	187
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	187
Art. 1.2 Denuncia di sinistro	187
Art. 1.3 Controversie - Perizia contrattuale	187
Art. 1.4 Pagamento dell'indennizzo	187
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	189
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (SEZIONI RC GENERALE E RC PRODOTTI)	189
 Che obblighi ho?	189
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Denuncia di sinistro	189
Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro	189
Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo	189
Art. 1.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali	190
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE TUTELA LEGALE	191
 Che obblighi ho?	191
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Insorgenza del sinistro e operatività della Garanzia	191

Art. 1.2 Obblighi dell'Assicurato	191
Art. 1.3 Denuncia di sinistro e scelta del legale	192
Art. 1.4 Libera scelta del legale per la fase giudiziale	192
Art. 1.5 Gestione del sinistro	192
Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato	193
Art. 1.7 Recupero di somme	193
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE CYBER RISK	194
 Che obblighi ho?	194
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Denuncia di sinistro	194
NORME CHE VALGONO PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO	194
Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica	194
Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro	195
Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno	195
Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno	195
Art. 1.6 Mandato dei periti	195
Art. 1.7 Determinazione del danno	196
Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo	196
NORME CHE VALGONO PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER	197
Art. 1.9 Gestione della vertenza di danno e spese legali	197
Art. 1.10 Pagamento dell'Indennizzo	197
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	198
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE PRESTAZIONI PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA FABBRICATO	198
 Che obblighi ho?	198
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	198
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI DA INCENDIO E ALTRI EVENTI	199
 Che obblighi ho?	199
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	199
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	199
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	200
Art. 1.4 Mandato dei periti	200
Art. 1.5 Valore delle cose assicurate	200
Art. 1.6 Determinazione del danno	201
Art. 1.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	203
Art. 1.8 Raccolte e collezioni	203
Art. 1.9 Titoli di credito	203

Art. 1.10 Pagamento dell'indennizzo	203
Art. 1.11 Anticipo sulla liquidazione dell'indennizzo	204
Art. 1.12 Assicurazione per conto di chi spetta	204
Art. 1.13 Verifica dello stato delle cose assicurate e documentazioni	205
Art. 1.14 Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro	205
Art. 1.15 Recupero delle cose rubate	205
Art. 1.16 Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)	205
Art. 1.17 Servizio di emergenza	206
Art. 1.18 Rinuncia alla rivalsa	208
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI	209
 Che obblighi ho?	209
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	209
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	209
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	209
Art. 1.4 Mandato dei periti	210
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	210
Art. 1.6 Determinazione del danno	210
Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale	211
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	212
Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	212
Art. 1.10 Rinuncia alla rivalsa	213
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo	213
Art. 1.12 Servizio di emergenza	213
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN GUARDIA	214
 Che obblighi ho?	214
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	214
Art. 1.2 Procedura per la valutazione del danno	214
Art. 1.3 Mandato dei periti	206
Art. 1.4 Valore delle cose assicurate	215
Art. 1.5 Determinazione del danno	215
Art. 1.6 Raccolte e collezioni	215
Art. 1.7 Titoli di credito	215
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	216
Art. 1.9 Assicurazione per conto di chi spetta	216
Art. 1.10 Verifica dello stato delle cose assicurate e documenti	216
Art. 1.11 Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro	216

